

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I (<i>Comunicazioni</i>)	
	PARLAMENTO EUROPEO	
	INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA	
(2003/C 192 E/001)	P-0656/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: IVA presunta delle piccole e medie imprese in Grecia (Risposta complementare)	1
(2003/C 192 E/002)	E-0686/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Proseguimento di lavori incompatibili con la normativa nazionale in seguito al rischio di veder revocati, in caso di ritardo, sussidi dell'Unione europea	2
(2003/C 192 E/003)	P-1326/02 di Earl of Stockton alla Commissione Oggetto: Mandato d'arresto europeo	3
(2003/C 192 E/004)	E-1410/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Distorsioni concorrenziali nel mercato interno a causa di aiuti statali illeciti	4
(2003/C 192 E/005)	P-1490/02 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Ritardi nell'inoltro di documenti (causa MED)	5
(2003/C 192 E/006)	E-1539/02 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Importazione illegale di legname	6
(2003/C 192 E/007)	P-1610/02 di Samuli Pohjamo alla Commissione Oggetto: Pagamenti dei Fondi strutturali	7
(2003/C 192 E/008)	E-1621/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Interpretazione del Patto di stabilità e crescita	8
(2003/C 192 E/009)	E-1656/02 di Ioannis Souladakis alla Commissione Oggetto: Finanziamento di programmi infrastrutturali CARDS	9
(2003/C 192 E/010)	P-1664/02 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Partecipanti alla Convenzione europea (Risposta complementare)	11
(2003/C 192 E/011)	E-1720/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Pubblico ministero europeo	11

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/012)	P-1726/02 di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm alla Commissione Oggetto: Frode fiscale in materia di IVA nel settore del recupero dei metalli	12
(2003/C 192 E/013)	E-1730/02 di Karin Junker alla Commissione Oggetto: Possibilità di incentivi per le energie rinnovabili nella cooperazione allo sviluppo	14
(2003/C 192 E/014)	E-1751/02 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Lavoratori della Banca centrale europea	15
(2003/C 192 E/015)	E-1761/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG	16
(2003/C 192 E/016)	E-1766/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Relazioni UE-USA alla luce del ridotto impegno europeo a finanziare le spese per la difesa	16
(2003/C 192 E/017)	E-1781/02 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Sicurezza aerea	17
(2003/C 192 E/018)	P-1806/02 di Gianfranco Dell'Alba alla Commissione Oggetto: Violazione dei diritti umani in Cambogia	19
(2003/C 192 E/019)	E-1810/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Traffico di esseri umani in Bosnia	20
(2003/C 192 E/020)	E-1812/02 di Alexandros Alavanos, Pedro Marset Campos e Feleknas Uca alla Commissione Oggetto: Nuova persecuzione di un autore in Turchia	21
(2003/C 192 E/021)	E-1819/02 di Glenys Kinnock alla Commissione Oggetto: Indonesia	22
(2003/C 192 E/022)	E-1850/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Mancanza di uniformità e coerenza nella legislazione europea sulla pesca	23
(2003/C 192 E/023)	E-1851/02 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Conti bancari della Commissione	24
(2003/C 192 E/024)	E-1860/02 di Bart Staes alla Commissione Oggetto: Campagna d'informazione sull'ampliamento dell'Unione	27
(2003/C 192 E/025)	E-1896/02 di Piia-Noora Kauppi alla Commissione Oggetto: Indipendenza e imparzialità del Comitato scientifico	28
(2003/C 192 E/026)	E-1917/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Ritardi nei pagamenti di aiuti comunitari alla produzione della banana a Madera	29
(2003/C 192 E/027)	E-1926/02 di Giorgio Celli alla Commissione Oggetto: Progetti di sviluppo sciistico in siti di interesse comunitario nel Parco d'Abruzzo, Italia	30
(2003/C 192 E/028)	E-1930/02 di Françoise Grossetête alla Commissione Oggetto: Differenza di prezzo dei giornali	32
(2003/C 192 E/029)	E-1934/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Accordi bilaterali Unione europea/Svizzera	33
(2003/C 192 E/030)	E-1937/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Greci di Albania	34
(2003/C 192 E/031)	E-1946/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Gestione di residui industriali pericolosi	35
(2003/C 192 E/032)	E-1955/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Relazioni UE-Giappone	36
(2003/C 192 E/033)	E-1956/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: KEDO	36

IT

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/034)	E-1957/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Importazione di merci nell'UE	37
(2003/C 192 E/035)	P-1984/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Finanziamento della Convenzione (Risposta complementare)	37
(2003/C 192 E/036)	E-1991/02 di Michael Gahler, Christopher Heaton-Harris, Neil Parish, Lennart Sacrédeus e Charles Tannock alla Commissione Oggetto: L'attuazione di «sanzioni intelligenti» contro membri selezionati del regime Mugabe	38
(2003/C 192 E/037)	P-2010/02 di Patsy Sörensen alla Commissione Oggetto: Estradizione di minorenni rumeni	39
(2003/C 192 E/038)	E-2018/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Persistenza di ostacoli alla navigazione fluviale sul Danubio a seguito della guerra del 1999 in Serbia	40
(2003/C 192 E/039)	E-2031/02 di Emilia Müller alla Commissione Oggetto: Superamenti di peso dei pullman granturismo	42
(2003/C 192 E/040)	E-2047/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Intensità petrolifera ed energetica	43
(2003/C 192 E/041)	E-2051/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Vivisezione e difesa degli animali	43
(2003/C 192 E/042)	E-2056/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Sperimentazione animale dei cosmetici	44
(2003/C 192 E/043)	P-2066/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Disuguaglianza di trattamento tra cittadini greci che non hanno ancora adempiuto al servizio militare	45
(2003/C 192 E/044)	E-2067/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Il caso di Rebiya Kadeer, nel Turkestan orientale	46
(2003/C 192 E/045)	E-2070/02 di Bob van den Bos e Lousewies van der Laan alla Commissione Oggetto: Trattato di adesione	47
(2003/C 192 E/046)	E-2084/02 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Eccessivi ritardi nell'adozione di bambini nell'Andhra Pradesh (India)	48
(2003/C 192 E/047)	E-2088/02 di Bob van den Bos alla Commissione Oggetto: Schiavitù	49
(2003/C 192 E/048)	E-2095/02 di Michiel van Hulten e Diana Wallis alla Commissione Oggetto: Contratti quadro multipli per i servizi di traduzione	50
(2003/C 192 E/049)	E-2110/02 di Ioannis Marinos alla Commissione Oggetto: Assenza di statistiche per la Grecia	51
(2003/C 192 E/050)	E-2160/02 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: L'euro e l'arrotondamento dei prezzi	52
(2003/C 192 E/051)	E-2167/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Tasso di infortuni a bordo delle imbarcazioni da pesca comunitarie	53
(2003/C 192 E/052)	E-2201/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Mancata attuazione pratica della direttiva 89/48/CEE	54
(2003/C 192 E/053)	P-2211/02 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Patto di stabilità e crescita	55
(2003/C 192 E/054)	E-2294/02 di Patricia McKenna alla Commissione Oggetto: Finanziamento della Via Baltica in Polonia	56
(2003/C 192 E/055)	E-2306/02 di Phillip Whitehead alla Commissione Oggetto: Revisione delle disposizioni relative ai prodotti farmaceutici e ai medicinali generici	57
(2003/C 192 E/056)	E-2326/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Competenza comunitaria sulle misure di conservazione	58

IT

(Segue)

<u>Numeri d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
(2003/C 192 E/057)	E-2350/02 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Bambini con handicap multipli	59
(2003/C 192 E/058)	E-2386/02 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Rischi connessi con la promozione diretta di taluni farmaci	60
(2003/C 192 E/059)	E-2396/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Cooperazione con le autorità iraniane nella lotta al traffico di droga	61
(2003/C 192 E/060)	E-2447/02 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Protezione dei «Lone Worker»	62
(2003/C 192 E/061)	P-2457/02 di Maurizio Turco alla Commissione Oggetto: Chiarimenti sulla risposta all'interrogazione scritta P-2104/02 avente per oggetto: Violazioni dello Stato di diritto e della democrazia in Italia e articoli 6 e 7 del TUE	63
(2003/C 192 E/062)	E-2497/02 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Censura della stampa in Svezia	64
(2003/C 192 E/063)	P-2502/02 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Tribunale penale internazionale	65
(2003/C 192 E/064)	E-2551/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Crescenti problemi a seguito della disparità di opportunità in materia di acquisti sul mercato immobiliare nelle regioni frontaliere dei Paesi Bassi a motivo delle differenze di imposta fondiaria	65
(2003/C 192 E/065)	E-2566/02 di Anna Karamanou alla Commissione Oggetto: Rimpatrio di massa di rifugiati afgani	67
(2003/C 192 E/066)	E-2581/02 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Superstrada del Morrazo, in Galizia (Risposta complementare)	67
(2003/C 192 E/067)	E-2625/02 di Markus Ferber alla Commissione Oggetto: IVA sui servizi postali	68
(2003/C 192 E/068)	E-2626/02 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Classificazione doganale dei granulati di zucchero destinati alla produzione di tè al limone	69
(2003/C 192 E/069)	E-2636/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Persecuzione delle comunità cristiane in Indonesia	70
(2003/C 192 E/070)	P-2697/02 di Dominique Souchet alla Commissione Oggetto: Tasso ridotto di IVA per la ristorazione	72
(2003/C 192 E/071)	E-2721/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Opinioni espresse dal Commissario Patten sull'Albania	73
(2003/C 192 E/072)	E-2740/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Aeroporto di Atene	73
(2003/C 192 E/073)	E-2767/02 di Kathleen Van Brempt alla Commissione Oggetto: CELEX – Accesso del pubblico alle informazioni concernenti le attività e la legislazione dell'Unione europea	74
(2003/C 192 E/074)	E-2776/02 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Fermo del peschereccio «Viduido»	75
(2003/C 192 E/075)	E-2781/02 di Jan Mulder alla Commissione Oggetto: Kaliningrad e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione	75
(2003/C 192 E/076)	P-2796/02 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Timor orientale – Valutazione degli aiuti	76
(2003/C 192 E/077)	E-2821/02 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Radiazioni emesse dai telefoni senza fili	77
(2003/C 192 E/078)	E-2836/02 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Stato della nuova regolamentazione del brevetto nell'UE	78

<u>Numeri d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/079)	E-2837/02 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Livello di applicazione della direttiva 2000/35/CE	79
(2003/C 192 E/080)	E-2845/02 di Marco Pannella alla Commissione Oggetto: Sulle nuove persecuzioni di cui sono vittime i Montagnards in Cambogia e in Vietnam	81
(2003/C 192 E/081)	E-2854/02 di Marco Pannella alla Commissione Oggetto: Nuova incarcerazione del giornalista Nguyen Vu Binh	82
(2003/C 192 E/082)	E-2886/02 di Brice Hortefeux alla Commissione Oggetto: Prezzo dei giornali	83
(2003/C 192 E/083)	E-2890/02 di Hanja Maij-Weggen alla Commissione Oggetto: Arresto di una cittadina nordcoreana e del suo interprete in Cina	84
(2003/C 192 E/084)	E-2930/02 di Graham Watson alla Commissione Oggetto: Farmaci per piccioni viaggiatori da competizione	84
(2003/C 192 E/085)	E-2936/02 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Relazione della Commissione sul clima degli investimenti in Polonia, elaborata nel maggio 2002 su richiesta del governo olandese	85
(2003/C 192 E/086)	E-2954/02 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: Conti della Commissione presso banche commerciali	86
(2003/C 192 E/087)	E-2968/02 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Concorso generale COM/A/6/01-Amministratori (A7/A6) nel campo delle relazioni esterne e assistenza manageriale ai paesi terzi (Risposta complementare)	88
(2003/C 192 E/088)	E-3004/02 di Eija-Riitta Korhola alla Commissione Oggetto: Tutela giudiziaria della vittima, libera circolazione dei cittadini e vittime di stupro nella UE	88
(2003/C 192 E/089)	E-3031/02 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Grandi preoccupazioni per la sorte del sig. Mohamed Kamel Hamzaoui	90
(2003/C 192 E/090)	E-3046/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Definizione di debito pubblico in Portogallo	91
(2003/C 192 E/091)	E-3057/02 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico	91
(2003/C 192 E/092)	E-3063/02 di Theresa Villiers alla Commissione Oggetto: Costi delle transazioni	93
(2003/C 192 E/093)	E-3066/02 di Terence Wynn alla Commissione Oggetto: Corse motoristiche e diritto comunitario	94
(2003/C 192 E/094)	E-3123/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Riconoscimento reciproco di dati anagrafici e documenti di soggiorno tra gli Stati membri dell'Unione europea in caso di trasloco all'interno della Comunità	95
(2003/C 192 E/095)	E-3141/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Applicazione da parte degli Stati membri dell'UE di obiettivi quantificati circa l'ammissione, l'accoglienza e l'espulsione dei richiedenti l'asilo a prescindere dai motivi che li hanno indotti a lasciare il loro paese	96
(2003/C 192 E/096)	E-3153/02 di Hélène Flautre, Bart Staes e Jan Dhaene alla Commissione Oggetto: Contaminazione transfrontaliera da PCB	98
(2003/C 192 E/097)	E-3159/02 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Ricorso a mezzi più efficaci di lotta alle frodi aziendali nelle società quotate in borsa attive nell'UE o in paesi terzi	99
(2003/C 192 E/098)	P-3171/02 di Werner Langen alla Commissione Oggetto: Esenzione IVA per le società di gestione in Germania	101
(2003/C 192 E/099)	E-3176/02 di Charles Tannock alla Commissione Oggetto: Indebitamento e patto di stabilità e di crescita	101

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/100)	P-3185/02 di Alejo Vidal-Quadras Roca alla Commissione Oggetto: Imposta applicata dalla Comunità autonoma di Catalogna sulla superficie utilizzata dai grandi centri commerciali	102
(2003/C 192 E/101)	E-3272/02 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Protezione dalla concorrenza sleale su Internet — appropriazione di dominio	104
(2003/C 192 E/102)	P-3281/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Giochi elettronici	105
(2003/C 192 E/103)	E-3309/02 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Incidenti contro cittadini comunitari in uno stadio di calcio della Turchia	106
(2003/C 192 E/104)	E-3315/02 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Previsioni di indebitamento	107
(2003/C 192 E/105)	E-3363/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Regolarizzazione delle operazioni contabili future in Portogallo	108
(2003/C 192 E/106)	E-3387/02 di Ioannis Marínos alla Commissione Oggetto: Antenne di telefonia mobile	108
(2003/C 192 E/107)	E-3407/02 di Armando Cossutta alla Commissione Oggetto: Trasparenza e accessibilità delle informazioni in materia di appalti pubblici	110
(2003/C 192 E/108)	E-3408/02 di Mogens Camre alla Commissione Oggetto: Protezione delle donne, nell'UE, dall'infibulazione	112
(2003/C 192 E/109)	E-3409/02 di Chris Davies alla Commissione Oggetto: Settima modifica della direttiva sui cosmetici	113
(2003/C 192 E/110)	E-3435/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Prevenzione dei rischi sismici nella Regione Lazio	114
(2003/C 192 E/111)	E-3441/02 di Marco Cappato alla Commissione Oggetto: Scambi di dati personali tra Europol e gli USA	115
(2003/C 192 E/112)	E-3456/02 di Christopher Heaton-Harris alla Commissione Oggetto: Riconoscimento delle licenze per corse automobilistiche all'interno dell'UE	116
(2003/C 192 E/113)	E-3471/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Gestione dei fondi per le frazioni del Comune di Fiumicino (Aranova, Fregene, Focene, Maccarese, Palidoro, Passoscuro, Torrampietra)	116
(2003/C 192 E/114)	P-3498/02 di Robert Evans alla Commissione Oggetto: Petizione CE 566/2000	118
(2003/C 192 E/115)	E-3508/02 di Mario Borghezio alla Commissione Oggetto: I lavoratori della Fiat non garantiti a differenza dei lavoratori Opel	118
(2003/C 192 E/116)	E-3519/02 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Statuto e finanziamento dei partiti politici europei	119
(2003/C 192 E/117)	E-3531/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Valore delle spese passate nel bilancio del 2002 in Portogallo	120
(2003/C 192 E/118)	E-3532/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Caratteristiche poco correnti dei disavanzi pubblici	120
(2003/C 192 E/119)	E-3533/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Sottovalutazione del disavanzo del bilancio dello Stato portoghese	121
(2003/C 192 E/120)	P-3549/02 di Benedetto Della Vedova alla Commissione Oggetto: Compatibilità della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 con la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, garantita dal trattato CE (Risposta complementare)	122
(2003/C 192 E/121)	E-3579/02 di Toine Manders alla Commissione Oggetto: Aiuti statali ai club di calcio professionistici	123

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/122)	E-3602/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Nuovo fondo per risarcire le vittime dell'inquinamento	124
(2003/C 192 E/123)	E-3603/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: «L'Unione europea all'avanguardia della sicurezza marittima»	124
(2003/C 192 E/124)	E-3604/02 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Controlli nei porti della nave Prestige	125
(2003/C 192 E/125)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3602/02, E-3603/02 e E-3604/02	125
(2003/C 192 E/126)	P-3642/02 di Emmanouil Bakopoulos alla Commissione Oggetto: Detenzione di Apostolos Mangouras	126
(2003/C 192 E/127)	E-3653/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Marea nera in Galizia: restrizioni nei confronti delle navi a scafo singolo	126
(2003/C 192 E/128)	E-3657/02 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Marea nera in Galizia: spostamento verso il largo del corridoio del Finisterre	127
(2003/C 192 E/129)	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3653/02 e E-3657/02	127
(2003/C 192 E/130)	E-3680/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Zimbabwe	128
(2003/C 192 E/131)	E-3681/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Zimbabwe	128
(2003/C 192 E/132)	E-3682/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Isole Salomone	128
(2003/C 192 E/133)	E-3683/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Isole Salomone	128
(2003/C 192 E/134)	E-3684/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Seychelles	129
(2003/C 192 E/135)	E-3685/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Seychelles	129
(2003/C 192 E/136)	E-3686/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Senegal	129
(2003/C 192 E/137)	E-3687/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Senegal	129
(2003/C 192 E/138)	E-3688/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: San Tomé e Principe	129
(2003/C 192 E/139)	E-3689/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: San Tomé e Principe	130
(2003/C 192 E/140)	E-3690/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Samoa	130
(2003/C 192 E/141)	E-3691/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Samoa	130
(2003/C 192 E/142)	E-3692/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: San Vincenzo e Grenadine	130
(2003/C 192 E/143)	E-3693/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: San Vincenzo e Grenadine	130
	E-3694/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Santa Lucia	131
	E-3695/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Santa Lucia	131

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/144)	E-3696/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Togo	131
(2003/C 192 E/145)	E-3697/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Togo	131
(2003/C 192 E/146)	E-3698/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Tanzania	131
(2003/C 192 E/147)	E-3699/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Tanzania	132
(2003/C 192 E/148)	E-3700/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Swaziland	132
(2003/C 192 E/149)	E-3701/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Swaziland	132
(2003/C 192 E/150)	E-3702/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Suriname	132
(2003/C 192 E/151)	E-3703/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Suriname	132
(2003/C 192 E/152)	E-3704/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Sudan	133
(2003/C 192 E/153)	E-3705/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Sudan	133
(2003/C 192 E/154)	E-3706/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Sud Africa	133
(2003/C 192 E/155)	E-3707/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Sud Africa	133
(2003/C 192 E/156)	E-3708/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Uganda	133
(2003/C 192 E/157)	E-3709/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Uganda	134
(2003/C 192 E/158)	E-3710/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Zambia	134
(2003/C 192 E/159)	E-3711/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Zambia	134
(2003/C 192 E/160)	E-3712/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Sierra Leone	134
(2003/C 192 E/161)	E-3713/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Sierra Leone	134
(2003/C 192 E/162)	E-3714/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Somalia	135
(2003/C 192 E/163)	E-3715/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Somalia	135
(2003/C 192 E/164)	E-3716/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Tonga	135
(2003/C 192 E/165)	E-3717/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Tonga	135
(2003/C 192 E/166)	E-3718/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Tuvalu	135

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/167)	E-3719/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Tuvalu	136
(2003/C 192 E/168)	E-3720/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Trinidad e Tobago	136
(2003/C 192 E/169)	E-3721/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Trinidad e Tobago	136
(2003/C 192 E/170)	E-3722/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Vanuatu	136
(2003/C 192 E/171)	E-3723/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Vanuatu	136
(2003/C 192 E/172)	E-3724/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Ciad	137
(2003/C 192 E/173)	E-3725/02 di Fernando Fernández Martín alla Commissione Oggetto: Ciad	137
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-3680/02, E-3681/02, E-3682/02, E-3683/02, E-3684/02, E-3685/02, E-3686/02, E-3687/02, E-3688/02, E-3689/02, E-3690/02, E-3691/02, E-3692/02, E-3693/02, E-3694/02, E-3695/02, E-3696/02, E-3697/02, E-3698/02, E-3699/02, E-3700/02, E-3701/02, E-3702/02, E-3703/02, E-3704/02, E-3705/02, E-3706/02, E-3707/02, E-3708/02, E-3709/02, E-3710/02, E-3711/02, E-3712/02, E-3713/02, E-3714/02, E-3715/02, E-3716/02, E-3717/02, E-3718/02, E-3719/02, E-3720/02, E-3721/02, E-3722/02, E-3723/02, E-3724/02 e E-3725/02	137
(2003/C 192 E/174)	P-3775/02 di António Campos alla Commissione Oggetto: Politica agricola comune (Risposta complementare)	138
(2003/C 192 E/175)	E-3797/02 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Studi sulla via Egnatia	139
(2003/C 192 E/176)	E-3834/02 di Philip Bushill-Matthews alla Commissione Oggetto: Diritti umani in India	140
(2003/C 192 E/177)	P-3853/02 di Francesco Fiori alla Commissione Oggetto: Esportazione del formaggio Grana Padano in Svizzera (Risposta complementare)	141
(2003/C 192 E/178)	E-3871/02 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Costruzione della discarica dell'Ovest	142
(2003/C 192 E/179)	E-3881/02 di Jorge Hernández Mollar alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari per installare impianti di cogenerazione	143
(2003/C 192 E/180)	P-3905/02 di Nelly Maes alla Commissione Oggetto: Ripristino dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo	144
(2003/C 192 E/181)	E-3915/02 di Juan Naranjo Escobar alla Commissione Oggetto: Aiuto finanziario all'America Latina	145
(2003/C 192 E/182)	E-3919/02 di Roberta Angelilli alla Commissione Oggetto: Agenzia satellitare europea	146
(2003/C 192 E/183)	P-0027/03 di Charles Pasqua alla Commissione Oggetto: Tutela della denominazione del nome «yogurt»	147
(2003/C 192 E/184)	E-0030/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Impresa pubblica greca di elettricità (DEI) e costruzione di nuove unità di produzione di energia elettrica	148
(2003/C 192 E/185)	E-0042/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Delocalizzazioni, ristrutturazioni e difesa dell'occupazione	149
(2003/C 192 E/186)	E-0051/03 di Struan Stevenson alla Commissione Oggetto: Abuso di farmaci prescritti	150

IT

(Segue)

<u>Numeri d'informazione</u>	Sommario (<i>segue</i>)	Pagina
(2003/C 192 E/187)	E-0056/03 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Riforma della PCP e situazione giuridica delle flotte del Portogallo e dello Stato spagnolo	152
(2003/C 192 E/188)	E-0058/03 di Camilo Nogueira Román alla Commissione Oggetto: Il Commissario per l'agricoltura e la pesca Franz Fischler e il principio di stabilità relativa nella PCP	153
(2003/C 192 E/189)	E-0085/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Delocalizzazione di imprese e disoccupazione	153
(2003/C 192 E/190)	E-0088/03 di Paulo Casaca alla Commissione Oggetto: Coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari	155
(2003/C 192 E/191)	E-0094/03 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Progetto di convogliamento delle acque del fiume Castril verso il canale di Jabalcón (Granada, Spagna) .	156
(2003/C 192 E/192)	E-0135/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Capo Verde e cooperazione allo sviluppo	157
(2003/C 192 E/193)	E-0137/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Costa d'Avorio e cooperazione allo sviluppo	158
(2003/C 192 E/194)	E-0138/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Federazione russa cooperazione allo sviluppo	158
(2003/C 192 E/195)	E-0143/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Guinea equatoriale e cooperazione allo sviluppo	159
(2003/C 192 E/196)	E-0144/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Mauritius e cooperazione allo sviluppo	159
(2003/C 192 E/197)	E-0150/03 di Daniel Varela Suanzes-Carpegna alla Commissione Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Mauritania e cooperazione allo sviluppo	160
(2003/C 192 E/198)	E-0161/03 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Recinzione del colle di Filopappo ad Atene	161
(2003/C 192 E/199)	E-0189/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Iniziative americane volte ad ottenere accesso ai giacimenti petroliferi dei paesi rivieraschi del mar Caspio	162
(2003/C 192 E/200)	P-0214/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Situazione economica e finanziaria della Tunisia	163
(2003/C 192 E/201)	E-0241/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Finanziamento delle piccole e medie imprese greche nel settore della trasformazione e del turismo mediante i POR	165
(2003/C 192 E/202)	E-0268/03 di Massimo Carraro alla Commissione Oggetto: Rabbit Brain Powder	165
(2003/C 192 E/203)	E-0283/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Gruppo europeo sulla vista	166
(2003/C 192 E/204)	E-0295/03 di Joan Vallvé alla Commissione Oggetto: Situazione della frutta secca in Catalogna	167
(2003/C 192 E/205)	E-0296/03 di Gabriele Stauner alla Commissione Oggetto: sig.ra Cresson	168
(2003/C 192 E/206)	E-0300/03 di Margriet van den Berg alla Commissione Oggetto: Smantellamento delle navi dinanzi alle coste della Guinea-Bissau	169
(2003/C 192 E/207)	E-0328/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Attività culturali incentrate sull'ulivo	170
(2003/C 192 E/208)	E-0330/03 di Esko Seppänen alla Commissione Oggetto: Pensioni dei Commissari	170
(2003/C 192 E/209)	E-0336/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Impatto finanziario della revisione intermedia della politica agricola comune	171

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/210)	E-0343/03 di Miquel Mayol i Raynal alla Commissione Oggetto: Svantaggi fiscali e sociali in talune zone frontaliere all'interno dell'UE	172
(2003/C 192 E/211)	P-0347/03 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Via Attica	173
(2003/C 192 E/212)	P-0350/03 di Joan Colom i Naval alla Commissione Oggetto: Spese di bilancio derivanti dall'applicazione del coefficiente correttore alle pensioni dei funzionari comunitari	174
(2003/C 192 E/213)	E-0354/03 di Anne Jensen alla Commissione Oggetto: Future iniziative della Commissione	175
(2003/C 192 E/214)	E-0366/03 di Luciano Caveri alla Commissione Oggetto: Direttiva sui tunnel ferroviari	177
(2003/C 192 E/215)	E-0374/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.	177
(2003/C 192 E/216)	E-0375/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.	178
(2003/C 192 E/217)	E-0377/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.	178
(2003/C 192 E/218)	E-0378/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.	179
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0374/03, E-0375/03, E-0377/03 e E-0378/03	179
(2003/C 192 E/219)	E-0376/03 di José Ribeiro e Castro alla Commissione Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.	180
(2003/C 192 E/220)	E-0390/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Programmi relativi all'acquisizione di esperienza lavorativa e diritti di lavoro	181
(2003/C 192 E/221)	E-0392/03 di Olivier Dupuis alla Commissione Oggetto: Situazione del sig. Tohti Tunyaz, membro dell'etnia Uighur condannato a 11 anni di prigione	182
(2003/C 192 E/222)	P-0396/03 di Hugues Martin alla Commissione Oggetto: Accordo d'associazione UE/Cile	183
(2003/C 192 E/223)	E-0398/03 di Karl von Wogau alla Commissione Oggetto: Possibilità di impiego per istruttori subacquei comunitari e centri subacquei gestiti da cittadini comunitari che non sono di nazionalità greca in Grecia	184
(2003/C 192 E/224)	E-0400/03 di Daniel Hannan alla Commissione Oggetto: Inguste sovvenzioni	186
(2003/C 192 E/225)	E-0428/03 di Rosa Miguélez Ramos alla Commissione Oggetto: Clausola sociale negli accordi internazionali di pesca	186
(2003/C 192 E/226)	E-0447/03 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Impatto della pesca industriale sulla popolazione degli uccelli	187
(2003/C 192 E/227)	E-0451/03 di Dorette Corbey alla Commissione Oggetto: Uso di farine animali	188
(2003/C 192 E/228)	P-0456/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: Ritardi nell'esecuzione del programma operativo «Società dell'informazione» in Grecia	189
(2003/C 192 E/229)	E-0460/03 di Bernd Lange alla Commissione Oggetto: Rispetto degli standard di emissione da parte di veicoli pesanti (direttiva 1999/96/CE)	189
(2003/C 192 E/230)	E-0463/03 di Kyösti Virrankoski alla Commissione Oggetto: L'accordo sulla pesca tra la Spagna e il Marocco	191
(2003/C 192 E/231)	E-0470/03 di Dorette Corbey e Ria Oomen-Ruijten alla Commissione Oggetto: Legionella	192

IT

(Segue)

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/232)	E-0489/03 di Michl Ebner alla Commissione Oggetto: Registrazione del DNA dei neonati	193
(2003/C 192 E/233)	E-0497/03 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Anabolizzanti e salute dei bambini	193
(2003/C 192 E/234)	E-0508/03 di Laura González Álvarez alla Commissione Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto in Spagna	194
(2003/C 192 E/235)	E-0525/03 di Ilda Figueiredo alla Commissione Oggetto: Chiusura della fabbrica BAWO in Portogallo	195
(2003/C 192 E/236)	P-0527/03 di Norbert Glante alla Commissione Oggetto: Introduzione del componente software Palladio e del microprocessore TPM (Trusted Platform Module)	196
(2003/C 192 E/237)	P-0531/03 di Theresa Zabell alla Commissione Oggetto: Licenza internazionale per le gare automobilistiche nella UE	196
(2003/C 192 E/238)	E-0534/03 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: L'acquisto di biglietti aerei è diventato una barzelletta. Quando reagirà l'Unione?	197
(2003/C 192 E/239)	E-0535/03 di Christopher Huhne alla Commissione Oggetto: Orari di lavoro e sentenza SiMAP	199
(2003/C 192 E/240)	P-0546/03 di Stavros Xarchakos alla Commissione Oggetto: Incidente a un terzo elicottero del Centro nazionale di pronto soccorso (EKAV) in Grecia	199
(2003/C 192 E/241)	P-0551/03 di Jean-Maurice Dehousse alla Commissione Oggetto: Regime linguistico dei negoziati di adesione	200
(2003/C 192 E/242)	E-0552/03 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Diritto del lavoro in Slovacchia – violazione di norme UE	201
(2003/C 192 E/243)	E-0564/03 di Frédérique Ries alla Commissione Oggetto: Proposta di regolamento sui farmaci pediatrici	202
(2003/C 192 E/244)	P-0626/03 di Peter Liese alla Commissione Oggetto: Proposta della Commissione europea relativa ad un regolamento concernente i medicinali ad uso pediatrico	202
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-0564/03 e P-0626/03	202
(2003/C 192 E/245)	E-0582/03 di Erik Meijer alla Commissione Oggetto: Scomparsa del legno impregnato cancerogeno dopo il divieto di nuove applicazioni e indicazione «rifiuti pericolosi» sul materiale usato	203
(2003/C 192 E/246)	E-0603/03 di Jens-Peter Bonde alla Commissione Oggetto: Appalto dei servizi ferroviari in Danimarca	205
(2003/C 192 E/247)	E-0605/03 di Bárbara Dührkop Dührkop alla Commissione Oggetto: Creazione di un'agenzia per la promozione della diversità linguistica	206
(2003/C 192 E/248)	E-0606/03 di Miquel Mayol i Raynal alla Commissione Oggetto: Ricezione dei canali televisivi catalani e baschi nella Repubblica francese	207
(2003/C 192 E/249)	P-0615/03 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Proposte di revisione delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM)	207
(2003/C 192 E/250)	E-0618/03 di Dagmar Roth-Behrendt e Christa Prets alla Commissione Oggetto: Rischi per la salute dei subacquei a causa delle differenze nelle tabelle di decompressione (DECO)	208
(2003/C 192 E/251)	P-0625/03 di Michael Cashman alla Commissione Oggetto: Recepimento del diritto comunitario	209
(2003/C 192 E/252)	P-0712/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Attuazione della legislazione antidiscriminazione	210
	Risposta comune alle interrogazioni scritte P-0625/03 e P-0712/03	210
(2003/C 192 E/253)	E-0630/03 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: L'istruzione in Grecia	210

<u>Numero d'informazione</u>	<u>Sommario (segue)</u>	<u>Pagina</u>
(2003/C 192 E/254)	E-0631/03 di Antonios Trakatellis alla Commissione Oggetto: Funzionamento dell'Ente per la formazione e l'addestramento professionale (OEEK)	212
(2003/C 192 E/255)	E-0647/03 di Jules Maaten alla Commissione Oggetto: Obblighi di registrazione per i farmaci omeopatici	213
(2003/C 192 E/256)	E-0693/03 di Konstantinos Hatzidakis alla Commissione Oggetto: diniego opposto dal DIKATSA al riconoscimento di un titolo di studio europeo in Grecia	214
(2003/C 192 E/257)	E-0711/03 di Luigi Vinci alla Commissione Oggetto: Ampliamento dell'aeroporto di Malpensa	215
(2003/C 192 E/258)	P-0750/03 di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou alla Commissione Oggetto: I senzatetto nell'Unione europea	216
(2003/C 192 E/259)	P-0753/03 di María Rodríguez Ramos alla Commissione Oggetto: Abbattimento mediante armi da fuoco di 70 capi di bestiame bovino nella Castiglia-León	217
(2003/C 192 E/260)	P-0754/03 di Philip Bushill-Matthews alla Commissione Oggetto: Crisotilo (amianto bianco)	218
(2003/C 192 E/261)	E-0783/03 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Mercato unico europeo	219
(2003/C 192 E/262)	E-0795/03 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Dati personali di cittadini europei	219
(2003/C 192 E/263)	E-0844/03 di Herbert Bösch alla Commissione Oggetto: Contratti con società di consulenza	220
(2003/C 192 E/264)	P-0849/03 di Encarnación Redondo Jiménez alla Commissione Oggetto: Ripercussioni della riforma della PAC sulla produzione di patate	221
(2003/C 192 E/265)	E-0852/03 di Christos Folias alla Commissione Oggetto: Appalti pubblici	222
(2003/C 192 E/266)	E-0914/03 di Claude Moraes alla Commissione Oggetto: Consiglio europeo di Siviglia	222
(2003/C 192 E/267)	E-0929/03 di Jorge Moreira Da Silva alla Commissione Oggetto: Morbo del legionario	223

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

(2003/C 192 E/001)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0656/02**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(1º marzo 2002)

Oggetto: IVA presunta delle piccole e medie imprese in Grecia

La legge n. 2753/99 stabilisce, all'articolo 6, «che per ogni triennio di attività, a decorrere dal 1999, le piccole e medie imprese sono tenute a raffrontare gli incassi lordi realizzati con il totale degli incassi risultanti da operazioni extracontabili e, nella misura in cui questi siano inferiori, si applica ai primi l'IVA sulla differenza».

I rappresentanti delle piccole e medie imprese in Grecia ritengono che questa disposizione sia ingiusta perché non solo l'IVA viene imposta retroattivamente, ma grava pure su vendite presunte.

Qual è la posizione della Commissione al riguardo? Ritiene veramente che si tratti di IVA presunta? Una siffatto calcolo dell'IVA è conforme alla legislazione comunitaria?

**Risposta complementare
data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione**

(4 dicembre 2002)

La Commissione ha da poco ricevuto dalle autorità greche le informazioni che le consentono di rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda la conformità delle legge greca 2753/1999 con il diritto comunitario in materia di IVA.

Risulta che tale legge, e segnatamente il suo articolo 6, paragrafo 2, abbia lo scopo di consentire a certi tipi d'impresa che rilevassero una discordanza tra il loro fatturato e i loro acquisti, di ripristinare tale concordanza pagando un supplemento d'imposta senza venire sottoposte ad ammenda. L'impresa è libera di non optare per tale forma di «autocontrollo», nel qual caso essa sarà soggetta ai normali controlli che comportano, in caso di violazioni fiscali rilevanti, maggiorazioni d'imposta che possono raggiungere il 300 %.

La Commissione ritiene che tali misure facciano parte delle tecniche di controllo e di accertamento della base imponibile, sull'importo della quale non le pare possa influire la scelta da parte dell'impresa dell'una o dell'altra tecnica. Di conseguenza la legge greca 2753/1999 non sembra porre problemi di compatibilità con il diritto comunitario in materia di IVA.

(2003/C 192 E/002)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0686/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(11 marzo 2002)

Oggetto: Proseguimento di lavori incompatibili con la normativa nazionale in seguito al rischio di veder revocati, in caso di ritardo, sussidi dell'Unione europea

1. Può la Commissione confermare che, oltre ai 5 milioni di euro concessi dal ministero olandese dei Trasporti e delle Acque, è stato concesso, sotto la sua responsabilità, un contributo di 4,5 milioni di euro per la costruzione di un terzo porto marittimo, situato al di fuori del complesso di chiuse, nella città olandese di IJmuiden?

2. È la Commissione a conoscenza del fatto che, per realizzare questo progetto, nel 2001 è stata più volte violata la legislazione in materia di edilizia e di ambiente, segnatamente dragando senza previa autorizzazione fango contaminato e scaricando il fango proveniente dal dragaggio illegale, ma che nell'agosto 2001 questa situazione non è stata punta nel modo abituale con la sospensione dei lavori perché, stando all'ispezione ministeriale, tale sospensione avrebbe potuto implicare la perdita di un generoso sussidio della Commissione, a causa del fatto che, in tal caso, sarebbero state superate le rigorose scadenze di esecuzione fissate per la concessione di questo sussidio?

3. Succede spesso che attività controverse che dovrebbero essere sospese o rinviate in virtù di norme nazionali o regionali proseguano esclusivamente perché qualsiasi ritardo è incompatibile con le scadenze stabilite come condizione per la concessione di contributi provenienti da fondi dell'Unione europea?

4. È la Commissione disposta a fare in modo che, nella pratica, le considerazioni nazionali e regionali concernenti la partecipazione dei cittadini, la sicurezza sul lavoro e la violazione della legislazione in materia di ambiente o di edilizia non siano ignorate a causa delle rigide scadenze fissate nella normativa dell'Unione europea in materia di sussidi e intende pertanto presentare proposte destinate a far sì che, ove necessario, i sussidi continuino a essere versati qualora il ritardo sia dovuto al rispetto di una legislazione nazionale e regionale applicabile a tutti?

Fonte: giornale De Volkskrant del 25 febbraio 2002.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(21 maggio 2002)

Stando alle informazioni ricevute dalle autorità olandesi, il progetto di costruzione di un terzo porto marittimo nella città di IJmuiden è stato effettuato sotto la responsabilità di «Zeehaven IJmuiden NV», una ditta privata di cui le autorità locali detengono una parte del capitale. Nel 1998 al progetto di porto marittimo è stato assegnato un contributo finanziario di 5 milioni di EUR nel quadro del programma di iniziativa comunitaria RESIDER IJmond 1994-1999, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale. La gestione del programma è stata affidata all'organizzazione locale IJmond IJzersterk. La data limite fissata nel programma per la realizzazione dei progetti è il 31 dicembre 2001.

La Commissione non ignora che la stampa olandese ha ventilato la possibilità che, nell'esecuzione del progetto, sia stata violata la legislazione nazionale in materia di ambiente. Essa farà luce sulla situazione prima di decidere se chiudere il programma o meno.

Nel caso in cui si decida di avviare una procedura giudiziaria per sospendere l'esecuzione di un progetto, si applica l'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, recante disposizioni sui Fondi strutturali⁽¹⁾. In questa eventualità, si procede alla chiusura parziale del progetto. In altri termini, la decisione di chiusura viene sospesa per i progetti oggetto di procedure giudiziarie fino a quando le medesime non siano concluse.

⁽¹⁾ GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 192 E/003)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1326/02
di Earl of Stockton (PPE-DE) alla Commissione**

(2 maggio 2002)

Oggetto: Mandato d'arresto europeo

Ritiene la Commissione che le proposte relative al mandato d'arresto europeo, nell'attuale versione, non comprendano una condotta in uno Stato membro che non contravviene alle leggi vigenti in tale Stato membro?

Se tale condotta fosse illegale in un altro Stato membro, può la Commissione confermare che tale Stato membro non sarà autorizzato a invocare il mandato d'arresto europeo per chiedere l'estradizione delle persone coinvolte?

Ritiene la Commissione che la divulgazione di materiale via internet in uno Stato membro o la divulgazione all'estero mediante posta internazionale costituisca un atto commesso esclusivamente in tale Stato membro?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(6 giugno 2002)

La decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, che deve essere ancora adottata formalmente dal Consiglio, si basa sul principio del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie. Ciò significa che la decisione dell'autorità giudiziaria di uno Stato membro di richiedere l'arresto e la consegna di una persona deve essere riconosciuta ed eseguita nell'altro Stato membro.

Per essere efficace, il riconoscimento reciproco deve circoscrivere l'ambito di applicazione del principio della doppia incriminazione il quale, per quanto concerne l'estradizione, consente agli Stati membri di non consegnare una persona ricercata per aver commesso atti che nel loro territorio non costituiscono reato.

Nella decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo⁽¹⁾, il principio della doppia incriminazione è stato abolito per un elenco di 32 reati, qualora questi siano punibili, secondo le leggi dello Stato membro emittente il mandato, con una pena detentiva di almeno tre anni. Ciò significa che quando un atto rientra in uno di questi 32 tipi di condotta ed è punibile con una pena detentiva di almeno tre anni, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione non dovrà verificare se tale atto costituisca reato anche ai sensi della propria legislazione nazionale.

Quando il reato non è nell'elenco o non è punibile nello Stato di emissione con almeno tre anni di detenzione, l'autorità giudiziaria dell'esecuzione può rifiutare la consegna della persona se le azioni che hanno dato origine al mandato d'arresto europeo non costituiscono reato ai sensi della sua legge nazionale (articolo 4, paragrafo 1). Tuttavia, la valutazione della doppia incriminazione si deve svolgere in maniera flessibile. L'autorità dell'esecuzione dovrà valutare se gli atti costituiscano reato ai sensi della propria legge nazionale, ma non dovrà verificare che la definizione del reato sia esattamente la stessa (alcuni degli elementi possono differire) o che il livello della pena sia comparabile. Su questo punto il mandato d'arresto europeo differisce dalla procedura di estradizione precedente, in quanto il requisito della pena minima nello Stato membro dell'esecuzione è scomparso.

L'autorità giudiziaria può emettere un mandato d'arresto europeo allo scopo di svolgere l'azione penale solo se, ai sensi della sua legislazione nazionale, è competente per quel reato, e gli atti contestati costituiscono un reato punibile con almeno un anno di detenzione. Ovviamente l'autorità giudiziaria di uno Stato membro non potrà emettere un mandato d'arresto europeo per qualcosa che costituisce reato ai sensi della legislazione di un altro Stato membro ma non del proprio.

Per quanto riguarda la divulgazione via Internet di materiale illegale, sono le legislazioni nazionali degli Stati membri che attualmente determinano se tale condotta rientri o meno nella loro giurisdizione. Eurojust può coadiuvare il coordinamento delle indagini e delle azioni penali che coinvolgono più di uno Stato membro.

Durante la discussione in seno al Consiglio della proposta della Commissione di una decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile⁽¹⁾, la Commissione ha cercato di assicurare che le norme minime sulla competenza giurisdizionale garantiscano che almeno uno Stato membro sia sempre competente a perseguire la pornografia infantile su Internet ogniqualsiasi volta il materiale sia diffuso a partire da o a destinazione del territorio di uno Stato membro. La Commissione ha adottato lo stesso approccio nella sua proposta di decisione quadro del Consiglio sulla lotta contro il razzismo e la xenofobia⁽²⁾. La Commissione non ha, in tali strumenti, proposto che si consideri la condotta come avvenuta esclusivamente in un particolare Stato membro. Tuttavia, la questione delle regole di giurisdizione esclusiva sarà affrontata dalla Commissione nel corso di quest'anno nella sua comunicazione sulla competenza giurisdizionale nel contesto del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie in materia penale.

Si noti che l'analisi delle questioni giurisdizionali fornita nella presente risposta si applica solo nel contesto del mandato d'arresto europeo, e che la situazione è diversa nel contesto delle cause civili.

(¹) Basata sulla proposta della Commissione, pubblicata in GU C 332 E del 27.11.2001.

(²) GU C 62 E del 27.2.2001.

(³) GU C 75 E del 26.3.2002.

(2003/C 192 E/004)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1410/02

di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione

(23 maggio 2002)

Oggetto: Distorsioni concorrenziali nel mercato interno a causa di aiuti statali illeciti

Ora che il mercato europeo per i servizi postali risulta un po' più liberalizzato e il monopolio è minore, dovrebbero essere scomparsi i problemi delle sovvenzioni da parte delle poste ad attività commerciali grazie al loro gettito di monopolio, gli abusi di posizione dominante da parte di operatori storici, ecc. Tuttavia, nonostante le direttive europee, non è ancora chiaro che cosa è lecito e che cosa non lo è.

Il Belgian Post Group si concentra principalmente su attività commerciali. E' opportuno quindi chiedersi non soltanto se si tratta di attività produttive, ma anche come queste vengono finanziate.

La stessa cosa vale per l'ABX, il ramo logistico delle ferrovie belghe SNCB/NMBS. Questo servizio di trasporto pacchi è in perdita e fa parte della SNCB/NMBS. Il 22 febbraio 2002 ha ricevuto ancora una volta un prestito di 50 milioni di euro dall'agenzia statale con l'approvazione del Consiglio dei ministri.

Un processo in cui i servizi postali tedeschi sono accusati di ricevere illegalmente aiuti statali e che senz'altro costituisce un precedente per i suddetti agenti belgi si trascina ormai da vari anni senza che sia stata ancora emanata una sentenza.

1. Qual è la posizione della Commissione nei confronti degli sviluppi in questo settore, che alla fin fine sono contrari alla volontà della Commissione di pervenire ad un mercato unificato?
2. Quali iniziative intende adottare la Commissione a breve termine per quanto riguarda questi casi molto concreti?

Risposta data dal signor Monti a nome della Commissione

(2 luglio 2002)

Considerando che i progressi nello smantellamento dei monopoli in campo postale saranno indubbiamente graduali, il primo periodo sarà caratterizzato dalla coesistenza di servizi prestati dai monopolisti e di servizi aperti alla concorrenza. In tale contesto, la Commissione intende restare estremamente vigilante onde evitare che le imprese concessionarie del monopolio non sfruttino i proventi generati dall'attività in regime di monopolio o altre risorse statali a loro disposizione per imporsi in mercati aperti alla concorrenza.

Nel corso degli ultimi due anni la Commissione ha dato prova della propria vigilanza, necessaria per tutelare l'interesse dei consumatori e degli operatori economici europei a disporre di servizi postali moderni e concorrenziali. Il commercio elettronico non può diffondersi in Europa senza servizi postali molto efficienti.

Tra dicembre del 2000 e giugno del 2002 la Commissione ha adottato complessivamente sei decisioni riguardanti il settore postale:

- A dicembre del 2000, la Commissione ha approvato una decisione, destinata all'Italia, con cui conferma che i nuovi servizi innovativi, quali i servizi ibridi di posta elettronica ad ora certa, non possono essere inclusi nel regime di monopolio postale. Per tali nuovi servizi dovrebbe vigere la concorrenza aperta sulla base delle prestazioni.
- A marzo del 2001, la Commissione ha irrogato un'ammenda a Deutsche Post in relazione allo sfruttamento abusivo da parte di Deutsche Post AG (DPAG) della propria posizione dominante, attraverso la concessione di sconti di fedeltà a quasi tutte le imprese tedesche di vendita per corrispondenza. La Commissione ha inoltre stabilito la regola che i proventi generati dall'esercizio del monopolio non dovrebbero essere utilizzati per finanziare una politica di prezzi predatori in mercati aperti alla concorrenza.
- A luglio del 2001, la Commissione ha adottato una decisione riguardante DPAG, che stabilisce le condizioni in cui le aziende concessionarie di un monopolio postale non possono esigere la corrispondente della tassa nazionale per la posta transfrontaliera in entrata.
- A ottobre del 2001, con una decisione destinata alla Francia la Commissione ha dato prova della sua costante preoccupazione che i governi nazionali esercitino un adeguato ed imparziale controllo sull'azienda concessionaria del monopolio postale.
- A dicembre del 2001, la Commissione ha adottato una decisione in cui stabilisce che il concessionario di servizi postali belga La Poste ha violato l'articolo 82 del trattato CE, avendo vincolato l'applicazione di una tariffa preferenziale per la corrispondenza — soggetta a regime di monopolio — alla stipulazione di un contratto supplementare per un nuovo servizio postale di recapito tra utenti commerciali (servizio «B2B»). Il servizio è in concorrenza con i servizi di «scambio di documenti» tra imprese (B2B), offerti a condizioni competitive da imprese private.
- Da ultimo, a giugno del 2002, la Commissione ha concluso la propria indagine in materia di aiuti di stato a DPAG, constatando che questa aveva utilizzato 572 milioni di EUR di fondi statali, accordati per l'espletamento dei servizi d'interesse pubblico, per vendere sotto costo i propri servizi di ritiro e consegna di pacchi a domicilio, attività soggetta al regime di libera concorrenza. La Commissione ha ritenuto che tale politica di vendite sotto costo non possa in alcun modo ricollegarsi all'espletamento del servizio d'interesse pubblico attribuito a DPAG. La Commissione ha pertanto statuito che i 572 milioni di EUR così perduti costituiscono un aiuto incompatibile con il mercato comune e che deve essere recuperato.

Tutte le decisioni qui citate evidenziano che la Commissione non intende accettare che gli operatori storici di servizi postali sfruttino la loro posizione monopolistica per eliminare i concorrenti operanti nei mercati dei servizi postali aperti alla concorrenza. Le suddette decisioni dovrebbero costituire dei validi precedenti, che dovrebbero illustrare, agli operatori di servizi postali di pubblico interesse, l'obiettivo della politica della Commissione di tutelare la concorrenza nei mercati postali aperti alla concorrenza, che costituiscono mercati distinti, ma al contempo in contatto, con il mercato dei servizi postali soggetti a monopolio.

(2003/C 192 E/005)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1490/02
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione**

(22 maggio 2002)

Oggetto: Ritardi nell'inoltro di documenti (causa MED)

A norma dell'articolo 7 del regolamento 1049/2001⁽¹⁾ sull'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, quest'ultima ha fissato a 15 giorni lavorativi il termine per decidere sulle richieste di documenti.

Nella mia interrogazione scritta E-2043/01⁽²⁾ del 13 luglio 2001 avevo sollecitato una copia della lettera (compresi tutti gli allegati) con la quale, in data 13 dicembre 1999, era stata sottoposta ai magistrati della procura belga il cosiddetto caso MED (lettera n. 008035 del Direttore dell'OLAF, Ufficio per la lotta antifrode, al sostituto procuratore Dejemeppe).

L'inoltro di un siffatto documento è stato reiteratamente sollecitato nelle mie interrogazioni scritte P-2784/01⁽³⁾ del 26 settembre 2001 e E-3632/01⁽⁴⁾ del 17 dicembre 2001.

Nel frattempo sono trascorsi ben 200 giorni lavorativi senza che la Commissaria preposta alla lotta antifrode abbia provveduto a farmi pervenire il documento richiesto. Ciò premesso:

Potrebbe la Commissione farmi pervenire, senza indugio, il documento di cui trattasi?

Potrebbe essa altresì spiegare i motivi di un tale ritardo?

Potrebbe la Commissione rispondere ora al mio reiterato quesito se il documento sia stato da tempo già trasmesso ad altri membri del Parlamento?

In caso affermativo, potrebbe essa spiegare i motivi che l'hanno indotta a esercitare nei miei confronti una siffatta tattica dilatoria? E' ciò compatibile con il principio della parità di trattamento?

(¹) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43.

(²) GU C 40 E del 14.2.2002, pag. 70.

(³) GU C 147 E del 20.6.2002, pag. 54.

(⁴) GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 9.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione

(15 luglio 2002)

La Commissione è stata informata del fatto che L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha inviato all'onorevole parlamentare una copia della lettera menzionata nella sua interrogazione scritta, successivamente alla chiusura dei procedimenti giudiziari in Belgio e in Italia.

La Commissione non dispone di alcuna informazione che potrebbe indurla a ritenere che sia stata attuata una tattica dilatoria nell'invio della predetta lettera all'onorevole parlamentare.

(2003/C 192 E/006)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1539/02

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(3 giugno 2002)

Oggetto: Importazione illegale di legname

Può la Commissione chiarire quali sono le disposizioni attualmente in vigore volte ad impedire l'importazione illegale di legname nell'UE?

Intende la Commissione proporre una nuova legislazione per impedire l'importazione illegale di legname nell'UE e, in caso affermativo, sono queste nuove proposte corredate di un calendario?

Risposta data dal signor Lamy a nome della Commissione

(9 luglio 2002)

Le uniche disposizioni attualmente in vigore per prevenire l'importazione nella Comunità di legname di piante abbattute in modo illegale sono quelle dei regolamenti che recepiscono la Convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione (CITES). Le disposizioni della CITES sono attuate nella Comunità dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (¹) e dal regolamento (CE) n. 1808/2001 della Commissione del 30 agosto 2001 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio (²). Le norme del regolamento (CE) 338/97 sono più restrittive di quelle della Convenzione e l'introduzione nella Comunità delle specie elencate negli allegati è consentita solo se i documenti richiesti (licenze d'importazione per le specie elencate negli allegati A e B; notifica d'importazione e altri documenti per le specie elencate negli allegati C e D) sono presentati all'ufficio doganale frontaliero d'introduzione. In questi allegati figurano varie specie di legname, tra cui Pericopsis elata (Afrormosia), Guaiacum officinale (Legno santo), Gonystylus macrophyllum e Swietenia macrophylla (mogano brasiliiano).

La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo «Verso un partenariato globale per uno sviluppo sostenibile» (³) prevedeva tra le azioni dell'UE di «sviluppare entro la fine del 2002 un

piano d'azione dell'Unione europea sull'applicazione giuridica, la governance e il commercio in campo forestale (FLEGT) per combattere i disboscamenti illegali e l'associato commercio illegale di legname e rafforzare la cooperazione internazionale in modo di affrontare il problema delle violazioni della normativa forestale e dei delitti in campo forestale».

La Commissione lavora in questa prospettiva dal settembre 2001 e in particolare ha organizzato un workshop nell'aprile 2002, al quale ha invitato una serie di responsabili e di parti interessate (esperti degli Stati membri, altri paesi principali produttori di legname e importatori, tra cui Cina, Giappone, Stati Uniti, Canada, Ghana ecc., organizzazioni non governative e rappresentanti delle industrie forestali). I partecipanti al workshop si sono trovati d'accordo sulla necessità di controllare la legalità e verificare la produzione di legname, il che potrebbe facilitare la definizione di proposte relative tra l'altro a: una certificazione di legalità per l'importazione nella Comunità; obblighi amministrativi per le banche, gli organismi di credito all'esportazione e altre istituzioni finanziarie; adeguate gare d'appalto per gli appalti pubblici; altre questioni attinenti all'acquisto legale del legname importato nella Comunità.

A seguito del workshop la Commissione sta preparando il piano d'azione FLEGT che comprende tutti gli aspetti della questione. L'elaborazione di programmi di cooperazione con i paesi in via di sviluppo produttori di legname, d'accordo con tali paesi, formerà una parte essenziale del piano.

La Commissione presenterà il piano d'azione FLEGT prima della fine dell'anno. Esso dovrebbe contenere proposte per l'introduzione di una nuova legislazione comunitaria che vieti legittimamente le importazioni nella Comunità di legname e prodotti in legno acquisiti illegalmente. I tempi dell'introduzione di tale legislazione dipenderanno dal sostegno che sarà fornito da tutti i responsabili e le parti interessate e in particolare dal Parlamento europeo e dagli Stati membri riuniti in sede di Consiglio.

(¹) GU L 61 del 3.3.1997.

(²) GU L 250 del 19.9.2001.

(³) COM(2002) 82 def.

(2003/C 192 E/007)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1610/02
di Samuli Pohjamo (ELDR) alla Commissione**

(31 maggio 2002)

Oggetto: Pagamenti dei Fondi strutturali

Stando alle più recenti cifre relative all'esecuzione del bilancio, l'attuazione dei programmi e l'esecuzione dei pagamenti dei Fondi strutturali sono avanzate troppo lentamente nel corso dell'attuale periodo dell'Agenda. Non è più possibile attribuire la colpa alla lentezza della procedura di adozione dei programmi, dal momento che nel maggio di quest'anno l'importo del RAL aumenta a un ritmo pari a quello dell'anno scorso.

Il Parlamento si troverà in una posizione imbarazzante quando sarà il momento di concedere alla Commissione il discarico per la politica dei Fondi strutturali, nonostante i ritardi siano perlopiù imputabili agli Stati membri e non alla Commissione.

In caso di accumulo dei pagamenti alla fine dell'attuale periodo dell'Agenda, le linee annuali degli stanziamenti per pagamenti non saranno sufficienti. Un problema ulteriore è costituito dalla norma n + 2 che riduce i finanziamenti della politica regionale a molti Stati membri, benché gli operatori locali non siano responsabili delle difficoltà inerenti al complicato sistema.

Può la Commissione far sapere quali misure concrete ha adottato per porre rimedio a tale situazione che fra breve si tradurrà in un problema politico? Può la Commissione trasmettere al Parlamento e agli Stati membri un quadro chiaro della situazione? È possibile semplificare la politica strutturale prima che termini l'attuale periodo di programmazione, affinché i progetti possano effettivamente avanzare?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(4 luglio 2002)

Il fatto che la «rimanenza da liquidare» (RAL) cresca rapidamente all'inizio dell'esercizio induce ad una valutazione ingannevole della rapidità con cui le azioni strutturali vengono attuate. In effetti, con la norma

dell'impegno automatico delle quote annuali dei programmi si viene a creare inizialmente un RAL in quanto i pagamenti, effettuati sulla base dell'esecuzione effettiva delle azioni da parte dei beneficiari, vengono effettuati nel corso di tutto l'esercizio.

Per questo nei primi cinque anni del 2002 la quasi totalità degli stanziamenti d'impegno dei Fondi strutturali è stata impegnata per un importo globale di 30,4 miliardi di euro, mentre i pagamenti ammontano a 6,2 miliardi di euro. La differenza rispetto agli impegni, ossia 24,2 miliardi di euro, rappresenta l'aumento transitorio del RAL in questo periodo. Nel resto dell'anno gli impegni non aumenteranno più mentre i pagamenti proseguiranno normalmente, riducendo progressivamente il RAL sino alla fine dell'esercizio.

Questo meccanismo di impegno automatico degli stanziamenti, insieme alla norma del disimpegno automatico «n + 2», incoraggia l'esecuzione dei pagamenti e, quando questi non sono effettuati, consente di diminuire il RAL riducendo gli impegni.

La Commissione tiene a sottolineare che, conformemente alla legislazione vigente, essa assicura una sorveglianza permanente dello stato di avanzamento degli interventi e fa regolarmente presente agli Stati membri l'importanza di seguire un ritmo soddisfacente nell'attuazione degli interventi nonché le conseguenze finanziarie derivanti dal mancato rispetto di questo punto. La Commissione sta peraltro preparando una comunicazione al riguardo.

Quanto all'intento di semplificazione espresso dall'onorevole parlamentare, il trattamento dei complementi di programmazione è già stato oggetto di tali misure nel quadro della regolamentazione vigente dei Fondi strutturali. La Commissione è attualmente impegnata con le amministrazioni nazionali, in particolare nell'ambito del comitato per lo sviluppo e la riconversione delle regioni, in lavori di semplificazione di altri aspetti relativi all'attuazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e incoraggia gli Stati membri ad applicare la stessa impostazione nelle normative nazionali. Essa non mancherà di tenere informato il Parlamento del risultato di detti lavori.

(2003/C 192 E/008)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1621/02

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(6 giugno 2002)

Oggetto: Interpretazione del Patto di stabilità e crescita

Può la Commissione chiarire la sua interpretazione del Patto di stabilità e crescita? In particolare, può precisare se prende in esame i fattori di congiuntura in sede di valutazione dell'adempienza di uno Stato membro alle disposizioni del Patto? Conviene che uno Stato membro che presenta un deficit di bilancio di una certa entità in fase di congiuntura positiva si trova quasi sicuramente in condizioni nettamente peggiori rispetto a uno Stato membro che, pur registrando in fase di congiuntura negativa un deficit di bilancio annuale superiore al 2 %, ha dimostrato nel passato una buona disciplina finanziaria e la capacità di tornare ad essere eccedentario in fase di congiuntura economica positiva? È necessario secondo la Commissione che gli Stati membri pareggino il bilancio nell'arco del ciclo economico al fine di soddisfare i termini del Patto?

Infine, nell'emettere la propria valutazione, la Commissione prende in esame il livello complessivo di debito pubblico accumulato da uno Stato membro e, in caso affermativo, reputa che la completa adempienza al Patto da parte dei paesi il cui debito pubblico supera di gran lunga il parametro del 60 % stabilito a Maastricht possa essere raggiunta solo se tali paesi riusciranno a ridurre definitivamente il livello complessivo di indebitamento tramite misure quali le privatizzazioni su ampia scala?

Risposta data dal signor Solbes Mira a nome della Commissione

(9 luglio 2002)

Conformemente a quanto stabilito al quattordicesimo considerando del regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾, nel valutare il rispetto da parte degli Stati membri delle disposizioni del patto di stabilità e crescita la Commissione deve tener conto delle pertinenti caratteristiche cicliche e strutturali dell'economia di ciascuno Stato membro.

La Commissione concorda con l'onorevole parlamentare nel ritenere che gli Stati con posizioni di bilancio sane (ossia con un saldo depurato del ciclo prossimo al pareggio o positivo) possono meglio fronteggiare gli effetti delle congiunture sfavorevoli, rispetto agli Stati che registrano saldi di bilancio — depurati del ciclo — negativi, anche qualora detti Stati registrino saldi attivi durante i periodi di congiuntura favorevole. Indipendentemente dalla fase del ciclo economico, si deve tuttavia fare il massimo sforzo per contenere il rischio che i disavanzi nominali superino il valore di riferimento del 3 % del prodotto interno lordo (PIL).

Nel patto, gli Stati membri si sono impegnati ad conformarsi all'obiettivo di raggiungere il pareggio o un saldo attivo a medio termine. L'espressione «a medio termine» usata nel Patto è stata interpretata nel Codice di condotta⁽²⁾ come facente riferimento al ciclo economico. Per valutare lo stato delle finanze pubbliche, la Commissione si avvale pertanto dei saldi di bilancio depurati del ciclo, nonché dei saldi di bilancio nominali.

Nella propria valutazione la Commissione tiene inoltre conto del livello complessivo del debito pubblico dello Stato membro considerato. Si reputa che perseguire l'obiettivo del pareggio o del saldo attivo di bilancio sia sufficiente a garantire la costante riduzione del livello complessivo del debito pubblico, particolarmente nei paesi con un debito elevato. Misure quali la privatizzazione sono ben accette in quest'ottica, ma non sono richieste per garantire il rispetto dei suddetti obiettivi.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997.

⁽²⁾ Parere del Comitato economico e finanziario sul contenuto e la presentazione dei programmi di convergenza, avallato dal Consiglio Ecofin nel luglio del 2001. Il codice di condotta è stato adottato per agevolare la valutazione dei programmi da parte della Commissione e del Consiglio.

(2003/C 192 E/009)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1656/02

di Ioannis Soulakakis (PSE) alla Commissione

(11 giugno 2002)

Oggetto: Finanziamento di programmi infrastrutturali CARDS

Il programma strategico quinquennale CARDS non prevede finanziamenti per la realizzazione di grandi infrastrutture a causa della mancanza di risorse sufficienti. Di conseguenza, gli stanziamenti per il potenziamento e il miglioramento delle infrastrutture indispensabili per lo sviluppo a lungo termine dell'Europa sud-orientale esulano dal quadro comunitario per cui sussistono forti interrogativi sulle modalità del loro reperimento.

1. Attraverso quali modalità la Commissione prevede di finanziare grandi infrastrutture nell'Europa sud-orientale?
2. Quali servizi e quali enti finanziatori dell'Unione europea intende coinvolgere nella procedura di finanziamento delle infrastrutture in questione?
3. In quale ambito intende essa inserire la propria partecipazione e il proprio coinvolgimento nel finanziamento e nella realizzazione delle infrastrutture previste dal programma quinquennale CARDS già elaborato?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(22 luglio 2002)

1. Programmazione e sviluppo delle infrastrutture nei Balcani occidentali da parte di CARDS

Uno degli obiettivi principali della strategia regionale di CARDS per il periodo 2002-2006, che è stata presentata il 5 ottobre 2001 al comitato CARDS e approvata il 22 ottobre 2001 dalla Commissione, è quello di aiutare i paesi a sviluppare strategie coerenti per le infrastrutture con una dimensione internazionale nei trasporti, nell'energia e nell'ambiente.

Nel presentare la strategia, la Comunità ha precisato che la programmazione di CARDS dovrebbe prestare attenzione alla necessità di concentrare maggiormente le risorse in alcuni settori prioritari nei quali la Comunità possiede un chiaro vantaggio competitivo così da garantire un maggiore impatto: si tratta peraltro di un requisito previsto dalla riforma globale della Commissione nel settore dell'assistenza comunitaria. Una caratteristica ulteriore propria dei Balcani occidentali che incide sulla programmazione di CARDS è costituito dalle necessità sempre mutevoli della regione man mano che si completa il processo di ricostruzione e assumono maggiore rilievo le sfide di lungo termine, come il processo di stabilizzazione e associazione.

Il sostegno in questi settori sarà portato avanti seppur in modo tale da tener conto dei vincoli della Commissione sopra indicati e del vantaggio competitivo delle altre parti in causa, in particolare le istituzioni finanziarie internazionali (IFI), al fine di venire incontro alle esigenze della regione:

- Il sostegno mira a sviluppare strategie e studi preparatori e a promuovere investimenti catalizzatori al fine di ricollegare l'infrastruttura di trasporto, energia e ambientale della regione alle reti paneuropee. Anche se CARDS finanzierà prevalentemente lo sviluppo di strategie regionali e di investimenti catalizzatori, le IFI sono le istituzioni maggiormente in grado di sopperire al fabbisogno finanziario dell'infrastruttura. Va osservato che da quando la BEI, ossia la banca di investimenti dell'Unione, ha esteso le sue attività nel 2001 alla Croazia e alla Repubblica ex-iugoslava di Macedonia (FYROM), essa copre attualmente l'intera regione e ha annunciato che continuerà a porre l'accento sullo sviluppo delle infrastrutture regionali.
- Concentrandosi in modo preponderante sul consolidamento delle istituzioni, attraverso lo sviluppo delle capacità amministrative e la riforma del quadro normativo, il programma CARDS risponderà in modo efficace alle preoccupazioni della BEI circa la capacità dei paesi di adottare e attuare gli obblighi e gli impegni necessari, una preoccupazione condivisa dalle IFI e dai principali donatori. Un'iniziativa di rilievo promossa dalla Comunità nella regione, il mercato regionale dell'elettricità, illustra come una strategia globale nel settore dell'elettricità non debba fondarsi unicamente sugli investimenti materiali ma anche sulle riforme del mercato e del contesto normativo.
- Nel caso della FYROM e del Kosovo, si porteranno avanti massicciamente investimenti nelle infrastrutture al fine di completare il lavoro di ricostruzione già iniziato. Altrove nella regione, le risorse CARDS possono essere utilizzate per contribuire a mobilitare investimenti in infrastrutture di base in alcuni casi prioritari. Alcune esigenze limitate di infrastrutture possono essere finanziate anche mediante programmi integrati di gestione dei confini.

2. Contributo comunitario per iniziative intraprese per sviluppare strategie e finanziare progetti di infrastrutture su ampia scala nell'Europa sudorientale.

Coordinamento con gli IFI e altre attività di donatori

Il gruppo direttivo per le infrastrutture (Infrastructure Steering Group – ISG) è stato istituito nel 2001 (riunione SP WT II a Tirana, maggio 2001). Il gruppo è presieduto attualmente dalla Commissione ed è composto di esperti della BEI, della Commissione, della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), della Banca mondiale (BM), della Banca di sviluppo del Consiglio d'Europa e dell'Ufficio del coordinatore speciale del patto di stabilità. L'Ufficio comune Comunità/BM garantisce il segretariato dell'ISG.

Il gruppo direttivo per le infrastrutture promuoverà progetti che contribuiscono e fanno parte di un approccio strategico per sviluppare reti di infrastrutture di importanza regionale e rispettare i criteri previsti. Il gruppo si consulterà, se necessario, con altri organismi multilaterali e bilaterali. Contribuirà inoltre a costituire un pacchetto finanziario utilizzando la sua esperienza per coinvolgere quanto più possibile il settore privato. Si assicurerà inoltre che siano sviluppate le necessarie condizioni istituzionali, normative e settoriali che accelereranno la creazione di mercati regionali.

Quadro strategico

Documento della Commissione dell'ottobre 2001 sull'infrastruttura dei trasporti e dell'energia per l'Europa sudorientale: questo modello di base è già in fase di sviluppo tramite i diversi progetti di studi finanziati da CARDS e da altri donatori nel 2001 i quali riguardano l'energia (es. su elettricità, gas e petrolio) e i trasporti, es. lo studio regionale sull'infrastruttura di trasporto. La sua seconda fase dovrebbe iniziare nel luglio 2002.

«Water Strategy — Regional Approach for South Eastern Europe» (Strategia sulle acque: approccio regionale per l'Europa sudorientale) elaborato dalla BERS. Con il sostegno di CARDS si sta sviluppando anche un approccio regionale di base per lo sviluppo di infrastrutture ambientali attraverso il programma di ricostruzione ambientale regionale.

«Air Traffic Regional Infrastructure Study for South East» (studio sulle infrastrutture regionali del traffico aereo per il Sudest) elaborato dalla BEI

Esito: il programma regionale per le infrastrutture nell'Europa sudorientale

Gli sforzi coordinati della Comunità e delle IFI, sull'onda della conferenza regionale sui finanziamenti del marzo 2002 e, poi, all'interno dell'ISG, sono compresi nel programma regionale per le infrastrutture per l'Europa sudorientale, la cui attuazione è regolarmente controllata dall'Ufficio comune CE/BM.

L'attuale lista di progetti regionali in corso, compresi tutti i donatori internazionali, si compone di 41 progetti per un costo totale di 3,32 miliardi di euro. Il trasporto (in particolare le infrastrutture stradali) rappresenta il 66 % del costo totale, pari a circa 2,2 miliardi di euro, distribuiti tra 33 diversi progetti. Il settore dell'energia risulta al secondo posto, con un costo di 0,82 miliardi (25 %) per cinque progetti nel settore dell'elettricità mentre il settore delle risorse idriche e dell'ambiente è ultimo con tre progetti e un costo totale di 0,29 miliardi (9 %). Una lista aggiornata è stata presentata il 21 giugno 2002 alla riunione SP WT II a Sofia.

(2003/C 192 E/010)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1664/02

di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(4 giugno 2002)

Oggetto: Partecipanti alla Convenzione europea

Può la Commissione far sapere nel dettaglio quali delle organizzazioni e delle reti di organizzazioni che partecipano al Forum della Convenzione europea sono finanziate in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, dalla Commissione o da altre istituzioni dell'Unione europea?

**Risposta complementare
data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

(22 novembre 2002)

Per completare la risposta preliminare inviata all'onorevole parlamentare, la Commissione gli indirizza direttamente, come pure al segretariato generale del Parlamento, l'analisi dettagliata dei conti dell'Unione per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, che contiene le informazioni richieste per ogni organizzazione. Questa analisi è stata effettuata sulla base del sistema contabile SINCOM2.

La Commissione ha registrato 1 575 pagamenti a favore di 139 organizzazioni, nell'insieme degli Stati membri dell'Unione, per una somma totale di 154,5 milioni di EUR.

(2003/C 192 E/011)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1720/02

di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione

(13 giugno 2002)

Oggetto: Pubblico ministero europeo

Quali sono gli ultimi sviluppi quanto all'istituzione della figura del Pubblico ministero europeo?

Hanno degli Stati membri inviato alla Commissione un parere sul Libro verde?

Intende la Commissione fornire al Parlamento europeo i commenti degli Stati membri non appena ricevuti?

Ritiene la Commissione che l'istituzione del Pubblico ministero europeo sia inevitabile e quando prevede che tale figura possa venir creata e diventare operativa?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(26 luglio 2002)

L'11 dicembre 2001 la Commissione ha adottato il libro verde ((COM(2001) 715 def.) sulla procura europea, di cui sono state distribuite oltre 11 000 copie. La Commissione ha promosso dibattiti a livello nazionale ed internazionale (si sono svolti 16 eventi, ne avranno luogo altri sei), e per il 16-17 settembre 2002 è in programma a Bruxelles un'audizione pubblica organizzata dalla Commissione.

Il periodo di consultazione è ufficialmente cessato il 1° giugno 2002, ma si attendono altre risposte anche dopo la scadenza. La Germania, l'Irlanda, i Paesi Bassi e la Svezia hanno inviato alla Commissione un parere ufficiale, ed altri Stati membri ne stanno preparando uno al riguardo. I commenti sono disponibili sul sito web del server Europa, alle pagine OLAF e libro verde: http://europa.eu.int/comm/anti_fraud/green_paper/contributions/date.html

La Commissione ha fornito ampie motivazioni per cui la procura europea risulta necessaria, sia nella sua proposta alla conferenza intergovernativa di Nizza che nel libro verde. In base al trattato CE la Commissione è responsabile, dinanzi all'autorità di bilancio, per l'esecuzione del bilancio (articoli 274 e 276 del trattato CE). La tutela degli interessi finanziari della Comunità deve essere efficace ed equivalente in tutti gli Stati membri (articolo 280 del trattato CE). La Comunità deve garantire agli Stati membri ed ai contribuenti europei che i reati di frode e corruzione verranno perseguiti efficacemente in giudizio. Per poter istituire la procura europea, il trattato CE deve essere modificato e deve essere adottata la legislazione secondaria. Alla fine del 2002, o al più tardi agli inizi del 2003, la Commissione, sulla base dei risultati del dibattito sul libro verde, pubblicherà una comunicazione.

(2003/C 192 E/012)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1726/02

di Carles-Alfred Gasòliba i Böhm (ELDR) alla Commissione

(7 giugno 2002)

Oggetto: Frode fiscale in materia di IVA nel settore del recupero dei metalli

L'introduzione dell'IVA in Spagna ha avuto come conseguenza, nel settore del recupero dei metalli, la comparsa di alcuni operatori economici che hanno sviluppato un'ampia varietà di tecniche di frode in materia di IVA. I recuperatori illegali di metalli si servono, per l'acquisizione di questi materiali, di società fittizie che consentono loro di evitare di essere soggetti IVA e quindi di pagare la relativa imposta. In questo modo, procedono alla vendita dei metalli alle acciaierie e alle fonderie emettendo la corrispondente fattura e ripercoutendo l'IVA al tasso del 16 % senza poi riversarla al fisco.

Queste pratiche fraudolente comportano una concorrenza sleale nei confronti delle imprese che rispettano la legislazione in vigore e, dato che si stanno estendendo al commercio con altri Stati membri quali la Francia, il Portogallo o la Germania, ne derivano gravi distorsioni negli scambi tra Stati membri in questo settore di attività.

Essendo venuta a conoscenza di tale pratiche, la Commissione ha proposto al Consiglio l'adozione di una decisione⁽¹⁾ che autorizzava la Spagna ad adottare una misura di deroga alla sesta direttiva 77/388/CEE⁽²⁾ per porre termine alla frode fiscale. Ciò nondimeno, stando alle stime fornite dal settore, l'autorizzazione in questione, che scade il 31 dicembre 2003, non ha affatto frenato la frode fiscale che è persino aumentata negli ultimi anni. Per questo motivo, diversi gruppi di imprese europee attive nel settore del recupero dei metalli hanno segnalato a più riprese alla Commissione la situazione, senza fino a questo momento ottenere una risposta soddisfacente al riguardo.

Quali motivi hanno indotto la Commissione, benché informata della gravità del problema, a non adottare nessuna misura d'urgenza al riguardo? Quali provvedimenti intende la Commissione adottare per porre termine a tali pratiche in un futuro immediato e, ad ogni modo, entro il 31 dicembre 2003? Non ritiene la Commissione che sarebbe possibile ovviare a tali pratiche introducendo un nuovo sistema di riscossione dell'IVA, il meccanismo di reverse charge, per le consegne di rifiuti, residui e altri materiali di recupero costituiti da metalli ferrosi, non ferrosi e leghe degli stessi e da residui di carta, cartone o vetro nonché le operazioni di selezione, taglio, frantumazione e pressatura di tali prodotti?

(¹) Decisione del Consiglio 2001/243/CE — GU L 88 del 28.3.2001, pag. 15.

(²) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 luglio 2002)

Il Consiglio ha effettivamente autorizzato la Spagna, mediante decisione(¹), ad applicare un regime particolare di imposizione nel settore dei materiali di recupero e del riciclaggio. La decisione poggia sull'articolo 27 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari — Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme(²), che prevede la possibilità di applicare misure particolari per semplificare la riscossione dell'imposta o evitare frodi o evasioni fiscali. Oltre alla Spagna, altri quattro Stati membri applicano un regime particolare di imposizione analogo nel settore in questione. Gli altri Stati membri applicano il normale regime dell'IVA in tale settore.

Dai contatti della Commissione con le amministrazioni nazionali e i rappresentanti del settore in questione, risulta effettivamente che in alcuni Stati membri il funzionamento del regime particolare non è soddisfacente. In generale, essi invocano l'estensione del regime particolare.

Tuttavia, qualsiasi iniziativa legislativa della Commissione deve rispettare il quadro giuridico stabilito, in particolare, dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di proporzionalità delle misure particolari intese a lottare contro le frodi o l'evasione fiscale, basate sull'articolo 27.

La Commissione ritiene che tale quadro giuridico comunitario non consenta di estendere il campo d'applicazione del regime particolare in questione sulla base di una deroga concessa ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva IVA.

Nella sua comunicazione al Consiglio e al Parlamento europeo del 7 giugno 2000(³), relativa ad una strategia volta a migliorare il funzionamento del regime IVA nel mercato interno, la Commissione si è comunque impegnata a procedere ad una razionalizzazione dell'elevato numero di deroghe attualmente in vigore. In taluni casi, tuttavia, tale razionalizzazione potrebbe consistere nell'estendere a tutti gli Stati membri talune deroghe che fossero risultate particolarmente efficaci.

La Commissione ha già indicato che, nel quadro di tale operazione di razionalizzazione, essa esaminerà la possibilità di introdurre, direttamente nella sesta direttiva, un regime particolare per il settore in questione, la cui portata sarebbe molto più vasta di quella che il Consiglio può autorizzare ai sensi dell'articolo 27 della sesta direttiva. La Commissione avvierà le attività preparatorie in linea di massima prima della fine dell'anno, affinché il Consiglio possa deliberare prima della scadenza, il 31 dicembre 2003, dell'autorizzazione concessa alla Spagna.

La Commissione tiene infine al onorevole parlamentare di aver già comunicato le proprie intenzioni al riguardo ai rappresentanti del settore, nonché alle amministrazioni nazionali interessate, che continueranno a partecipare all'esame della questione.

(¹) Decisione 1999/81/CE del Consiglio, del 18 gennaio 1999 — GU L 27 del 2.2.1999.

(²) GU L 145 del 13.6.1977.

(³) COM(2000) 348 def.

(2003/C 192 E/013)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1730/02**di Karin Junker (PSE) alla Commissione**

(17 giugno 2002)

Oggetto: Possibilità di incentivi per le energie rinnovabili nella cooperazione allo sviluppo

Il 90 % degli africani non ha accesso alla elettricità secondo quanto dichiarato da Antonio Garcia Fragio della Direzione generale «Sviluppo» della Commissione al «Forum on Development Strategies» organizzato dalla Kreditanstalt für Wiederaufbau e dalla Deutschen Investitions- und Entwicklungsgesellschaft l'11 aprile 2002 a Bruxelles.

Pur non essendo il sostegno al settore dell'energia uno degli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, essa dovrebbe ricevere una maggiore attenzione al di là dei progetti energetici promossi attualmente dall'UE.

A causa dell'assottigliamento delle riserve energetiche di origine fossile e ai fini della difesa del clima, anche nei paesi in via di sviluppo si annette una crescente importanza all'approvvigionamento con fonti energetiche rinnovabili. Secondo Rolf Seifried, esperto dell'istituto di credito per la ricostruzione, occorre prevedere che il futuro aumento del consumo mondiale di energia proverrà essenzialmente dai paesi in via di sviluppo, la cui quota salirà entro il 2020 al 45 % (nel 1997 era il 34 %).

Può la Commissione far sapere:

- quali iniziative ha essa assunto ai fini della promozione delle energie rinnovabili nel quadro della cooperazione UE allo sviluppo;
- quali sono a tal riguardo i suoi piani e i suoi progetti;
- quali strategie pertinenti esistono in particolare a favore degli Stati ACP?

Risposta del sig. Nielson a nome della Commissione

(8 agosto 2002)

L'onorevole parlamentare ricorda, correttamente, che l'energia non rientra tra i sei settori prioritari della politica di sviluppo comunitaria. La strategia adottata in materia di energia nell'ambito della cooperazione allo sviluppo intende assicurare che si attui in ogni caso la soluzione energetica maggiormente sostenibile, da una prospettiva economica (costi del ciclo di vita), sociale, ambientale e istituzionale, per migliorare l'accesso ai servizi energetici ai fini dell'eliminazione della povertà. Il costo dell'energia rinnovabile può costituire un ostacolo per una sua capillare diffusione nei paesi in via di sviluppo. In alcuni casi, l'energia rinnovabile rappresenterà la scelta economicamente più adeguata, come ad esempio in zone rurali isolate, nelle quali ciò significa utilizzare legna da ardere per ogni fine pratico, mentre in altri casi potrebbe non esserlo. Secondo le attuali tendenze, in futuro, il costo economico delle fonti di energia rinnovabili sarà un fattore determinante perché queste diventino maggiormente accessibili alle nazioni in via di sviluppo.

La cooperazione allo sviluppo comunitaria annovera diversi esempi di successo legati all'uso delle energie rinnovabili, tra cui l'importante programma regionale solare nel Sahel (50 milioni di euro per la prima fase), che sta passando ora ad una seconda fase, il quale utilizza energia fotovoltaica per il pompaggio dell'acqua, un programma di 15 milioni di euro che utilizza energia fotovoltaica per fornire elettricità a scuole isolate in Sudafrica, energia solare per le isole Kiribati.

La Commissione sta attualmente collaborando con gli Stati membri per elaborare un'iniziativa comunitaria sull'energia, la quale sarà avviata a Johannesburg al vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile. Le fonti rinnovabili di energia saranno una delle opzioni per le attività attuate nell'ambito di tale iniziativa.

L'entità e il campo di applicazione dei lavori che saranno attuati dai nuovi partenariati conclusi nell'ambito dell'iniziativa dell'Unione sull'energia verranno definiti man mano sulla base della richiesta formulata dai paesi in via di sviluppo di attività offerte tramite l'iniziativa. Questa si concentrerà su attività (a livello nazionale o regionale a discrezione dei paesi partner) nei seguenti settori: consolidamento delle capacità istituzionali, cooperazione tecnica, trasferimento di conoscenze e competenze, sviluppo del mercato inclusa la promozione di forme adeguate di partenariati misti (pubblico-privato), semplificazione della cooperazione con le istituzioni finanziarie e integrazione dell'energia in altri settori.

Riguardo ai paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico), è interessante notare che, ad oggi, solo un numero limitato di documenti di strategia regionale e nazionale del Fondo europeo di sviluppo (FES) per questi paesi si concentra in modo preponderante sull'energia. A seguito del vertice sullo sviluppo sostenibile in Sudafrica, la Commissione organizzerà una riunione per sensibilizzare i funzionari africani sul ruolo dell'energia (compresa quella rinnovabile) nello sviluppo socioeconomico e per sviluppare ulteriormente partenariati in vista dell'iniziativa dell'Unione sull'energia. Vista la domanda limitata, è fondamentale promuovere una maggiore consapevolezza in vista dello sviluppo dell'iniziativa.

Infine, per una descrizione più completa della posizione della Commissione su questi temi, si invita l'onorevole parlamentare a consultare le osservazioni della Commissione nel documento «La cooperazione energetica con i paesi in via di sviluppo»⁽¹⁾ adottato il 17 luglio 2002.

⁽¹⁾ COM(2002) 408.

(2003/C 192 E/014)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1751/02

di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione

(19 giugno 2002)

Oggetto: Lavoratori della Banca centrale europea

Il sindacato maggioritario della BCE ritiene che i diritti sociali dei lavoratori di tale istituzione siano violati in quanto essi non godono dei diritti derivanti dallo statuto della funzione pubblica europea né di quelli previsti dalla legislazione tedesca del lavoro, che si dovrebbe applicare in mancanza di altre norme avendo la BCE sede a Francoforte. La BCE argomenta che la sua indipendenza riconosciuta dal trattato le consente di attuare in modo autonomo la propria politica del personale.

Ritiene la Commissione che l'indipendenza della BCE giustifichi la situazione dei lavoratori di detta istituzione?

Risposta data dal sig. Solbes Mira in nome della Commissione

(2 agosto 2002)

La Banca centrale europea (BCE) è stata istituita in base all'articolo 8 del trattato CE ed opera nell'ambito dei poteri ad essa conferiti dal trattato CE e dallo statuto del Sistema europeo di banche centrali (SECB).

Segnatamente, l'articolo 36, paragrafo 1, dello statuto SECB statuisce che il consiglio direttivo stabilisce le condizioni di impiego dei dipendenti della BCE e l'articolo 36, paragrafo 2, stabilisce che la Corte di giustizia ha giurisdizione su tutte le controversie fra la BCE e i propri dipendenti. Questo articolo è equiparabile agli articoli 283 e 236 del trattato CE, applicabili ai funzionari della Comunità. Inoltre, l'articolo 23 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee statuisce che «esso si applica anche alla Banca centrale europea, ai membri dei suoi organi e al suo personale» secondo le stesse modalità applicabili ai funzionari della Comunità.

In tale realtà, non si pone la questione dell'eventuale applicabilità della normativa in materia del lavoro dello Stato ospitante ai rapporti di lavoro con la BCE. Per ragioni di trasparenza, la non applicabilità della legislazione tedesca in materia di lavoro è ribadita all'articolo 15 dell'Accordo di sede tra la Repubblica federale di Germania e la BCE.

(2003/C 192 E/015)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1761/02
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(19 giugno 2002)

Oggetto: Sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEAOG

Secondo il regolamento CE 1257/1999⁽¹⁾ del Consiglio del 17 maggio 1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sono previsti indennizzi compensatori ad agricoltori di regioni svantaggiate e a quelli di regioni soggette a particolari condizioni ambientali. In quest'ultima categoria rientra anche un certo numero agricoltori ellenici residenti in regioni della Grecia in cui vigono le disposizioni della Convenzione di Ramsar sui biotopi umidi di interesse internazionale.

Per la Grecia tali indennizzi compensatori possono ammontare al massimo a 100 euro per ettaro.

Può la Commissione far sapere:

1. se la Grecia applica il regolamento 1257/1999;
2. se ha presentato programmi di assistenza agli agricoltori soggetti alle disposizioni del capitolo 5 del suddetto regolamento fin dalla sua applicazione iniziale, nel quadro del cofinanziamento;
3. quali stanziamenti prevede il bilancio comunitario nel quadro di questo provvedimento?

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(1º agosto 2002)

1. Sì, la Grecia applica il regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti.

2. Sì, la Grecia ha presentato un piano di sviluppo rurale nel quadro del FEAOG, sezione garanzia, che è stato approvato dalla Commissione il 27 settembre 2000. Questo piano prevede anche il pagamento di indennità compensative nelle zone di montagna e svantaggiate a norma del capo V del suindicato regolamento. Tuttavia, la Grecia non applica l'articolo 16 di detto regolamento relativo alle zone soggette a vincoli ambientali.

3. Gli importi destinati alle diverse misure di sviluppo rurale sono stabiliti nei documenti di programmazione degli Stati membri. Per la Grecia, l'importo indicativo per il pagamento di indennità compensative a carico del FEAOG, sezione garanzia, nel periodo 2000-2006 ammonta a 286 milioni di EUR.

(2003/C 192 E/016)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1766/02
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(21 giugno 2002)

Oggetto: Relazioni UE-USA alla luce del ridotto impegno europeo a finanziare le spese per la difesa

In taluni ambienti europei vi è un crescente atteggiamento critico nei confronti dell'«unilateralismo» della politica estera americana, atteggiamento che in generale non è stato bene accolto negli Stati Uniti.

Il 23 maggio 2002 l'International Herald Tribune ha affermato che «l'Europa deve smettere di lamentarsi dell'unilateralismo statunitense e diventare un partner importante e credibile», aggiungendo che l'America

prenderà l'Europa seriamente soltanto allorché quest'ultima parlerà con un'unica voce in politica estera e investirà effettivamente nella difesa.

Facendo riferimento a quella che definisce «l'alba di una nuova era di stretta cooperazione russo-americana» il quotidiano tedesco Die Welt osserva che, di fronte a questa nuova amicizia tra il Presidente Bush e il Presidente Putin, l'Europa fa pensare ad una persona anziana che non può tenere il passo con l'avanzare delle nuove idee. Se non vuole essere lasciata indietro, afferma il quotidiano, l'Europa deve riarmarsi, rafforzare la sua capacità militare e svolgere il suo ruolo nella difesa contro le minacce a livello planetario.

La Commissione concorda sul fatto che gli Stati Uniti saranno molto più disposti a trattare l'Europa come partner a pieno titolo nel settore della politica estera se essa sarà in grado di dimostrare un reale impegno nel condividere gli oneri della difesa? In caso affermativo, non pensa anche la Commissione che fino a quel momento le accuse di unilateralismo saranno probabilmente non solo male accolte ma anche controproducenti?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(26 luglio 2002)

Non vi è dubbio che quanto più l'Unione dimostra di essere in grado di contribuire alla sicurezza, tanto maggiore sarà la sua autorevolezza nella comunità internazionale. Anche per questo motivo è particolarmente importante conseguire gli obiettivi fondamentali del Consiglio europeo di Helsinki.

Ma è anche importante essere chiari sull'entità del contributo che l'Unione sta già dando alle operazioni di sicurezza internazionale. Attualmente 39 000 militari degli Stati membri dell'Unione stanno provvedendo al mantenimento della pace nei Balcani, ovvero circa il 67% delle forze complessive dispiegate nelle operazioni NATO. In Afghanistan, la forza internazionale di assistenza alla sicurezza comprende 3 500 militari degli Stati membri dell'Unione, vale a dire il 68% di quelle totali. Militari di più Stati membri hanno anche contribuito alle operazioni contro Al Qaeda in Afghanistan. Inoltre, la sicurezza è un concetto più ampio. L'Unione, con i suoi Stati membri, fornisce una notevole assistenza allo sviluppo, erogando circa il 55% dell'assistenza internazionale complessiva e ben i due terzi di tutte le sovvenzioni. Anche questo è un contributo alla sicurezza internazionale e l'Unione vi svolge un ruolo di primo piano.

La Commissione non condivide il parere che sia controproducente esprimere la propria opinione in caso di forti contrasti con gli Stati Uniti: è invece il dovere di ogni vero amico e alleato. In questo mondo sempre più interconnesso è ancor più importante collaborare con coloro che condividono i nostri valori.

Il commissario responsabile delle Relazioni esterne ha esposto dettagliatamente le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare in un discorso sulla «Politica estera dell'Unione europea e le sfide della globalizzazione» pronunciato presso la Fondazione Asia-Europa, a Singapore, il 5 aprile 2002. Tale discorso è disponibile sul sito web della Commissione⁽¹⁾.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/external_relations/news/patten/sp04_02global.htm.

(2003/C 192 E/017)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1781/02

di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione

(24 giugno 2002)

Oggetto: Sicurezza aerea

Il recente disastro aereo di Milano del 18 aprile scorso, provocato da un piccolo velivolo infiltratosi nel grattacielo Pirelli, al di là delle conclusioni delle varie inchieste pone alcuni problemi di controllo e di scelte tecniche future. Basti pensare, sotto il profilo dei controlli, che nel caso del Cessna CJ2 di Milano né il velivolo né il pilota potevano volare quel giorno, perché abilitati soltanto per operare in categoria 1, mentre la situazione meteorologica richiedeva per entrambi l'idoneità alla categoria 3.

Restano, però, problemi di fondo: adeguati equipaggiamenti di bordo («transponder» in primo luogo) su tutti gli aeromobili dell'aviazione generale operanti in aree limitrofe a quelle di grande traffico; accesso all'aviazione generale ai grandi aeroporti unicamente in volo strumentale (IFR); confinamento dell'attività dell'aviazione generale in volo a vista (VFR) lontana da grandi aeroporti e dai grandi centri abitati; implementazione, in tempi rapidi, della «Sorveglianza dipendente automatica con flusso informativo continuo mediante radioemissione» (ADS-3) conseguente, in modo definitivo, alla scelta europea del «data-link» da utilizzare.

Infine, c'è da ricordare l'insieme di misure nella materia che gli USA stanno assumendo dopo gli attentati del settembre 2001 alle torri gemelle.

Può la Commissione indicare quali siano, rispetto alle valutazioni esposte, le sue osservazioni?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(14 agosto 2002)

Nelle attuali circostanze, i documenti dell'ICAO (Organizzazione dell'aviazione civile internazionale) e i relativi allegati forniscono orientamenti agli Stati in materia di condizioni operative, qualifiche dei piloti ed equipaggiamento degli aeromobili in relazione alle condizioni delle regole del volo a vista (Visual Flight Rules, VFR) e del volo strumentale (Instrument Flight Rules, IFR). La trasposizione, l'applicazione e la supervisione di queste regole e degli allegati sono di responsabilità degli Stati interessati e delle loro autorità designate, che agiscono nell'ambito delle Autorità aeronautiche comuni (Joint Aviation Authority, JAA).

Conformemente alle loro responsabilità, gli Stati emanano leggi e ordinamenti nelle relative pubblicazioni (pubblicazione di informazioni aeronautiche, AIP, ordinamenti degli enti nazionali per la navigazione aerea) riguardanti:

- la dotazione di transponder, in base al tipo di volo (privato, passeggeri, cargo ecc.) e alla qualità dello spazio aereo in cui si effettuerà il volo;
- l'accesso dei voli a grandi aeroporti secondo la natura del volo e le condizioni di volo. Questo aspetto può essere collegato alla capacità di servizio dell'aeroporto interessato (sicurezza, immigrazione, servizi di emergenza, dogane ecc.) e ai servizi di traffico aereo forniti;
- le restrizioni sui voli VFR (e IFR) dell'aviazione generale provenienti da grandi aeroporti e da grandi centri abitati e diretti verso zone remote. Queste limitazioni sono generalmente connesse a siti di importanza strategica quali installazioni militari, centrali elettriche, uffici governativi ecc. In generale, anche per i grandi centri abitati l'altezza minima di sorvolo è soggetta a restrizioni.

Tuttavia, l'efficacia del processo di cui sopra è ostacolata dall'attuale mancanza di un'autorità di regolamentazione europea forte e capace di imporre ai vari soggetti obblighi uniformi, precisi ed esecutivi. La conformità del piano di volo a condizioni operative minime (per es. le condizioni meteorologiche) è un buon esempio in merito. L'attuale sistema non fornisce garanzie contro possibili abusi.

L'iniziativa «Cielo unico europeo»⁽¹⁾ intende porre rimedio a questa situazione introducendo un quadro normativo per rafforzare la gestione del traffico aereo e stabilire norme comunitarie armonizzate in materia.

Inoltre consentirà di accelerare l'introduzione dell'attrezzatura e degli strumenti necessari che potrebbero migliorare la sicurezza. Un esempio citato dall'onorevole parlamentare riguarda l'installazione di sistemi ADS-B (automatic dependent surveillance-broadcast) a bordo di tutti gli aeromobili, grazie ai quali i piloti di aeromobili dotati di attrezzatura adeguata potranno conoscere in qualsiasi momento le condizioni del traffico aereo intorno a loro. La Commissione contribuisce attivamente a sviluppi in questo settore tramite il programma di ricerca e le reti transeuropee di trasporto.

⁽¹⁾ COM(2001) 123 def. e COM(2001) 564 def.

(2003/C 192 E/018)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-1806/02
di Gianfranco Dell'Alba (NI) alla Commissione**

(19 giugno 2002)

Oggetto: Violazione dei diritti umani in Cambogia

Fin dall'inizio del 2002 l'Alto Commissario per i rifugiati delle Nazioni Unite (UNHCR) ha espresso profonda preoccupazione per il trattamento che i governi vietnamita e cambogiano hanno riservato ai rifugiati Montagnard fuggiti dalla Cambogia negli anni precedenti, denunciando gravi violazioni della Convenzione sui rifugiati del 1951 da parte dei due governi. La gravità di dette violazioni, ha indotto l'UNHCR a ritirare il proprio appoggio dall'accordo tripartito per il rimpatrio volontario dei rifugiati stipulato in febbraio con i governi vietnamita e cambogiano.

Solo grazie all'efficace impegno del governo statunitense e dopo lunghi negoziati, 900 rifugiati Montagnard stanno ora per essere risistemati negli USA.

Detta soluzione non ha diminuito le preoccupazioni dell'UNHCR nei confronti delle condizioni delle minoranze etniche nell'altopiano centrale vietnamita, né di quelle dei richiedenti asilo. Infatti il 22 maggio 2002, il portavoce UNHCR Kris Janowski ha espresso estrema preoccupazione sulla base di numerose notizie di rimpatri forzati dalla Cambogia verso il Vietnam di dozzine di Montagnard. Inoltre, il Primo Ministro cambogiano, Hun Sen, ha recentemente annunciato che successivamente all'insediamento dei rifugiati Montagnard negli Stati Uniti, due campi profughi ONU saranno chiusi e le pattuglie di frontiera fermeranno i nuovi richiedenti asilo.

Considerando che il rispetto e il riconoscimento da parte della Cambogia e della Comunità europea dei principi democratici dei diritti umani consacrati nella Dichiarazione universale dei diritti umani, costituiscono un elemento essenziale dell'accordo di cooperazione Cambogia-CE firmato nel 1997, e considerando anche che nel corso dei prossimi tre anni (2002-2004), 68,7 milioni di euro sono stati destinati alla Cambogia per finanziare attività nei settori indicati nella Carta strategica CE-Cambogia 2000-2003:

- che cosa farà la Commissione per garantire che il diritto dei Montagnard di chiedere asilo in uno Stato parte della Convenzione sui rifugiati come ad esempio la Cambogia, sia pienamente rispettato?
- Quali passi concreti effettuerà la Commissione per dare attuazione e far rispettare pienamente la cosiddetta «clausola diritti umani» contenuta in tutti gli accordi di cooperazione bilaterali e multilaterali firmati con la Cambogia, come pure con altri Stati interessati della regione?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(5 luglio 2002)

La delegazione della Commissione a Phnom Penh, insieme alle missioni diplomatiche degli Stati membri, ha seguito da vicino la situazione dei Montagnard vietnamiti rifiugiatisi in Cambogia alla fine del 2001 e ha partecipato alle iniziative diplomatiche promosse dall'Unione nei confronti del governo del Regno di Cambogia in relazione ad una serie di questioni ritenute preoccupanti.

Attualmente è in corso il reinsediamento, sotto la vigilanza dell'alto commissario ONU per i rifugiati (ACNUR), di 908 Montagnard che hanno espresso il proprio desiderio di recarsi negli Stati Uniti. I campi profughi originari sono infatti stati chiusi e i profughi vengono alloggiati per il momento in opportune strutture transitorie. Il processo di reinsediamento dovrebbe essere completato entro la fine di luglio 2002. Il governo cambogiano ha confermato che continuerà ad onorare gli impegni assunti nell'ambito degli accordi internazionali.

Parallelamente agli sviluppi in Cambogia, la delegazione della Commissione a Hanoi, insieme alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, ha seguito da vicino la situazione nell'altopiano centrale del Vietnam, luogo di origine dei Montagnard, ed ha partecipato alle opportune azioni diplomatiche intraprese dall'Unione nei confronti del governo del Vietnam. Recentemente, un gruppo di quattro persone composto da membri delle rappresentanze degli Stati membri è stato in grado (con l'accordo delle autorità vietnamite) di visitare l'altopiano centrale alla fine di maggio.

Il documento di strategia nazionale e il programma indicativo nazionale per la cooperazione CE/Cambogia approvato dalla Commissione il 15 maggio 2002 concentrerà l'assistenza comunitaria sullo sviluppo rurale — ivi compresa la sicurezza alimentare, lo sviluppo della zootecnia e della pesca, il credito rurale, la gestione delle risorse idriche, la diversificazione delle colture, le microimprese, la formazione professionale e le operazioni di sminamento — e sull'istruzione e la salute. Tutti questi interventi contribuiranno direttamente a promuovere lo sviluppo sostenibile e a combattere la povertà tra le fasce più vulnerabili della società. Tra i temi trasversali del programma di cooperazione figurano i sistemi di governo e la democratizzazione, ivi compreso un sostegno specifico al processo di decentramento attualmente in corso nel paese. L'assistenza allo sviluppo degli scambi contribuirà anche ad integrare la Cambogia nell'economia internazionale e nei relativi regimi normativi.

L'approccio adottato dalla Commissione nei confronti della Cambogia nel settore dei diritti umani consiste, come anche per gli altri paesi della regione, nell'incoraggiare e sostenere un progresso costante sul fronte dei diritti umani e della democratizzazione e nel richiamare l'attenzione sugli eventuali casi di abuso facendo ricorso agli strumenti internazionali per la tutela dei diritti umani. Tale approccio è stato ribadito nel maggio 2001 nella comunicazione della Commissione sul ruolo dell'Unione europea nella promozione dei diritti umani e della democratizzazione nei paesi terzi⁽¹⁾. La Commissione, insieme alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, continuerà a seguire gli sviluppi nel settore dei diritti umani, ivi compresa la situazione dei Montagnard in Vietnam e in Cambogia e, ove opportuno, segnalerà i casi ritenuti preoccupanti.

⁽¹⁾ COM(2001) 252 def.

(2003/C 192 E/019)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1810/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione**

(24 giugno 2002)

Oggetto: Traffico di esseri umani in Bosnia

Stando ad informazioni e reportage coincidenti della stampa, in Bosnia ha luogo un moderno traffico di schiave. Decine di migliaia di donne provenienti dai paesi dell'Europa orientale vengono portate in tale paese per essere vendute e per essere inviate a prosseneti di altri paesi, in particolare dell'UE. E' stato altresì comunicato, ad un Congresso dell'Unesco sul traffico di esseri umani, tenutosi a Salonicco, che circa 5000 minorenni vengono trasportate ogni anno in Russia, fra l'altro in provenienza dalla Bosnia, e vengono introdotte nelle reti di tratta delle bianche.

Non è necessario ricordare che in Bosnia si trova una potente forza armata con una partecipazione significativa degli Stati membri dell'UE incaricata di imporre la pace e, si suppone, l'ordine. Si potrebbe considerare che, nella sua missione, sono inclusi il consolidamento di uno Stato di diritto elementare e, anche se minima, una protezione dei diritti dell'uomo come, per esempio, la repressione del traffico di esseri umani.

Quali misure ha adottato la Commissione per reprimere tale fenomeno in Europa e, in particolare, nei paesi candidati all'adesione? Può essa altresì far sapere se dispone di dati analitici su fenomeni simili nei paesi dell'UE?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(1º agosto 2002)

La Commissione è a conoscenza delle notizie che denunciano la presenza nei Balcani occidentali di un traffico di esseri umani, in particolare donne e ragazze destinate allo sfruttamento sessuale. In questo «settore» la Bosnia ed Erzegovina è sia un luogo di transito, sia una destinazione finale, sia, in maniera meno rilevante, un paese di provenienza. La tratta di esseri umani si è affermata in Bosnia ed Erzegovina perché il paese offre ai trafficanti una serie di «opportunità», come frontiere permeabili, forze di polizia dotate di scarse risorse e poco coordinate, un sistema giudiziario sconnesso e in gran parte ancora antiquato e, non per ultimo, un mercato pronto.

Le forze armate internazionali dislocate in Bosnia ed Erzegovina (attualmente circa 18 000 militari) appartengono alla forza di stabilizzazione (SFOR). Non trattandosi di un'organizzazione di polizia, la SFOR non si occupa direttamente di trafficanti. Tuttavia, avendo il compito di garantire la pace e la stabilità, crea

un ambiente in cui altre autorità, come le forze di polizia locali e le organizzazioni internazionali, possono combattere questa attività criminale. Il programma speciale delle Nazioni Unite per le operazioni contro la tratta di esseri umani in Bosnia ed Erzegovina costituisce un'importante arma nella lotta a questo fenomeno. Anche l'Unione vi contribuisce indirettamente, cercando di eliminare le «opportunità» che i trafficanti sfruttano. Nel 2001 il programma di assistenza CARDS ha destinato un importo di 2,5 milioni di euro al servizio adibito alla vigilanza dei confini di Stato della Bosnia ed Erzegovina per aiutare il paese a migliorare i controlli alle frontiere. Il sostegno CARDS per il 2002 intende, tra l'altro, riformare il sistema della pubblica accusa e giudiziario della Bosnia ed Erzegovina. Metterà inoltre a disposizione 5 milioni di euro per sviluppare le competenze della polizia attraverso attività di assistenza tecnica, corsi di formazione, attrezzature e l'allestimento di nuovi uffici. La lotta alla tratta di esseri umani rientrerà naturalmente anche tra i compiti della missione di polizia dell'UE in Bosnia ed Erzegovina che avrà inizio il 1º gennaio 2003.

Per quanto riguarda la lotta alla tratta di esseri umani a livello europeo, in particolare nei paesi candidati, la politica della Commissione si concentra sulle vittime di questa odiosa attività criminale, sullo smantellamento delle reti criminali e sulla prevenzione. Sono già stati presi provvedimenti legislativi e prossimamente sarà adottata una decisione quadro che stabilisce definizioni e sanzioni comuni. È inoltre all'esame del Consiglio una proposta di direttiva presentata dalla Commissione sui permessi di soggiorno a breve termine per le vittime che denunciano i loro sfruttatori. Il programma STOP II fornisce un sostegno alla formazione, alla ricerca e a progetti che promuovono una migliore collaborazione a livello dell'Unione, mentre il Forum europeo per la prevenzione della criminalità organizzata affronta in modo specifico la questione della tratta di esseri umani. Il 28 settembre 2001 i ministri della Giustizia e degli Affari interni dell'UE hanno concordato, insieme ai loro colleghi dei paesi candidati, 12 misure per combattere la tratta di esseri umani, tra cui l'avvio di una collaborazione operativa e attiva, l'organizzazione di campagne informative e l'assistenza alle vittime. Tali misure formeranno una piattaforma a partire dalla quale sviluppare la collaborazione con i paesi candidati.

Nonostante la difficoltà di raccogliere dati statistici in questo campo, la maggior parte degli operatori impegnati nella lotta alla tratta di esseri umani sono concordi nell'affermare che si tratta di un fenomeno crescente. A livello mondiale, si calcola che ogni anno ben 700 000 donne e bambini vengono spostati da un paese all'altro dai trafficanti. Alcune organizzazioni non governative ritengono che il numero sia molto maggiore, specie se si include il traffico finalizzato allo sfruttamento della manodopera. Per migliorare la comprensione del fenomeno, la Commissione continuerà a sostenere la ricerca nell'ambito del programma STOP II.

(2003/C 192 E/020)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1812/02

**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL), Pedro Marset Campos (GUE/NGL)
e Feleknas Uca (GUE/NGL) alla Commissione**

(24 giugno 2002)

Oggetto: Nuova persecuzione di un autore in Turchia

Il libro dello scrittore turco Omar Asan intitolato Pontos Kulturu sulla cultura della regione del Ponto, pubblicato per la prima volta nel 1996 e liberamente distribuito, è stato improvvisamente vietato e confiscato nel gennaio 2002 successivamente a una trasmissione televisiva. Lo scrittore che ha ricevuto il premio Abbdi Ipektsi è stato accusato di agitazione a favore della separazione dalla Turchia sia verbalmente che con i suoi scritti. L'accusa può portare ad una detenzione da quattordici mesi a quattro anni.

Dato che queste restrizioni e processi antidemocratici sono in contraddizione con gli obblighi che la Turchia si è assunta nei confronti dell'Unione europea, la Commissione intende protestare presso le autorità turche per ottenere che le accuse nei confronti dello scrittore siano ritirate e sia garantito il permesso di libera distribuzione del libro?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(26 luglio 2002)

La Commissione segnala all'onorevole parlamentare la risposta data all'interrogazione scritta E-0538/02 dell'on. Xacharkos (¹) riguardante lo stesso argomento.

Conferma di essere a conoscenza dei fatti menzionati dall'onorevole parlamentare riguardanti il libro di Omar Asan sulla «cultura del Ponto». Secondo le informazioni in suo possesso, Omar Asan è stato rinviato a giudizio da un tribunale per la sicurezza nazionale di Istanbul per propaganda separatista. Alla luce dei criteri politici di Copenaghen e in particolare della libertà di espressione, si tratta di un caso che desta notevole preoccupazione.

Ulteriori dettagli su come la Commissione valuta la libertà di espressione in Turchia figurano nelle relazioni periodiche sui progressi compiuti dal paese in vista dell'adesione. La Commissione ha sollevato il problema della libertà di espressione in Turchia in diverse occasioni, tra cui le riunioni del consiglio di associazione e del comitato di associazione CE-Turchia, nonché durante incontri ad alto livello, inclusa la visita effettuata in Turchia dal commissario responsabile dell'Allargamento il 14 e 15 febbraio 2002.

(¹) GU C 52 E del 6.3.2003, pag. 8.

(2003/C 192 E/021)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1819/02

di Glenys Kinnock (PSE) alla Commissione

(27 giugno 2002)

Oggetto: Indonesia

Può la Commissione indicare quali misure sta prendendo l'UE per incoraggiare le autorità indonesiane ad agire urgentemente per:

1. espellere tutti i guerriglieri del Laskar Jihad — ed altri non autoctoni — dalle Molucche, da Celebes e dalla Papua occidentale;
2. assicurarsi che Jafar Umar Thalib, capo del Laskar Jihad, sia processato per i crimini di cui è accusato, compreso il recente massacro a Soya (periferia di Ambon);
3. assicurarsi che l'esercito e la polizia indonesiane agiscano in modo imparziale e responsabile nei loro sforzi per il mantenimento della pace nelle Molucche, a Celebes e nella Papua occidentale;
4. assicurarsi che i 3000 cristiani delle Molucche sulle isole di Halmahera, Bacan, Buru e Ceram, costretti dai militanti musulmani a convertirsi all'Islam, siano rapidamente fatti sfollare in un posto sicuro?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(19 luglio 2002)

La delegazione della Commissione a Giacarta, di concerto con le missioni diplomatiche degli Stati membri, segue da vicino gli sviluppi nel settore dei diritti dell'uomo in Indonesia e partecipa a tutte le azioni organizzate dall'Unione per richiamare l'attenzione sulle preoccupazioni relative al problema dei diritti dell'uomo in Indonesia. La Commissione condivide la posizione dichiarata dell'Unione, la quale appoggia fermamente l'integrità territoriale dell'Indonesia ed esorta il governo a compiere sforzi urgenti per affrontare e risolvere pacificamente i conflitti interni dell'Indonesia sia a sfondo separatista che etnico. Alla stregua di buona parte della comunità internazionale, la Commissione ritiene che i conflitti interni siano in primo luogo una responsabilità dell'Indonesia e che dovrebbero essere risolti innanzitutto dal governo indonesiano e dalle organizzazioni della società civile, dalle comunità religiose e da altre istituzioni attraverso il dialogo pacifico, nel rispetto dello Stato di diritto e dei diritti dell'uomo e senza favorire nessun gruppo particolare.

La situazione di costante violenza nelle Molucche e nelle province di Aceh, Sulawesi e Papua occidentale continua a destare preoccupazione. Le indagini e le incriminazioni relative ai casi di violazioni dei diritti dell'uomo compiute in Timor Est fino al mese di settembre 1999 non sono ancora state concluse, nonostante le autorità indonesiane abbiano nominato nel gennaio 2002 un tribunale ad hoc per i diritti dell'uomo per far luce su tali violazioni.

L'attuazione delle leggi approvate, nel novembre 2001, dal Parlamento indonesiano sull'autonomia regionale per Aceh e Irian Jaya (che si chiamerà Papua occidentale) e sul decentramento per tutte le altre province potrebbe ridurre in modo significativo le difficoltà. Per sostenere questo processo a lungo termine, la Commissione prevede, nell'ambito della sua proposta di strategia nazionale per l'assistenza all'Indonesia, di concentrarsi sullo sviluppo del buon governo e dello Stato di diritto in relazione alle politiche del governo sul decentramento e sull'autonomia regionale.

La Commissione è convinta che il governo indonesiano guidato dalla Presidente Megawati si stia adoperando per appianare le tensioni interne e promuovere la soluzione pacifica delle dispute nel rispetto dei diritti dell'uomo. Lo dimostra ad esempio il ruolo svolto dal governo nella mediazione dei recenti accordi di pace di Malino tra le comunità cristiana e musulmana delle Molucche e i gruppi rivali nel Sulawesi.

La Commissione apprezza gli sforzi compiuti dal governo indonesiano per collaborare con l'alleanza internazionale contro il terrorismo. È stata informata del fatto che Jafar Umar Thalib, capo del movimento Laskar Jihad, è stato arrestato nelle Molucche ed è attualmente detenuto a Giacarta. La Commissione esorta il governo indonesiano ad applicare in questo ed altri casi i corretti procedimenti giudiziari.

La Commissione fornisce assistenza umanitaria alle vittime dei conflitti nonché assistenza finanziaria per contribuire a risolvere le dispute e a migliorare la situazione dei diritti dell'uomo in Indonesia. A questo proposito, le azioni della Commissione si sono concentrate prevalentemente nelle Molucche. Già dal 1999 la Commissione ha fornito 4,6 milioni in euro in aiuti di emergenza per assistere le vittime, tra cristiani e musulmani, della violenza nelle Molucche, in particolare gli sfollati all'interno del paese. In futuro, l'Indonesia sarà uno dei paesi destinatari dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo (EIDHR) nel periodo 2002-2004. Già nel 2000 e 2001 quattro azioni per un valore complessivo di 1 862 880 euro sono state finanziate nell'ambito di questa iniziativa da organizzazioni non governative (ONG) e dall'Ufficio dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti dell'uomo. Inoltre, è previsto uno stanziamento indicativo di 2,5 milioni di euro per ulteriori azioni da finanziare nel 2002 nell'ambito dell'iniziativa europea per la democrazia e i diritti dell'uomo.

(2003/C 192 E/022)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1850/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(28 giugno 2002)

Oggetto: Mancanza di uniformità e coerenza nella legislazione europea sulla pesca

Le recenti proposte legislative della Commissione europea COM(2001) 764 e COM(2002) 108 presentano gravi carenze in termini di coerenza con il corpus legislativo comunitario esistente nonché di coerenza interna.

A cominciare dalla stessa terminologia, giacché nella versione in lingua portoghese del documento della Commissione si cambia il termine «espécies de aguás profundas» (specie di acque profonde), comprensibile in buon portoghese, con il termine «unidades populacionais da fundura» (popolazioni di fondale) per continuare con il riferimento alle aree geografiche CIEM e COPACE, non coerenti con quelle della legislazione precedente, fino alla determinazione delle specie per le quali è stabilito un sistema di contingenti e relativi quantitativi e alla mancata considerazione di specie importanti come la cernia, la normativa proposta presenta gravi carenze suscettibili di avere conseguenze estremamente negative per le Azzorre.

Non ritiene necessario la Commissione tener conto dei pareri degli operatori politici ed economici (e non limitarsi ad ascoltarli per pura forma) prima di presentare proposte la cui applicazione, come nel caso in parola, è fondamentale per una determinata regione?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(2 agosto 2002)

Data l'importanza di assicurare lo sfruttamento sostenibile delle specie di acque profonde, la Commissione ha proposto misure in linea con i pareri scientifici sulla situazione di queste specie e sull'attività di pesca che possono sostenere. Questa impostazione è stata seguita per tutte le aree marittime interessate,

comprese le Azzorre. Tuttavia, il Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare e il Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca non hanno formulato pareri concernenti la cernia di fondale e pertanto la Commissione non ha per ora presentato proposte relative alla tutela di tale specie.

La versione portoghese dei regolamenti relativi alle specie di acque profonde verrà modificata per tener conto del problema linguistico a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare.

Il processo relativo alla gestione degli stock ittici include la valutazione di fattori economici e politici, ma il primo e più importante passo è la garanzia di uno sviluppo della pesca sostenibile. Soltanto dopo aver assicurato tale sostenibilità è possibile adottare decisioni razionali in merito allo sfruttamento dell'attività di pesca. In ogni caso, la Commissione consulterà i settori industriali interessati per quanto riguarda lo sviluppo della politica di conservazione per le specie di alto mare.

(2003/C 192 E/023)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1851/02
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(28 giugno 2002)

Oggetto: Conti bancari della Commissione

1. Potrebbe la Commissione far pervenire un elenco con i nominativi di tutte le banche tramite le quali vengono effettuati i pagamenti a carico del bilancio e i versamenti nel bilancio dell'Unione?
2. Potrebbe essa altresì indicare, per ciascuna di queste banche, il rispettivo volume di pagamenti effettuati negli anni 2001 e 2002?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere la data i criteri e le procedure di selezione delle predette banche?
4. Potrebbe essa inoltre far sapere, se in tale contesto, siano state osservate le direttive inerenti all'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e/o le pertinenti disposizioni del regolamento finanziario della Comunità?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(23 settembre 2002)

1. Le banche dell'Unione europea tramite le quali, al 2 settembre 2002, vengono effettuati i pagamenti a carico del bilancio e i versamenti sul bilancio dell'Unione sono le seguenti:

- Banche centrali:
 - Banque Centrale du Luxembourg
 - Banque de France
 - Banque Nationale de Belgique
 - Banco de Portugal
 - Banco de España
 - Banca d'Italia
 - Bank of England
 - Bank of Greece
 - Central Bank of Ireland
 - De Nederlandsche Bank
 - Deutsche Bundesbank
 - Danmarks National Bank
 - Sveriges Riksbank

- Suomen Pankki
- National Bank of Norway
- Liechtensteinische Landesbank
- Central Bank of Iceland
- Banca europea per gli investimenti
- Banche commerciali:
 - Banque Bruxelles Lambert SA (B)
 - Fortis Banque SA (B)
 - KBC Bank NV (B)
 - Nordea Bank Danmark A/S (DK)
 - Commerzbank AG (D)
 - Banque Fédérative du Crédit Mutuel (F)
 - EFG Eurobank Ergasias SA (GR)
 - Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (E)
 - Bank of Ireland (IRL)
 - Banca Popolare di Sondrio (I)
 - Banca Nazionale del Lavoro (I)
 - Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat (L)
 - ABN AMRO Bank NV (NL)
 - Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (AT)
 - Banco Totta e Açores (P)
 - Okobank (FI)
 - Skandinaviska Enskilda Banken (SE)
 - Postgirot Bank (SE)
 - Lloyds TSB Bank plc (UK)

Oltre a questi conti bancari, esistono, come previsto dal regolamento relativo alle risorse proprie⁽¹⁾, conti presso le tesorerie nazionali, sui quali gli Stati membri versano le risorse proprie e che sono utilizzati per i pagamenti a favore di enti pubblici, soprattutto a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e, in alcuni casi, dei fondi strutturali.

Alcuni Stati hanno affidato la gestione del conto delle risorse proprie alla loro banca centrale.

2. Per tutelare il segreto professionale e le relazioni d'affari e per non compromettere la protezione degli interessi commerciali degli istituti in oggetto, le informazioni richieste in questa parte dell'interrogazione non possono essere divulgate.

3. Conti presso le banche centrali

Considerato che è impossibile trasferire direttamente fondi provenienti dalle — o destinati alle — tesorerie nazionali, che non operano come banche, è necessario disporre di conti presso le banche centrali. Tali conti servono ad effettuare trasferimenti destinati ai tesori nazionali o provenienti da questi, nonché ad alimentare i conti delle banche commerciali. Alcuni Stati membri li utilizzano anche per i pagamenti relativi ai fondi strutturali. Tali conti vengono aperti al momento dell'adesione dello Stato membro all'Unione.

Conti presso le banche commerciali

La Commissione dispone di uno o più conti in almeno una banca commerciale di ciascuno Stato membro per effettuare i pagamenti a favore dei beneficiari che possiedono un conto bancario in tale Stato membro. Tali conti sono in euro, ad eccezione dei paesi che non appartengono alla zona euro, nei quali esistono anche dei conti nella valuta nazionale.

Tali banche sono state selezionate tramite una procedura di gara aperta e sottoposte alla valutazione della commissione consultiva per acquisti e contratti (CCAC), anche se, in considerazione delle spese limitate, non sarebbe stato necessario.

I contratti attuali sono entrati in vigore alle seguenti date:

- Banque Bruxelles Lambert SA22/03/1998
- Fortis Banque SA 22/03/1998
- KBC Bank NV22/03/1998
- Nordea Bank Danmark A/S01/09/1997
- Commerzbank AG 01/03/1998
- Banque Fédérative du Crédit Mutuel01/09/1997
- EFG Eurobank Ergasias SA 01/03/1999
- Banco Bilbao Vizcaya Argentaria01/03/1999
- Bank of Ireland 01/03/1998
- Banca Popolare di Sondrio01/04/1998
- Banca Nazionale del Lavoro01/04/1998
- Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat15/08/1998
- ABN AMRO Bank NV01/07/1998
- Raiffeisen Zentralbank Österreich AG01/01/2000
- Banco Totta e Açores01/03/1998
- Okobank01/01/2000
- Skandinaviska Enskilda Banken01/07/2000
- Postgirot Bank20/04/1998
- Lloyds TSB Bank plc11/03/1998

Sono accettate solamente le offerte di contratto delle banche che nel rispettivo paese hanno ottenuto un rating a breve termine di prima categoria da parte di una delle principali agenzie di rating (Moodys, Standard & Poors, Fitch).

Le banche devono soddisfare varie condizioni tecniche, tra cui, in particolare, la possibilità di trattare tramite SWIFT i pagamenti trasmessi dalla Commissione e di spedire a quest'ultima il rendiconto bancario, sempre tramite SWIFT.

Le offerte di contratto valide sono valutate tramite ponderazione dei criteri quantitativi (80 %) e qualitativi (20 %). Per criteri quantitativi si intendono gli importi degli interessi creditori e delle spese bancarie, mentre i criteri qualitativi corrispondono all'automatizzazione del trattamento dei pagamenti, alle dimensioni dei campi in cui si registrano gli estremi del pagamento e ai tempi di esecuzione.

4. Le regole sono state osservate. Oltre alle verifiche effettuate dai servizi competenti, la CCAC ha controllato, in ciascun caso, il rispetto delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti e di regolamento finanziario.

(¹) Regolamento (CE, Euratom) n. 1150/2000 del Consiglio, del 22 maggio 2000, recante applicazione della decisione 94/728/CE, Euratom, relativa al sistema delle risorse proprie della Comunità, GU L 130 del 31.5.2000.

(2003/C 192 E/024)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1860/02**di Bart Staes (Verts/ALE) alla Commissione**

(28 giugno 2002)

Oggetto: Campagna d'informazione sull'ampliamento dell'Unione

Il 29 maggio 2002 la Commissione, nell'illustrare un'indagine demoscopica sulle conoscenze e il coinvolgimento nel tema dell'ampliamento dell'Unione, ha fatto sapere di non aver intaccato il bilancio di 150 milioni di euro stanziati per il varo di una capillare campagna d'informazione sull'ampliamento e ciò nonostante il fatto che una precedente analoga indagine demoscopica abbia dimostrato quanto scarse fossero le conoscenze e il coinvolgimento nel tema dell'ampliamento.

Potrebbe la Commissione far sapere perché abbia aspettato tanto per avviare una campagna d'informazione sull'ampliamento pur sapendo che il cittadino medio dell'UE oltre che essere male informato denota un tiepido coinvolgimento sulla tematica?

In qual modo e in quale arco di tempo intende la Commissione varare una campagna d'informazione?

Risposta data da Günter Verheugen a nome della Commissione

(2 agosto 2002)

L'onorevole parlamentare ha ragione a segnalare il problema della scarsa conoscenza che i cittadini degli Stati membri hanno del prossimo allargamento dell'Unione. L'indagine del 29 maggio 2002, cui fa riferimento, ha rilevato soprattutto la modesta conoscenza proprio dei paesi candidati, nonostante non manchi l'interesse per una maggiore informazione sui futuri Stati membri.

Come è stato evidenziato nel documento presentato dalla Commissione al Consiglio europeo di Siviglia, l'informazione dei cittadini dell'Unione spetta in primo luogo agli stessi paesi candidati e Stati membri. Pertanto, all'attuale collaborazione con gli uffici del Parlamento europeo negli Stati membri, la Commissione sta affiancando la collaborazione con i governi interessati, che considera prioritaria.

Nel maggio 2000 la Commissione ha varato una strategia di informazione sull'allargamento, stanziando fino al 2006 150 milioni di euro per la relativa esecuzione negli attuali e futuri Stati membri. Se nel 2001 l'informazione dei cittadini dell'Unione era rivolta soprattutto alla transizione verso una moneta unica, non sono mancate negli Stati membri diverse attività informative sull'allargamento. Maggiori dettagli figurano nella relazione «Spiegare l'allargamento», presentata dal «gruppo interistituzionale per l'informazione» nel marzo 2002, conformemente all'impegno assunto nel novembre 2001 con il Parlamento dal commissario responsabile dell'allargamento. Tale documento e ulteriori ragguagli sull'attuazione della strategia di informazione sono disponibili sul sito web della Commissione: <http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/communication/index.htm>.

L'impressione data all'onorevole parlamentare che non siano stati impegnati fondi a sostegno della strategia di comunicazione non corrisponde alla verità.

Infatti, a partire dal giugno 2002 per l'attuazione di tale strategia sono stati impegnati 59,9 milioni di euro, prelevati dai bilanci 2000, 2001 e 2002 nel modo seguente:

- dalla linea di bilancio PHARE, B7-030A, 29,4 milioni di euro;
- dalla linea di bilancio PRINCE, B3-0306/306A, 28,1 milioni di euro;
- dalla linea di bilancio B7-410A (Turchia), 1,6 milioni di euro;
- dalla linea di bilancio B7-0040/1 (Cipro e Malta), 0,8 milioni di euro.

(2003/C 192 E/025)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1896/02
di Pia-Noora Kauppi (PPE-DE) alla Commissione**

(1° luglio 2002)

Oggetto: Indipendenza e imparzialità del Comitato scientifico

La relazione sull'allevamento di animali da pelliccia, pubblicata nel dicembre 2001 dal sottocomitato per il benessere degli animali, subordinato al Comitato scientifico della Commissione, ha provocato la protesta della maggior parte dei membri del gruppo di lavoro che aveva elaborato il documento. Il gruppo di lavoro sostiene che le conclusioni della relazione, presentate come scientifiche, sono state in realtà trasformate in dichiarazioni politiche. Il gruppo ha elaborato la propria unanime proposta nel corso di oltre due anni, mentre il comitato scientifico ne ha modificato le conclusioni praticamente durante una sola riunione.

Si ha l'impressione che l'obiettività richiesta ai comitati scientifici della Commissione significhi in realtà che i loro membri a) non conoscono il campo di attività al cui riguardo elaborano relazioni scientifiche e b) assumono un approccio negativo nei confronti del campo di attività, nella fattispecie l'allevamento di animali da pelliccia. E' quanto è avvenuto nel caso della relazione in questione. In varie occasioni, il presidente e il vicepresidente del sottocomitato hanno comunicato pubblicamente la loro opposizione all'allevamento di animali da pelliccia nelle sue forme attuali, adducendo motivi scientifici, benché non avessero mai effettuato ricerche al riguardo. La competenza nel settore è tuttavia indispensabile, dal momento che i comitati scientifici effettuano un'importante attività di base che ai fini delle direttive, nel caso specifico la direttiva sull'allevamento di animali da pelliccia, è almeno orientativo.

In secondo luogo, se i principali responsabili della relazione non tengono conto dei risultati scientifici contrari alle loro opinioni, l'obiettività diviene soggettività e la scienza un'opinione pubblica. La relazione sull'allevamento di animali da pelliccia è stata ampiamente criticata e la pubblicità attribuitale ha contribuito ad affievolire la credibilità dei comitati scientifici della Commissione.

Dopo essere stati nominati, i membri dei comitati subordinati alla Commissione e dei sottocomitati creati nel loro ambito sono tenuti a dichiarare i propri interessi economici e i vincoli politici. Può la Commissione far sapere:

1. Se tutti i membri dei comitati hanno effettuato la succitata dichiarazione,
2. Come vigila affinché le dichiarazioni contengano tutte le informazioni essenziali sugli interessi dei membri,
3. Se dispone di mezzi per garantire che gli interessi comunicati nelle dichiarazioni non pregiudichino l'attività in seno ai comitati e
4. Se e le dichiarazioni vengono pubblicate e, in caso di risposta affermativa, dove vengono pubblicate?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(23 settembre 2002)

Ai sensi dell'art. 6, parr. 2 e 3 della decisione della Commissione 97/579/CE⁽¹⁾ del 23 luglio 1997, che istituisce Comitati scientifici nel campo sanitario e per la sicurezza alimentare, i membri di tali comitati informano la Commissione ogni anno degli interessi manifestatigli e dichiarano, in occasione di ogni riunione, quali interessi specifici manifestati potrebbero pregiudicare la loro indipendenza.

Il 24 marzo 1998, il Comitato scientifico per la salute e il benessere degli animali (Scahaw) ha adottato «regole procedurali» in linea con la decisione della Commissione 97/579/CE. Tali regole di procedura garantiranno che il Comitato scientifico possa compiere le sue funzioni nel modo migliore possibile garantendo il rispetto dei principi di eccellenza, indipendenza e trasparenza, rispettando nel contempo le legittime esigenze di riservatezza commerciale.

Tutti i 19 membri del Comitato Scahaw hanno fornito una dichiarazione annuale di interessi così come richiesto dalla decisione della Commissione e dalle regole procedurali. Tutti i membri dello Scahaw sono d'accordo sul fatto che la dichiarazione annuale dovrebbe essere accessibile al pubblico e comunicata o resa disponibile ai terzi che ne avanzino richiesta.

Inoltre, in occasione di ogni riunione dello Scahaw, viene richiesto ai membri dei sottocomitati per la salute e il benessere degli animali o dei gruppi di lavoro, di dichiarare l'esistenza di ogni interesse particolare che potrebbe pregiudicare la loro indipendenza in relazione ai compiti e agli argomenti oggetto della riunione. Tale dichiarazione dovrebbe essere rilasciata in forma scritta o verbalmente e di essa dovrebbe esser data indicazione nei verbali delle riunioni pubblicati su Internet⁽²⁾, garantendo così un elevato livello di trasparenza.

Ai sensi delle attuali «Regole di procedura», i membri che ritengano che i propri interessi possano pregiudicare la loro indipendenza devono informarne il presidente di riunione che, insieme agli altri membri dello Scahaw, dei suoi sottocomitati o dei suoi gruppi di lavoro, provvederà a decidere sul da farsi; ad esempio potrà essere deciso che il membro di cui si tratta non debba intervenire come relatore o come presidente di riunione o debba fornire un'adeguata informazione in maniera da non influenzare le conclusioni dei dibattiti.

L'on. parlamentare potrà trovare ulteriori delucidazioni in relazione all'allevamento di animali da pelliccia, nelle risposte alle interrogazioni scritte E-0285/02 dell'on. Kyösti Virrankoski⁽³⁾; P-0077/02, dell'on. Astrid Thors⁽⁴⁾ ed E-367/02 dell'on. Jan Mulder⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ GU L 237 del 28.8.1997.

⁽²⁾ http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/scah/index_en.html.

⁽³⁾ GU C 172 E del 18.7.2002, pag. 174.

⁽⁴⁾ GU C 147 E del 20.6.2002, pag. 238.

(2003/C 192 E/026)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1917/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(3 luglio 2002)

Oggetto: Ritardi nei pagamenti di aiuti comunitari alla produzione della banana a Madera

I produttori di banana di Madera, in Portogallo, denunciano gravi ritardi nei pagamenti degli aiuti comunitari, in quanto tali ritardi stanno provocando loro pesanti problemi, soprattutto per l'acquisto di fattori di produzione.

Può pertanto la Commissione informare sull'eventuale esistenza di ritardi nella concessione dei rispettivi sostegni comunitari alle organizzazioni di produttori di banana di Madera e, in caso di risposta affermativa, comunicarne le cause?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(31 luglio 2002)

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che il calcolo annuale dell'aiuto compensativo a favore dei produttori comunitari di banane comporta un lungo processo di raccolta e di verifica dettagliata dei dati relativi al prezzo e ai quantitativi commercializzati in ciascuno Stato membro produttore. Per queste diverse attività sono necessari tempi amministrativi difficilmente comprimibili, se si vogliono ottenere dati corretti e affidabili. Subito dopo aver ricevuto tali dati e aver effettuato un ultimo controllo, la Commissione adotta senza indugio la regolamentazione che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo, in base alla procedura del comitato di gestione. Le amministrazioni nazionali sono quindi obbligate a versare l'aiuto ai produttori entro un termine ragionevole, previsto dalla regolamentazione.

Per quanto concerne la fissazione dell'aiuto per la campagna 2001, le ultime informazioni da parte degli Stati membri sono pervenute alla Commissione il 6 maggio 2002.

Il regolamento che fissa l'importo dell'aiuto è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 1° giugno 2002⁽¹⁾. Conformemente a dette disposizioni, le amministrazioni nazionali sono tenute a versare il saldo dell'aiuto entro il 4 agosto 2002.

La Commissione desidera inoltre rammentare che i produttori comunitari possono beneficiare di anticipi sull'aiuto compensativo.

Questo sistema di anticipi è stato peraltro recentemente modificato dal regolamento (CE) n. 471/2001⁽²⁾, che prevede il pagamento di un sesto anticipo per le banane commercializzate nei mesi di novembre e dicembre, tenendo in tal modo conto delle difficoltà di tesoreria dei produttori in attesa che venga pagato il saldo dell'aiuto compensativo.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 932/2002 della Commissione, del 31 maggio 2002, che stabilisce l'importo dell'aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2001, il termine per il pagamento del saldo dell'aiuto e l'importo unitario degli anticipi per il 2002, GU L 144 dell'1.6.2002.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 471/2001 della Commissione, dell'8 marzo 2001, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1858/93 che stabilisce le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio in ordine al regime di aiuti compensativi per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane, GU L 67 del 9.3.2001.

(2003/C 192 E/027)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1926/02

di Giorgio Celli (Verts/ALE) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Progetti di sviluppo sciistico in siti di interesse comunitario nel Parco d'Abruzzo, Italia

La Giunta della Comunità montana Alto Sangro e Altopiano delle Cinquemiglia (L'Aquila, Abruzzo) ha approvato verso la fine del 2001 il progetto di nuovi bacini sciistici con nuovi impianti di risalita. La delibera recepisce le proposte dei comuni di Rivisondoli, Barrea, Roccaraso, Pescasseroli e Roccapia sui bacini sciistici ed è stata trasmessa alla Regione Abruzzo per poter accedere ai fondi comunitari previsti dal Documento unico di programmazione 2000-2006 (ca. 9 milioni di euro come primo finanziamento). Si intendono collegare alcuni comprensori abruzzesi al Parco mediante una fitta ragnatela di impianti a fune, seggovie e cabinovie, che coinvolgerebbero anche la foce di Barrea, in piena zona di riserva integrale del Parco, il bacino del Lago Pantaniello, Riserva nazionale, i costoni di Serra di Rocca Chiarano e il Monte Greco, considerati S.I.C. — codice IT7110061 Serra di Rocca Chiarano — Monte Greco⁽¹⁾, per i quali l'articolo 5 del D.P.R. dell'8 settembre 1997, n. 357⁽²⁾ prefigge evidentemente obiettivi di conservazione. Il Massiccio del Greco è frequentato dalla grande fauna (orsi, lupi, cervi) e dalle aquile. Sono previsti anche collegamenti stradali, viadotti e tunnel, nonché la realizzazione di impianti di innevamento artificiale, con opere complementari (bacini e impianti elettrici) alla produzione di neve programmata. Se fossero realizzati, questi progetti stravolgerebbero l'ambiente naturale ed il tessuto sociale ed economico e distruggerebbero siti di grande valore paesaggistico (taglio di migliaia di alberi). Gli impianti di innevamento artificiale produrrebbero risultati dannosi per le falde acquifere (si ricorda che per innevare un percorso di 1500 metri occorrono 20 000 metri cubi di acqua, cioè 20 milioni di litri), aggravando i grossi problemi del servizio idrico già emersi nell'inverno scorso.

È la Commissione a conoscenza di quanto segnalato? Può la Commissione verificare il rispetto della normativa in tema di valutazione dell'impatto ambientale dei suddetti interventi e di tutela di un sito della rete Natura 2000? Come si concilia il finanziamento comunitario previsto nel Documento unico di programmazione 2000-2006 della Regione Abruzzo con l'approvazione da parte dello stesso ente di un progetto di ampliamento dei bacini sciistici, gran parte dei quali si trova in zone di protezione speciale (codice IT7120132) e in siti di importanza comunitaria? Sono previsti o in corso altri finanziamenti comunitari, anche tramite i Fondi strutturali, che possano interessare direttamente o indirettamente tale piano di lottizzazione?

⁽¹⁾ D.M. del 3 aprile 2000, Elenco delle zone di protezione speciale designate ai sensi della direttiva 79/409/CEE e dei siti di importanza comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE.

⁽²⁾ Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(11 settembre 2002)

L'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche prevede la protezione dei siti di importanza comunitaria (SIC), che saranno designati quali «zone speciali di conservazione» (ZSC) secondo la procedura stabilita dalla direttiva stessa. In particolare, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma capace di esercitare un impatto significativo, da solo o insieme ad altri piani e progetti, deve formare oggetto di una opportuna valutazione, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del sito interessato.

Questa disposizione si applica sia ai siti di importanza comunitaria (SIC) di cui alla direttiva 92/43/CEE sia alle zone di protezione speciale (ZPS) di cui alla direttiva 79/409/CEE⁽²⁾, del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, mentre non è ancora pienamente vincolante per i siti di importanza comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE che si trovano ancora allo stadio di proposta (pSIC), cioè per i siti proposti dagli Stati membri ma non ancora inseriti nell'elenco ufficiale dei siti di interesse comunitario adottato dalla Commissione. Tuttavia, nel caso dei siti proposti gli Stati membri sono tenuti ad agire in modo tale da non compromettere gli obiettivi della direttiva e devono adottare ogni opportuna misura per impedirne il deterioramento. Il «Parco nazionale d'Abruzzo» (codice IT7120132) è una zona di protezione speciale ai sensi della direttiva 79/409/CEE, mentre la «Serra di Rocca Chiarano – M. Greco» (codice IT7110061) è stata proposta come sito di importanza comunitaria (pSIC) ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Di conseguenza per questi due siti valgono gli obblighi sopra indicati.

I progetti a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare potrebbero rientrare nell'allegato II della direttiva 85/337/CEE⁽³⁾ concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, sia nella versione originaria sia in quella modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽⁴⁾. Secondo la versione originaria della direttiva, i progetti dell'allegato II devono essere sottoposti a valutazione di impatto ambientale solo quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano, mentre la versione modificata prevede l'obbligo per gli Stati membri di determinare mediante un esame caso per caso o per mezzo di soglie o criteri se i progetti dell'allegato II debbano essere sottoposti a VIA a norma degli articoli da 5 a 10.

Nella fattispecie, non essendo al corrente della situazione descritta dall'onorevole parlamentare, la Commissione si attiverà per raccogliere informazioni dettagliate in merito. Se dovesse constatare una violazione, la Commissione non esiterebbe, in qualità di custode del trattato, ad adottare tutte le misure necessarie, compreso l'avvio di procedure di infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, al fine di garantire il rispetto della pertinente normativa comunitaria.

In virtù del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali⁽⁵⁾, la selezione e l'attuazione dei progetti rientrano nella responsabilità dell'autorità di gestione, che nel caso citato dall'onorevole parlamentare è la regione Abruzzo. Inoltre, i progetti cofinanziati dai Fondi strutturali devono essere conformi al diritto comunitario e quindi anche alla normativa per la tutela dell'ambiente.

Secondo la descrizione contenuta nel Documento unico di programmazione (DOCUP), l'azione prevista nel quadro della misura 1.2 consiste nella costruzione nella zona dell'Alto Sangro di infrastrutture di trasporto a finalità pubblica allo scopo di prevenire lo spopolamento della zona e contribuire allo sviluppo sostenibile attraverso il miglioramento della mobilità e delle condizioni di vita della popolazione locale. In base al DOCUP, gli interventi saranno analizzati alla luce della normativa in materia di valutazione di impatto ambientale e di conservazione degli habitat naturali.

⁽¹⁾ GU L 206 del 22.7.1992.

⁽²⁾ GU L 103 del 25.4.1979.

⁽³⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽⁴⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

⁽⁵⁾ GU L 161 del 21.6.1999.

(2003/C 192 E/028)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1930/02
di Françoise Grossetête (PPE-DE) alla Commissione**

(3 luglio 2002)

Oggetto: Differenza di prezzo dei giornali

È logico ammettere che possano esistere, a causa dei costi di distribuzione, differenze di prezzo per uno stesso giornale o periodico acquistato nel paese di pubblicazione di origine o in un altro Stato membro.

Ma alcuni prezzi imposti sembrano più esosi del costo reale dovuto alle spese connesse al trasporto, specie nell'ambito della politica di abbonamento di taluni periodici.

Alcune testate propongono altresì servizi riservati esclusivamente agli abbonati residenti sul territorio nazionale di origine.

Ritiene la Commissione che tali elementi possano costituire un ostacolo alle regole del mercato interno?

Risposta del signor Bolkestein a nome della Commissione

(6 agosto 2002)

In base ad uno studio commissionato dalla Commissione alcuni anni fa esistono, generalmente, variazioni significative nei prezzi per gli abbonamenti transfrontalieri a causa di offerte speciali per:

- Stati membri particolari;
- gruppi di lettori specifici, quali studenti, vacanzieri o imprese;
- abbonamenti a durata predeterminata, con sconti per quelli a lungo termine.

Di conseguenza per un solo titolo esistono vari prezzi d'abbonamento all'interno dei singoli mercati ed è pertanto molto difficile comparare i prezzi d'abbonamento. Un confronto degli abbonamenti annuali standard può tuttavia fornire un indicatore dei prezzi per gli abbonamenti transfrontalieri.

In genere, come avviene per i mercati nazionali, i prezzi per gli abbonamenti transfrontalieri sono inferiori rispetto ai prezzi d'acquisto delle copie singole, riflettendo la garanzia di vendita. In base allo studio sembra che per i titoli con un numero esiguo di abbonamenti transfrontalieri il prezzo sia uguale in tutta la Comunità. Poiché la consegna della maggioranza di questi abbonamenti avviene tramite posta nel paese d'origine, viene applicato un unico costo per la distribuzione.

Sembra invece che per i titoli internazionali, in particolare quelli destinati alle imprese, con un numero di abbonamenti transfrontalieri significativo, i prezzi siano diversi a seconda del mercato, riflettendo, tra l'altro:

- i diversi costi di distribuzione per mercato, dovuti agli sconti di volume e l'uso di una varietà di reti di distribuzione;
- servizio porta a porta fornito dal servizio postale nazionale o dall'importatore (ad esempio Nouvelles messagères de la presse Parisienne (NMPP) in Francia offre un servizio di consegna degli abbonamenti);
- servizio postale parziale con copie distribuite in blocco ad uno Stato membro dove entrano il sistema postale nazionale.
- concorrenza e potere d'acquisto a livello nazionale.

Le variazioni dei cambi non sono più rilevanti nella zona euro.

Per quanto riguarda la limitazione del servizio di abbonamento ai soli residenti del paese di origine di una pubblicazione, sono necessarie ulteriori informazioni per determinare l'eventuale violazione del diritto comunitario, in particolare la motivazione degli editori per l'applicazione di una tale politica.

(2003/C 192 E/029)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1934/02**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(3 luglio 2002)

Oggetto: Accordi bilaterali Unione europea/Svizzera

La recente entrata in vigore degli accordi bilaterali tra l'Unione europea e la Svizzera presuppone l'esistenza di un comitato misto o gruppo di lavoro permanente, composto da responsabili dell'Unione europea e della Svizzera.

Tuttavia a una recente riunione a Berna, alla quale ha partecipato l'interrogante su invito del sindacato dell'industria e della costruzione, alla presenza degli ambasciatori di diversi paesi dell'Unione europea, ma senza la partecipazione di alcun rappresentante della Commissione, è risultata chiara la necessità di istituire d'urgenza una rappresentanza della Commissione europea in Svizzera, onde facilitare il dialogo su problemi reali, specialmente nel settore della migrazione.

Può pertanto la Commissione informare se sia prevista la creazione di una sua rappresentanza in Svizzera e con quale calendario prevedibile?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

La Commissione condivide ampiamente l'analisi esposta nell'interrogazione dell'onorevole parlamentare. Nelle relazioni esterne dell'Unione, la Svizzera riveste una notevole importanza. In termini di relazioni economiche, la Svizzera si colloca al secondo posto, subito dopo gli Stati Uniti, per quanto riguarda il commercio di beni e servizi. Inoltre, la sua collocazione al centro dell'Unione richiede una cooperazione su un'ampia gamma di aspetti.

È per questo motivo che già nella comunicazione del 17 luglio 1998 sull'evoluzione del servizio esterno, con la quale la Commissione indicava serie di modifiche della sua rete di rappresentanze esterne, era stata prevista l'apertura di una delegazione in Svizzera (accanto a quella di delegazioni in Azerbaigian, Croazia, ex Repubblica jugoslava di Macedonia, Arabia Saudita, Malaysia, Uzbekistan, e di uffici a Taiwan, in Paraguay ed Ecuador).

Tuttavia, per diversi motivi non è stato possibile realizzare tali progetti. Il principale ostacolo all'apertura delle nuove delegazioni è stata la mancanza di risorse finanziarie e umane, specie in considerazione dei fatti avvenuti nei Balcani nel 1999. L'entità della crisi e l'urgenza della risposta hanno avuto delle ripercussioni che si avvertono ancora oggi. Tali eventi e le strutture finanziarie decise a Berlino hanno in gran parte perturbato la programmata assegnazione delle già scarse risorse disponibili per il servizio esterno della Commissione.

Da allora in poi, per poter decidere dove aprire nuove delegazioni la Commissione ha dovuto tener conto delle sue più urgenti priorità. A tal fine è stata condotta un'analisi sulle regioni in cui è ancora politicamente sottorappresentata, tenendo conto sia dell'importanza della componente commerciale che dell'attuazione dell'assistenza esterna.

Il programma predisposto a seguito di tale analisi è illustrato nella comunicazione del 3 luglio 2001 doveva inoltre comportare un bilancio neutro. Per poter aprire nuove rappresentanze all'estero, la Commissione doveva cioè prevedere delle riorganizzazioni altrove, sia riducendo l'entità di alcune delegazioni, sia chiudendo una serie di uffici. Nel frattempo altri fattori sono intervenuti a complicare ulteriormente la situazione finanziaria, come l'esigenza altrettanto urgente di aprire una delegazione in Afghanistan all'inizio di quest'anno e, fino a poco tempo fa, il cambio poco favorevole della moneta unica. Ciò ha indotto la Commissione a rinviare le previste aperture fino alla fine del 2002.

La Commissione è consapevole della maggiore esigenza di cooperare con le autorità svizzere e di monitorare in modo efficace le politiche del paese. Con l'avvio dei negoziati bilaterali in diversi settori, il

seguito da dare agli accordi esistenti e il decentramento della politica informativa della Commissione, una delegazione che aiuti a difendere gli interessi dell'Unione in Svizzera acquisisce una crescente importanza.

Tuttavia, pur seguendo attentamente la questione, la Commissione non è al momento in grado di fornire un'indicazione certa sull'apertura di una delegazione in Svizzera.

(2003/C 192 E/030)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1937/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Greci di Albania

Il Commissario Patten, nel rispondere all'interrogazione E-1135/02⁽¹⁾ riferisce la strana informazione che la minoranza greca ammonta appena a 50 000 persone, mentre è noto che così non è, dato che intere regioni e città dell'Albania meridionale sono abitate da popolazione puramente greca. Nella stessa risposta viene riferito inoltre che si prepara l'apertura di un «Osservatorio per le relazioni interetniche», e che anche il governo greco ha dato il suo assenso al finanziamento comunitario dei progetti eseguiti in Albania.

Può il sig. Commissario far sapere su quali statistiche si basa quando sostiene che la minoranza greca ammonta appena a 50 000 persone? Chi finanzierà tale Osservatorio e il suo obiettivo sarà la protezione delle centinaia di migliaia di greci della minoranza di Albania? Può la Commissione dire se esistono convenzioni internazionali (sottoscritte anche dalle autorità albanesi) che riconoscono il regime di autonomia nell'Albania meridionale? Esattamente per quali progetti, eseguiti con fondi comunitari, ha dato il suo assenso anche il governo greco?

⁽¹⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 12.

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(9 settembre 2002)

Attualmente, mancano dati aggiornati sull'entità delle minoranze in Albania. Stando alle più recenti statistiche ufficiali albanesi, la minoranza greca sarebbe composta da circa 50 000 persone. La Commissione si rende conto che si tratta di un dato discutibile. Infatti, insieme al Consiglio, ha invitato l'Albania a fornire entro la fine del 2003 dati accurati sull'entità delle minoranze. Il governo albanese si è impegnato a rispondere a tale richiesta.

Con un'organizzazione non governativa avente sede a Tirana, la Comunità sostiene le attività del cosiddetto «Osservatorio socioeconomico delle relazioni interetniche nell'Albania meridionale» di Argirocastro. L'osservatorio intende diventare un interlocutore permanente nel campo delle relazioni interetniche della regione, con l'obiettivo di monitorare il rispetto dei diritti delle minoranze, promuovere la partecipazione delle organizzazioni delle minoranze alla vita sociale e politica del paese e contribuire a rendere le relazioni interetniche armoniose. Le attività dell'osservatorio dovrebbero andare a vantaggio di tutte le minoranze presenti in Albania, tra cui quella greca. A tale riguardo, la Commissione desidera ricordare che, nel corso dei contatti mantenuti con il paese nel contesto della task force consultiva UE-Albania, il governo albanese si è impegnato a rinnovare gli sforzi per far rispettare a livello nazionale i diritti delle minoranze e garantire che criteri geografici non pregiudichino l'esercizio di tali diritti.

La Commissione non è a conoscenza di impegni internazionali sottoscritti dall'Albania per conferire un regime di autonomia alle regioni meridionali. D'altro canto, risulta chiaramente che esiste una notevole partecipazione della minoranza greca alla vita sociale, economica e politica albanese, specie in quella zona del paese.

Come già indicato nella risposta data dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1135/02 dell'onorevole parlamentare⁽¹⁾, la Grecia partecipa, come ogni altro Stato membro, al comitato preposto all'attribuzione e gestione dell'assistenza comunitaria a favore dei Balcani occidentali. Esprime pertanto il proprio parere su ogni programma di assistenza proposto per i paesi di tale regione, inclusa l'Albania.

⁽¹⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 12.

(2003/C 192 E/031)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1946/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Gestione di residui industriali pericolosi

L'impresa pubblica di Ano Liossia ha approvato un programma Life (codice Life 99 ENV/GR/000550) per la gestione di residui industriali pericolosi nella discarica sanitaria dell'E.S.D.K.N.A. (Unione dei comuni della regione dell'Attica).

Dato che la discarica sanitaria dell'E.S.D.K.N.A., a norma della legge 2742/99, è stata definita atta a ricevere unicamente residui urbani e non residui industriali, può la Commissione far sapere fino a che punto l'impianto (finanziato dal programma Life) è conforme a quanto disposto nelle seguenti direttive:

1. Direttiva 91/689/CEE⁽¹⁾ relativa ai rifiuti pericolosi;
2. Direttiva 78/319/CEE⁽²⁾ relativa ai rifiuti tossici e nocivi;
3. Direttiva 75/442/CEE⁽³⁾ relativa ai rifiuti;
4. Direttiva 94/67/CE⁽⁴⁾ sull'incenerimento dei rifiuti pericolosi?

⁽¹⁾ GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 84 del 31.3.1978, pag. 43.

⁽³⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 365 del 31.12.1994, pag. 34.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(5 agosto 2002)

La Commissione ha effettivamente adottato un progetto nell'ambito del programma LIFE finalizzato alla migliore gestione dei rifiuti industriali nella discarica di Ano Liossia di Atene (99 ENV/GR/000550). Scopo del progetto è mettere fine alla collocazione nella discarica di Ano Liossia di rifiuti pericolosi come gli oli usati e i fanghi oleosi. Per raggiungere l'obiettivo, questi tipi di rifiuti sono sottoposti a un pretrattamento che comprende la separazione del terriccio dagli oli e la disidratazione dei fanghi oleosi. Il progetto non riguarda la fase seguente (eliminazione o recupero dei rifiuti separati e trattati) anche se si menziona la possibilità di recuperare gli oli usati come combustibili e di sottoporre gli altri rifiuti ad ulteriore trattamento. Obiettivo del progetto quindi, secondo la presentazione fattane alla Commissione, era di metter fine alla collocazione in discarica dei rifiuti pericolosi e di pretrattare questo tipo di rifiuti per facilitarne poi il recupero o lo smaltimento sicuro altrove.

Sulla base delle informazioni fornite dal responsabile del progetto, la Commissione ritiene che esso non sia in contrasto con le direttive seguenti, citate dall'onorevole parlamentare:

1. per quanto riguarda la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi, non risultano violazioni delle disposizioni in essa contenute, dal momento che il pretrattamento dei rifiuti pericolosi per facilitarne il recupero e lo smaltimento sicuro è completamente conforme con tali disposizioni;
2. la direttiva 78/319/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1978, relativa ai rifiuti tossici e nocivi è stata abrogata dalla direttiva 91/689/CEE;
3. la direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti, modificata da ultimo dalla direttiva 91/156/CEE del Consiglio, del 18 marzo 1991⁽¹⁾, e in particolare l'articolo 4 in essa contenuto, fissa i requisiti minimi diretti a garantire che il recupero e lo smaltimento dei rifiuti avvengano senza che vengano arrecati danni evitabili all'ambiente. La direttiva stabilisce anche altri obblighi, come la necessità di tenere un registro, di richiedere un'autorizzazione, ecc. Alla Commissione non risulta che il pretrattamento di tali rifiuti pericolosi avvenga in violazione dei requisiti della direttiva quadro 75/442/CEE sui rifiuti;

4. la direttiva 94/67/CE del Consiglio, del 16 dicembre 1994, riguarda l'incenerimento dei rifiuti pericolosi e non sembra applicabile al progetto citato, visto che, secondo la descrizione fornita alla Commissione, in tale progetto non è previsto l'incenerimento dei rifiuti.

(¹) GU L 78 del 26.3.1991.

(2003/C 192 E/032)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1955/02
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: Relazioni UE-Giappone

La Commissione concorda in linea di principio con l'idea di creare la libertà di scambi nel settore dei servizi tra la UE e il Giappone?

Risposta data dal sig. Lamy a nome della Commissione

(5 agosto 2002)

Il Giappone è uno dei principali partner commerciali dell'UE: in termini di servizi esso si colloca al terzo posto dopo gli Stati Uniti e la Svizzera.

Ciò spiega perché, nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e del programma di sviluppo fissato a Doha, l'UE e il Giappone hanno avviato una serie di negoziati sui servizi in base ai quali la Comunità e il Giappone cercheranno reciprocamente di ottenere un migliore accesso al mercato altrui per i propri fornitori di servizi. L'UE ritiene che i propri obiettivi di accesso al mercato giapponese possano essere perseguiti nel migliore dei modi operando nel contesto multilaterale dell'OMC. Di conseguenza, l'UE non ha proposto di negoziare un accordo di libero scambio con il Giappone nel settore dei servizi e neanche il Giappone ha presentato una proposta formale in tal senso.

(2003/C 192 E/033)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1956/02
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(3 luglio 2002)

Oggetto: KEDO

Quale partner del progetto KEDO, la Commissione ha chiesto una valutazione indipendente della stima dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) che ci vorranno tre o quattro anni per verificare l'adempimento dei requisiti dell'accordo quadro 1994?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(1º agosto 2002)

Nell'ambito del sistema delle Nazioni Unite, l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (IAEA) è un'organizzazione intergovernativa autonoma che ha alle proprie dipendenze numerosi esperti nucleari. Ai sensi del trattato di non proliferazione essa ha il compito di svolgere ispezioni indipendenti e altri controlli sui materiali nucleari detenuti dai propri Stati membri, un compito che ha finora svolto riscuotendo l'approvazione della comunità internazionale. In considerazione dello status e delle credenziali dell'IAEA, la Commissione non vede la necessità di richiedere la valutazione indipendente cui l'interrogazione fa riferimento.

(2003/C 192 E/034)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-1957/02
di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(3 luglio 2002)

Oggetto: Importazione di merci nell'UE

Quali restrizioni, se ne esistono, si applicano alle importazioni nella UE di beni manifatturati nella Corea del Nord, ma esportati dalla Corea del Sud?

Risposta data da Pascal Lamy a nome della Commissione

(21 agosto 2002)

Gli scambi con la Corea del Nord sono soggetti alla normativa commerciale che normalmente si applica alle esportazioni nell'Unione di beni industriali. Ciò vale per tutti i settori, tranne il tessile e abbigliamento, dove le esportazioni della Corea del Nord sono soggette ad un regime rigoroso che consente le importazioni nell'Unione soltanto in caso di apertura di contingenti. Tale regime è stato approvato nel 2000 con un aumento dei contingenti per una serie di categorie tessili⁽¹⁾. Viceversa, per le esportazioni di prodotti non tessili della Corea del Nord nell'Unione non è prevista alcuna restrizione e si applicano le tariffe della nazione più favorita.

Non vi sono pertanto restrizioni particolari per le importazioni di beni prodotti nella Corea del Nord, ma esportati dalla Corea del Sud, tranne nel caso dei tessili, ai quali continua ad applicarsi il regime autonomo dell'Unione nei confronti della Corea del Nord. A tale riguardo, si noti che gli scambi di tessili tra l'Unione e la Corea del Sud sono soggetti ad una regime diverso, più liberale, basato su un accordo bilaterale.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2878/2000 della Commissione, del 28 dicembre 2000 (GU L 333 del 29.12.2000), che modifica l'allegato IV del regolamento (CE) n. 517/94 del Consiglio che concerne il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili da taluni paesi terzi, non contemplato da accordi bilaterali, da protocolli o da altre disposizioni né da altro regime comunitario specifico in materia di importazioni.

(2003/C 192 E/035)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1984/02**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(1° luglio 2002)

Oggetto: Finanziamento della Convenzione

Facendo seguito all'interrogazione scritta E-0486/02⁽¹⁾ dal titolo «Società civile» e dopo la pubblicazione su Internet di un elenco delle organizzazioni partecipanti al forum sulla Convenzione sull'avvenire dell'Europa (http://europa.eu.int/futurum/forum_convention/organlist_en.htm#list), può la Commissione indicare quali di queste organizzazioni hanno ricevuto finanziamenti comunitari negli ultimi cinque anni?

Può la Commissione indicare i rispettivi importi concessi negli ultimi cinque anni a tali organizzazioni finanziate dalla Comunità?

Può indicare le linee di bilancio a titolo delle quali ciascuna organizzazione ha beneficiato di finanziamenti?

Infine, per quali organizzazioni sono previsti stanziamenti nel bilancio comunitario?

⁽¹⁾ GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 32.

**Risposta complementare
data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione**

(22 novembre 2002)

Per completare la risposta preliminare inviata all'onorevole parlamentare, la Commissione gli indirizza direttamente, come pure al segretariato generale del Parlamento, l'analisi dettagliata dei conti dell'Unione per gli esercizi finanziari 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002, che contiene le informazioni richieste per ogni organizzazione. Questa analisi è stata effettuata sulla base del sistema contabile SINCOM2.

La Commissione ha registrato 1 575 pagamenti a favore di 139 organizzazioni, nell'insieme degli Stati membri dell'Unione, per una somma totale di 154,5 milioni di EUR.

(2003/C 192 E/036)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1991/02

**di Michael Gahler (PPE-DE), Christopher Heaton-Harris (PPE-DE),
Neil Parish (PPE-DE), Lennart Sacrédeus (PPE-DE)
e Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione**

(8 luglio 2002)

Oggetto: L'attuazione di «sanzioni intelligenti» contro membri selezionati del regime Mugabe

Può la Commissione chiarire la portata esatta del congelamento dei beni e del divieto di viaggio imposto dall'Unione europea ai collaboratori del Presidente Mugabe e ai loro familiari nel febbraio di quest'anno? Può far sapere se tali sanzioni impediscono ai familiari dei collaboratori indicati di entrare nell'Unione europea o di compiere studi presso le istituzioni educative presenti nell'Unione europea?

A quanto risulta, il Capo della polizia dello Zimbabwe ha preso parte ad un vertice dell'Interpol a Lione. Tali notizie sono attendibili? In caso affermativo, si è trattato di una visita autorizzata in virtù di un impegno assunto dal governo francese in un precedente trattato internazionale oppure nella decisione del governo francese si riscontrano elementi discrezionali?

Si è inoltre appreso che, a maggio, due Ministri del governo dello Zimbabwe sono entrati nel Regno Unito. Tale notizia corrisponde a verità? In caso affermativo, tali visite hanno rispettato le sanzioni? È la Commissione al corrente delle sanzioni violate dagli Stati membri?

Infine, la Commissione ha discusso con il governo sudafricano delle implicazioni che gli eventuali ulteriori peggioramenti dell'economia dello Zimbabwe avrebbero per il Sudafrica e delle probabili conseguenze per lo stesso Sudafrica, nel caso in cui esso non riesca a fare pressioni su Robert Mugabe, affinché rinunci ai propri poteri e consenta ad un nuovo governo di porre fine alle rovinose politiche economiche e sociali attuate dal suo regime?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(22 agosto 2002)

Conformemente al regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002 relativo a talune misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe⁽¹⁾ «sono congelati tutti i capitali, le attività finanziarie o le risorse economiche appartenenti a taluni membri del governo dello Zimbabwe e a persone fisiche o giuridiche, entità o organismi ad essi collegati figuranti nell'allegato I (del regolamento)». L'allegato I, modificato dal regolamento (CE) n. 1345/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002⁽²⁾, contiene soltanto i nomi di membri specifici del governo dello Zimbabwe, di determinati funzionari e della moglie di Robert Mugabe. Il regolamento non si applica ai capitali, alle attività finanziarie o alle risorse economiche appartenenti ai coniugi e ai figli di altre persone che figurano nell'elenco.

Il blocco dei visti è stabilito dalla posizione comune 2002/145/PESC del Consiglio, del 18 febbraio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe, modificata dalla posizione comune 2002/600/PESC del Consiglio⁽³⁾, e viene quindi applicato dagli Stati membri.

Attraverso varie iniziative, segnatamente l'invio in Sudafrica di una troica ad alto livello, il 21 maggio 2002, l'Unione ha discusso le implicazioni per il Sudafrica dell'attuale instabilità e di un ulteriore peggioramento dell'economia dello Zimbabwe in termini di disinvestimenti, flussi di profughi ed altre conseguenze. L'Unione ha ribadito la propria volontà di appoggiare il dialogo tra le parti promosso da Sudafrica e Nigeria, a sostegno della popolazione e di un regolare processo di riforma fondiaria, come risulta dalle conclusioni del Consiglio Affari generali del giugno 2002.

(¹) GU L 50 del 21.2.2002.

(²) Regolamento (CE) n. 1345/2002 della Commissione, del 24 luglio 2002, che modifica per la seconda volta il regolamento (CE) n. 310/2002 del Consiglio, GU L 196 del 25.7.2002.

(³) GU L 195 del 24.7.2002.

(2003/C 192 E/037)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2010/02

di Patsy Sörensen (Verts/ALE) alla Commissione

(2 luglio 2002)

Oggetto: Estradizione di minorenni rumeni

Sa la Commissione che il Belgio estrada verso il paese di origine minorenni rumeni che hanno commesso reati su istigazione di organizzazioni criminali?

Sa la Commissione che uno dei motivi è che in virtù della legge belga questi minori, spesso in tenera età, non possono essere perseguiti o messi in stato di detenzione?

E' vero che nessuna forma di accoglienza è prevista nel paese di origine e che pertanto essi sono spesso preda della criminalità o diventano bambini di strada?

Quali passi e/o misure prevede la Commissione contro tali pratiche e, anche alla luce degli attuali progetti a favore dei bambini senzatetto, come potrebbe fare in modo che tali bambini ricevano al loro ritorno un'accoglienza più umana?

Risposta del sig. Verheugen a nome della Commissione

(30 luglio 2002)

La Commissione è al corrente della questione menzionata dall'onorevole parlamentare e del fatto che il Belgio sta dando esecuzione ad una serie di sentenze del tribunale minorile sul rimpatrio di minori non accompagnati nel loro paese di origine.

Non esiste alcuna legislazione comunitaria specifica sul trattamento di minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, negli Stati membri che consenta di disciplinare questioni quali le condizioni di accoglienza, soggiorno e rimpatrio. Gli Stati membri sono però esortati a tener conto degli orientamenti previsti in questo campo da una risoluzione del Consiglio (¹).

Nel caso menzionato dall'onorevole parlamentare, le autorità belghe hanno spiegato che le decisioni di rimpatrio sono state adottate con l'intenzione di sottrarre i minori al controllo delle organizzazioni criminali e di facilitarne il reinserimento nell'ambiente familiare. Altre alternative, come quella di affidare i minori a centri specializzati in Belgio, andavano contro gli interessi dei minori per una serie di motivi pratici (ambiente estraneo, problemi linguistici, ecc.).

Ai sensi della risoluzione del Consiglio succitata, indipendentemente dal loro status giuridico, i minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro hanno diritto alla protezione e alle cure elementari, in conformità del diritto interno dello Stato membro in questione. Tuttavia, qualora un minore non sia autorizzato a prostrarre il suo soggiorno in uno Stato membro, quest'ultimo può rimpatriare il minore nel paese di origine soltanto se vi siano disponibili per lui, al suo arrivo, un'accoglienza e assistenza adeguate. Vi possono provvedere i genitori o altri adulti che si prendano cura del fanciullo, nonché organizzazioni governative e non governative. In tali casi, le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero cooperare con le autorità del paese di origine del minore, con

organizzazioni internazionali quali l'Unicef e, se del caso, con organizzazioni non governative (ONG), perché sia garantita l'assistenza necessaria al rientro del minore. In nessun caso si può procedere al rimpatrio del minore in un paese terzo se il rimpatrio non risulta compatibile con la convenzione relativa allo status dei rifugiati, la convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o la convenzione sui diritti del fanciullo.

Nel caso particolare dei minori rumeni in Belgio, la Commissione è stata informata che il tipo di cooperazione succitato ha effettivamente avuto luogo.

A Bucarest ed in altre grandi città della Romania esistono centri di accoglienza per minori, nei quali bambini di strada ed altri minori bisognosi di protezione possono essere accolti sotto la responsabilità del dipartimento locale di assistenza ai minori, talvolta in cooperazione con le ONG. In questi centri si tiene conto della situazione giuridica e sociale dei minori ai fini di un loro reinserimento in famiglia o, qualora ciò non sia possibile, per elaborare un programma di assistenza. A questo scopo fine sono stati conclusi o sono in fase di negoziazione accordi bilaterali tra la Romania e gli Stati membri.

La Commissione continua ad appoggiare gli sforzi compiuti dal governo rumeno per migliorare le politiche di assistenza all'infanzia. In Romania è attualmente in corso un programma Phare di 25 milioni di euro per finanziare la chiusura dei giganteschi istituti del passato, per sviluppare a livello locale servizi alternativi di assistenza all'infanzia e organizzare una campagna di sensibilizzazione per la prevenzione dell'abbandono dei minori e per il loro reinserimento nelle famiglie naturali o adottive. Nell'ambito di questo programma, i centri di accoglienza sono ammessi a ricevere finanziamenti. Il programma sarà seguito da un programma simile che inizierà quanto prima e per il quale sono stati stanziati 10 milioni di euro.

(¹) Risoluzione del Consiglio del 26 giugno 1997 sui minori non accompagnati, cittadini di paesi terzi, GU C 221 del 19.7.1997.

(2003/C 192 E/038)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2018/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(9 luglio 2002)

Oggetto: Persistenza di ostacoli alla navigazione fluviale sul Danubio a seguito della guerra del 1999 in Serbia

1. Può la Commissione confermare che dei tre ponti sul Danubio che collegavano il centro della città serba di Novi Sad e la città di Petrovaradin, situata sulla riva meridionale del Danubio — distrutti durante la guerra del 1999 — soltanto il ponte intermedio — il Varadinski Most tra il Bulevar Mihajla Pupina e la Beogradска Ulica — è stato nel frattempo sostituito da uno nuovo, mentre l'ampio ponte occidentale presso il Bulevar Oslobođenja è stato sostituito da un ponte di barche ancora ampiamente utilizzato (Most na Barzama presso la Ulica Maksima Gorkog) e il ponte orientale, destinato al traffico ferroviario e stradale, è stato sostituito da un ponte ferroviario provvisorio a ovest delle rovine?

2. Quali sono le conseguenze dell'esistenza a Novi Sad di un ponte di barche e di un ponte provvisorio per il transito fluviale tra, da un lato, i paesi membri dell'Unione europea — Paesi Bassi, Germania e Austria — e i paesi candidati all'adesione — Slovacchia e Ungheria — e dall'altro, i paesi candidati all'adesione situati a sud e a est, Romania e Bulgaria?

3. Esistono dei luoghi esterni alla città di Novi Sad, come tra Smederevo e Kovin, a est di Belgrado, in cui l'ampiezza e il pescaggio delle imbarcazioni — quindi la stazza autorizzata — a seguito delle devastazioni apportate dalla guerra e a motivo della presenza di rovine, di ponti provvisori o di relitti di imbarcazioni è sempre inferiore alle misure determinate dalle chiuse della diga delle porte di ferro (Djerdap), tra Kladovo, in Serbia, e Dobreta-Turnu Severin, in Romania?

4. Quando si prevede di ripristinare la capacità del transito fluviale sul Danubio ai livelli antecedenti il 1999 nonché di ristabilire i collegamenti tra le due rive ai livelli precedenti?

5. In che modo vengono finanziate le attività di cui al quesito 4? Quale responsabilità si è assunta l'UE in questo senso e quali responsabilità si assumerà ancora, vista l'importanza del Danubio quale asse principale per il trasporto delle merci all'interno dell'UE successivamente all'allargamento?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(13 agosto 2002)

1. Durante le incursioni aeree della NATO dell'aprile del 1999 sono stati distrutti tre ponti in prossimità della città di Novi Sad. Il ponte stradale e ferroviario di Zezelj e il ponte stradale più ampio di Petrovaradin sono stati ricostruiti dall'ex Presidente della Repubblica federale di Jugoslavia Milosevic prima delle elezioni del settembre 2000. Avendo la Repubblica federale di Jugoslavia accettato di cooperare all'attuazione del progetto (principalmente finanziato dalla Comunità) elaborato dalla Commissione sul Danubio per il ripristino della navigazione attraverso la rimozione delle macerie e degli ordigni inesplosi, la Commissione ha deciso di attuare un progetto a finanziamento comunitario per la ricostruzione del terzo più ampio ponte Sloboda. I contratti relativi a questo progetto, che è il più ampio progetto individuale a finanziamento comunitario in Serbia, sono stati firmati il 23 luglio e i lavori inizieranno in autunno, una volta completata l'opera di rimozione delle macerie. Il lavoro più consistente di progettazione e ricostruzione si protrarrà fino al 2004, allorché verrà rimosso il ponte galleggiante che garantisce attualmente il traffico.

2. Ovviamente, la presenza del ponte galleggiante e i canoni da versare per la sua apertura costituiscono un ostacolo alla libera navigazione internazionale prevista nella convenzione di Belgrado sul Danubio. Tuttavia, la presenza continua del ponte, gli intervalli previsti per la sua apertura e i relativi canoni sono stati concordati tra l'organismo competente, la Commissione sul Danubio, e la Repubblica federale di Jugoslavia. In pratica, con l'attuazione del promemoria del novembre 2001 tra la Commissione sul Danubio e la Repubblica federale di Jugoslavia, è previsto un calendario di aperture regolari che ha già consentito un aumento del traffico a vantaggio non solo dei paesi menzionati dall'onorevole parlamentare ma di tutti e dieci gli Stati attraversati dal Danubio, come peraltro dell'intera regione.

3. La Commissione non è al corrente di questa questione, trattandosi, piuttosto, di una questione di competenza della Commissione sul Danubio, l'organizzazione internazionale responsabile della navigazione sul Danubio. In ogni caso, spetta allo Stato attraverso il quale passa la via d'acqua internazionale assicurare che, in quel determinato punto, siano rimossi tutti gli ostacoli e siano rispettate le condizioni previste. La decisione di fornire finanziamenti esterni per la rimozione degli ostacoli a Novi Sad è legata alle circostanze eccezionali del danno in questione.

4. Riguardo alla capacità di navigazione fluviale, nel periodo di blocco della navigazione si è verificato uno spostamento verso altre forme di trasporto. Tuttavia, dall'apertura del canale navigabile alla fine dello scorso anno, la Commissione sul Danubio ha registrato un aumento del traffico sul Danubio. Riguardo ai collegamenti tra le due sponde del fiume, come indicato sopra, due ponti sono già stati ricostruiti e, in attesa della ricostruzione del terzo ponte, continua a funzionare il ponte galleggiante.

5. Quanto sia importante ripristinare la navigazione sul Danubio lo dimostra chiaramente il sostegno politico e finanziario concesso dalla Commissione. La Comunità ha finanziato all'85 %, per un importo di 22 milioni di euro, i costi del progetto della Commissione sul Danubio per la bonifica del canale navigabile del Danubio che è in fase di completamento. Sono stati inoltre stanziati finanziamenti comunitari per un importo di 34 milioni di euro per la ricostruzione del ponte Sloboda. In linea più generale, la Commissione è interessata a promuovere le possibilità di trasporto attraverso le vie d'acqua interne, in particolare sul Danubio, al fine di sviluppare legami di trasporto tra i paesi candidati e gli Stati membri. Lo strumento finanziario ISPA⁽¹⁾ prevede, nei dieci paesi candidati dell'Europa centrale, orientale e sudorientale, il finanziamento di progetti di infrastrutture di trasporto nell'ambito della priorità relativa ai corridoi di trasporto paneuropei di cui il Danubio (VII corridoio) è una componente importante. Attualmente, la Commissione sta valutando la richiesta presentata dalle autorità rumene di ottenere il sostegno ISPA per il miglioramento della navigabilità sul Danubio. Sarebbe auspicabile ricevere da altri paesi beneficiari ISPA progetti di questo tipo che risultino ben preparati e rispondano pienamente ai criteri del regolamento ISPA.

Per ottenere ulteriori informazioni sui progressi ottenuti dal progetto di bonifica, e più generalmente, sulla situazione della navigazione sul Danubio, si invita l'onorevole parlamentare a visitare il sito web della Commissione sul Danubio: www.dunacom.org e a consultare il comunicato stampa e connesse informazioni del 29 novembre 2001⁽²⁾. Per informazioni più dettagliate sul progetto del ponte Sloboda, si rimanda l'onorevole parlamentare al sito web dell'Agenzia europea per la ricostruzione (responsabile dell'attuazione dell'assistenza comunitaria nella Repubblica federale di Jugoslavia): www.ear.eu.int e, in particolare, al comunicato stampa del 23 luglio 2002⁽³⁾ relativo alla firma dei contratti per il ponte Sloboda.

⁽¹⁾ Strumento per le politiche stretturali di preadesione.

⁽²⁾ IP/01/1689.

⁽³⁾ IP/02/1123.

(2003/C 192 E/039)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2031/02
di Emilia Müller (PPE-DE) alla Commissione

(9 luglio 2002)

Oggetto: Superamenti di peso dei pullman granturismo

Una società di trasporti tedesca ha acquistato nel 2000 un pullman granturismo che è stato pesato per la prima volta nel 2002, nel corso di un viaggio all'interno del territorio europeo. Sino a quel momento non si era mai posta la questione del peso totale, e dunque non vi era mai stato motivo di dubitare delle indicazioni fornite dal produttore e dall'organismo di controllo tecnico (TüV) nel libretto di immatricolazione.

In tale occasione è tuttavia emerso che, per ogni passeggero, era stato calcolato un peso di soli 68 kg e che non era stato tenuto conto dei bagagli o del carico accessorio. Il pullman, immatricolato per il trasporto di 49 persone, raggiungeva il peso complessivo di 18 t già con una trentina di persone a bordo.

Un maggior numero di passeggeri determina il superamento del peso autorizzato, e dunque soste forzate di diverse ore alle pese pubbliche, la necessità di procurarsi un veicolo per il trasporto dei bagagli eccedenti, il pagamento di un'ammenda e la perdita della copertura assicurativa.

Alla luce di quanto sopra, può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. È giusto infliggere un'ammenda a una società di trasporti se l'errore riguarda sostanzialmente il libretto di immatricolazione e il controllo tecnico?
2. È possibile aumentare su scala europea i carichi assiali e il peso complessivo dei pullman?
3. In caso affermativo, cosa è possibile fare a livello europeo per evitare in futuro simili inconvenienti?
4. Nel caso specifico, cosa raccomanda la Commissione alla società interessata?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(27 agosto 2002)

La direttiva 96/53/CE⁽¹⁾ del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale, ha fissato a 18 tonnellate (t) il peso massimo consentito per i veicoli a due assi (allegato I, punto 2.3.1) affinché possano circolare liberamente nell'Unione. Il fatto che il pullman sia stato omologato in Germania per il trasporto di un numero massimo di 49 passeggeri (probabilmente escludendo i bagagli) non dispensava certo l'operatore dal rispetto dei limiti massimi di peso stabiliti dalla suddetta direttiva sul traffico internazionale.

Per aumentare a livello europeo i massimali del peso complessivo o del peso per asse per i pullman sarebbe necessario modificare la direttiva in questione, ma per il momento non si prevedono modifiche in tal senso. Al contrario, il considerando 5 della direttiva 2002/7/CE⁽²⁾ del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce le dimensioni massime degli autobus precisa chiaramente che «è opportuno che le norme armonizzate riguardanti le dimensioni massime e i pesi massimi dei veicoli restino invariate nel tempo.»

Per quanto riguarda l'omologazione dei pullman, è opportuno sottolineare che attualmente negli Stati membri esistono requisiti tecnici differenti; ciò non significa tuttavia che non si debbano rispettare le norme della direttiva 96/53/CE. Inoltre, la direttiva 2001/85/CE⁽³⁾, che entrerà in vigore il 13 febbraio 2004, introdurrà un'omologazione comunitaria per i nuovi tipi di veicoli. Le nuove disposizioni armonizzate non derogheranno comunque in alcun caso agli obblighi stabiliti dalla direttiva 96/53/CE.

⁽¹⁾ GU L 235 del 17.9.1996.

⁽²⁾ GU L 67 del 9.3.2002.

⁽³⁾ Direttiva 2001/85/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, GU L 42 del 13.2.2002.

(2003/C 192 E/040)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2047/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(10 luglio 2002)

Oggetto: Intensità petrolifera ed energetica

Potrebbe la Commissione fornire una stima dell'intensità petrolifera e, separatamente, dell'intensità di energia dell'unità media del PIL dell'UE in ciascun quinto anno a partire dal 1970 (cioè 1970, 1975, 1980 ecc.)?

Qual è la stima della Commissione dell'intensità petrolifera e di energia marginale o incrementale della crescita del PIL dell'UE attualmente, e qual è stata tale intensità in ciascun quinto anno a partire dal 1970?

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(16 settembre 2002)

L'intensità energetica è il rapporto tra i consumi interni lordi ed il prodotto interno lordo (in euro a prezzi costanti del 1995). Per calcolare i consumi interni lordi si sommano l'energia primaria prodotta e le importazioni di energia e si sottraggono le esportazioni di energia, le variazioni nette delle scorte e i bunkeraggi marittimi. I dati energetici impiegati in tale calcolo sono rilevati su base annua dalle amministrazioni nazionali. Le cifre sul prodotto interno lordo degli anni 1991 e successivi sono state ottenute dalla base dati di Eurostat sulla contabilità nazionale, mentre quelle relative agli anni 1990 e 1985 sono stime. Per gli anni precedenti il 1985 non sono disponibili dati a livello dell'Unione.

(2003/C 192 E/041)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2051/02
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione

(10 luglio 2002)

Oggetto: Vivisezione e difesa degli animali

C'è stata recentemente, da parte di molti cittadini e di alcuni esponenti politici di Bolzano, una forte mobilitazione per salvare 56 cuccioli di cane beagle destinati alla vivisezione e quindi ad atroci e scientificamente immotivate sofferenze. Si tratta solo di uno dei numerosi casi in cui la società civile si mobilita contro una pratica terribile come la vivisezione.

Ciò premesso, può la Commissione far sapere quanto segue:

1. esistono o sono allo studio documenti, iniziative o direttive finalizzate ad impedire o comunque a ridurre l'utilizzo della vivisezione?
2. Esistono direttive, programmi, studi o documenti finalizzati più in generale alla difesa degli animali dagli abusi e dalle sofferenze?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(4 settembre 2002)

1. Nel 1986 è stata adottata la direttiva 86/609/CEE del Consiglio relativa alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici⁽¹⁾, che riguarda lo svolgimento e l'autorizzazione di esperimenti sugli animali, compresa la vivisezione. Essa inoltre stabilisce disposizioni in materia di autorizzazione per il personale competente e gli stabilimenti interessati; fissa norme minime riguardanti la formazione del personale che utilizza animali di laboratorio e che provvede alla supervisione degli esperimenti, oltre che in materia di alloggio e di trattamento degli animali.

L'articolo 7 della direttiva stabilisce che «si eviterà di eseguire un esperimento qualora per ottenere il risultato ricercato sia ragionevolmente e praticamente applicabile un altro metodo, scientificamente valido, che non implichi l'impiego di animali». Rientra pertanto nello spirito della direttiva 86/609/CEE incentivare metodi che riducano e, in ultima analisi, sostituiscano l'utilizzo di animali negli esperimenti.

In questo contesto occorre ricordare che la direttiva 76/768/CEE, modificata dalla direttiva 93/35/CEE (sesta modifica) concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai prodotti cosmetici, fissa disposizioni specifiche riguardanti il divieto di commercializzare cosmetici contenenti ingredienti o combinazioni di ingredienti sperimentati su animali (articolo 4, paragrafo 1, lettera i). Le attuali disposizioni sono oggetto di dibattito con il Consiglio e il Parlamento europeo nell'ambito della proposta di settima modifica della direttiva in questione.

Per quanto riguarda il programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) della Comunità, qualsiasi progetto di ricerca ammesso al finanziamento che comporti la sperimentazione sugli animali viene sottoposto ad una valutazione etica. Un gruppo di esperti multidisciplinare (comprendente un esperto nel campo del benessere degli animali) verifica, tra gli altri aspetti, anche l'accettabilità della motivazione di ricorrere agli animali e la conformità delle condizioni applicate alle disposizioni in vigore.

Inoltre, da oltre dieci anni lo sviluppo di soluzioni alternative alla sperimentazione sugli animali rientra fra le priorità di ricerca dei programmi quadro comunitari di RST.

2. Per quanto concerne la questione della protezione degli animali contro gli abusi e le sofferenze in genere, la Comunità non ha competenze nel campo specifico del benessere degli animali, anche se ha preso iniziative per migliorare il trattamento e le condizioni degli animali.

Per la prima volta nella storia il trattato di Amsterdam prevede un Protocollo sulla protezione ed il benessere degli animali, che riconosce che gli animali sono esseri senzienti e specifica che nella formulazione e nell'attuazione delle politiche comunitarie nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, del mercato interno e della ricerca, la Comunità e gli Stati membri debbono tenere pienamente conto delle esigenze in materia di benessere degli animali, rispettando nel contempo le disposizioni legislative o amministrative e le consuetudini degli Stati membri per quanto riguarda, in particolare, i riti religiosi, le tradizioni culturali e il patrimonio regionale.

(¹) GU L 358 del 18.12.1986.

(2003/C 192 E/042)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2056/02

di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(11 luglio 2002)

Oggetto: Sperimentazione animale dei cosmetici

Il Parlamento europeo ha recentemente approvato una raccomandazione in seconda lettura sulla posizione comune approvata dal Consiglio sull'approvazione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che reca modifica della direttiva del Consiglio 76/768/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativamente ai prodotti cosmetici (A5-0180/2002) richiedendo l'eliminazione progressiva della vendita nell'Unione europea di nuovi prodotti cosmetici (ma non medicinali) che siano stati sperimentati su animali, successivamente ad una determinata data. La Commissione ha dichiarato in numerose occasioni di essere convinta che siffatto divieto entri in conflitto con le regole OMC, sebbene un caso siffatto non si sia mai presentato.

La Commissione potrebbe affermare quali regole o regolamentazioni OMC rendano la posizione del Parlamento incompatibile, a parere della Commissione, con gli obblighi OMC dell'Unione europea? La Commissione è del parere che l'accettazione da parte del Consiglio della posizione del Parlamento discriminerebbe in qualche modo aziende non UE, e, in caso contrario, la Commissione è convinta che un'organizzazione come l'OMC sia in grado di ottenere un ampio consenso del pubblico se non c'è sufficiente flessibilità nell'ambito delle sue regole da consentire misure destinate a ridurre le sofferenze animali e a incrementare la protezione ambientale in casi in cui non vi è nessun tentativo di utilizzare dette misure a scopi protezionistici?

Infine, la Commissione può confermare che ove non vi sia alcun accordo in sede di Consiglio la precedente legislazione con effetti analoghi entrerà automaticamente in vigore, e, in caso affermativo a quale data?

Risposta data da Pascal Lamy a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

Il divieto di commercializzazione proposto dal Parlamento potrebbe creare un ostacolo commerciale alle importazioni da paesi terzi che prevedono la sperimentazione di prodotti cosmetici e dei relativi ingredienti sugli animali a tutela della sicurezza dei consumatori. Tale divieto potrebbe, tra l'altro, essere potenzialmente invalidato dall'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi (TBT) dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e dagli articoli III, XI e XX dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio.

Il divieto potrebbe costituire una discriminazione nei confronti di «prodotti simili» (articolo III, paragrafo 4, del GATT e articolo 2, paragrafo 1, del TBT). Infatti, sebbene un cosmetico testato su animali sia identico ad uno testato con mezzi alternativi, la Comunità vieterebbe il primo e accoglierebbe il secondo.

La Comunità sarebbe chiamata ad imporre requisiti in materia di sperimentazione ai produttori esteri. Se nei rispettivi paesi vigono requisiti diversi, non conciliabili con quelli comunitari, si negherebbe a tali produttori la possibilità di esportare nella Comunità. Ciò rappresenterebbe una discriminazione nei confronti dei produttori esteri, cui risulterebbe impossibile conformarsi a due normative contrastanti.

La Commissione ha rilevato la preoccupazione dell'opinione pubblica per l'indifferenza dimostrata dall'OMC nei confronti di considerazioni riguardanti il benessere degli animali. È appunto per questo motivo che la Comunità ha costantemente promosso tale tema come argomento di discussione per i futuri negoziati OMC e continuerà a farlo. Tuttavia, la Commissione ritiene che sarebbe controproducente per i suoi obiettivi a più lungo termine adottare un approccio unilaterale in materia.

La Commissione conferma che il divieto di commercializzazione previsto dalla 6a modifica della direttiva del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici⁽¹⁾, è entrato legalmente in vigore il 1º luglio 2002 poiché il Parlamento e il Consiglio non sono giunti ad un accordo su un nuovo testo. Tuttavia, la Commissione sta valutando se presentare attraverso la procedura della comitologia una proposta per rinviare l'entrata in vigore a data da destinarsi, in modo da evitare inutili squilibri e incertezze sul mercato.

⁽¹⁾ GU L 262 del 27.9.1976.

(2003/C 192 E/043)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2066/02

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(8 luglio 2002)

Oggetto: Disuguaglianza di trattamento tra cittadini greci che non hanno ancora adempiuto al servizio militare

Secondo la convenzione greco-tedesca in vigore (legge 4187/61), i cittadini greci che possiedono la nazionalità tedesca sono esenti dagli obblighi di leva fintantoché risiedono e lavorano stabilmente in Germania. In altri casi, per esempio i greci con nazionalità austriaca, la legge esige che assolvano tutto il servizio militare in Grecia, anche se l'hanno già effettuato nell'esercito austriaco. D'altronde, ai sensi dell'articolo 7 della legge 1763/88 nonché delle disposizioni transitorie della legge 2510/97, i greci titolari di un permesso di lavoro permanente in paesi come gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia, ad eccezione dei paesi europei, hanno diritto a un'esenzione illimitata dagli obblighi di leva e possono entrare e uscire liberamente in Grecia fino a quando tornino a risiedere in questo paese, se tale permesso è stato loro concesso prima del 1º settembre 1997. In tal modo, viene commessa un'ingiustizia nei confronti dei cittadini greci che hanno acquisito la nazionalità dei paesi in questione dopo tale data e di tutti coloro che vivono nei paesi europei anche se, nel frattempo, hanno ottenuto la naturalizzazione, diventando così cittadini del loro paese di residenza.

Dato che la legislazione vigente sugli obblighi di leva dà luogo a disuguaglianze di trattamento a sfavore dei cittadini greci che risiedono e lavorano stabilmente, con la loro famiglia, all'estero e contravviene indiscutibilmente alle disposizioni del trattato dell'Unione europea e del diritto comunitario, può la

Commissione far sapere quali misure intende adottare per risolvere il problema dei renitenti in Grecia e garantire così l'uguaglianza di trattamento e i diritti dei cittadini europei che devono assolvere gli obblighi di leva? Intende essa intervenire a favore di una revisione della legislazione relativa al servizio militare dello Stato greco?

Risposta data dal sig. Vitorino in nome della Commissione

(7 agosto 2002)

La Commissione osserva che le questioni sollevate dall'onorevole parlamentare che sono relative alla nazionalità e al servizio militare sono di competenza esclusiva degli Stati membri.

Inoltre è impossibile stabilire l'esistenza di una violazione grave e persistente ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.

In queste condizioni la Commissione non si ritiene abilitata a procedere agli interventi suggeriti dall'onorevole parlamentare presso le autorità greche.

(2003/C 192 E/044)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2067/02 di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione

(12 luglio 2002)

Oggetto: Il caso di Rebiya Kadeer, nel Turkestan orientale

Rebiya Kadeer, donna d'affari e una tra le maggiori esponenti della popolazione uigura nella regione occupata del Turkestan orientale (Regione Autonoma Uigura di Xinjiang), ha contribuito in modo significativo alla lotta per l'affermazione dei diritti delle donne in Cina fondando il «Movimento delle mille madri» al fine di promuovere l'occupazione delle donne uigure. Lo stesso governo cinese le ha riconosciuto tale merito invitandola a partecipare, in qualità di membro della delegazione governativa, alla Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulle donne, tenutasi a Pechino nel 1995.

Nonostante ciò, due anni dopo la Conferenza di Pechino le autorità le ritirano il passaporto. Seguono abusi da parte della polizia per porre ulteriori restrizioni ai suoi movimenti. Attraverso l'intimidazione di Rebiya, le autorità cinesi tentano di costringere al silenzio suo marito, un dichiarato oppositore del governo, residente all'estero.

Nell'agosto 1999, durante un incontro sui diritti umani con i delegati del Servizio di ricerca del Congresso statunitense, le autorità cinesi la arrestano e la chiudono in un carcere locale, noto quale luogo di tortura. Nel settembre 1999, il governo accusa Rebiya Kadeer di «fornire informazioni segrete agli stranieri», benché tali «segreti» siano risultati essere di dominio pubblico, essendo stati pubblicati su quotidiani locali, alcune copie dei quali sono state trovate in suo possesso. In seguito ad un processo tenuto in segreto, un tribunale cinese la condanna ad otto anni di carcere. Il segretario personale, arrestato subito dopo che la sig.ra Kadeer fosse presa in custodia, viene condannato per complicità a tre anni di «rieducazione attraverso i lavori forzati». Da quanto viene riportato, egli subisce violenze nel corso del periodo di custodia e soffre ora di gravi problemi di salute.

Quali informazioni può fornire la Commissione circa la situazione della sig.ra Kadeer e del suo segretario? Quali iniziative sono previste per ottenere dalle autorità cinesi l'immediato e incondizionato rilascio di questi prigionieri politici, il rispetto dei diritti umani fondamentali e delle libertà della popolazione del Turkestan orientale, e l'apertura dei negoziati tra governo cinese e rappresentanti uiguri, tra i quali l'ETNC, il Congresso nazionale del Turkestan orientale (Uiguristan), un'organizzazione democratica per la promozione di soluzioni pacifiche alla situazione politica, in vista di una soluzione equa della questione dell'occupazione del Turkestan orientale?

Inoltre, può la Commissione assicurare al Parlamento europeo che nessun programma finanziato dalla UE sul territorio del Turkestan orientale sia sfruttato da Pechino per sostenere o attuare la politica di colonizzazione, repressione, distruzione ed apartheid imposta alla popolazione uigura dalle autorità cinesi fin dal 1949, anno della loro invasione e occupazione del Turkestan?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(2 agosto 2002)

l'UE ha sollevato la questione di Rebiya Kader nel contesto del dialogo sui diritti umani con la Cina ed è stata informata della sua condanna e incarcerazione. Purtroppo le autorità cinesi non hanno fornito alcuna informazioni sulla sua attuale situazione. La Commissione continuerà a sollevare il problema in ogni occasione.

La Commissione richiama inoltre l'attenzione della Cina sulla necessità di rispettare i diritti culturali e linguistici, le libertà di religione e la tutela delle minoranze a livello nazionale.

Non vi sono programmi di cooperazione nello Xinjiang.

(2003/C 192 E/045)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2070/02

**di Bob van den Bos (ELDR)
e Lousewies van der Laan (ELDR) alla Commissione**

(12 luglio 2002)

Oggetto: Trattato di adesione

A differenza del punto 10 delle conclusioni del Consiglio europeo di Laeken che parla di «trattati di adesione», il punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia parla di un «trattato di adesione».

1. E' in grado la Commissione di confermare che sarà predisposto un solo trattato di adesione?
2. In caso affermativo, quando è stata presa la decisione di predisporre un solo trattato di adesione? In base a quali considerazioni è stata presa una siffatta decisione?
3. Conviene essa che, nella fattispecie, non si possono invocare precedenti poiché è in gioco la simultanea adesione di al massimo dieci paesi?
4. Come si concilia il principio della valutazione individuale degli Stati membri candidati con l'inserimento in un solo trattato di adesione di tutti gli Stati candidati?
5. Conviene la Commissione che ne risulta compromesso il controllo democratico sul processo di adesione visto che ai parlamenti nazionali è consentito dire soltanto «sì» o «no» all'intero trattato e non ai singoli Stati candidati all'adesione? Ritiene essa che ciò costituisca un buon esempio di democrazia per gli stessi?
6. Intende la Commissione dar voce in capitolo ai parlamenti nazionali in sede di singola valutazione degli Stati candidati? In caso affermativo, in qual modo?

Risposta data dal sig. Verheugen a nome della Commissione

(20 agosto 2002)

La Commissione conferma che viene redatto un unico trattato d'adesione. La conclusione, da parte degli Stati membri, di un unico trattato d'adesione con diversi paesi candidati che aderiscono contemporaneamente all'Unione consiste in una procedura standard, già applicata nel caso dell'adesione di Danimarca, Irlanda e Regno Unito, effettiva dal 1º gennaio 1973, dell'adesione di Portogallo e Spagna, effettiva dal 1º gennaio 1986, e dell'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, effettiva dal 1º gennaio 1995. In ciascun caso, è stato approvato un unico trattato d'adesione.

Nel caso della contemporanea adesione di vari Stati, non sarebbe infatti sufficiente stabilire i necessari vincoli giuridici tra ogni futuro Stato membro, da un lato, e gli attuali Stati membri, dall'altro, poiché occorre instaurare anche i necessari vincoli giuridici tra gli Stati che aderiscono all'Unione. Inoltre, le numerosissime disposizioni comuni e gli altrettanto numerosi allegati e protocolli andrebbero ripetuti tante volte quanti sono i nuovi Stati membri.

La presidenza del Consiglio europeo di Siviglia (21-22 giugno 2002) ha dichiarato, al punto 22 delle sue conclusioni, che «la stesura del trattato di adesione dovrebbe proseguire per essere ultimata non appena possibile dopo la conclusione dei negoziati di adesione. Si può ragionevolmente prevedere che il trattato di adesione possa essere firmato nella primavera del 2003». La Commissione rammenta inoltre che nella Nota della Presidenza sull'allargamento, allegata alle conclusioni, si afferma che «in linea con le conclusioni del Consiglio europeo di Laeken (14-15 dicembre 2001), nel mese di marzo è iniziata la stesura del trattato di adesione». Va riconosciuto che il ruolo principale, in tale contesto, è assegnato al Consiglio, non alla Commissione.

La Commissione sottolinea che una conferenza di adesione è una conferenza di tipo intergovernativo. Pertanto tutti gli accordi conclusi nel corso dei negoziati poggiano su decisioni unanimi di tutte le parti, che potrebbero già coinvolgere i parlamenti nazionali in conformità delle rispettive disposizioni costituzionali. Dopo la firma, il trattato di adesione viene sottoposto alla ratifica delle parti contraenti in conformità delle rispettive disposizioni nazionali, che prevedono un parere favorevole dei parlamenti nazionali sul trattato approvato in precedenza dai negoziatori delle parti contraenti.

La Commissione fa inoltre riferimento alla procedura di cui all'articolo 49 del trattato sull'Unione europea. La decisione del Consiglio di firmare il trattato di adesione si basa su un voto favorevole del Parlamento europeo nei confronti dell'adesione di ogni singolo paese.

La Commissione contribuisce a tale processo fornendo agli Stati membri una quantità significativa di informazioni in materia di controllo e valutazione, segnatamente attraverso le relazioni periodiche su ciascun paese candidato.

(2003/C 192 E/046)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2084/02

di María Izquierdo Rojo (PSE) alla Commissione

(12 luglio 2002)

Oggetto: Eccessivi ritardi nell'adozione di bambini nell'Andhra Pradesh (India)

Con riferimento alle procedure di adozione nello Stato indiano dell'Andhra Pradesh che interessano quindici famiglie spagnole (nonché famiglie americane, tedesche, italiane, olandesi e belghe), relazioni dell'Unicef denunciano la situazione di precarietà psicologica e fisica dei bambini adottabili.

In attesa della collaborazione del Dipartimento per il welfare dell'Andhra Pradesh da cui dipendono le adozioni, e in considerazione del fatto che sono state rispettate le legislazioni spagnola e indiana in materia di adozioni internazionali, nonché tenuto conto della situazione di preguerra tra l'India e il vicino Pakistan, potrebbe l'Unione europea intervenire presso il Primo ministro indiano, ed eventualmente presso il Primo ministro dell'Andhra Pradesh, in modo da snellire le procedure di adozione?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(7 agosto 2002)

La Commissione è a conoscenza del problema sollevato dall'onorevole parlamentare a proposito dei ritardi che si registrano attualmente nell'adozione di bambini nell'Andhra Pradesh.

Nel 2001 in diversi Stati indiani, ovvero Orissa, Bengala occidentale, Tamil Nadu e Andhra Pradesh, è scoppiato un grosso scandalo delle adozioni. Lo scandalo ha colpito in modo particolare l'Andhra Pradesh, dove il governo locale ha deciso di condurre una politica rigorosa per evitare che i centri di adozione potessero continuare il presunto traffico di bambini in India e a livello internazionale. La «Centre Adoption Resource Agency» (CARA) ha ritirato le autorizzazioni a tutti i centri incriminati per trasferirle a centri

statali. Per poter condurre un'indagine approfondita e controllare la situazione, il governo dell'Andhra Pradesh ha introdotto, a partire dal 2001, alcuni ostacoli e vincoli nelle procedure di adozione. Poiché la CARA, ovvero l'organo che concede il nulla osta definitivo (NOC) nelle adozioni internazionali, aveva rilasciato tale certificato a diverse coppie, anche se si sono riscontrate delle irregolarità nelle procedure di adozione, essa si è costituita parte civile nel processo attualmente in corso presso la Corte suprema di Hyderabad, dove organizzazioni non governative e genitori hanno sporto denuncia.

Una rappresentanza dell'Unione in questa fase sarebbe controproducente, poiché potrebbe essere interpretata come un'ingerenza ai danni dell'autonomia della giustizia.

(2003/C 192 E/047)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2088/02
di Bob van den Bos (ELDR) alla Commissione**

(12 luglio 2002)

Oggetto: Schiavitù

A fine maggio la commissione d'inchiesta americano-europea insediata dal presidente Bush e composta da eminenti personalità ha presentato una sconcertante relazione sulla situazione in Sudan nella quale si accusa il governo di Khartoum di promuovere pratiche schiaviste. Oltre che in non pochi paesi africani il fenomeno della tratta degli schiavi si verifica anche, per esempio, negli Stati islamici del Golfo, nella regione caucasica e nel sud-est asiatico.

1. E' la Commissione al corrente di una siffatta relazione? Quali sono le conclusioni politiche che essa ne trae?
2. E' noto alla Commissione il fenomeno della schiavitù in paesi ACP? In caso affermativo, quale politica persegue la Commissione per fare cessare un siffatto fenomeno in detti paesi?
3. Quali sanzioni ventila la Commissione qualora risulti vano il suo intervento presso i paesi ACP dove sia stata constatata la pratica della schiavitù?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(24 settembre 2002)

La Commissione è stata informata del fatto che a un gruppo di eminenti personalità internazionali (IEPG) è stato chiesto, nel quadro della missione del senatore J. Danforth, inviato di pace del Presidente degli Stati Uniti in Sudan, di svolgere un'inchiesta sul fenomeno della schiavitù, del sequestro e della servitù coatta in Sudan. La Commissione è a conoscenza del fatto che il gruppo IEPG ha presentato una relazione all'attenzione sia del senatore Danforth sia dell'amministrazione statunitense per un eventuale seguito. Benchè la Commissione non sia stata coinvolta né nella sua elaborazione né nella sua eventuale applicazione essa ritiene che la relazione costituisca uno strumento molto utile per una migliore comprensione di tali questioni delicate. Inoltre, come anche suggerito dal gruppo IEPG, sono necessarie una ricerca ed un'analisi più approfondite, anche nella prospettiva di una soluzione pacifica. L'Unione ha costantemente ribadito la propria opposizione alle attuali forme di schiavitù, tra l'altro in occasione della 58 sessione della Commissione delle Nazioni Unite sui diritti dell'uomo (CHR). L'Unione ha anche manifestato la propria preoccupazione sull'incidenza del lavoro forzato nella risoluzione da essa presentata relativamente al Sudan nell'ultima sessione della CHR.

La relazione annuale dell'Unione sui diritti umani del 2001 tratta i temi della schiavitù nel capitolo relativo al traffico di esseri umani e riferisce di svariate iniziative intraprese dall'Unione per combattere tali pratiche. Inoltre l'articolo 5 della Carta dei diritti fondamentali, approvata a Nizza dall'Unione nel dicembre 2000, ribadisce il divieto della schiavitù e del lavoro forzato.

La Commissione è cosciente della schiavitù presente negli Stati ACP (Africa, Caraibi e Pacifico). Ove possibile essa cerca di affrontare il tema con le autorità. Essa tuttavia opera anche tramite il sostegno alle organizzazioni non governative (ONG) e alla società civile. L'accordo di Cotonou offre una nuova base di discussione per tali tipi di argomenti (art. 8) di cui in futuro andrà fatto uso. Inoltre l'accordo di Cotonou offre strumenti per i casi in cui all'interno di uno Stato siano violati i diritti umani e la legalità.

Sotto il titolo «Iniziativa europea per la democrazia e la tutela dei diritti dell'uomo» sono state assegnate risorse per progetti che si occupano del traffico, del lavoro minorile e della schiavitù (capitolo B7-7 del bilancio comunitario). Ad esempio, nel bilancio 2001 sono stati destinati alla Alizei (Associazione per la Cooperazione Internazionale e l'Aiuto Umanitario) 1 252 375 euro per promuovere i diritti dei minori e per combattere il traffico di bambini, forme moderne di schiavitù, nonché lo sfruttamento dei minori in Gabon, Benin, Togo e Nigeria. Tale sostegno integra l'assistenza erogata tramite i programmi propri ad ogni Stato.

Per quanto riguarda la cooperazione con l'Africa occidentale, la programmazione in corso del IX fondo europeo per lo sviluppo (FES) si è occupata proprio dei temi della prevenzione dei conflitti e del traffico di esseri umani. Si prevede di sostenere Ecowas tramite specifiche azioni in quelle aree.

La clausola relativa ai diritti umani, che è introdotta in tutti gli accordi di cooperazione tra la Comunità e i Paesi terzi, definisce il rispetto dei diritti dell'uomo come un elemento essenziale dell'accordo. Gli standard di base per la manodopera, quali individuati nelle otto priorità delle convenzioni di base dell'Organizzazione mondiale del lavoro (OIL) (che comprendono quelle sul lavoro forzato e minorile) rientrano nell'ambito di applicazione di tale clausola, la quale fornisce il fondamento per sollevare tali problematiche dinanzi ai Paesi terzi e per attivare le procedure — tra cui, in ultima istanza, la sospensione dell'accordo di cooperazione — qualora la violazione dei diritti dell'uomo continui.

(2003/C 192 E/048)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2095/02

**di Michiel van Hulten (PSE)
e Diana Wallis (ELDR) alla Commissione**

(16 luglio 2002)

Oggetto: Contratti quadro multipli per i servizi di traduzione

1. Può confermare la Commissione che la stipula di contratti quadro multipli per i servizi di traduzione è pienamente giustificata alla luce:
 - a) dell'impossibilità di determinare nient'altro che gli aspetti più generali del servizio richiesto al momento dell'attribuzione degli appalti (in particolare non possono essere specificati né il volume né le scadenze), e
 - b) dell'urgenza con cui il servizio è richiesto, e che, nel caso dei servizi di traduzione, i contratti quadro multipli non rappresentano un'eccezione ma sono considerati la norma?
2. Può la Commissione confermare che, alla luce del vigente quadro giuridico, non sussistono motivi legali per impedire agli ordinatori che gestiscono contratti quadro multipli per i servizi di traduzione di attuare un sistema di valutazione permanente della qualità dei servizi offerti durante il periodo coperto dall'appalto, modificando la graduatoria degli aggiudicatari al fine di rispecchiare la rispettiva qualità reale, a condizione che (in conformità dell'articolo 98 bis, paragrafo 3, lettera b), e paragrafo 4 delle regole di applicazione del regolamento finanziario) l'intenzione di ricorrere a un sistema del genere sia annunciata nel bando di gara, nel capitolo d'oneri e nel contratto quadro?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(8 ottobre 2002)

Va notato che ogni istituzione, come amministrazione aggiudicatrice indipendente, è interamente responsabile di applicare le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi e di gestione di tali appalti nel quadro generale del regolamento finanziario.

Nell'ambito della Commissione, la conclusione «di contratti-quadro multipli» è possibile soltanto se:

- la natura generale dei servizi non permette di suddividere il contratto in lotti;
- la sicurezza della fornitura non può essere garantita altrimenti (ampiezza del fabbisogno rispetto alla capacità del mercato) o il lavoro è richiesto urgentemente o entro un termine estremamente breve; e
- i lavori da effettuare non possono essere definiti precisamente al momento dell'aggiudicazione del contratto.

La Commissione conferma agli onorevoli parlamentari che gli ordinatori di contratti-quadro multipli per i servizi di traduzione hanno l'obbligo giuridico di valutare la qualità dei servizi forniti per il periodo coperto dal contratto al fine di verificare la corretta esecuzione del contratto stesso (articolo 1, paragrafo 2 ed articolo 68 delle modalità di esecuzione di talune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1997).

In un contratto quadro multiplo, se il contraente all'inizio dell'elenco non è in grado di onorare l'ordine per ragioni che non comportano l'annullamento del contratto, il servizio ordinatore può fare appello al contraente in seconda posizione e così via.

In alcuni casi eccezionali, in particolare per alcuni servizi disciplinati dall'allegato 1B della direttiva 92/50/CE che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, la Commissione può accettare contratti-quadro multipli in virtù dei quali l'ordine dei contraenti può essere riadattato. Questa soluzione è accettata soltanto caso per caso, dopo un'analisi approfondita di tutti i documenti presentati e previo avviso dell'intenzione di ricorrere a simile sistema nella gara d'appalto. Questa scelta deve essere pienamente motivata dal servizio ordinatore.

(2003/C 192 E/049)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2110/02

di Ioannis Marinos (PPE-DE) alla Commissione

(17 luglio 2002)

Oggetto: Assenza di statistiche per la Grecia

Nel bollettino «Euro-Indicators» n. 48/2002 pubblicato da Eurostat figura un riferimento al commercio intracomunitario e alle esportazioni complessive dei paesi dell'Unione. I dati presentati sono completi e molto analitici e si riferiscono al periodo fino al gennaio 2002 anche per paesi non appartenenti all'Unione come la Russia, la Polonia, la Turchia ed altri. Desta impressione, perciò, il fatto che solo per la Grecia e il Lussemburgo (paesi dell'Unione europea) manchino le statistiche relative al 2002 anche per quanto riguarda le importazioni e le esportazioni complessive, come pure la bilancia commerciale.

Quali sono i motivi dell'assenza di tali dati statistici? Per quanto riguarda in particolare il caso della Grecia, è soddisfatta la Commissione dal flusso e dalla qualità dei dati statistici forniti dalle autorità elleniche? Ha essa individuato problemi di ritardo nella comunicazione di tali dati ai suoi servizi e a Eurostat? Di quali dati in particolare si tratta? Sussistono in generale problemi quanto alla loro attendibilità e, se sì, quali?

Risposta fornita dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(17 settembre 2002)

1. Per quanto riguarda il Lussemburgo, l'assenza di dati per il gennaio 2002 nel bollettino Euro-Indicators n. 48/2002 è dovuta al ritardo nella trasmissione dei dati a Eurostat. Questo ritardo è avvenuto in seguito ad un cambiamento nel trattamento informatico dei dati all'inizio del 2002. Il problema è stato nel frattempo risolto e i termini della trasmissione dei dati vengono ora rispettati.

Anche per quanto concerne la Grecia l'assenza dei dati per il gennaio 2002 è dovuta ad un ritardo nella trasmissione dei dati ad Eurostat. Questi ritardi, per altro frequenti, sono dovuti, da un lato, al fatto che una parte considerevole delle dichiarazioni è inviata su supporto cartaceo e, dall'altro, all'assenza di risorse adeguate per la realizzazione del trattamento di tali dichiarazioni.

2. La Commissione (Eurostat) non è soddisfatta dei termini di trasmissione dei dati da parte della Grecia: infatti la Grecia non rispetta i termini regolamentari. Eurostat ha attirato più volte l'attenzione delle autorità greche su questo problema.

Eurostat ritiene che la qualità dei dati della Grecia sia comparabile a quello della maggior parte degli altri Stati membri.

3. La Commissione (Eurostat) ha identificato dei ritardi nella trasmissione dei dati da parte della Grecia, sia per le statistiche intracomunitarie che per quelle extracomunitarie. Per quanto riguarda le statistiche extracomunitarie, si fa presente che le dichiarazioni statistiche sono raccolte e trattate dall'amministrazione delle dogane (Ministero delle finanze), in seguito convalidate e trasmesse ad Eurostat dall'Istituto statistico greco.

Eurostat si rende conto di questa situazione e segue con attenzione gli sforzi compiuti dalla Grecia per migliorare i termini di trasmissione.

Eurostat valuterà i risultati dei prossimi mesi e interverrà all'occorrenza presso le autorità greche.

4. La Commissione (Eurostat) non formula alcuna osservazione particolare in merito all'attendibilità dei dati della Grecia.

(2003/C 192 E/050)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2160/02

di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(18 luglio 2002)

Oggetto: L'euro e l'arrotondamento dei prezzi

Da alcuni estratti del sondaggio 57.1, effettuato dall'Eurobarometro e pubblicato nel Memo IP/02/791 in data 31 maggio 2002, risulta che il 68,5 % degli intervistati, cittadini dei paesi della zona euro, ritiene che i prezzi siano stati arrotondati per eccesso in tutti i settori.

Può dire la Commissione se ha tentato di quantificare l'impatto sui prezzi degli arrotondamenti successivi all'introduzione dell'euro?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(16 settembre 2002)

Dalle statistiche non risulta alcun aumento generalizzato dei prezzi nei paesi della zona euro a seguito dell'introduzione di questa moneta.

Il comunicato stampa pubblicato da Eurostat nel luglio 2002 analizza l'andamento dei prezzi negli ultimi mesi e i vari aspetti del passaggio all'euro⁽¹⁾.

L'inflazione nella zona euro non ha più raggiunto livelli paragonabili alla punta del maggio 2001 (aumento annuale del 3,3 % degli indici dei prezzi al consumo armonizzati (IPCA)). Durante un periodo di transizione, il tasso di incremento annuale è passato dal 2 % nel dicembre 2001 al 2,7 % nel gennaio 2002 a causa di un'impennata dei prezzi del petrolio e degli ortofrutticoli freschi. Di fatto, questa è stata la tendenza dell'inflazione in tutta l'Unione (dall'1,9 % al 2,5 % all'anno), compresi i tre paesi che non fanno parte della zona euro. Tra il dicembre 2001 e il gennaio 2002, in particolare, il tasso d'inflazione annuale è passato dal 2,1 % al 2,5 % in Danimarca e dall'1 % all'1,6 % nel Regno Unito, scendendo invece in Portogallo e nei Paesi Bassi. L'aumento registrato in Italia è stato minimo (dal 2,2 % al 2,4 %)⁽²⁾. Il tasso d'inflazione ha poi seguito una curva decrescente, arrivando all'1,8 % nel giugno 2002 per quanto riguarda la zona euro.

La variazione media degli IPCA nella zona euro tra i primi sei mesi del 2002 e gli ultimi sei mesi del 2001 è stata dell'1,4 %, un tasso equivalente a quello registrato alla fine del primo semestre 2001 e vicino ai tassi di giugno e dicembre 2000.

Secondo l'analisi di Eurostat, i rincari di questo periodo sono dovuti essenzialmente, per la maggior parte delle categorie di voci, al normale andamento dell'inflazione e ad alcuni fattori specifici non connessi all'euro (il maltempo che ha influito, in particolare, sui prezzi degli ortofrutticoli, i prezzi delle automobili e dell'energia e i notevoli aumenti delle imposte sul tabacco)⁽³⁾, a cui sono riconducibili 1,2 punti percentuali su un totale dell'1,4 %. Il contributo del passaggio alle banconote e alle monete in euro è stimato tra lo 0,0 % e lo 0,2 %⁽⁴⁾.

L'aumento dei prezzi, tuttavia, è stato più pronunciato in determinati settori dell'economia, segnatamente i prodotti alimentari, alcuni servizi, in particolare gli alberghi e i ristoranti, alcuni servizi sanitari e alcuni servizi di riparazioni. Non è escluso che la pubblica opinione abbia un'incidenza considerevole, vista la

natura particolarmente sensibile delle categorie i cui prezzi sono effettivamente rincarati. Ciò spiegherebbe l'impressione generalizzata che l'introduzione delle banconote e delle monete in euro abbia provocato un aumento dei prezzi.

Va ricordato tuttavia che il modo migliore per ovviare ai previsti effetti a medio-lungo termine dell'introduzione fisica delle banconote e delle monete in euro consiste nell'agevolare la concorrenza in tutta la zona euro, in modo da migliorare l'efficienza economica e da ridurre i prezzi al consumo.

⁽¹⁾ Comunicato stampa n. 84/2002 del 17 luglio 2002, disponibile al seguente indirizzo internet: <http://www.europa.eu.int/comm/eurostat/Public/datasshop/print-product/EN?catalogue=Eurostat&product=2-17072002-EN-BP-EN&mode=download>.

⁽²⁾ Eurostat.

⁽³⁾ Per le bevande alcoliche e il tabacco si è registrata un'inflazione trimestrale del 2 % q/q nel primo trimestre del 2002.

⁽⁴⁾ Fascia lievemente superiore a quella dello 0,0 %-0,16 % stimata per la variazione mensile tra dicembre 2001 e gennaio 2002 e per la variazione trimestrale tra l'ultimo trimestre 2001 e il primo trimestre 2002, pubblicate da Eurostat nel febbraio e nel maggio 2002.

(2003/C 192 E/051)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2167/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(18 luglio 2002)

Oggetto: Tasso di infortuni a bordo delle imbarcazioni da pesca comunitarie

Alla luce del fatto che il tasso di infortuni a bordo delle imbarcazioni da pesca comunitarie continua ad essere molto elevato, non ritiene opportuno la Commissione rafforzare la sua politica in tema di aggiornamento e miglioramento dei meccanismi di promozione della sicurezza e di prevenzione degli infortuni sul lavoro a bordo della flotta comunitaria?

Quale misure ha adottato o intende adottare la Commissione per ridurre il tasso di infortuni a bordo delle imbarcazioni da pesca comunitarie?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 settembre 2002)

La Commissione condivide la preoccupazione espressa dall'on. parlamentare sulla situazione del settore della pesca che è considerato come un settore di attività ad alto rischio.

A tale riguardo la Commissione sottolinea che dal 1989, su proposta della Commissione, è stato adottato dall'Unione un importante quadro legislativo al fine di promuovere il miglioramento delle condizioni di sicurezza e sanitarie dei lavoratori durante il lavoro, segnatamente per quanto attiene alla sicurezza dei lavoratori sulle navi da pesca.

A tale proposito è opportuno citare la direttiva-quadro 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, riguardante l'applicazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul lavoro⁽¹⁾ e le direttive particolari 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità sul lavoro a bordo delle navi da pesca⁽²⁾, 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità relativamente alla movimentazione manuale di carichi comportanti rischi, segnatamente dorso-lombari, per i lavoratori⁽³⁾, 89/655/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità per l'utilizzazione sul lavoro da parte dei lavoratori di dispositivi di lavoro⁽⁴⁾, così come modificata dalla direttiva 95/63/CE del Consiglio, del 5 dicembre 1995⁽⁵⁾, 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità per l'utilizzazione sul lavoro da parte dei lavoratori di dispositivi di protezione personale⁽⁶⁾, nonché la direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di sanità per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi⁽⁶⁾.

Pertanto, spetta agli Stati membri garantire il controllo e la sorveglianza adeguati sull'applicazione delle disposizioni nazionali che attuano tali direttive, affinché la politica di prevenzione che queste prescrivono possa contribuire in maniera effettiva alla riduzione degli infortuni e delle malattie professionali nel settore marittimo.

Per quanto riguarda il miglioramento della prevenzione degli infortuni sul lavoro e per potenziare tale politica, la Commissione segnala all'on. parlamentare la nuova strategia comunitaria in materia di sanità e sicurezza sul lavoro 2002-2006, che è stata recentemente adottata dalla Commissione con la sua comunicazione dell'11 marzo 2002⁽⁷⁾. Questa nuova strategia, che adotta un approccio globale nei confronti del benessere sul lavoro, si basa sul consolidamento di una cultura di prevenzione dei rischi, sulla combinazione di strumenti politici diversi — legislazione, dialogo sociale, iniziative di progresso e individuazione delle migliore procedure, responsabilità sociale delle imprese, incentivi economici — e sulla costituzione di partnership fra tutti gli operatori del settore della sanità e della sicurezza.

Per quanto attiene segnatamente al settore della pesca, la Commissione prevede inoltre in tale nuova strategia di invitare le parti sociali a individuare misure per migliorare le condizioni di vita, di lavoro e di sicurezza nel settore della pesca, a potenziare il ruolo delle donne e a contribuire allo sviluppo dell'occupazione, segnatamente quella dei giovani, nelle regioni che dipendono da tale settore di attività.

Tutte le azioni descritte mirano a potenziare la politica della Commissione per aggiornare e migliorare le condizioni di sanità e di sicurezza per i lavoratori sul lavoro e, in particolare, per i lavoratori che operano a bordo delle navi da pesca comunitarie. Tutto ciò dovrebbe contribuire in maniera consistente alla riduzione del numero di infortuni sul lavoro nel settore.

Infine, considerato che la pesca costituisce una delle attività economiche più pericolose, come rilevato nel Modulo Ad-Hoc «Sanità e Sicurezza» dell'EFT⁽⁸⁾ 1999, con un tasso di incidenza relativo del 243 % rispetto alla media europea⁽⁹⁾, l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro sta attualmente sviluppando un sistema di informazione volto a migliorare la sicurezza e le condizioni sanitarie in questo settore, nonché a fornire utili informazioni relativamente alle buone procedure da seguire.

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989.

⁽²⁾ GU L 307 del 13.12.1993.

⁽³⁾ GU L 156 del 21.6.1990.

⁽⁴⁾ GU L 393 del 30.12.1989.

⁽⁵⁾ GU L 335 del 30.12.1995.

⁽⁶⁾ GU L 113 del 30.4.1992.

⁽⁷⁾ COM(2002) 118 def.

⁽⁸⁾ EFT = Indagine Comunitaria sulle forze di lavoro, svolta da Eurostat ai sensi del regolamento (CE) n. 1571/98 della Commissione, del 20 luglio 1998, GU C 205 del 22.7.1998.

⁽⁹⁾ Cfr. Statistiche in Breve — Tema 3 «Popolazione e Condizioni Sociali» n. 16/2002, pag. 6.

(2003/C 192 E/052)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2201/02
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(22 luglio 2002)

Oggetto: Mancata attuazione pratica della direttiva 89/48/CEE

Alcuni ingegneri greci diplomati e già iscritti presso istituti di formazione tecnica di Stati membri dell'Unione europea, come l'Italia, la Germania, ecc., hanno ottenuto il riconoscimento del loro titolo professionale da parte del Consiglio per il riconoscimento dei titoli di istruzione superiore conformemente alla direttiva 89/48/CEE⁽¹⁾. Tali ingegneri desiderano diventare membri dell'Istituto di formazione tecnica greco (TEE), requisito questo necessario per esercitare la professione in Grecia, ed essere presi a carico dal corrispondente ente assicurativo. Ciò tuttavia non è possibile poiché la legge greca 1486/84 richiede, oltre alla qualifica professionale, anche l'equipollenza accademica per l'iscrizione al TEE. Nonostante quindi siano trascorsi due anni dall'emanazione del decreto presidenziale 165/2000 con cui la direttiva 89/48/CEE veniva trasposta nell'ordinamento interno greco, gli ingegneri in questione non possono esercitare la propria professione. Può la Commissione far sapere se adotterà provvedimenti ai fini di una corretta attuazione della direttiva in questione e dell'adeguamento della legislazione greca in materia?

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989, pag. 16.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(4 settembre 2002)

La questione sollevata dall'onorevole parlamentare viene commentata come segue:

- La Commissione è consapevole del fatto che la Camera tecnica ellenica (TEE) rifiuta l'iscrizione degli ingegneri che hanno acquisito le loro qualifiche professionali in un altro Stato Membro in base al riconoscimento professionale accordato ai sensi del decreto presidenziale 165/2000 e subordina tale iscrizione all'ottenimento di un riconoscimento accademico dei diplomi. Tale requisito non è conforme alla direttiva 89/48/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾ ed è stato denunciato, tra l'altro, nel quadro della procedura d'infrazione avviata contro la Grecia a causa del recepimento carente e della difettosa applicazione della direttiva 89/48/CEE.
- Per informazioni più dettagliate in merito alla procedura d'infrazione in corso, per cui alla Grecia è stato notificato l'1 luglio 2002 un parere motivato, l'onorevole parlamentare può consultare la risposta della Commissione all'interrogazione scritta E-1691/02 del sig. Papayannakis⁽²⁾.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

⁽²⁾ GU C 301 E del 5.12.2002, pag. 210.

(2003/C 192 E/053)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2211/02
di Joaquim Miranda (GUE/NGL) alla Commissione

(12 luglio 2002)

Oggetto: Patto di stabilità e crescita

Un giornale tedesco ha diffuso la notizia che la Commissione avrebbe l'intenzione di applicare pesanti sanzioni al Portogallo a causa del mancato rispetto da parte del paese del limite del 3% stabilito per il rispettivo disavanzo di bilancio nel patto di stabilità e crescita.

Benché un membro del collegio dei Commissari abbia già negato una simile intenzione punitiva, l'importanza e la gravità della situazione, nonché l'assenza di una base scientifica riconosciuta per tale limite, inducono a formulare il quesito seguente. Non intende la Commissione che le evidenti ripercussioni negative e le proprie difficoltà nel rispettare tale limite — specialmente da parte degli Stati membri con maggiore debolezza economica e in una congiuntura in cui si registra una crescita economica inferiore al previsto — dovrebbero portare, come minimo, a una maggiore flessibilità per quanto riguarda l'obbligo di rispettare il limite in questione?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(12 agosto 2002)

La disciplina di bilancio contribuisce al mantenimento di un quadro economico nel quale la politica monetaria possa effettivamente tendere verso la stabilità dei prezzi. Il quadro di bilancio dell'Unione economica e monetaria (UEM) (come definito dal trattato e dal Patto di stabilità e crescita (PSC)) mira a combinare disciplina ed elasticità di bilancio, in particolare tramite l'imposizione di due condizioni: in primo luogo, il disavanzo delle amministrazioni pubbliche non deve superare il 3 % del prodotto interno lordo (PIL) (eccetto in circostanze eccezionali e temporanee); in secondo luogo, il paese deve raggiungere e conservare una situazione di bilancio «vicina all'equilibrio o in attivo» lungo tutto il ciclo.

Il rispetto di queste due condizioni costituisce una garanzia di disciplina di bilancio e di sostenibilità delle finanze pubbliche ed autorizza una certa elasticità nella conduzione delle politiche di bilancio nazionali creando il margine di manovra necessario per la stabilizzazione della congiuntura tramite gli stabilizzatori automatici. Inoltre le norme e procedure di bilancio dell'UEM forniscono incentivi, e creano le premesse, per un riorientamento delle politiche di bilancio verso obiettivi di medio termine, come la crescita economica, l'occupazione e la coesione sociale. Infine il PSC migliora la prevedibilità e la trasparenza delle politiche di bilancio e facilita il coordinamento delle politiche di bilancio tra gli Stati membri. In conclusione, il mantenimento di finanze pubbliche sane è nell'interesse economico di tutti i paesi.

Nel quadro del dispositivo di sorveglianza dei bilanci, gli Stati membri presentano ogni anno un programma di stabilità o di convergenza, nel quale si prefissano un obiettivo per la loro situazione di bilancio a medio termine e definiscono un sentiero di aggiustamento per giungervi. Gli obiettivi di bilancio di questi programmi sono fissati in termini nominali, ma la Commissione tiene conto degli effetti della congiuntura economica quando valuta le situazioni di bilancio degli Stati membri. Per farlo si basa sull'esame dei saldi di bilancio corretti per il ciclo.

Le tappe della procedura da seguire in caso di disavanzo eccessivo sono definite dal trattato e dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per il rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche⁽¹⁾. La procedura per i disavanzi eccessivi prevede la possibilità di imporre sanzioni pecuniarie, ma soltanto al termine di un lungo processo che richiede parecchie decisioni del Consiglio. Il ricorso a sanzioni è previsto soltanto se lo Stato membro interessato omette varie volte di adottare le misure correttive necessarie per riportare il suo disavanzo al di sotto del 3 % del PIL entro un determinato periodo di tempo. Si fa notare che non vengono inflitte sanzioni immediatamente dopo che il paese si trova in situazione di disavanzo eccessivo.

⁽¹⁾ GU L 209 del 2.8.1997, pag. 1.

(2003/C 192 E/054)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2294/02
di Patricia McKenna (Verts/ALE) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Finanziamento della Via Baltica in Polonia

L'UE sta finanziando la costruzione di un'autostrada denominata Via Baltica; questo progetto mette in pericolo le paludi di Biebrza nel Nord-Est polacco, un'area di interesse scientifico internazionale dato che presenta molti degli habitat naturali elencati negli allegati I e II della direttiva sugli habitat.

La Commissione è consapevole del danno che la costruzione di tale autostrada causerebbe ad un ambiente tanto vulnerabile? È stata valutata la compatibilità ambientale in conformità con la direttiva VIA?

Cosa pensa la Commissione di questo progetto? Alla luce della sua politica di subordinare il pagamento dei fondi strutturali al rispetto per l'ambiente, essa è pronta a sospendere i finanziamenti fino a quando le autorità polacche modificheranno l'itinerario scelto in ottemperanza alle leggi ambientali europee?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

La Commissione attira l'attenzione dell'onorevole parlamentare sulle risposte da essa date alle interrogazioni scritte P-1648/02 dell'on. Huhne⁽¹⁾, E-1694/02 dell'on. Meijer⁽¹⁾, E-1968/02 dell'on. Davies⁽²⁾ nonché E-2284/02 dell'on. Xarchakos e dell'on. Dimitrakopoulos⁽³⁾, confermando che non sono stati erogati fondi PHARE o ISPA per la costruzione della Via Baltica attraverso le paludi di Biebrza, nella Polonia nordorientale.

Inoltre, non risulta che il progetto in questione rientri nell'elenco delle iniziative che dovrebbero ricevere contributi ISPA o PHARE e le autorità polacche non hanno presentato all'Unione alcuna domanda di contributo per questo particolare progetto. Se la Commissione dovesse ricevere una richiesta in tal senso, esaminerà il progetto alla luce della pertinente regolamentazione comunitaria sull'ambiente. La Commissione ritiene che tutti i paesi candidati debbano applicare ed attuare le disposizioni dell'acquis ambientale comunitario, incluse quelle applicabili alla protezione della natura, già durante il periodo di preadesione.

⁽¹⁾ GU C 301 E del 5.12.2002, pag. 201.

⁽²⁾ GU C 309 E del 12.12.2002, pag. 181.

⁽³⁾ GU C 161 E del 10.07.2003, pag. 20.

(2003/C 192 E/055)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2306/02
di Phillip Whitehead (PSE) alla Commissione

(25 luglio 2002)

Oggetto: Revisione delle disposizioni relative ai prodotti farmaceutici e ai medicinali generici

Nella sua proposta di direttiva⁽¹⁾ che modifica la direttiva 2001/83/CE⁽²⁾ recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, all'articolo 10 la Commissione ha proposto di allungare il periodo di protezione amministrativa dei dati concernenti i prodotti farmaceutici originali contro la concorrenza dei medicinali generici.

Al fine di aiutare il Parlamento europeo a comprendere la situazione attuale della protezione dei prodotti farmaceutici nell'Unione europea, potrebbe la Commissione indicare:

1. per quanto riguarda i brevetti:
 - quanti brevetti coprono prodotti farmaceutici e cosa coprono esattamente;
 - se la Commissione ha calcolato quanti brevetti sono già stati concessi o sono attualmente all'esame nel quadro di una procedura di richiesta concernente nuove indicazioni e formule;
2. per quanto riguarda i certificati complementari di protezione:
 - quanti ne sono stati rilasciati a partire dall'entrata in vigore del regolamento, e
 - a quanto ammontano i ricavi ottenuti dall'industria farmaceutica grazie ad essi;
3. per quanto riguarda il periodo di esclusività/protezione dei dati:
 - se, una volta terminato il periodo di protezione dei dati, i dati «protetti» diventano disponibili al pubblico e,
 - in caso affermativo, come vi si accede?

⁽¹⁾ COM(2001) 404 def. GU C 75 E del 26.3.2002, pag. 216.

⁽²⁾ GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67.

Risposta del sig. Liikanen per conto della Commissione

(3 settembre 2002)

Per diverse ragioni, la situazione dell'industria farmaceutica europea è molto meno favorevole dal punto di vista dell'innovazione di altre regioni, in particolare degli Stati Uniti. Per conseguenza, l'industria europea sta perdendo terreno in termini di competitività e la ricerca d'avanguardia continua a spostarsi al di fuori dell'Europa (vedi ad esempio la relazione di Alfonso Gambardella, Luigi Orsenigo e Fabio Pammolli, «Global Competitiveness in Pharmaceuticals. A European Perspective», disponibile su http://pharmacos.eudra.org/F3/g10/docs/comprep_nov2000.pdf).

Uno dei problemi persistenti dell'Unione è costituito dalla frammentazione della tutela della proprietà intellettuale e commerciale. In risposta, la proposta della Commissione per una modifica della direttiva 2001/83/CE prevede l'armonizzazione del cosiddetto periodo di protezione dei dati a livello di 10 anni. Tale livello di protezione dei dati si applica attualmente ai prodotti autorizzati a livello centrale, in particolare prodotti biotecnologici altamente innovativi, mentre il periodo per i prodotti autorizzati a livello nazionale è di almeno sei anni.

A tal fine, la Commissione ha tenuto conto delle attuali attività legislative nel settore della proprietà intellettuale e commerciale. Tuttavia, la Commissione non possiede cifre esatte sul numero dei brevetti e dei certificati complementari di protezione relativi a medicinali né sul volume totale delle entrate dell'industria farmaceutica grazie a tali certificati e a brevetti.

I brevetti vengono rilasciati in base a due procedure distinte, ossia quella dell'Ufficio brevetti europeo e quelle degli Uffici brevetti nazionali, ma in tutti i casi, una volta concessi, la copertura è garantita esclusivamente a livello degli Stati membri. Non vi sono statistiche coordinate sul numero di brevetti in vigore in un dato momento per un particolare tipo di prodotto. Analogamente, i certificati complementari di protezione vengono rilasciati e amministrati esclusivamente dagli Stati membri. La Commissione non effettua alcuna raccolta o collazione sistematica di statistiche a livello centrale.

Le disposizioni in materia di protezione dei dati non comportano la pubblicazione o l'accesso al pubblico dei dati presentati dalla prima impresa. La documentazione sulla sicurezza ed efficacia del prodotto di riferimento viene presentata alle autorità competenti dalla prima impresa. Tale documentazione viene mantenuta da tali autorità e non viene pubblicata. In linea di principio, né le società commerciali né il pubblico hanno facoltà di accesso a tali dati.

Per una richiesta concernente un medicinale generico, non è necessario che l'impresa in questione mantenga effettivamente tali dati.

L'interessato si avvale di campioni del prodotti di riferimento per i necessari studi di bioequivalenza relativi al prodotto generico in questione. Egli presenta quindi la documentazione richiesta in materia di bioequivalenza e quella sulla qualità del prodotto generico alle autorità competenti.

(2003/C 192 E/056)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2326/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpega (PPE-DE) alla Commissione

(26 luglio 2002)

Oggetto: Competenza comunitaria sulle misure di conservazione

Nelle sue proposte di riforma della politica comune della pesca (PCP) approvate dal Collegio dei Commissari lo scorso 28 maggio 2002, la Commissione attribuisce nuove competenze agli Stati costieri al momento di disporre misure tecniche in acque di propria giurisdizione che richiedano soltanto l'autorizzazione della Commissione. In concreto, si consente loro di approvare norme nella zona da 0 a 12 miglia applicabili a tutti i pescherecci e misure di urgenza nelle altre zone applicabili a tutti i pescherecci comunitari.

Dato che già esiste una procedura a livello comunitario che consente alla Commissione europea l'approvazione di misure di emergenza a breve termine, sottoposte successivamente alla ratifica del Consiglio, quali sono le ragioni che giustificano la creazione di detta nuova procedura?

La Commissione europea è del parere che la cessione di dette competenze agli Stati costieri sia conforme al diritto comunitario vigente? In caso affermativo, sulla base di quali principi giuridici?

E ultimo, non è del parere la Commissione che dovrebbe essere essa stessa ad adottare dette misure a garanzia del principio di neutralità?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(16 settembre 2002)

Nella sua interrogazione scritta l'onorevole parlamentare fa allusione agli articoli 8 e 9 della proposta di riforma della PCP presentata dalla Commissione. Ricordiamo che l'articolo 8 autorizza gli Stati membri ad adottare misure d'urgenza, laddove l'articolo 9 autorizza i medesimi ad adottare misure nella zona delle 12 miglia nautiche.

Mentre l'articolo 8 prevede l'adozione di misure d'emergenza a breve termine, l'articolo 9 riguarda misure non urgenti nella zona delle 12 miglia. La procedura non è nuova, in quanto è già definita all'articolo 46 del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽¹⁾, sia pure con una formulazione diversa (si applica agli «stock locali») ma con effetti analoghi.

Vi è naturalmente una differenza tra l'articolo 46 suindicato e l'articolo 9 della proposta: il primo, infatti, non si applica ai pescherecci di altri Stati membri. Ciò nonostante, la Commissione è del parere che, per essere pienamente efficaci, le misure restrittive per la conservazione e la gestione degli stock nell'ambito di questa zona non debbano essere applicate unicamente alle navi da pesca dello Stato membro costiero interessato bensì anche a tutte le altre imbarcazioni autorizzate a pescare nell'area suddetta.

Le misure in parola non debbono essere discriminatorie e, a tal fine, il nuovo articolo prevede una serie di garanzie procedurali. In particolare, le autorità degli altri Stati membri interessati prendono parte alla procedura (cfr. paragrafo 1, secondo comma e paragrafo 2). Gli Stati membri e i relativi consigli consultivi regionali possono trasmettere le proprie osservazioni scritte alla Commissione, la quale confermerà la misura oppure l'annullerà entro 15 giorni lavorativi. Gli Stati membri possono deferire la decisione della Commissione al Consiglio che può adottare, a maggioranza qualificata, una decisione diversa.

Questa disposizione non va intesa come una delega di poteri. In base al principio della proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, infatti, la Comunità deve agire nei limiti degli obiettivi che le sono assegnati dal trattato CE. In quest'ottica, la Commissione ritiene che lo Stato costiero interessato sia perfettamente in grado di applicare le opportune misure relative alla conservazione e alla gestione degli stock entro l'area in questione, non ancora adottate dalla Comunità.

La conformità delle suddette misure con il principio di neutralità è efficacemente assicurata dalle garanzie procedurali di cui sopra.

(¹) GU L 125 del 27.4.1998.

(2003/C 192 E/057)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2350/02
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione**

(30 luglio 2002)

Oggetto: Bambini con handicap multipli

Come risulta da un documento del ministero dell'Istruzione greco, vi è una categoria di bambini con handicap multipli (che presentano contemporaneamente ritardi psicomotori, cecità e incapacità di far fronte autonomamente ai propri bisogni fondamentali) per la quale non esiste una struttura specifica e specializzata in cui si provveda alla loro riabilitazione e alla loro cura, con il risultato che la vita di queste persone dipende dai parenti prossimi.

Considerato che l'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea stabilisce che «il Consiglio ... può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso ... gli handicap, l'età o le tendenze sessuali», che nella sua risoluzione del 20 dicembre 1996 sulla parità di opportunità per i disabili (GU C del 13.1.1997, pag. 1) il Consiglio esprime il proprio attaccamento «al principio della parità di opportunità nell'elaborazione di politiche globali per i disabili», e che sono già stati destinati finanziamenti considerevoli ad azioni a favore di persone portatrici di handicap,

Intende la Commissione contribuire alla creazione, in Grecia, di un quadro di protezione e di assistenza che offra alle persone disabili la possibilità di condurre una vita quanto più possibile dignitosa? Quali sono le disposizioni in vigore negli altri Stati membri per quanto concerne le persone disabili che rientrano in questa categoria?

1. Nel quadro della libera circolazione delle persone, potrebbero questi bambini essere accolti in centri o istituti con sede in altri Stati membri, sulla base delle regole in essi vigenti, semprché i loro tutori lo desiderino, non potendo essi essere assistiti in Grecia?
2. In considerazione del fatto che il 2003 è stato proclamato «Anno europeo dei disabili», intende la Commissione prendere misure complementari volte a migliorare le condizioni di vita dei bambini appartenenti a questa categoria?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(16 settembre 2002)

Le disposizioni per l'assistenza dei singoli cittadini in istituzioni all'interno di uno Stato membro non rientrano nella competenza della Commissione, che quindi non può intervenire nei singoli casi. Grazie al quadro comunitario di sostegno (QCS), dal 1984 sono stati tuttavia resi disponibili finanziamenti per

sostenere le riforme nel settore delle cure psichiatriche. Con il QCS2 sono stati realizzati in Grecia progetti che hanno contribuito ad affrontare i problemi menzionati dall'onorevole parlamentare. Nel 2000 è stato stabilito di fornire con il QCS3, per il periodo dal 2000 al 2006, assistenza finanziaria ad azioni volte ad affrontare questi problemi. Nel quadro del Programma operativo per la sanità e la previdenza, in particolare, sono disponibili più di EUR 513 milioni per cinque settori prioritari, comprendenti misure nel campo della sanità, della salute mentale e della previdenza. Una serie di azioni destinate in modo specifico a migliorare la situazione dei bambini disabili è già stata iniziata.

Nell'ambito del diritto di libera circolazione delle persone nell'Unione, la Commissione rimanda in primo luogo al regolamento (CEE) n. 1408/71⁽¹⁾ che coordina i regimi di sicurezza sociale nazionali. Nella misura in cui l'assistenza dei bambini disabili può essere considerata assistenza sanitaria, è possibile invocare le disposizioni dell'articolo 22 di tale regolamento, concernente le persone che si spostano in un altro Stato membro espressamente per ottenere assistenza medica. In questo caso l'articolo 22 del regolamento (CEE) n. 1408/71 stabilisce che la persona deve ottenere l'assistenza previa autorizzazione dell'istituto di previdenza sanitaria a cui è iscritta. Quest'autorizzazione non può essere rifiutata se l'assistenza medica fornita in base alla legislazione dello Stato membro di residenza con può essere fornita entro il tempo normalmente necessario per ottenere la cura in questione, considerando lo stato di salute della persona e la probabile evoluzione della malattia. In tutti gli altri casi, l'istituto sanitario gode di un ampio margine di discrezione per decidere se concedere o meno la sua autorizzazione.

Nelle sentenze Kohll (C-155/96), Decker (C-120/95), Smits e Peerbooms (C-157/99) e Vanbraekel (C-368/98) la Corte di giustizia ha dichiarato tuttavia che gli Stati membri devono attenersi alla normativa comunitaria nell'esercizio dei loro poteri. In queste sentenze la Corte ha fatto presente che il regolamento (CEE) n. 1408/71 non intende regolamentare il rimborso in quanto tale da parte degli Stati e quindi non impedisce in alcun modo agli Stati membri di rimborsare le spese sostenute per le cure prestate in un altro Stato membro, alle tariffe in vigore nello Stato membro competente, anche senza previa autorizzazione. Secondo la Corte, i turisti e le persone che ricevono assistenza medica ed effettuano viaggi d'istruzione o di lavoro vanno considerati tutti fruitori di servizi e quindi godono della libera prestazione di servizi sancita dall'articolo 49 del trattato CE, anche senza esplicita autorizzazione. Nella sentenza Kohll la Corte ha inoltre confermato che uno Stato membro dovrebbe provvedere al rimborso delle spese per l'assistenza medica ottenuta in un altro Stato membro nella misura in cui essa fa parte dei servizi medici prestati dal sistema di sicurezza sociale dello Stato membro di assicurazione, secondo le tariffe applicate dello Stato membro di assicurazione. Il fatto che la legislazione nazionale possa essere considerata giustificata dipende comunque dalle circostanze specifiche, in particolare dal tipo di assistenza desiderato.

Per quanto riguarda l'Anno europeo dei disabili, nell'ambito della relativa decisione del Consiglio⁽²⁾, ciascuno Stato membro deve istituire o designare un organo di coordinamento nazionale responsabile dell'organizzazione dell'Anno europeo nel proprio territorio. Uno dei ruoli di quest'organo sarà quello di stabilire una strategia e priorità chiave per lo Stato membro in questione. Spetta quindi all'organo di coordinamento nazionale della Grecia decidere se nel corso dell'Anno in Grecia sarà riservata un'attenzione particolare ai bambini disabili.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità, GU L 82 del 27.3.1980.

⁽²⁾ 2001/903/CE: decisione del Consiglio del 3 dicembre 2001 relativa all'Anno europeo dei disabili 2003, GU L 335 del 19.12.2001.

(2003/C 192 E/058)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2386/02

di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione

(2 agosto 2002)

Oggetto: Rischi connessi con la promozione diretta di taluni farmaci

La Commissione ha l'intenzione di modificare la legislazione comunitaria onde autorizzare la pubblicità diretta, presso i consumatori, di taluni farmaci, venduti soltanto dietro presentazione di ricetta medica.

L'esperienza americana acquisita in proposito dovrebbe tuttavia metterci in guardia contro quanto potrebbe avvenire in Europa. Secondo una recente ricerca effettuata negli Stati Uniti, infatti, la pubblicità diretta induce in errore i consumatori, provoca l'impiego massiccio di nuovi prodotti onerosi — che spesso non sono più efficaci di altri farmaci alternativi meno costosi — e fa raddoppiare l'inflazione nelle spese dovute ai farmaci. Analogo fenomeno è stato osservato in Nuova Zelanda, unico altro paese che autorizza la pubblicità diretta presso i consumatori.

Alla luce di quanto sopra, non ritiene la Commissione che, autorizzando la pubblicità diretta, essa apra la strada — secondo il modello americano — ad un'impennata dei prezzi e ad un uso eccessivo di farmaci in Europa?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(5 settembre 2002)

I medicinali sono distinti dalla maggior parte degli altri prodotti, perché, dal punto di vista sanitario, non vanno usati il più possibile, ma solo nella misura necessaria.

L'attuale legislazione sulla pubblicità dei medicinali per uso umano, all'articolo 88, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁽¹⁾, stabilisce che gli Stati membri proibiscano la pubblicità verso i consumatori di medicinali, disponibili solo su prescrizione medica.

La proposta della Commissione di modificare l'attuale legislazione farmaceutica⁽²⁾ non intacca il rigoroso divieto di pubblicità diretta ai consumatori dei medicinali vendibili solo su ricetta. La Commissione conosce perfettamente le esperienze di altri paesi con la pubblicità diretta ai consumatori e non ha alcuna intenzione di seguirli.

Le modifiche all'articolo 88 della direttiva 2001/83/CE proposte dalla Commissione si riferiscono alle informazioni e non alla pubblicità. È una distinzione importante poiché le informazioni servono l'interesse dei pazienti, mentre la pubblicità promuove la commercializzazione del prodotto e serve l'interesse dell'industria farmaceutica.

Le proposte prevedono una fase pilota in cui, a severe condizioni, l'industria potrebbe diffondere direttamente al pubblico talune informazioni su medicinali vendibili solo su ricetta. Ciò richiederà l'adesione a principi di corretta informazione e un controllo da parte dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali di Londra prima che le informazioni siano rese pubbliche.

La proposta punta esclusivamente ai pazienti e al bisogno di informazioni migliori, un obiettivo messo in evidenza dalla scelta di tre gruppi specifici di malattie (diabete, sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) e asma) cui per ora si limita la proposta della Commissione. Sono malattie di lungo decorso e croniche, i cui pazienti esprimono una domanda specifica d'informazione e i cui pazienti già assumono in genere medicinali specifici. Una miglior informazione avrà positive conseguenze per i pazienti, senza che ciò aumenti o crei un bisogno supplementare per tali medicinali.

⁽¹⁾ GU L 311 del 28.11.2001.

⁽²⁾ GU C 75 E del 26.3.2002.

(2003/C 192 E/059)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2396/02

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(5 agosto 2002)

Oggetto: Cooperazione con le autorità iraniane nella lotta al traffico di droga

L'Iran è uno dei paesi utilizzati dai trafficanti di droga per trasportare droghe pesanti da paesi come Afghanistan e Pakistan all'Unione europea. Il quartiere generale di controllo della droga iraniano è centrale per la lotta al passaggio di droga. Detta lotta viene adesso impedita dal rifiuto da parte dell'UE di fornire la

più recente tecnologia di vista notturna per contribuire all'intercettazione di quanti illecitamente attraversano la frontiera trasportando droga. La Commissione europea è del parere che l'accesso a siffatta tecnologia ponga gravi minacce alla sicurezza UE?

Risposta data dal signor Lamy a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

Il regolamento (CE) 1334/2000 del Consiglio del 22 giugno 2000, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso⁽¹⁾, subordina ad un'autorizzazione all'esportazione i beni civili che possono essere utilizzati a scopi militari. Il regolamento autorizza gli Stati membri a sottoporre (alle condizioni previste agli articoli 4 e 5) ad autorizzazione preliminare le esportazioni di beni a duplice uso non contemplati negli allegati del regolamento e delle sue successive versioni modificate. L'articolo 6 del regolamento sancisce che l'autorizzazione all'esportazione è concessa dallo Stato membro nel quale è insediato l'esportatore.

Gli occhiali ad alta tecnologia che permettono di vedere di notte possono essere considerati beni inglobanti una tecnologia suscettibile di essere reimpiegata a fini militari. Gli Stati membri possono perciò applicare il regolamento (CE) 1334/2000 e le sue successive versioni modificate alle esportazioni di tali occhiali. In forza di detto regolamento agli occhiali menzionati dall'onorevole parlamentare può essere negata dagli Stati membri l'autorizzazione all'esportazione. Il regolamento (articolo 9) prevede la concertazione tra Stati membri nel caso in cui uno Stato membro non abbia autorizzato una determinata esportazione verso un paese terzo. La Comunità non rilascia autorizzazioni all'esportazione e non è competente a giudicare dell'opportunità degli eventuali rifiuti degli Stati membri ad autorizzare un'esportazione.

⁽¹⁾ GU L 159 del 30.6.2000.

(2003/C 192 E/060)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2447/02

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(29 agosto 2002)

Oggetto: Protezione dei «Lone Worker»

Intende la Commissione presentare nuove proposte legislative sulla salute e l'incolumità di quanti svolgono attività lavorativa in condizioni di isolamento («Lone Workers»)?

In caso affermativo, è in grado di fornire dettagli?

In caso negativo, intende presentarle in futuro?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(16 settembre 2002)

Le direttive comunitarie relative alla salute e alla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro, che sono più di 30, sono applicabili a chi lavora in condizioni isolate (lone workers). In particolare, può essere applicata la direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro⁽¹⁾, che comprende i principi generali relativi alla prevenzione dei rischi professionali, alla protezione della sicurezza e della salute, all'eliminazione dei fattori di rischio e di incidente, all'informazione, alla consultazione, alla partecipazione equilibrata e alla formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti. Tutti questi principi sono applicabili ai lavoratori isolati.

La suddetta direttiva indica, fra gli obblighi dei datori di lavoro, l'esigenza di effettuare una valutazione dei rischi professionali e di realizzare una politica di prevenzione coerente che copra la tecnologia, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'impatto dei fattori dell'ambiente di lavoro. In tal modo la politica di prevenzione può essere adeguata alle esigenze di sicurezza e di salute dei lavoratori, anche quelle dei lavoratori isolati.

Un altro obbligo dei datori di lavoro stabilito dalla direttiva è l'esigenza di adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per attenuare il lavoro monotono e per ridurre i suoi effetti sulla salute. Questo è un aspetto di grande importanza per i lavoratori isolati.

La Commissione non intende pertanto proporre una nuova normativa relativa alla salute e alla sicurezza dei lavoratori isolati, essendo questi già coperti dalle direttive esistenti sulla salute e la sicurezza.

(¹) GU L 183 del 29.6.1989.

(2003/C 192 E/061)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-2457/02
di Maurizio Turco (NI) alla Commissione**

(26 agosto 2002)

Oggetto: Chiarimenti sulla risposta all'interrogazione scritta P-2104/02 avente per oggetto: Violazioni dello Stato di diritto e della democrazia in Italia e articoli 6 e 7 del TUE

Premesso che il TUE dispone che la Commissione può proporre al Consiglio di «constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1», e quindi essa non è obbligata a farlo,

premesso che la Corte costituzionale ha operato in assenza del plenum costituzionale di 15 membri ed è stata convocata e ha deliberato con 13 membri dal 21 novembre 2000 al 24 aprile 2002, che è indubbiamente un lasso di tempo considerevole,

premesso che l'accordo raggiunto di cui parla la Commissione nella risposta all'interrogazione scritta P-2104/02 (¹), per quanto politicamente legittimo, è palesemente anticonstituzionale, visto che la Costituzione dispone imperativamente che la Camera dei deputati sia composta da 630 membri mentre «l'accordo» prevede che per questa legislatura sia composta da 617 membri,

si desidera sapere:

- ha avuto modo la Commissione di discutere della situazione italiana, e segnatamente della violazione palese e prolungata nel tempo della Costituzione italiana attraverso le azioni descritte in premessa, al fine di decidere se proporre al Consiglio di «constatare l'esistenza di una violazione grave e persistente da parte di uno Stato membro dei principi di cui all'articolo 6, paragrafo 1»? In caso affermativo, quali sono le motivazioni in base alle quali ha deciso di non proporre al Consiglio di constatare la violazione? In caso negativo, ritiene essa che violazioni come quelle descritte non siano di sua competenza ai fini di quanto dispone il TUE?
- Qual è l'orientamento della Commissione rispetto all'accertamento delle violazioni, ovvero può essa rispondere al quesito già depositato: «Dispone o pensa di dotarsi degli strumenti per monitorare il rispetto dei principi di cui all'articolo 6 del Trattato sull'Unione Europea?»

(¹) GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 186.

Risposta data dal signor Prodi a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta della Commissione all'interrogazione scritta P-2104/02 (¹).

(¹) GU C 28 E del 6.2.2003, pag. 186.

(2003/C 192 E/062)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2497/02**di Mogens Camre (UEN) alla Commissione**

(9 settembre 2002)

Oggetto: Censura della stampa in Svezia

La democrazia è il presupposto dell'adesione di un paese europeo all'Unione europea. L'UE sottolinea continuamente che l'Unione si basa sulla democrazia e la libertà e il preambolo del trattato sull'Unione europea recita: «Confermando il proprio attaccamento ai principi della libertà, della democrazia e del rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nonché dello stato di diritto».

Una stampa libera, obiettiva e bene informata rappresenta un importantissimo presupposto per la tutela e il mantenimento della democrazia e della libertà in qualsiasi paese. Ciò viene confermato dall'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo in cui tra l'altro si legge: «Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà d'opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza ingerenza alcuna da parte delle autorità pubbliche e senza considerazioni di frontiera». E il testo così continua: «La Corte sottolinea che la libertà di espressione non comprende soltanto le informazioni e le idee che vengono percepite come positive e non pericolose, ma anche quelle che offendono, scioccano o preoccupano lo Stato o gruppi di popolazione. Non esiste società democratica senza pluralismo, tolleranza e apertura».

Il 15 settembre 2002 si svolgeranno in Svezia le elezioni politiche, regionali ed amministrative, che come già si prevede, saranno una farsa. Ciò è dovuto al fatto che i mezzi di informazione svedesi hanno già boicottato i partiti che esprimono preoccupazione per l'aumento dell'immigrazione di persone dal Terzo mondo.

I partiti che esprimono critica nei riguardi dell'immigrazione vengono ignorati dai mass media. Essi vengono volutamente esclusi dalle trasmissioni elettorali della TV svedese e non possono pubblicare annunci elettorali sui giornali. Recentemente si è venuti a sapere che la radio svedese aveva imposto ai propri giornalisti di qualificare come xenofobi i partiti che esprimevano critiche sull'immigrazione.

Presupposto della democrazia è che tutti i gruppi della società possano far sentire la propria voce, finché cercano di raggiungere i propri scopi con metodi pacifici. La tutela di tale diritto dovrebbe essere assicurata dai canali d'informazione pubblica finanziati pubblicamente — in Svezia si tratta della televisione svedese che ha impedito in anticipo a determinati partiti di farsi conoscere nella campagna elettorale.

La censura in Svezia è contraria a tutti i valori propugnati dall'UE ed è inoltre in contraddizione con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

Intende la Commissione intervenire per imporre alla Svezia di introdurre la libertà di stampa in modo da soddisfare le condizioni per l'adesione all'Unione europea?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(22 novembre 2002)

L'articolo 6, paragrafo 2 del trattato sull'Unione europea prevede che l'Unione rispetti i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, alla quale l'onorevole parlamentare fa riferimento, e quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, in quanto principi generali del diritto comunitario. La libertà d'espressione e d'informazione figura fra questi principi generali. La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata solennemente a Nizza il 7 dicembre 2000, riprende il diritto alla libertà di espressione e d'informazione all'articolo 11.

Tuttavia, la Commissione non ha competenze generali per quanto riguarda le questioni relative all'orientamento della stampa negli Stati membri. Nei limiti delle competenze dell'Unione, la Commissione si adopera per promuovere il pluralismo politico e culturale dei mass media, affinché il livello molto elevato di questa libertà sia preservato. Naturalmente non le è possibile intervenire o esprimersi sulla linea editoriale dei mass media in uno Stato membro. La valutazione di tale linea spetta in particolare ai lettori. In ogni caso è compito degli Stati membri vigilare sul rispetto dei vari principi, come il pluralismo dei mass media e la libertà d'espressione.

Inoltre è impossibile constatare nella fattispecie una violazione grave e persistente ai sensi dell'articolo 7 del trattato sull'Unione europea.

Alla luce di quanto precede, la Commissione non si ritiene abilitata ad adottare le misure alle quali l'onorevole parlamentare fa riferimento.

Tuttavia, se la situazione in oggetto costituisse una violazione di un diritto o di una libertà, una volta esauriti i mezzi di ricorso interno potrebbe essere adita la Corte europea dei diritti dell'uomo a Strasburgo.

(2003/C 192 E/063)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2502/02
di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(2 settembre 2002)

Oggetto: Tribunale penale internazionale

Dopo essersi rifiutati di ratificare l'atto istitutivo del Tribunale penale internazionale (TPI) il 1º luglio scorso, gli USA hanno sottoscritto con la Romania un accordo bilaterale per dare immunità ai militari statunitensi. Poiché la Romania è un paese candidato all'adesione all'UE, mentre gli USA sono nettamente orientati a stringere analoghi accordi bilaterali con altri paesi candidati, può la Commissione far sapere se, oltre a manifestare disappunto, intende anche prendere altre misure nei confronti degli USA, ma anche nei confronti dei diversi paesi candidati, per non indebolire il Tribunale penale internazionale fin dalla sua costituzione?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(25 novembre 2002)

Corrisponde al vero che a partire dall'estate scorsa gli Stati Uniti hanno preso contatto con un certo numero di paesi, tra cui Stati membri e paesi candidati, al fine di concludere accordi bilaterali miranti a non consegnare i cittadini dell'altra parte contraente alla Corte penale internazionale (CPI).

La Commissione riconnette grande importanza al mantenimento della piena integrità dello Statuto di Roma ed ha partecipato alle discussioni volte a creare un fronte europeo comune a tale riguardo. Una linea comune è stata adottata dal Consiglio il 30 settembre 2002 in forma di conclusioni e principi guida che danno agli Stati membri una base comune per poter rispondere in modo costruttivo agli USA senza minare l'integrità dello Statuto di Roma o il buon funzionamento della CPI. La Commissione dichiarava nel suo Rapporto periodico del 2002 relativo alla Romania⁽¹⁾ che l'accordo bilaterale con gli USA, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, non è conforme a tali principi guida.

Successivamente la Commissione ha cercato di assicurare la coerenza delle politiche relative alla CPI prese dagli Stati membri e dai paesi candidati. La presidenza si è in particolare attivata per informare i paesi candidati e associati in materia di conclusioni del Consiglio e di principi guida.

⁽¹⁾ (COM(2002) 700 definitivo).

(2003/C 192 E/064)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2551/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(12 settembre 2002)

Oggetto: Crescenti problemi a seguito della disparità di opportunità in materia di acquisti sul mercato immobiliare nelle regioni frontaliere dei Paesi Bassi a motivo delle differenze di imposta fondiaria

1. Sa la Commissione che quasi la totalità dei lotti terreno edificabile del nuovo quartiere «Pieper-Werning 1», nella località tedesca di Bad Bentheim (Bassa Sassonia), è stata venduta ad acquirenti delle città olandesi di Enschede ed Hengelo, per cui il numero dei residenti olandesi è rapidamente passato

da 350 a 1 000 unità? Sa altresì la Commissione che fenomeni similari si verificano anche a sud di Bad Bentheim, nelle località di Kleve, Emmerich e Kranenburg, vicine alle città olandesi di Arnhem e Nimega, e a nord, nelle località di Uelsen e Bunde?

2. Sa altresì la Commissione che detta situazione è una delle principali conseguenze della modifica del regime fiscale olandese — entrata in vigore il 1º gennaio 2001 — che estende l'abbattimento fiscale della rendita ipotecaria agli olandesi che abitano al di fuori del territorio dei Paesi Bassi, ma ivi lavorano e pagano le imposte, la qual cosa consente di acquistare un terreno o un'abitazione a spese notevolmente più basse rispetto ai cittadini locali e di approfittare, tra l'altro, del fatto che i prezzi del terreno e delle case hanno conosciuto un aumento molto minore rispetto ai Paesi Bassi (i prezzi praticati in Germania sono del 30-40 % inferiori) a motivo dell'impossibilità di esenzione fiscale per gli abitanti aventi la nazionalità del paese membro interessato?

3. Riconosce la Commissione il pericolo che rappresenta il sentimento di rivalità nei confronti dei 12 000 «immigrati fiscali» olandesi venuti a risiedere in breve tempo in Germania per motivi fiscali, tanto che gli abitanti di Bad Bentheim, impossibilitati loro malgrado ad acquistare un lotto edificabile nel nuovo quartiere, lo hanno ribattezzato «piccola Amsterdam»? Ritiene positivo la Commissione che lungo i confini interni dell'UE possano nascere delle tensioni tra gli abitanti a motivo di un sentimento di concorrenza sleale sul mercato immobiliare?

4. Mantiene ancora la Commissione la posizione assunta nella risposta all'interrogazione scritta E-0237/01 (¹) del 23.1.2001 relativa a una situazione analoga nella zona frontaliera del Belgio, ovvero che nessuna misura specifica a livello comunitario debba essere prevista per risolvere simili problemi transfrontalieri tra abitanti degli Stati membri in quanto è sovrano il diritto alla libertà di stabilimento, o intende essa predisporre delle iniziative per individuare, di concerto con gli Stati membri interessati, una soluzione che tenga seriamente conto del disagio degli abitanti locali e garantisca perlomeno la parità di opportunità in materia di acquisti sul mercato immobiliare?

Quotidiano: «De Volkskrant» del 3.8.2002.

(¹) GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 204.

Risposta data dal signor Bolkestein a nome della Commissione

(15 ottobre 2002)

La Commissione non è al corrente del fatto che la maggior parte dei terreni del nuovo quartiere «Pieper-Werning 1» nel villaggio di Bad Bentheim sia stata acquistata da cittadini neerlandesi, né del fatto che una situazione analoga sussista nella regione di Kleve, Emmerich e Kranenburg.

La Commissione è a conoscenza della modifica della legislazione fiscale neerlandese, con la quale l'abbattimento fiscale connesso al rimborso di un prestito ipotecario, di cui prima del 1º gennaio 2001 potevano beneficiare solo le abitazioni ubicate nei Paesi Bassi, è stato esteso alle abitazioni che si situano in altri Stati membri, purché il loro proprietario e occupante lavori e paghi le imposte nei Paesi Bassi.

La Commissione, come ha indicato in precedenza nella risposta all'interrogazione E-0237/01 dell'onorevole parlamentare, comprende che i cittadini neerlandesi tengano conto dell'applicazione di questa nuova misura fiscale quando decidono di acquistare un'abitazione in uno Stato vicino. La Commissione comprende ugualmente che l'aumento della domanda di abitazioni nelle zone frontaliere, dovuto al maggiore interesse dei candidati acquirenti neerlandesi, favorisca una lievitazione dei prezzi immobiliari nella regione.

La Commissione ritiene che la nuova misura fiscale adottata dai Paesi Bassi sia conforme al diritto comunitario, che vieta precisamente agli Stati membri di limitare un vantaggio, come quello dell'esonero da imposta in questione, esclusivamente alle abitazioni situate sul territorio nazionale. Più in generale, gli Stati membri non devono porre restrizioni (fiscali o di altro tipo) alla libertà di circolazione e di stabilimento dei loro cittadini al di fuori delle frontiere nazionali.

Pertanto, la Commissione è sempre dell'opinione che nessuna misura specifica debba essere prevista a livello comunitario per intervenire nella situazione oggetto dell'interrogazione in questione.

(2003/C 192 E/065)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2566/02
di Anna Karamanou (PSE) alla Commissione**

(16 settembre 2002)

Oggetto: Rimpatrio di massa di rifugiati afgani

L'insicurezza che regna in Afghanistan – dovuta all'imperante violenza, ai persistenti scontri, ai delitti, alle rapine, alla violazione dei diritti delle donne, all'esistenza di mine e alla campagna di bombardamenti da parte delle forze americane, come pure alla mancanza di qualsiasi possibilità di accoglienza degli afgani che stanno rimpatriando – espone a un evidente pericolo il rimpatrio in condizioni di incolumità dei rifugiati afgani che si trovano dislocati all'esterno del paese e in altri Stati.

Nella sua relazione intitolata «Continuing need for Protection and Standards for Return of Afghan Refugees», Amnesty International esprime l'inquietudine per la politica di rimpatrio di massa promossa dalla UNHCR in collaborazione con gli Stati che ospitano profughi afgani, sottolineando che in simili circostanze occorre applicare i protocolli internazionali che sono di importanza vitale per assicurare il rimpatrio sostenibile dei rifugiati afgani in condizioni di sicurezza e di dignità. In caso contrario l'organizzazione avverte che la situazione può condurre a nuove ondate di espulsioni.

Intende la Commissione intervenire per evitare che si ricorra a misure obbligatorie o costrittive per il rimpatrio dei rifugiati in Afghanistan, paese in cui vengono compiute gravi violazioni dei loro diritti umani, e per far applicare i protocolli internazionali di tutela dei rifugiati?

Risposta del sig. Patten a nome della Commissione

(31 ottobre 2002)

Si rimanda l'onorevole parlamentare alla risposta data dalla Commissione all'interrogazione orale H-0666/02 dell'onorevole Lund⁽¹⁾ nell'ora delle interrogazioni della seconda sessione di ottobre 2002 del Parlamento.

⁽¹⁾ Risposta scritta del 22.10.2002.

(2003/C 192 E/066)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2581/02
di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(16 settembre 2002)

Oggetto: Superstrada del Morrazo, in Galizia

Il Governo della Galizia ha progettato la costruzione di una superstrada lungo la Penisola del Morrazo che costeggierebbe la montagna per 21,5 km. Gli abitanti del Morrazo riconoscono la necessità di questa superstrada ma ritengono che, se si realizzasse secondo il tracciato e le soluzioni tecniche previste, la strada causerebbe gravi pregiudizi in termini sociali, economici, ecologici e paesaggistici che possono e devono essere evitati. La Penisola del Morrazo è densamente popolata lungo una costa che ospita porti di pesca e commerciali, estuari e spiagge tra i più importanti della Galizia e ha invece una popolazione meno densa su un rilievo accidentato dall'interessante orografia.

Il Governo galiziano ha reso pubblico lo studio informativo del progetto nell'agosto 2000. La valutazione dell'impatto ambientale di tale superstrada è stato pubblicato dal governo nel luglio 2001 e nel settembre dello stesso anno sono stati approvati il tracciato e la dichiarazione di interesse pubblico dell'opera. Attualmente si procede alla firma degli atti precedenti l'occupazione dei terreni da espropriare. Disapprovando il progetto presentato dal governo nel processo di informazione pubblica, un gran numero di cittadini del Morrazo – 4000 persone raggruppate in associazioni di cittadini, comunità territoriali e collettività idriche – hanno presentato obiezioni a parti del tracciato e delle soluzioni tecniche figuranti nello studio informativo pubblicato dal governo nell'agosto 2000. Ora accade che molte delle obiezioni sollevate dai cittadini di Morrazo siano riunite dal Governo galiziano nel suo studio di valutazione ambientale del luglio 2001, ma non sono prese in considerazione nell'ambito del progetto dello stesso governo. Le obiezioni presentate dai cittadini del Morrazo sono state ignorate e il governo ha ignorato altresì le affermazioni avallate dalle autorità municipali di Morrazo.

Alla luce di quanto sopra si chiede alla Commissione: la superstrada del Morrazo è finanziata dai fondi strutturali? Ritiene la Commissione che il bilancio presentato dal Governo galiziano sia sufficiente per far fronte alle esigenze di tipo sociale, economico, ecologico e paesaggistico della penisola del Morrazo? È al corrente la Commissione delle circostanze relative allo studio e alla realizzazione del progetto? Lo studio di impatto ambientale presentato dal Governo galiziano soddisfa i requisiti delle direttive UE? La Commissione ha analizzato l'adeguamento del progetto finale ai requisiti dello studio di impatto ambientale? La Commissione è disposta a prendere in considerazione le rimostranze presentate dai cittadini di Morrazo? È al corrente la Commissione del fatto che il Governo galiziano rifiuta il dialogo richiesto dai cittadini del Morrazo che hanno presentato obiezioni al progetto di superstrada? È disposta a favorire tale dialogo?

Risposta complementare data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(18 febbraio 2003)

Le autorità spagnole hanno informato la Commissione circa l'intenzione di includere nella misura 6.1 (Carreteras y autovías) del programma operativo Galizia 2000-2006 un progetto di costruzione di una superstrada nella penisola del Morrazo.

La superstrada avrebbe una lunghezza di 21 km e un costo stimato di 70 003 700,54 EUR. I lavori dovrebbero cominciare tra dicembre 2002 e febbraio 2003 e proseguire fino al 2006.

Le autorità spagnole hanno fatto sapere altresì che è stata già effettuata una valutazione d'impatto ambientale per tale progetto, la cui dichiarazione corrispondente, emessa dalla Dirección General de Obras Públicas de la Xunta de Galicia in data 27 luglio 2001, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Galizia n. 158 del 16 agosto 2001. Poiché la Commissione non ha ancora ricevuto detta valutazione d'impatto ambientale, non è possibile allo stato attuale esprimersi sul contenuto e sulla conformità di tale valutazione alla direttiva 85/337/CE⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 97/11/CE⁽²⁾.

Va sottolineato che, trattandosi di un progetto la cui spesa totale supera i 50 milioni di euro, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1260/1999⁽³⁾, si applica la procedura prevista all'articolo 26 del medesimo regolamento riguardo all'approvazione di grandi progetti.

-
- (¹) Direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 175 del 5.7.1985.
(²) Direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, che modifica la direttiva 85/337/CEE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, GU L 73 del 14.3.1997.
(³) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.
-

(2003/C 192 E/067)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2625/02
di Markus Ferber (PPE-DE) alla Commissione**

(18 settembre 2002)

Oggetto: IVA sui servizi postali

La Commissione ha annunciato in diverse occasioni la sua intenzione di presentare una proposta volta a istituire un'imposta sul valore aggiunto per i servizi postali.

Potrebbe la Commissione precisare quando una tale proposta sarà prevista visto che la direttiva sui servizi postali è ormai approvata?

Potrebbe inoltre precisare a che punto sono le discussioni sull'argomento e qual è la sua posizione in materia attualmente?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(21 novembre 2002)

La Commissione continua a ritenere inopportuna l'attuale esenzione dall'IVA dei servizi postali, la quale da luogo a una notevole distorsione della concorrenza e non è perciò più sostenibile. In linea con l'obiettivo di modernizzazione del regime dell'IVA si sta valutando di predisporre una proposta al fine di rettificare tale situazione. Si spera di presentare tale proposta per l'inizio del 2003.

(2003/C 192 E/068)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2626/02
di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione**

(18 settembre 2002)

Oggetto: Classificazione doganale dei granulati di zucchero destinati alla produzione di tè al limone

La Commissione europea classifica il tè al limone alla voce tariffaria 21069098 «alimenti aventi tenore di saccarosio superiore al 5%» per i fornitori tedeschi e alla voce 2101209092 «alimenti a base di estratti, di essenze e di concentrati di tè o di mate», per i fornitori polacchi.

Questa classificazione permette di importare dalla Polonia tè al limone polacco in esenzione doganale. Visto che il prezzo dello zucchero è notevolmente inferiore in Polonia rispetto all'Unione europea e vista la mancanza di compensazione sotto forma di dazio doganale, in base ad una classifica corretta di questo prodotto alla voce 21069098, i fornitori polacchi sono in grado di offrire un prodotto analogo al tè al limone ad un prezzo ben inferiore delle imprese che operano in Germania.

La stessa distorsione di concorrenza esiste tra i produttori di bevande tedeschi e sloveni, in quanto i vantaggi concorrenziali di questi ultimi non sono compensati da dazi doganali. Le vittime di questa classificazione sono le imprese tedesche che con il tempo non saranno più competitive, ciò porterà alla chiusura di queste imprese e ad un aumento della disoccupazione nell'Unione. Potrebbe la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Come si fa a spiegare che una bevanda al tè al limone prodotta in Polonia e importata in Germania contenente il 90,1 % di zucchero e il 2,5 % di tè solubile è classificata alla voce tariffaria 210209092, esente da dazi doganali, mentre il tè prodotto in Germania contenente il 95 % di zucchero e circa 1,2-1,8 % di estratti di tè è classificato alla voce tariffaria 21069098 e sottoposto a dazi doganali?
2. Come può questo comportamento della Commissione essere compatibile con l'articolo 27, lettera b) del trattato CE?
3. Intende in futuro la Commissione migliorare la classificazione doganale dei granulati per le imprese europee in modo da creare condizioni eque di concorrenza, per esempio modificando la nomenclatura doganale e statistica?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(29 ottobre 2002)

Al fine di risolvere le divergenze relative alla classificazione tariffaria delle preparazioni zuccherate a base di estratti di tè classificate da alcune amministrazioni doganali degli Stati membri alle voci 2101 20 92 o 2106 90 98, il 12 febbraio 2001 la Commissione ha adottato il regolamento (CE) n. 306/2001 della Commissione, del 12 febbraio 2001, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata⁽¹⁾, con il quale ha classificato i prodotti in polvere denominati «tè al limone» composti al 90,1 % di zucchero, al 2,5 % di estratto di tè e di sostanze aromatizzanti a base di limone alla voce 2101 20 92. Nell'ambito degli accordi tra Comunità e Polonia e Comunità e Slovenia, questa voce beneficia di un'esenzione dai dazi all'importazione.

Riguardo alla classificazione dei due prodotti ai quali fa riferimento l'onorevole parlamentare e sulla base delle informazioni presentate, la Commissione ritiene che, ai sensi del regolamento succitato, i due prodotti contenenti, rispettivamente, il 90,1 % di zucchero e il 2,5 % di estratto di tè e il 95 % di zucchero e l'1,2-1,8 % di estratto di tè possano essere classificati al codice 2101 20 92.

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, la Commissione ritiene di aver adottato tutte le misure necessarie per assicurare un'applicazione uniforme della nomenclatura combinata nella Comunità, nell'ambito delle competenze che le sono attribuite dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune⁽²⁾ e nel rispetto dell'articolo 27 del trattato CE.

La Commissione ricorda che le classificazioni tariffarie non possono variare in funzione di interessi economici settoriali, in quanto ciò comporterebbe distorsioni di concorrenza tra gli operatori economici. La classificazione di prodotti non dipende dai dazi doganali applicati alle diverse voci tariffarie ma da criteri oggettivi e verificabili legati alla natura stessa dei prodotti.

Eventuali modifiche della classificazione richiedono una modifica dei testi giuridici del Sistema armonizzato, ossia di una convenzione internazionale che la Commissione non può modificare unilateralmente.

(¹) GU L 44 del 15.2.2001.

(²) GU L 256 del 7.9.1987.

(2003/C 192 E/069)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2636/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(18 settembre 2002)

Oggetto: Persecuzione delle comunità cristiane in Indonesia

È al corrente la Commissione delle crescenti persecuzioni e aggressioni che le comunità cristiane in Sulawesi centrale (parte centrale dell'isola di Celebes, in Indonesia) subiscono da parte dei militanti islamici estremisti dell'organizzazione Laskar jihad?

È anche al corrente del fatto che la polizia locale preferisce arrestare leader di primo piano della Chiesa, come il Rev. Rinaldy Damanik, piuttosto che i militanti della jihad?

Quali pressioni eserciterà la Commissione per far cessare queste aggressioni insensate? E in che modo intende assicurare la neutralità della locale polizia?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(10 ottobre 2002)

La delegazione della Commissione a Giacarta, insieme alle rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, segue da vicino la situazione dei diritti umani in Indonesia e partecipa a tutte le iniziative promosse dall'Unione per attirare l'attenzione sui problemi riguardanti la questione dei diritti umani in Indonesia. La Commissione condivide la posizione adottata dall'Unione, che fornisce il pieno sostegno all'integrità territoriale dell'Indonesia, incoraggiando nel contempo il governo ad avviare con urgenza le iniziative necessarie per affrontare e risolvere in maniera pacifica i conflitti interni dell'Indonesia, a prescindere se siano di matrice separatista o settaria. Come gran parte della comunità internazionale, la Commissione ritiene che spetti innanzitutto all'Indonesia gestire tali conflitti interni e che essi debbano essere risolti in particolare dal governo indonesiano, dalle organizzazioni della società civile e dalle altre istituzioni mediante un dialogo pacifico, nell'ambito dello Stato di diritto e nel rispetto dei diritti umani, senza favorire alcun gruppo particolare.

Secondo la Commissione, il governo indonesiano guidato dal presidente Megawati si sta impegnando in maniera concreta per ridurre le tensioni interne e risolvere il conflitto in maniera pacifica, nel rispetto dei diritti umani. Un esempio è dato dalla mediazione della dichiarazione di pace Malino I siglata nel dicembre 2001 a Poso (Celebes) dai rappresentanti della comunità cristiana e di quella musulmana e da altri gruppi rivali nelle isole Celebes. Un altro esempio consiste nell'analogia dichiarazione di Malino II firmata nell'aprile 2002 in relazione al problema delle Molucche. Tali dichiarazioni di principio richiedono tuttavia una serie di interventi di attuazione che tengano conto delle esigenze delle diverse comunità.

La Commissione segue costantemente le attuali tensioni e gli episodi di violenza nelle isole Celebes cui fa riferimento l'onorevole parlamentare (nonché gli eventi verificatisi nelle provincie di Aceh, nelle Molucche e nella Papua occidentale). La Commissione sta fornendo assistenza umanitaria alle vittime dei conflitti e un'assistenza finanziaria per contribuire a risolvere le tensioni e migliorare la situazione dei diritti umani in Indonesia. 1 000 000 dei 11 400 000 euro stanziati (2001-2004) a favore dell'Indonesia nell'ambito delle risorse di bilancio per le popolazioni sradicate sono stati destinati nel corso del 2002 agli sfollati interni delle isole Celebes. La restante somma è riservata alle Molucche, dove si sono verificati conflitti analoghi tra le diverse comunità.

Già dal 1999 la Commissione ha fornito aiuti di emergenza per un valore pari a 4 600 000 euro per sostenere le vittime cristiane e musulmane della violenza nelle Molucche e in particolare le popolazioni sfollate interne. Per quanto riguarda il futuro, l'Indonesia figura anche tra i paesi prioritari nell'ambito dell'Iniziativa europea per la democrazia e i diritti umani (EIDHR) 2002-2004. È previsto un importo indicativo pari a 2 500 000 euro per ulteriori interventi EIDHR da finanziare nel corso del 2002. Nel 2000 e nel 2001 sono già stati finanziati nell'ambito di tale iniziativa 4 interventi per un valore di 1 862 880 euro attraverso le organizzazioni non governative (ONG) e l'ufficio dell'Alto commissariato per i diritti umani.

A livello politico, il membro della Commissione responsabile delle relazioni esterne ha già discusso il tema della prevenzione dei conflitti e dei diritti umani insieme al ministro degli Esteri indonesiano nel novembre 2001. In tale occasione è stato concordato che, nell'ambito del meccanismo UE di reazione rapida per la prevenzione dei conflitti, la Commissione avrebbe inviato una missione esplorativa in Indonesia nel gennaio e febbraio 2002 per riferire sul conflitto e sui problemi dei diritti umani e per formulare alcune proposte sulle strategie di intervento da parte dell'Unione. La missione ha visitato Giacarta, Poso Celebes, la Papua occidentale e le Molucche e il testo integrale della relazione finale di questa missione di esperti indipendenti è disponibile nella sezione del sito web Affari Esterni della Commissione dedicata all'Indonesia⁽¹⁾. Alla luce delle raccomandazioni contenute in tale relazione, la Commissione ha approvato uno stanziamento di 520 000 euro nell'ambito del meccanismo di reazione rapida per contribuire a risolvere il conflitto e promuovere il rispetto dei diritti umani nelle Molucche e nella Papua occidentale, dove si registrano delle tensioni tra la comunità musulmana e quella cristiana. Sono previsti interventi di assistenza per mediare una soluzione al conflitto nelle Molucche e per promuovere la partecipazione dei diversi gruppi della società civile e delle organizzazioni femminili al dialogo per la pace nella Papua occidentale. La relazione ha altresì posto le basi per lo stanziamento di 1 000 000 euro approvato a favore delle isole Celebes nel 2002 a valere sulla linea di bilancio per le popolazioni sradicate (vedi sopra).

In seguito all'approvazione, da parte del parlamento (nel 2001), delle leggi sul decentramento applicabili all'intero territorio indonesiano e delle leggi speciali sull'autonomia regionale per Aceh e Irian Jaya (appresso denominata «Papua occidentale»), gli interventi di attuazione hanno contribuito in maniera significativa a risolvere le difficoltà. Per sostenere tale processo nel lungo termine la Commissione prevede – nell'ambito della propria strategia nazionale di assistenza a favore dell'Indonesia – di promuovere il buon governo e lo Stato di diritto nel quadro delle suddette politiche di decentramento e di autonomia regionale. 15 000 000 euro sono stati stanziati per promuovere il buon governo e per migliorare l'efficienza dell'apparato giudiziario e dei sistemi di applicazione della legge in Indonesia. Essendo la Commissione ben consapevole delle sfide che l'Indonesia dovrà affrontare per combattere la corruzione e l'inefficienza e rafforzare lo Stato di diritto, essa è disposta a fornire un contributo significativo e prolungato a tal riguardo.

La Commissione apprezza gli sforzi compiuti dal governo indonesiano per avviare una collaborazione con l'alleanza internazionale contro il terrorismo. Essa è stata informata dell'arresto, avvenuto nel maggio 2002 nelle Molucche, del capo del movimento Laskar Jihad, Jafar Umar Thalib, attualmente in stato di detenzione a Giacarta, ed invita il governo indonesiano ad applicare attentamente e senza discriminazioni le opportune procedure giudiziarie come richiesto in questi e in altri casi.

Infine, nell'ambito della troika ministeriale UE-Indonesia riunitasi ai margini degli incontri Asia-Europa a Copenaghen il 24 settembre 2002, il membro della Commissione responsabile delle relazioni esterne ha sollevato e discusso nuovamente i suddetti temi insieme al ministro degli Esteri Wirajuda. Si assicura l'onorevole parlamentare che la Commissione continuerà a seguire attivamente la complessa e mutevole situazione dei diritti umani in tutta l'Indonesia, in particolare per quanto riguarda Celebes, Aceh, le Molucche, la Papua occidentale e le altre regioni.

⁽¹⁾ http://europa.eu.int/comm/external_relations/indonesia/intro/index.htm.

(2003/C 192 E/070)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2697/02
di Dominique Souchet (NI) alla Commissione

(18 settembre 2002)

Oggetto: Tasso ridotto di IVA per la ristorazione

Il 14 maggio 2002 il Parlamento europeo ha approvato un testo (Relazione Torres Marques) intitolato «Turismo europeo — Risoluzione del Parlamento europeo sulla comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni su di un approccio di cooperazione per il futuro del turismo europeo» (P5_TA (2002) 0222).

Detto testo precisa (articolo 46) che il Parlamento europeo:

«chiede alla Commissione di avanzare, con la massima sollecitudine, proposte che consentano di inserire la ristorazione ed eventualmente altri servizi turistici non ancora ammissibili a tale misura, nell'elenco dei settori di attività suscettibili di beneficiare, a titolo permanente, dell'applicazione di un tasso ridotto di IVA, e ciò al fine di sviluppare l'occupazione in tali settori, di modernizzare tali professioni e di porre il turismo europeo in una posizione più favorevole nei confronti della concorrenza internazionale;»

E' disposta la Commissione europea ad indicare quale seguito ha dato alla richiesta summenzionata del Parlamento europeo?

Risposta data da Frederik Bolkestein a nome della Commissione

(24 ottobre 2002)

Come annunciato nella comunicazione sulla nuova strategia IVA⁽¹⁾ e ricordato nella relazione sulle aliquote ridotte, adottata nell'ottobre 2001⁽²⁾, la Commissione ha l'intenzione di procedere ad una revisione globale della struttura delle aliquote ridotte nel corso del primo semestre 2003. In tale contesto saranno esaminati sia il settore della ristorazione che tutte le richieste di categoria volte ad ottenere un'aliquota ridotta. Tuttavia, prima di procedere a tale revisione globale, la Commissione ha l'obbligo di presentare una relazione sugli effetti dell'applicazione di un'aliquota IVA ridotta a certi servizi ad alta intensità di manodopera.

Si ricorda che nel 1999 il Consiglio ha adottato la direttiva 1999/85/CE del 22 ottobre 1999 per permettere l'applicazione di un'aliquota IVA ridotta a certi servizi ad alta intensità di manodopera⁽³⁾. Nel quadro di tale direttiva i servizi di ristorazione avrebbero potuto beneficiare di un'eventuale aliquota ridotta, se al momento delle trattative il Consiglio non avesse modificato la proposta della Commissione. Infatti, quest'ultima aveva redatto la sua proposta iniziale⁽⁴⁾ in modo tale da lasciare agli Stati membri la massima flessibilità nella scelta dei settori interessati, dal momento che tali settori rispondevano alle condizioni previste. I servizi di ristorazione avrebbero pertanto potuto rientrare nella direttiva. Il Consiglio ha invece preferito adottare un elenco corto e preciso e non ha ritenuto opportuno inserirvi la ristorazione. Questo settore beneficia comunque di un'aliquota ridotta in alcuni Stati membri, ma a titolo di deroga transitoria (accordata in occasione della trattativa sull'allegato H della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme⁽⁵⁾).

La direttiva 1999/85/CE è stata adottata a titolo sperimentale al fine di verificare gli effetti di una riduzione del livello delle aliquote IVA sull'occupazione. Tale esperimento, di durata triennale, si concluderà il 31 dicembre 2002. Gli Stati membri che partecipano all'esperimento sono tenuti a presentare alla Commissione il 1° ottobre 2002 una relazione in cui valutano gli effetti della riduzione dell'IVA sui servizi ad alta intensità di manodopera, in termini sia di creazione di posti di lavoro che di diminuzione dell'economia sommersa. Infine, la Commissione presenterà al Parlamento e al Consiglio una valutazione globale, proponendo eventualmente le misure che consentano di decidere la futura aliquota IVA da applicare a questi servizi. Tenuto conto dei ritardi provocati da tale esercizio di valutazione e dal conseguente processo decisionale, la Commissione ha adottato una proposta di direttiva⁽⁶⁾ che proroga l'esperimento di un anno.

⁽¹⁾ COM(2000) 348 def.

⁽²⁾ COM(2001) 599 def.

⁽³⁾ GU L 277 del 28.10.1999.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 20.7.1999.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 13.6.1977, modificata da ultimo dalla direttiva 2002/38/CE — GU L 128 del 15.5.2002.

⁽⁶⁾ COM(2002) 525 def.

(2003/C 192 E/071)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2721/02
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Opinioni espresse dal Commissario Patten sull'Albania

Il Commissario Chris Patten ha risposto il 9 settembre 2002 all'interrogazione n. E-1937/02⁽¹⁾ affermando che «la Commissione non è a conoscenza dell'esistenza di impegni internazionali dell'Albania che comporterebbero un regime autonomo per le sue regioni meridionali».

La dichiarazione del Commissario desta sensazione e risulta essere del tutto inesatta dal momento che è noto che il 17 maggio 1914 era stato ratificato a livello internazionale il cosiddetto «Protocollo di Corfù» sottoscritto tra la «Commissione internazionale di controllo» (di cui faceva parte tra l'altro un compatriota di Chris Patten, il plenipotenziario inglese Lamb) e l'Albania. Si ricorda che con tale protocollo era stato riconosciuto il diritto a un'amministrazione separata, erano state protette le scuole greche esistenti in tale paese e erano state date garanzie per quanto riguarda le chiese cristiane in Albania. Nell'ottobre del 1921 l'Albania divenne membro della Società delle Nazioni e il rappresentante del governo albanese, Fan Nali, fece una dichiarazione ufficiale da parte dell'Albania circa il rispetto dei diritti umani, religiosi e nazionali dei greci dell'Epiro settentrionale. L'Albania aveva allora permesso alle scuole greche di riprendere la loro attività che successivamente venne di nuovo bloccata.

Perché il Commissario ha affermato di non essere a conoscenza dell'esistenza di impegni internazionali riguardo al previsto regime autonomo delle regioni meridionali concordato tra il suo paese e il regime albanese ufficiale? Quale posizione assumerà adesso che è stato informato, assieme ai servizi di cui è responsabile (e che sembrano esporlo), che esiste un protocollo internazionale sottoscritto dai plenipotenziari di Gran Bretagna, Germania, Austria, Francia, Russia, Italia e Albania? Perché la Commissione non preme sull'Albania affinché lo applichi in modo da proteggere i diritti umani dei greci che vivono nella parte meridionale di tale paese?

⁽¹⁾ V. pag. 34.

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(23 dicembre 2002)

La Commissione tiene sotto costante controllo la questione della tutela delle minoranze in Albania, ivi compresa la minoranza greca. Essa è a conoscenza del protocollo di Corfù del 1914. Come osservato precedentemente la Commissione ritiene che l'atteggiamento dell'Albania su tale tema sia in genere costruttivo. La Commissione si rende tuttavia conto che c'è ancora spazio per un miglioramento e che ancora l'Albania non ottempera a tutti gli obblighi internazionali in materia. Ciò spiega il motivo del continuo sprono che la Commissione rivolge alle autorità albanesi perché si attivino rapidamente per conformarsi alle norme internazionali, segnatamente a quelle dettate dalla convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione delle minoranze nazionali, sottoscritto dall'Albania. La prossima Task Force consultiva che si svolgerà prima dell'apertura dei negoziati ASA fornirà l'occasione per sollevare nuovamente tale tema.

(2003/C 192 E/072)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2740/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Aeroporto di Atene

Nell'elenco degli aeroporti stilato a norma dell'articolo 197 del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽¹⁾ che, secondo quanto comunicato dalla Commissione, soddisfano i criteri necessari per essere definiti e poter operare come «aeroporti comunitari internazionali» figura un «aeroporto di Atene». Può la Commissione dire a quale aeroporto di Atene ci si riferisce?

⁽¹⁾ GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(13 novembre 2002)

La lista degli aeroporti che rispondono alla definizione di «aeroporto comunitario di carattere internazionale», pubblicata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 197 del regolamento (CEE) n. 2454/93⁽¹⁾), si basa sui contributi forniti dagli Stati membri. Pubblicata originariamente nel 1993, tale lista è periodicamente aggiornata in funzione delle modifiche comunicate alla Commissione.

La Commissione è al corrente dell'apertura del nuovo aeroporto di Atene Eleftherios Venizelos e del trasferimento verso lo stesso delle attività aeroportuali dei due terminali del vecchio aeroporto di Atene. Essa tuttavia a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna notificazione ufficiale da parte della Grecia in tal senso ed è attualmente impegnata a raccogliere presso le autorità greche le informazioni che consentiranno, eventualmente, di precisare la lista degli aeroporti.

⁽¹⁾ Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario, GU L 253 dell'11.10.1993.

(2003/C 192 E/073)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2767/02
di Kathleen Van Brempt (PSE) alla Commissione

(1º ottobre 2002)

Oggetto: CELEX — Accesso del pubblico alle informazioni concernenti le attività e la legislazione dell'Unione europea

La banca di dati CELEX delle Comunità europee è accessibile ai cittadini solo:

- mediante un abbonamento forfettario del costo di 1 140 euro all'anno;
- oppure mediante un sistema «pay per view», la cui tariffa media per documento consultato ammonta a circa 1,2 euro.

Come giustifica la Commissione tale situazione, in particolare alla luce del diritto di accesso dei cittadini all'informazione sulle attività e la normativa dell'Unione europea, riconosciuto da diversi testi comunitari nonché del diritto di parità di accesso dei cittadini a tale informazione?

Intende la Commissione assumere iniziative per porre fine quanto più rapidamente a tale violazione dei diritti del cittadino europeo e, in caso affermativo, quando?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(13 novembre 2002)

Il diritto d'accesso del pubblico alle informazioni riguardanti l'attività legislativa delle istituzioni e la legislazione dell'Unione è garantito dal sistema EUR-Lex. Tale sistema è un servizio Internet interamente gratuito dall'1 gennaio 2002, cosicché l'insieme della vigente legislazione europea è liberamente accessibile.

Previo accordo delle istituzioni interessate alcuni sviluppi in corso permetteranno di rendere disponibile in EUR-Lex l'insieme degli atti preparatori redatti nel corso del processo ancor prima che vengano pubblicati nella Gazzetta ufficiale. Già adesso detti atti preparatori figurano nei registri pubblici di Parlamento, Consiglio e Commissione. Gradualmente il testo integrale di tali atti sarà reso accessibile grazie ad EUR-Lex ed ai registri di cui sopra. D'altro canto si sono parimenti avviate iniziative editoriali volte a rendere le modalità d'accesso più comprensibili per i cittadini.

CELEX non costituisce meramente un mezzo per accedere ai testi legislativi, bensì una base dati che copre tutta la legislazione, i lavori preparatori, la giurisprudenza e le interrogazioni parlamentari. In essa i documenti vengono sistematicamente analizzati, repertoriati e collegati tra loro. CELEX offre possibilità molto avanzate di effettuare ricerche basate su una pluralità di criteri e risponde così a specifiche esigenze professionali. Celex offre inoltre differenti possibilità di personalizzare la visualizzazione, quali la visualizzazione simultanea di un testo in due lingue, la zoomata sul testo o la visualizzazione di una selezione di dati oggetto della ricerca. Tutto ciò richiede investimenti cospicui, finanziati in parte con gli abbonamenti e la concessione di licenze.

Oltre agli abbonamenti diretti o mediati dai titolari di licenze o di portali d'accesso (gateways), CELEX è distribuita gratuitamente, od a prezzo di favore, nell'ambito di centri di documentazione e d'informazione riconosciuti (rete di centri di documentazione europea, eurosportelli di vario tipo, centri d'informazione rurali, etc.). Il servizio d'intermediazione prestato da tali centri costituisce una garanzia supplementare per i cittadini, che per le loro consultazioni possono in linea di massima giovarsi dell'assistenza di documentaristi specializzati, abituati ad orientarsi nella base dati.

(2003/C 192 E/074)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2776/02

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(3 ottobre 2002)

Oggetto: Fermo del peschereccio «Viduido»

Lo scorso 1º settembre il peschereccio comunitario «Viduido» è stato fermato da motovedette marocchine mentre, di ritorno dal porto di Las Palmas, attraversava acque amministrate dal Regno del Marocco esercitando il suo diritto di passaggio inoffensivo conformemente al diritto internazionale marittimo. Il «Viduido» operava nella zona di pesca mauritana nel quadro dell'accordo di pesca fra l'UE e la Mauritania. Tale fermo da parte di motovedette del Regno del Marocco è il sesto fermo di navi comunitarie in meno di un anno.

Non ritiene la Commissione che tali fermi siano illegali in quanto violano il diritto internazionale marittimo vigente?

Quali iniziative ha assunto o intende assumere la Commissione, soprattutto attraverso la sua delegazione in Marocco, a sostegno dell'equipaggio e ai fini del rilascio del «Viduido»?

Quali misure ha adottato o intende adottare la Commissione, in particolare nei confronti del Regno del Marocco, affinché tali fermi non si ripetano?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(12 novembre 2002)

Il fermo di navi spagnole da parte di uno Stato con il quale la Comunità non ha concluso un accordo di pesca è un problema che non rientra tra le competenze della Comunità e che deve essere risolto in un quadro bilaterale. La Commissione propugna una soluzione basata sul dialogo. Essa ha chiesto informazioni in merito alle autorità del Marocco, che hanno assicurato che continueranno a rimanere in stretto contatto con le controparti spagnole per risolvere i singoli casi nel modo più rapido ed efficace possibile.

La Commissione si rallegra di sapere che nel frattempo il problema è stato risolto e la nave rilasciata.

(2003/C 192 E/075)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2781/02

di Jan Mulder (ELDR) alla Commissione

(3 ottobre 2002)

Oggetto: Kaliningrad e la protezione degli interessi finanziari dell'Unione

La Commissione sta conducendo negoziati con le autorità russe sulle relazioni con l'enclave russa di Kaliningrad, racchiusa tra paesi candidati all'adesione all'Unione europea. Questa posizione particolare fa sì che l'enclave rappresenti un rischio per gli interessi finanziari dell'Unione.

1. Riconosce la Commissione il fatto che, a causa della sua posizione geografica, Kaliningrad rappresenta un rischio potenziale per gli interessi finanziari dell'Unione?
2. Ha la Commissione esaminato gli eventuali rischi? In caso affermativo, quali rischi ha individuato?

3. Quali provvedimenti adotta la Commissione per proteggere in modo ottimale gli interessi finanziari dell'Unione per quanto riguarda Kaliningrad?

4. Può la Commissione garantire che, nei negoziati che conduce con le autorità russe in merito a Kaliningrad, non viene compromessa in alcun modo la protezione degli interessi finanziari dell'Unione e che si parte dal principio che il livello di protezione degli interessi finanziari dev'essere per lo meno equivalente a quello applicato negli attuali quindici Stati membri dell'Unione europea?

Risposta data da Christopher Patten a nome della Commissione

(6 novembre 2002)

La Commissione ritiene che sia nell'interesse generale dell'Unione, dal punto di vista finanziario, economico, ambientale e della sicurezza, garantire che i problemi di Kaliningrad non minaccino la stabilità, la prosperità o la sicurezza di un'Unione allargata. Per questo motivo, in collaborazione con le autorità russe, la Commissione sta fornendo attivamente assistenza per promuovere lo sviluppo economico e sociale di Kaliningrad, inclusa un'assistenza mirata per migliorare la gestione delle frontiere, lottare contro l'inquinamento dell'ambiente e combattere l'HIV/AIDS.

La Commissione ritiene inoltre che una più intensa collaborazione tra l'Unione e la Russia nel campo della giustizia e degli affari interni, specie il lavoro comune per prevenire la criminalità transfrontaliera, il contrabbando e l'immigrazione clandestina, siano importanti per evitare che la gestione del futuro confine comune possa rappresentare una minaccia per gli interessi dell'Unione.

In recenti discussioni sul tema di Kaliningrad la Federazione russa si è soffermata sulla questione dei visti. A tale riguardo, il 18 settembre 2002 la Commissione ha presentato una comunicazione, in cui afferma che qualsiasi soluzione della questione del transito di persone e merci da e verso Kaliningrad deve rispettare pienamente l'acquis e la sovranità dei nuovi Stati membri.

(2003/C 192 E/076)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2796/02
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(30 settembre 2002)

Oggetto: Timor orientale – Valutazione degli aiuti

Negli ultimi anni l'Unione europea ha concesso aiuti al Timor orientale nella prospettiva di consolidare l'autodeterminazione e la democrazia nonché di sostenere la ricostruzione del nuovo paese.

La comunità internazionale, e segnatamente l'Unione europea, non possono che rallegrarsi del modo in cui il processo si è sviluppato in Timor orientale giacché, con l'aiuto della comunità internazionale, la popolazione del Timor ha acquisito piena facoltà di determinazione del proprio destino. L'Unione europea ha svolto e continua a svolgere un ruolo molto importante.

Alla luce di quanto sopra si chiede alla Commissione a quanto ammontano gli aiuti concessi dall'Unione europea al Timor orientale nel 1999, nel 2000 e nel 2001? Come valuta la Commissione l'impatto di tali aiuti? Ritiene la Commissione che la politica svolta a livello europeo rispetto a questo giovane paese sia stata un successo?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(18 novembre 2002)

La tabella che riporta l'importo totale dell'aiuto a Timor Est mobilitato tramite gli strumenti comunitari disponibili nel 1999, 2000 e 2001 (sia in termini di impegni che di pagamenti) è inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato del Parlamento. Complessivamente in tale periodo sono stati impegnati più di 110 milioni di euro e sono stati versati oltre 90 milioni di euro.

La Commissione pensa che l'aiuto comunitario abbia contribuito positivamente a far fronte ai bisogni primari della popolazione sin dal momento dell'esplosione della crisi del 1999 e che lo stesso abbia aiutato il paese sia a ripristinare le strutture e capacità scomparse nel periodo di crisi sia a crearne di nuove. Nei limiti in cui ha aiutato Timor Est a raggiungere l'indipendenza, l'aiuto comunitario si può considerare riuscito.

Le azioni a tutt'oggi finanziate sono state prevalentemente dirette a trattare la situazione di crisi ed il dopo crisi.

Esse possono essere classificate in tre categorie principali:

- a) aiuto umanitario di emergenza;
- b) rafforzamento della democrazia e della società civile;
- c) ristabilimento e sviluppo delle istituzioni.

Dopo l'iniziale e ampio coinvolgimento diretto dell'Ufficio umanitario della Comunità europea (ECHO), prima, durante e dopo gli scontri, è opportuno ricordare che le operazioni più recenti della Commissione sono attuate con contributi comunitari al Fondo fiduciario per Timor Est gestito dalla Banca Mondiale, che ammonterà complessivamente a 56 milioni di euro alla fine del 2002. La Commissione, di sua iniziativa, sta predisponendo, d'accordo con altri contribuenti della Banca mondiale, un esercizio completo di valutazione di questo notevole investimento, i cui risultati saranno disponibili nel corso del 2003.

La proclamazione dell'indipendenza del paese e la formazione, quest'anno, di un governo ha consentito l'approvazione di un documento di strategia nazionale e di un programma indicativo nazionale per la cooperazione tra la Comunità e Timor Est. Per gli anni a venire esso farà da cornice ad un aiuto comunitario inteso come strumento volto allo sviluppo.

(2003/C 192 E/077)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2821/02

di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione

(8 ottobre 2002)

Oggetto: Radiazioni emesse dai telefoni senza fili

1. È la Commissione a conoscenza dell'articolo «Test Schnurlose Telefon. Ganz schön sendebewusst» pubblicato nella rivista tedesca dei consumatori «Öko Test? Stando a tale articolo, nessuno dei telefoni senza fili sottoposti al test rispetta il limite di 100 µW/m² fissato dal Parlamento europeo (Direzione generale degli Studi). I telefoni sottoposti a test hanno registrato emissioni persino tra gli 8 800 e i 18 400 µW/m²!
2. È la Commissione a conoscenza del fatto che recenti studi hanno stabilito che queste radiazioni possono causare danni al sistema nervoso e ormonale? Alcuni studi rivelano altresì che tali radiazioni possono favorire l'insorgenza di danni al patrimonio ereditario e il cancro.
3. Intende la Commissione adottare provvedimenti per porre rimedio a questa situazione pericolosa?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(25 novembre 2002)

Come indicato nella risposta all'interrogazione scritta E-2900/02 dell'on. Breyer (¹), il 12 luglio 1999 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 1999/519/CE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz (²). La piena aderenza alle restrizioni ed ai livelli di riferimento di base di cui all'allegato della raccomandazione assicura agli utenti un elevato livello di protezione contro gli effetti acuti ed a lungo termine dell'intero spettro delle radiazioni non ionizzanti. Le restrizioni raccomandate per i telefoni cordless e cellulari utilizzano il tasso specifico d'assorbimento (SAR) come parametro di riferimento. La densità di potere citata dall'onorevole parlamentare è utilizzata soltanto

come misura per l'esposizione a onde elettromagnetiche di lunghezza superiore a 10 GHz, e non è considerata un parametro di riferimento adeguato per le frequenze sulle quali funzionano i telefoni cordless e cellulari (tra 0,4 e 2 GHz).

I limiti raccomandati comprendono un fattore di sicurezza pari a 50 per coprire i possibili effetti a lungo termine nell'intero intervallo di frequenza e per proteggere anche da eventuali effetti non termici non ancora documentati. Il livello per i telefoni cordless e cellulari è stato così fissato a 2 Watt per chilogrammo (W/kg). Tradotto in densità di potere questo livello corrisponde approssimativamente ai livelli 2-10 W/metro quadrato (m²). Il livello di 100 micro (μ) W/m² è inferiore a questi livelli.

La Commissione ha incaricato gli organismi europei di normazione di redigere norme europee armonizzate tali da garantire che i prodotti non espongano il pubblico a limiti superiori a quelli raccomandati dal Consiglio. Queste norme (EN 50360 e EN 50361) sono state recepite nella direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (¹), che obbliga i produttori ad accertarsi che i loro prodotti non provochino effetti dannosi per la salute se utilizzati per lo scopo per il quale sono stati progettati. Queste norme permettono una valutazione diretta della rispondenza ai limiti SAR. Una relazione del Parlamento (STOA) ha riferito che in media i telefoni cellulari hanno un livello di SAR che va da 0,4 a 1,4 W/kg. I telefoni cordless trasmettono a livelli di potenza più bassi dei telefoni cellulari e presentano di conseguenza livelli di SAR inferiori.

La Commissione segue con attenzione ogni nuovo risultato scientifico del settore per poter all'occorrenza reagire a qualsiasi nuova prova scientifica non presa in considerazione fino a questo momento. Finora non è stato stabilito se l'esposizione ai campi elettromagnetici per i telefoni cordless e cellulari comporti potenziali pericoli per il sistema nervoso e ormonale. Per quanto riguarda i telefoni cellulari è importante notare che il progetto Interphone (sostenuto dalla Comunità nel quadro del quinto programma quadro per la ricerca — 5FP) è un progetto epidemiologico su vasta scala che interessa tredici paesi. Obiettivo dello studio è determinare se l'utilizzo del telefono cellulare aumenta il rischio di cancro e più specificamente se la radiazione di frequenza radio (RF) emessa dai telefoni mobili è cancerogena. Quando i risultati del progetto saranno disponibili nel 2004-2005 se ne potranno trarre conclusioni consolidate. Esperimenti in vitro sulle cellule hanno mostrato in alcuni casi effetti biologici connessi al cancro o ad altre malattie. V'è tuttavia una considerevole differenza tra cellule isolate coltivate in laboratorio ed il corpo umano nel suo insieme. Questi esperimenti sono inoltre complessi e controversi. Essi tenderebbero ad indicare che gli eventuali effetti esistono non sono di particolare rilievo. Tale risultato andrebbe tuttavia documentato dalla comunità scientifica, ragione per la quale la Comunità ed altre organizzazioni finanziarie la ricerca sui campi elettromagnetici. Nell'ambito del 5FP sono complessivamente finanziati otto progetti relativi ai campi elettromagnetici.

Per concludere, il parere del Comitato scientifico su tossicologia-ecotossicità e ambiente della Commissione circa gli effetti per la salute associati all'esposizione ai campi elettromagnetici, pubblicato il 30 ottobre 2001, ha confermato per le frequenze radiofoniche e le microonde la validità dei limiti disposti dalla raccomandazione del Consiglio. Questo parere risulta allineato alla valutazione nazionale ed internazionale della letteratura scientifica del settore.

(¹) GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 121.

(²) GU L 199 del 30.7.1999.

(³) GU L 91 del 7.4.1999.

(2003/C 192 E/078)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2836/02

di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(9 ottobre 2002)

Oggetto: Stato della nuova regolamentazione del brevetto nell'UE

Secondo un detto popolare spagnolo «le invenzioni portano solo guai». Tale affermazione è particolarmente significativa se si considera la situazione in cui si trovano i cittadini della Comunità che decidono di inventare un qualsiasi prodotto, tecnologico o di altro tipo.

Nella certezza che anche la Commissione ritiene che l'inventore comunitario non possa continuare a essere abbandonato alla sua sorte, senza un sostegno o un rilevante aiuto esterno, appare logico esaminare l'attuale stato delle proposte della Commissione, affinché il cittadino comunitario inventore esca dalla situazione creata dall'incuria e dall'inerzia legislativa dell'UE.

Quando pensa la Commissione che potrà essere attuata una politica reale e efficace di sostegno agli inventori dell'Unione europea, superando l'incomprensibile situazione di abbandono in cui si trovano, in relazione ai nostri grandi concorrenti, quanti vogliono favorire il grado di competitività, tecnologica o di altro genere, della nostra Unione e che dovrebbero essere sostenuti se non si vuole perdere competitività a livello mondiale?

Risposta del sig. Bolkestein per conto della Commissione

(5 novembre 2002)

L'interrogazione solleva un problema molto importante. Indipendentemente dagli altri provvedimenti realizzati per aiutare gli inventori europei, la loro situazione non sarà pienamente soddisfacente fin quando non sarà messo in atto un vero brevetto comunitario. Un brevetto che possa essere ottenuto ad un costo contenuto, valido in tutta la Comunità, semplice da richiedere e che offra un alto grado di certezza giuridica costituirebbe senza dubbio un passo avanti per la competitività dell'industria europea.

È pertanto assolutamente deprecabile che, più di due anni dopo la presentazione da parte della Commissione della proposta di regolamento sul brevetto comunitario (1º agosto 2000), le discussioni in sede di Consiglio non siano ancora neppure arrivate ad un approccio comune ai principali elementi del brevetto comunitario. La Commissione si è adoperata con il massimo impegno per facilitare le discussioni del Consiglio, nell'ultimo caso con la presentazione di un documento di lavoro sulla prevista giurisdizione del brevetto comunitario (30 agosto 2002). Tocca ora al Consiglio sulla concorrenza del novembre 2002 di prendere posizione sui principali problemi al tappeto, in modo che il lavoro particolareggiato per la creazione del brevetto comunitario possa proseguire. Bisogna ricordare che, in base all'approccio della Commissione, non soltanto il Consiglio dovrà approvare il regolamento sul brevetto comunitario, ma anche la convenzione europea sui brevetti dovrà essere riveduta alla luce del brevetto comunitario, e dovrà essere costituita una giurisdizione comunitaria per trattare le controversie private concernenti la validità del brevetto comunitario e relative violazioni.

Inoltre, diverse attività in corso sono destinate a fornire un supporto operativo agli inventori e innovatori europei, compreso il servizio «IPR-Helpdesk»⁽¹⁾ e l'iniziativa «Gate2Growth»⁽²⁾. Infine, nell'ambito del 6º Programma quadro della Comunità per la ricerca e sviluppo, le nuove regole applicabili ai progetti finanziati dalla Comunità sono state sviluppate allo scopo di meglio promuovere la gestione delle conoscenza e dell'innovazione, con corrispondenti sostegni finanziari.

⁽¹⁾ <http://www.ipr-helpdesk.org>.

⁽²⁾ <http://www.gate2growth.com>.

(2003/C 192 E/079)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2837/02

di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(9 ottobre 2002)

Oggetto: Livello di applicazione della direttiva 2000/35/CE

La direttiva 2000/35/CE⁽¹⁾, del giugno del 2000, è stata considerata poco incisiva o insufficiente negli ambienti imprenditoriali, ma comporta un evidente progresso nel settore della costruzione, anche se le raccomandazioni del Parlamento europeo andavano oltre quanto stabilito ed è deplorevole il fatto che non siano previsti espressamente termini di pagamento.

Per le imprese subappaltatrici sarebbe logico un obbligo di pagamento nei 30 giorni successivi alla fornitura delle opere, tenendo conto del fatto che, in linea generale, tra la realizzazione del subappalto e il pagamento passano 180 giorni.

Può la Commissione far sapere, in relazione al periodo di applicazione della direttiva dal giugno 2000 ad oggi, qual è il livello di recepimento della direttiva suddetta nelle rispettive legislazioni nazionali, indicando altresì in che misura potrebbe prendere in considerazione la costante aspirazione delle imprese subappaltatrici ad ottenere che nella regolamentazione siano fissati termini precisi di pagamento?

(¹) GU L 200 dell'8.8.2000, pag. 35.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(4 novembre 2002)

Le imprese che non hanno sufficiente potere di mercato per negoziare termini di pagamento brevi possono sollecitare termini standard di acquisto dinanzi un tribunale o un organo amministrativo competente.

L'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 2000/35/CE (¹) stabilisce che le condizioni contrattuali che eccedano il periodo di 30 giorni per tipologie di pagamento menzionate nella direttiva sopracitata potrebbero non essere fatte valere o dare diritto ad un risarcimento del danno qualora vengano ritenute gravemente inique.

Gli Stati membri devono garantire l'esistenza di provvedimenti efficaci ed idonei per impedire il continuo ricorso a tali condizioni, assicurare procedure rapide per il recupero di crediti non contestati (di norma entro 90 giorni di calendario) nonché introdurre meccanismi che prevedano la possibilità per le associazioni che rappresentano le piccole imprese d'intentare un'azione legale.

Conformemente all'articolo 3 paragrafi 3, 4 e 5 un'associazione industriale può agire in nome di uno dei suoi membri. Uno degli elementi da considerare in questo caso è l'eventualità che il principale appaltatore benefici di termini di pagamento relativamente brevi ma paghi i subappaltatori con termini di pagamento più lunghi. Il caso è contemplato dalla direttiva sopracitata, dove è menzionato al considerando (19) e trattato all'articolo 3, paragrafi 3, 4, 5.

Ogni Stato membro è inoltre libero di applicare l'articolo 3, paragrafo 2 per fissare un termine ultimo di pagamento in un determinato settore quale l'edilizia, fino ad un massimo di 60 giorni, purché:

- dichiari al contempo la nullità di termini di pagamento superiori ai 60 giorni;
- ovvero fissi un tasso d'interesse inderogabile apprezzabilmente superiore al tasso legale (pari ad esempio al 20 % annuo).

A norma dell'articolo 6, paragrafo 2 ciascun Stato membro può associare queste due misure ovvero fissare il termine di pagamento combinandolo ad un tasso d'interesse più alto.

Dato che il termine ultimo per il recepimento della direttiva 2000/35/CE all'interno delle legislazioni nazionali era il 2 agosto 2002, più della metà degli Stati membri ha informato la Commissione circa i provvedimenti nazionali di esecuzione. All'1 ottobre 2002 nessuna comunicazione era pervenuta da Grecia, Spagna, Italia, Lussemburgo, Paesi bassi, Austria e Portogallo. Informazioni aggiornate riguardanti le misure di esecuzione sono disponibili sul sito Web della Commissione: http://europa.eu.int/comm/enterprise/regulation/later_payments/index.htm.

La Commissione ha altresì ricevuto una denuncia formale relativa al mancato recepimento della direttiva nella legislazione nazionale da parte del governo spagnolo.

In quanto obbligo specifico a norma della direttiva 2000/35/CE la Commissione ha avviato, a distanza di due anni dal termine ultimo di attuazione, la revisione di una serie di aspetti della direttiva. Nell'ambito di questa revisione è prevista la valutazione dell'impatto dei termini contrattuali di pagamento sulle pratiche commerciali nonché l'effettiva applicazione della normativa. I risultati saranno resi noti al Consiglio e al Parlamento, all'occorrenza assieme ad eventuali proposte di miglioramento.

(¹) Direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

(2003/C 192 E/080)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2845/02
di Marco Pannella (NI) alla Commissione

(10 ottobre 2002)

Oggetto: Sulle nuove persecuzioni di cui sono vittime i Montagnards in Cambogia e in Vietnam

Secondo diverse fonti si apprende del lancio di una vera e propria caccia all'uomo da parte delle polizie cambogiana e vietnamita nei confronti di centinaia di Montagnards costretti a rifugiarsi nella giungla per fuggire la persecuzione religiosa e politica da parte delle autorità di Hanoi. La chiusura del confine tra il Vietnam e la Cambogia rappresenta, unitamente alla chiusura dei campi rifugiati in Cambogia, la precondizione per un ulteriore massacro di Montagnards perseguitati in modo feroce dal regime comunista di Hanoi per le loro richieste di libertà religiosa e politica, e ora impossibilitati ad uscire dal paese. In questo contesto le dichiarazioni del responsabile dell'UNHCR in Cambogia, sig. Nicola Mihailovic, secondo le quali «da Febbraio-Marzo siamo stati impossibilitati a recarci al confine ... e se anche siamo in quella provincia non possiamo muoverci liberamente» sono di una gravità assoluta. Sempre secondo il sig. Mihailovic «Occorre che (a dieci anni dalla firma della Convenzione sui Rifugiati) al Governo (cambogiano) siano ricordati i suoi obblighi nei confronti dei rifugiati».

Ha il Presidente della Commissione, Romano Prodi, comunicato nel suo incontro con il primo ministro vietnamita Phan Van Khai a Bruxelles il 26 settembre le più vive proteste dell'UE per quanto riguarda gli attentati violenti ai diritti delle popolazioni Montagnards del Vietnam? Ha la Commissione sottolineato al governo cambogiano la necessità imperativa di rispettare gli obblighi derivanti dall'essere parte alla Convenzione Internazionale sui Rifugiati? Quali iniziative intende prendere la Commissione perché vengano assicurati alle minoranze del Vietnam i loro diritti fondamentali?

Risposta data dal signor Patten a nome della Commissione

(8 novembre 2002)

L'accordo di cooperazione concluso tra la Comunità europea e il Vietnam sancisce, all'articolo 1, che il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è la base della cooperazione tra le due parti. Le questioni relative al rispetto e alla promozione dei diritti umani sono affrontate nelle riunioni della Commissione mista CE-Vietnam istituita nel quadro dell'accordo di cooperazione.

Pertanto, la Commissione, unitamente agli Stati membri che sono rappresentati in Vietnam, sorveglia attentamente gli sviluppi relativi ai diritti umani nell'ambito della politica dell'Unione volta ad incoraggiare e a sostenerne il governo del Vietnam perché continui ad impegnarsi e a compiere progressi in questo campo.

La Commissione partecipa anche, insieme agli Stati membri, al dialogo regolare istituito con il governo del Vietnam e a tutte le iniziative intraprese dall'Unione presso tale governo sulle questioni attinenti ai diritti umani. Recentemente il presidente Prodi ha sollevato le questioni che stanno a cuore alla Commissione con il primo ministro vietnamita Phan Van Khai, in occasione della visita da questi effettuata a Bruxelles il 26 settembre 2002.

Va ricordato anche che, conformemente alla strategia concordata con il governo del Vietnam, uno dei settori d'intervento privilegiati della cooperazione allo sviluppo CE-Vietnam è costituito dalle zone del paese con una forte presenza di minoranze etniche.

Per quanto riguarda alcuni degli episodi specifici citati nell'interrogazione («una vera a propria caccia all'uomo — nei confronti di centinaia di Montagnards» e «un ulteriore massacro di Montagnards» in Vietnam), — le indagini condotte dall'Unione e da altri partner in Vietnam e in Cambogia non hanno fornito alcuna conferma attendibile.

Riguardo alla chiusura della frontiera tra il Vietnam e la Cambogia, in varie occasioni la Commissione ha sollevato con le autorità cambogiane la questione degli obblighi che incombono a questo paese per aver firmato la Convenzione internazionale sui rifugiati. La delegazione della Commissione di Phnom Penh mantiene stretti contatti con l'ufficio cambogiano dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), in modo da ricevere informazioni aggiornate sulla situazione nelle zone di confine.

La Commissione, insieme alle missioni diplomatiche degli Stati membri, seguirà da vicino gli sviluppi in questa regione, compresa la situazione delle provincie centrali, e adotterà le misure appropriate.

(2003/C 192 E/081)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2854/02**di Marco Pannella (NI) alla Commissione**

(10 ottobre 2002)

Oggetto: Nuova incarcerazione del giornalista Nguyen Vu Binh

Secondo varie fonti, tra cui il Vietnam Club for Democracy e Reporters sans frontières, Nguyen Vu Binh è stato arrestato il 25 settembre per la seconda volta in tre mesi. La sera del 25 settembre la polizia è penetrata in casa sua e ha effettuato una perquisizione sequestrando vari effetti personali. Il giornalista è stato arrestato e molto probabilmente rinchiuso nel penitenziario B 14 nel distretto di Thanh Tri, a circa 10 chilometri da Hanoi. Nguyen Vu Binh collaborava con il Tap Chi Cong San (rivista del quotidiano comunista) prima di essere licenziato nel gennaio 2001 per aver cercato di fondare un partito indipendente. Da allora ha scritto vari articoli critici sulla politica del governo vietnamita. Nguyen Vu Binh era già stato brevemente fermato il 19 luglio per aver inviato una testimonianza scritta ai partecipanti di un congresso americano sui diritti umani a Washington D.C. Rilasciato il giorno seguente, era comunque rimasto agli arresti domiciliari sotto lo stretto controllo della polizia, alla quale era tenuto a presentarsi ogni giorno. In agosto egli si è unito a un gruppo di venti altri scrittori e dissidenti per firmare una petizione presentata al governo vietnamita nella quale si chiedono riforme istituzionali, tra cui la creazione di una Corte costituzionale, e l'istituzione di un organismo indipendente per la lotta alla corruzione. In agosto Nguyen Vu Binh aveva diffuso su Internet uno dei suoi saggi critici dal titolo «Riflessione sugli accordi frontalieri sino-vietnamiti». A tutt'oggi le autorità non hanno comunicato i capi d'imputazione che gravano su Nguyen Vu Binh.

E' la Commissione al corrente dell'arresto di Nguyen Vu Binh e dei capi d'imputazione che gravano su di lui? Dispone la Commissione di informazioni sulla sorte degli altri due cyber-dissidenti in carcere Le Chi Quang, professore d'informatica e laureato in giurisprudenza, e Pham Hong Son? In generale, non ritiene la Commissione che dovrebbe prendere iniziative concrete di sostegno ai dissidenti vietnamiti promuovendo, in particolare, la creazione di una radio «Voice of Europe» in vietnamita e sostenendo le spese connesse alla difesa degli imputati?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(12 novembre 2002)

La Commissione, unitamente agli Stati membri rappresentati nel Vietnam, segue da vicino gli sviluppi dei diritti umani in Vietnam come parte della politica dell'Unione volta a incentivare e sostenere il persistente impegno del governo vietnamita a progredire nel campo dei diritti umani. La Commissione inoltre partecipa con gli Stati membri al dialogo con il governo vietnamita ed a tutte le iniziative dell'Unione nei confronti dello stesso in materia di diritti dell'uomo.

La Commissione è al corrente dei casi menzionati dall'onorevole parlamentare.

Con riferimento al signor Nguyen Vu Binh, non è stato ancora possibile ottenere conferma del suo arresto, ma la delegazione della Commissione è a conoscenza delle relazioni citate nell'interrogazione e prosegue le sue indagini. Si sa che il professor Le Chi Quang è stato arrestato in un ciber caffè di Hanoi nel febbraio 2002 e che è attualmente detenuto in attesa di giudizio. Si sa anche che il signor Pham Hong Son è stato arrestato nel marzo 2002 e che è ancora in prigione, dopo essere stato inizialmente incarcerato per quattro mesi mentre si svolgevano le indagini sul suo caso.

La Commissione non ritiene che sia opportuno impiegare i finanziamenti comunitari per rifondere le spese dei cittadini vietnamiti imputati ai sensi della legge vietnamita o per sostenere la creazione di una Voice of Europe in lingua vietnamita. La Delegazione della Commissione, insieme agli Stati membri rappresentati in Vietnam, continuerà a sollevare questioni specifiche e singoli casi inquietanti tramite gli opportuni canali diplomatici.

(2003/C 192 E/082)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2886/02**di Brice Hortefeux (PPE-DE) alla Commissione**

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Prezzo dei giornali

L'introduzione dell'euro ha reso molto più facile comparare i prezzi imposti nei vari Stati membri per prodotti identici. È possibile in tal modo rilevare differenze di prezzo per lo stesso giornale, a seconda del paese in cui esso è venduto.

E' logico ammettere che possano esistere, a causa dei costi di spedizione, differenze di prezzo per uno stesso giornale o periodico, acquistato nel paese di pubblicazione di origine o in un altro Stato membro.

Taluni prezzi imposti tuttavia sembrano più elevati del costo reale causato dalle spese connesse col trasporto, specie nell'ambito della politica di abbonamento di taluni periodici.

Ciò considerato, non ritiene la Commissione che tali pratiche possano essere considerate come un impedimento all'applicazione delle regole del mercato unico e, in caso affermativo, quali azioni prevede di intraprendere per ovviare a detta situazione?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 novembre 2002)

Secondo uno studio commissionato dalla Commissione un paio di anni fa, esistono in generale variazioni significative nei prezzi di abbonamento all'estero in funzione di offerte promozionali per i singoli Stati membri, dei diversi tipi di lettore, per esempio studenti, turisti e imprese, e della durata dell'abbonamento che assicura uno sconto su abbonamenti a lungo termine.

Di conseguenza, per ogni testata sono disponibili vari prezzi di abbonamento nei singoli mercati ed un raffronto diventa molto difficile. Tuttavia, un confronto tra abbonamenti annuali standard può fornire un indicatore dei prezzi applicati agli abbonamenti all'estero.

Come nei mercati interni, anche i prezzi di abbonamento all'estero sono, in generale, inferiori ai prezzi di vendita delle singole copie, in quanto riflettono la garanzia di una vendita. Secondo lo studio, le testate con pochi abbonamenti all'estero applicano lo stesso prezzo per un abbonamento annuale nell'ambito della Comunità. Poiché per la maggior parte di questi abbonamenti la spedizione avviene per via postale nel paese d'origine, per la distribuzione è addebitato un costo unico.

Le testate internazionali, e in particolare quelle economiche con vendite significative all'estero, applicano al contrario prezzi diversi a seconda dei paesi, in considerazione tra l'altro:

- dei diversi costi di distribuzione nei vari mercati, per effetto degli sconti in base al numero di copie e dell'utilizzo di più reti di distribuzione;
- della concorrenza nazionale e del potere d'acquisto;
- delle diverse aliquote I.V.A., che per i giornali variano dallo 0 % in Belgio al 22 % in Finlandia;
- dei costi più elevati a causa del numero sostanzialmente più alto di copie invendute per le testate non nazionali; per esempio, lo studio sopra menzionato rileva che il livello delle copie invendute per le testate estere può rappresentare fino al 50-70 %, contro il 10-30 % delle testate nazionali;
- delle oscillazioni del tasso di cambio, sebbene questo non valga più per la zona dell'euro.

Lo studio ha concluso che i livelli relativamente bassi di vendite all'estero, come pure le differenze di prezzo tra gli Stati membri, sono il risultato non della presenza di ostacoli agli scambi commerciali bensì degli scarsi interessi finanziari delle vendite all'estero. In linea con le conclusioni di questo studio, i prezzi pagati per lo stesso giornale nei diversi Stati membri sembrano riflettere le differenze di costi per mercato

nazionale sopra illustrate. Non si può, dunque, concludere che la differenza di prezzo costituisca di per sé un ostacolo all'applicazione delle regole del mercato interno. Pertanto, finché le politiche di prezzo degli editori riflettono solo le differenze di costo nella distribuzione e gli altri costi sopra menzionati e non sono invece il risultato di pratiche commerciali contrarie alle regole comunitarie in tema di concorrenza, non si verifica alcuna infrazione del trattato CE.

(2003/C 192 E/083)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2890/02
di Hanja Maij-Weggen (PPE-DE) alla Commissione**

(14 ottobre 2002)

Oggetto: Arresto di una cittadina nordcoreana e del suo interprete in Cina

Può la Commissione chiedere alle autorità cinesi chiarimenti sulla sorte della cittadina nordcoreana di 32 anni Yu Kum-shil, arrestata il 31 agosto nella città di frontiera di Erenhot mentre voleva recarsi in Mongolia per far visita al marito?

Può la Commissione altresì chiedere alle autorità cinesi chiarimenti sulla sorte del marito, il cittadino sudcoreano Kang Yong-chol, e dell'interprete che la accompagnava, Shin Yong-in?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(12 novembre 2002)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare dell'informazione relativa all'arresto, effettuato il 31 agosto 2002, della nordcoreana Yu Kum-shil e del suo interprete nella città di confine di Erenhot. La Commissione indagherà oltre su tale particolare caso.

L'Unione in passato ha seguito con particolare attenzione la situazione dei profughi nordcoreani in Cina ed ha sollevato la questione in tutte le possibili occasioni sia con la DPRK che con la Cina. Il trattamento dei profughi nordcoreani sarà discusso a Pechino nella prossima sessione del dialogo bilaterale UE-Cina in materia di diritti umani del 13-14 novembre 2002.

(2003/C 192 E/084)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2930/02
di Graham Watson (ELDR) alla Commissione**

(17 ottobre 2002)

Oggetto: Farmaci per piccioni viaggiatori da competizione

Vi è alcun motivo, secondo la Commissione, perché l'articolo 67 del processo di revisione 2001 (riforma della legislazione comunitaria in materia di farmaci) disporrebbe che i farmaci per piccioni viaggiatori da competizione siano ottenibili soltanto su ricetta medica?

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(11 novembre 2002)

Conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2001/82/CE del Parlamento e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari⁽¹⁾, gli Stati membri possono accordare deroghe per i medicinali veterinari destinati esclusivamente ad alcune specie animali, tra cui i piccioni viaggiatori. Tali provvedimenti nazionali possono dispensare i prodotti in questione dalle prescrizioni in tema di autorizzazione per la commercializzazione. Tuttavia tali prodotti non possono contenere sostanze la cui utilizzazione esiga un controllo veterinario ed è necessario che gli Stati membri prendano i provvedimenti del caso per evitare un'utilizzazione abusiva di tali medicinali per altri animali. L'articolo 67 della direttiva 2001/82/CE definisce le condizioni di minima relative alla fornitura di

medicinali veterinari, fatte salve norme comunitarie o nazionali più severe. Per questa ragione gli Stati membri possono, in forza della legge nazionale, esigere l'applicazione di condizioni più severe. Per concludere, l'applicazione dell'articolo 67 della direttiva 2001/82/CE ai medicinali per piccioni viaggiatori da competizione dipende dalle disposizioni nazionali e dalle caratteristiche dei medicinali stessi.

(¹) GU L 311 del 28.11.2001.

(2003/C 192 E/085)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-2936/02
di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione**

(17 ottobre 2002)

Oggetto: Relazione della Commissione sul clima degli investimenti in Polonia, elaborata nel maggio 2002 su richiesta del governo olandese

1. È la Commissione a conoscenza della nota informativa del 31 maggio 2002 sulla Polonia e la libera circolazione dei capitali MD 189/02 cui fa riferimento il documento del governo olandese «Staat van de Europese Unie» («Stato dell'Unione europea» — Kamerstuk 28 604, n. 1, pagina 9)?
2. Può la Commissione spiegare per quale motivo l'unità della DG Allargamento responsabile per la Polonia, rispondendo alla richiedente di ricevere tale relazione, comunica che detta relazione non è di dominio pubblico in quanto strettamente legata ai negoziati per l'adesione?
3. Può dire la Commissione come si concilia tale dichiarazione con la trasparenza necessaria per una valutazione corretta ed equa dei paesi candidati?
4. Ritiene la Commissione che il fatto che tale documento sia strettamente connesso ai negoziati sull'allargamento costituisca un motivo valido e credibile per rifiutarne l'esame?
5. Si rende conto la Commissione che attuando questa politica calpesta una delle competenze più essenziali del Parlamento europeo, ovvero il controllo parlamentare sulla stessa Commissione?

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(27 novembre 2002)

La Commissione ha predisposto una nota informativa che descrive gli obblighi e gli impegni della Polonia nei confronti dell'Unione in materia di investimenti stranieri diretti e di trattamento degli investitori stranieri nelle transazioni di privatizzazione e nelle imprese privatizzate. Basandosi su tale nota, la Commissione ha raccomandato alle autorità polacche di assicurare, segnatamente nei confronti degli operatori economici stranieri, che il sostanzioso programma di privatizzazioni rimanente sarà attuato correttamente su base non discriminatoria e di continuare le riforme e le iniziative in materia di amministrazione delle imprese.

La richiesta dell'onorevole parlamentare di ricevere una copia di tale nota informativa è accolta ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001, del Parlamento e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (¹).

La Commissione tiene il Parlamento completamente informato dei progressi di ciascun paese candidato all'adesione, ad esempio tramite la partecipazione del suo Presidente o dei suoi membri alla sessione plenaria o alle riunioni delle commissioni del Parlamento. Inoltre il direttore generale della direzione generale allargamento trasmette periodicamente note sullo stato di avanzamento dei negoziati alla Commissione del Parlamento europeo per gli affari esteri, i diritti dell'uomo, la sicurezza comune e la politica di difesa. La Commissione continuerà a tener informato il Parlamento, nel pieno rispetto delle disposizioni dell'accordo quadro.

(¹) GU L 145 del 31.5.2001.

(2003/C 192 E/086)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2954/02
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione

(22 ottobre 2002)

Oggetto: Conti della Commissione presso banche commerciali

Dalla risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione scritta E-1851/02⁽¹⁾ emerge che, in ogni Stato membro, la Commissione dispone di almeno un conto presso una banca commerciale e che se ne serve per effettuare pagamenti a favore di beneficiari titolari di conti bancari nello Stato membro in questione.

La Commissione afferma che le banche sono state selezionate mediante procedura aperta e che l'elenco è stato sottoposto alla CCAM (commissione consultiva per gli acquisti e i contratti), sebbene ciò non fosse necessario in considerazione del valore limite (dato il modesto importo delle spese di commissione). Dalla tabella presentata dalla Commissione risulta che la maggior parte dei contratti è stata stipulata nel 1998.

1. Può la Commissione indicare qual è la durata di tali contratti?
2. Può indicare con quali banche sono stati prorogati o rinnovati contratti preesistenti?
3. Può precisare qual è, in ogni Stato membro, il numero delle banche che hanno partecipato alla procedura aperta?
4. Può la Commissione infine specificare per quale motivo in Belgio, Italia e Svezia sono stati stipulati contratti con più banche, anziché limitare la cooperazione a un unico istituto di credito?

⁽¹⁾ V. pag. 24.

Risposta data dalla sig.ra Schreyer a nome della Commissione

(13 dicembre 2002)

1. I contratti sono stati stipulati per la durata di un anno e, qualora non vengano risolti, sono rinnovabili automaticamente fino a cinque anni.

2. Nessun contratto è stato rinnovato o prorogato oltre i cinque anni. Con l'approssimarsi della scadenza dei cinque anni, o anche prima in caso di risoluzione del contratto, viene indetta una nuova procedura di selezione.

Capita, talvolta, che la banca il cui contratto è scaduto si aggiudichi la nuova gara indetta, ottenendo così un nuovo contratto.

Delle banche menzionate dall'onorevole parlamentare nella terza parte dell'interrogazione scritta E-1851/02, le seguenti avevano già in precedenza ottenuto il contratto:

Banque Bruxelles Lambert SA	ECU/BEF
FORTIS Bank SA	ECU/BEF
KBC Bank NV	ECU/BEF
Nordea Bank Danmark A/S	ECU/DKK
Banque Fédérative du Crédit Mutuel	FRF
Banca Nazionale del Lavoro	ECU
Banque et Caisse d'Epargne de l'Etat	ECU
ABN AMRO Bank NV	ECU/NLG
Banco Totta e Açores	ECU/PTE
OKOBANK	EUR
Skandinaviska Enskilda Banken	EUR
Lloyds Bank TSB	GBP

Le denominazioni delle banche sono quelle attuali, dopo diverse fusioni, pertanto non corrispondono necessariamente a quelle riportate nei contratti.

Nel periodo intercorso dalla risposta data all'interrogazione scritta E-1851/02 i contratti conclusi con Nordea Bank Danmark A/S e Banque Fédérative du Crédit Mutuel, cui l'onorevole parlamentare fa riferimento nella terza parte, sono scaduti ma ne sono stati stipulati di nuovi sempre con le stesse banche, che si sono aggiudicate la gara.

3. L'informazione richiesta può essere ricavata dalla seguente tabella:

		Richieste di documentazione	Offerte presentate
Belgio	ECU	21	7
	BEF	21	6
Danimarca	ECU	8	2
	DKK	8	1
Germania	ECU	17	3
	DEM	17	2
Grecia	EUR	13	1
Spagna	EUR	17	8
Francia	ECU	16	5
	FRF	16	5
Irlanda	ECU	12	2
	IEP	12	2
Italia	ECU	21	3
	LIRE	21	5
Lussemburgo	ECU	14	1
	LUF	14	1
Paesi bassi	ECU	11	1
	NLG	11	1
Austria	EUR	7	2
Portogallo	ECU	13	4
	PTE	13	4
Finlandia	EUR	5	1
Svezia	EUR	6	2
	SEK	11	1
Regno Unito	ECU	17	4
	GBP	18	4

4. Prima del 1999 venivano indette procedure di selezione distinte per contratti in ecu e in valute nazionali. In alcuni paesi la stessa banca si è aggiudicata entrambi i contratti, mentre in altri una banca ha ottenuto il contratto in ecu e un'altra quello in valuta nazionale, come è accaduto in Italia e Svezia.

In Belgio, invece, i contratti sono stati stipulati con più di una banca a causa del consistente numero di pagamenti effettuati nel paese, sia tramite bonifico che in contanti, per gli anticipi di missione.

(2003/C 192 E/087)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2968/02
di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione

(22 ottobre 2002)

Oggetto: Concorso generale COM/A/6/01-Amministratori (A7/A6) nel campo delle relazioni esterne e assistenza manageriale ai paesi terzi

Potrebbe la Commissione dare una risposta ai seguenti interrogativi riguardanti il concorso COM/A6/01 e specificare in particolar modo:

- Quanti candidati sono stati inseriti nella lista di riserva?
- Quanti cittadini degli Stati membri sono stati inclusi nella lista di riserva?
- Quanti candidati che hanno o avevano ottenuto un contratto con la Commissione europea o con qualunque altra Istituzione europea si sono presentati al colloquio (esame f)?
- Quanti candidati che hanno o avevano ottenuto un contratto con la Commissione europea o con qualunque altra Istituzione europea sono stati infine inclusi nella lista di riserva (si prega specificare per ogni Stato membro.)?

**Risposta complementare
data dal sig. Kinnock in nome della Commissione**

(11 febbraio 2003)

A seguito della risposta provvisoria data dalla Commissione all'Onorevole parlamentare in data 6 dicembre 2002, si forniscono le seguenti precisazioni in merito agli ultimi due punti dell'interrogazione:

- Settore d'attività 01 (relazioni esterne)
 - 122 candidati sono stati convocati all'esame orale (f). Di questi, 16 avevano un contratto in corso con la Commissione o l'avevano ottenuto in passato.
 - La ripartizione per Stato membro è la seguente: Austria: 2, Italia: 1, Germania: 8, Francia: 1, Spagna: 1, UK: 1, Irlanda: 1, Belgio: 1
 - Degli 80 vincitori del concorso, 12 avevano un contratto in corso con la Commissione o l'avevano ottenuto in passato.
 - La relativa ripartizione per Stato membro è la seguente: Austria: 2, Italia: 1, Germania: 7, Francia: 1, Spagna: 1.
- Settore d'attività 02 (assistenza manageriale ai paesi terzi)
 - 357 candidati sono stati convocati per l'esame orale (f). Di questi, 86 avevano un contratto in corso con la Commissione o l'avevano ottenuto in passato.
 - La relativa ripartizione per Stato membro è la seguente: Italia: 16, Francia: 8, Belgio: 12, Germania: 7, Spagna: 14, UK: 8, Finlandia: 4, Grecia: 5, Paesi Bassi: 5, Svezia: 1, Austria: 4, Irlanda: 2.
 - Dei 250 vincitori del concorso, 59 avevano un contratto in corso con la Commissione o l'avevano ottenuto in passato.
 - La relativa ripartizione per Stato membro è la seguente: Italia: 10, Grecia: 3, Spagna: 12, UK: 7, Austria: 4, Belgio: 6, Francia: 4, Irlanda: 2, Paesi Bassi: 4, Germania: 5, Svezia: 1, Finlandia: 1.

(2003/C 192 E/088)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3004/02
di Eija-Riitta Korhola (PPE-DE) alla Commissione

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Tutela giudiziaria della vittima, libera circolazione dei cittadini e vittime di stupro nella UE

Una cittadina finlandese ha descritto quanto accadutole durante un viaggio turistico in Grecia: la donna, rimasta vittima di uno stupro, aveva preso nota del numero di targa dell'auto del violentatore e lo aveva

comunicato alla polizia la stessa notte in cui si era verificato il fatto. La visita fatta da un medico greco aveva confermato lo stupro. Il giorno seguente il caso fu nuovamente esaminato alla presenza di un magistrato e con l'aiuto di un interprete venne steso il verbale della deposizione. Alla vittima non fu data copia della denuncia né del verbale. A febbraio dell'anno successivo la vittima ricevette una citazione in giudizio in cui l'accusata era la vittima stessa — (per calunnia). Lo stupratore era stato assolto dall'accusa di stupro nell'ottobre 2000 senza che la vittima fosse informata della cosa, cosicché non vi era più la possibilità di un ricorso. Ad aprile la vittima fu riconosciuta colpevole di calunnia e condannata a 20 mesi di carcere senza condizionale. Anche se si tratta di un caso isolato, bisogna considerare che rispecchia una prassi diffusa

Le differenze nelle prassi giudiziarie degli Stati membri costituiscono un tale ostacolo per la libertà di spostamento dei cittadini nella UE sancita dal trattato, che detta libertà può essere considerata in realtà non esistente? Come si potrebbe migliorare la situazione delle vittime di stupro attraverso l'adozione di misure comuni a livello dell'UE?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(9 gennaio 2003)

1. In base alle informazioni fornite dall'onorevole parlamentare, sarebbe stato verosimilmente violato il diritto alla difesa della donna vittima del caso in questione (diritto di cui all'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e all'articolo 48, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione). Secondo la descrizione dei fatti, la donna avrebbe motivo di avviare un'azione legale presso la Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ogni persona ha diritto ad essere informata della natura e dei motivi dell'accusa mossa a suo carico, a disporre del tempo necessario per preparare la sua difesa, a difendersi da sé o ad avere l'assistenza di un difensore di propria scelta, a interrogare i testimoni a carico e, infine, a farsi assistere gratuitamente da un interprete. La Commissione sta approntando un'iniziativa con cui si dovrebbero stabilire norme minime comuni in materia di garanzie procedurali a favore di persone accusate nei procedimenti penali nell'Unione europea. Nel gennaio 2003 verrà pubblicato a tale riguardo un Libro verde, mentre per dicembre 2003 è prevista una proposta di decisione quadro.

2. La violazione dei diritti fondamentali, come nel caso in questione, può in taluni casi avere effetti negativi sull'esercizio del diritto alla libera circolazione in tutta l'Unione da parte dei cittadini dell'Unione stessa. Sarebbe opportuno affrontare il problema di come garantire un maggiore rispetto dei diritti fondamentali da parte degli Stati membri.

3. Per quanto concerne i diritti delle vittime, la decisione quadro del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale (2001/220/GAI)⁽¹⁾, migliorerà notevolmente la situazione di tutte le vittime della criminalità, comprese le vittime di stupro. L'obiettivo di tale decisione consiste nell'obbligare gli Stati membri a migliorare i servizi a disposizione delle vittime della criminalità, proponendo, tra l'altro, di informare in maniera più adeguata ed incisiva le vittime della criminalità, di riconoscere il loro ruolo nei procedimenti penali, di garantire protezione a loro e ai familiari. In termini generali, si cerca di offrire alle vittime maggiori opzioni, consentendo loro, ad esempio, di assumere un ruolo più attivo nell'ambito dei procedimenti penali in cui sono coinvolte (prevedendo per loro «un ruolo effettivo e appropriato»), in modo da evitare il ripetersi di una situazione come quella del caso in questione, in cui alla vittima non è stata concessa né la possibilità di testimoniare, né di essere informata dell'esito del procedimento. Fra le altre disposizioni figurano la possibilità concessa alle vittime, qualora lo vogliano, di giungere ad una transazione con gli autori del reato, la garanzia di tutela della propria sfera privata nonché provvedimenti speciali per le vittime appartenenti ai gruppi più vulnerabili e a quelle residenti in un altro Stato membro. Vengono inoltre offerte garanzie di comunicazione efficace, simili a quelle concesse agli imputati, assistenza giudiziaria e consulenza di vario tipo a titolo gratuito, ove ciò sia giustificato, ovvero, qualora le vittime partecipino a procedimenti giudiziari, il rimborso delle spese sostenute. La decisione quadro garantisce inoltre il diritto di protezione, da estendere eventualmente alla famiglia della vittima, nonché quello di ottenere una decisione sul risarcimento nell'ambito dei procedimenti penali. L'articolo 11 impone espressamente agli Stati membri di ridurre al minimo le difficoltà derivanti dal fatto che le vittime sono residenti in uno Stato diverso da quello in cui è stato commesso il reato, mentre l'articolo 12 dispone la cooperazione tra gli Stati membri. L'attuazione

della maggior parte delle disposizioni della decisione quadro era prevista entro il 22 marzo 2002. Gli articoli 5 e 6, relativi rispettivamente alle garanzie in materia di comunicazione e di assistenza specifica alla vittima, dovranno essere attuati entro il 22 marzo 2004. L'articolo 10, relativo alla mediazione nell'ambito del procedimento penale, dovrà invece essere attuato entro il 22 marzo 2006.

(¹) GU L 82 del 22.3.2001.

(2003/C 192 E/089)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3031/02
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione**

(23 ottobre 2002)

Oggetto: Grandi preoccupazioni per la sorte del sig. Mohamed Kamel Hamzaoui

Secondo fonti attendibili, tra cui l'OMCT, il sig. Hamzaoui, ex membro del Comitato centrale dell'RCD ed ex sindaco di Kasserine, è stato condannato più volte dalla giustizia tunisina. Dopo essere stato ricoverato per dieci mesi all'ospedale Charles Nicole di Tunisi per motivi di salute, il 17 agosto scorso è stato trasferito dalla polizia alla prigione civile di Tunisi. Già colpito da ictus cerebrale, il sig. Hamzaoui soffre di gravi problemi di motricità, di una forte riduzione del visus, nonché di edema a un arto superiore. Inoltre necessita assolutamente di un trattamento adeguato a causa della pressione molto elevata. Il 28 settembre 2002, allorché erano andati a trovarlo nella prigione civile di Tunisi, i suoi familiari furono informati dal personale del penitenziario del trasferimento del detenuto all'ospedale militare di Marsa. Da allora la famiglia non ha più potuto incontrarlo né fargli avere coperte e cibo. D'altro canto, secondo fonti attendibili, i medici che lo avrebbero visitato nel suddetto ospedale avrebbero affermato che l'ospedale Charles Nicole sarebbe il più indicato per fornirgli le cure di cui necessita.

È la Commissione a conoscenza della situazione molto preoccupante del sig. Hamzaoui? È essa intervenuta presso le autorità tunisine affinché il sig. Hamzaoui sia liberato per motivi umanitari e, in attesa della liberazione, possa beneficiare liberamente delle cure mediche necessarie e ricevere le visite della sua famiglia? Più in generale, non ritiene la Commissione che le persecuzioni di cui è vittima il sig. Hamzaoui, membro dell'RCD, partito del Presidente dittatore Ben Ali, testimonino un'inquietante accelerazione della fuga i avanti del regime tunisino per conservare il potere?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(18 novembre 2002)

La Commissione ringrazia l'onorevole parlamentare per avere richiamato la sua attenzione sulla condizione del sig. Mohamed Kamel Hamzaoui sul quale la Commissione ha le stesse notizie dell'onorevole parlamentare.

Per quanto riguarda il sig. Hamzaoui ed altri detenuti nella stessa condizione, il nodo della questione sono le condizioni di detenzione nelle prigioni tunisine. Varie testimonianze raccolte in questi ultimi mesi ne danno una descrizione molto negativa. Inoltre l'Unione, in sede del recente Comitato di associazione Unione-Tunisia ha invitato le autorità a collaborare con il Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) il cui intervento in materia di condizioni di detenzione in Tunisia sarebbe particolarmente opportuno.

Ad un diverso livello la Commissione agisce a favore della modernizzazione della giustizia tunisina tramite un programma in via di organizzazione di predisposizione nell'ambito degli accordi di associazione euro mediterranei (MEDA).

L'Unione, segnatamente tramite i suoi capi missione a Tunisi, continuerà a intraprendere idonee iniziative per migliorare la situazione dei diritti umani Tunisia.

(2003/C 192 E/090)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3046/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(24 ottobre 2002)

Oggetto: Definizione di debito pubblico in Portogallo

Come risulta da notizie apparse nella stampa tra il 10 e il 13 ottobre, rispondendo a richieste pressanti di comuni e regioni autonome, il ministero delle finanze portoghese avrebbe autorizzato tali amministrazioni pubbliche a concedere «fideiussioni» invece di contabilizzare debito pubblico affermando che le fideiussioni «non rientrano nella definizione di indebitamento del settore pubblico amministrativo» (Diário Económico, 10 ottobre 2002).

Può la Commissione chiarire se dette fideiussioni sono considerate nella definizione di debito pubblico e, in ogni caso, motivare la sua risposta sulla base delle norme vigenti per la contabilità nazionale?

Può inoltre la Commissione inquadrare la sua risposta secondo criteri di trasparenza, coerenza e rigore nella valutazione dei conti pubblici?

Risposta del sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(22 novembre 2002)

Secondo le norme contenute nel protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi e nel regolamento 3605/93⁽¹⁾, quale da ultimo modificato⁽²⁾, il debito garantito da enti dell'amministrazione pubblica non fa parte del debito pubblico fino a quando non ne viene richiesta la riscossione.

Il SEC 95, che è il manuale di contabilità nazionale per l'Unione europea, registra inoltre nei bilanci finanziari il debito garantito come passività dell'ente che ha accordato la garanzia, unicamente in alcuni casi molto specifici. Questa norma è applicabile a tutti gli Stati membri, che comunicano all'Eurostat i dati della contabilità nazionale.

⁽¹⁾ GU L 332 del 31.12.1993.

⁽²⁾ GU L 58 del 3.3.2000.

(2003/C 192 E/091)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3057/02
di Klaus-Heiner Lehne (PPE-DE) alla Commissione

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico

Il regolamento di esenzione per categoria nel settore automobilistico è stato ormai adottato dalla Commissione europea e ha provocato rescissioni a tappeto di contratti tra rivenditori e case automobilistiche. Questo nuovo regolamento di esenzione per categoria comporterà una considerevole ristrutturazione del settore automobilistico con inevitabili chiusure, riaperture e riconversioni aziendali.

1. La Commissione sosterrà con misure di accompagnamento (ad esempio attraverso programmi di sostegno per le piccole e medie imprese) il processo di ristrutturazione determinato dal nuovo regolamento di esenzione per categoria?

2. Alla luce del diritto comunitario in materia di aiuti qual è la posizione della Commissione su eventuali aiuti e misure di incentivazione per le ristrutturazioni, che sono previsti dagli Stati membri a livello regionale o locale?

3. Sono già noti alla Commissione programmi del genere a livello degli Stati membri?

Risposta del sig. Monti a nome della Commissione

(11 dicembre 2002)

1. Il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione del 31 luglio 2002 relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico (¹), è inteso a rafforzare la concorrenza nei mercati della vendita di autoveicoli nuovi e dei servizi di riparazione e manutenzione degli stessi, nonché ad offrire vantaggi concreti ai consumatori europei. In passato, i produttori di veicoli si sono impegnati nella ristrutturazione delle reti di distribuzione dei loro prodotti, con lo scopo di migliorarne l'efficienza. Tale processo è stato avviato ed è tuttora in corso indipendentemente dal regolamento. La ristrutturazione delle reti di distribuzione da parte dei produttori non è, quindi, un presupposto necessario all'attivazione delle importanti disposizioni previste dal nuovo regolamento. La scadenza del precedente regolamento di esenzione per categoria e la sua sostituzione con il nuovo regolamento non implicano, di per sé, l'obbligo da parte dei produttori di ristrutturare le reti di distribuzione. Ne è dimostrazione il fatto che alcuni produttori hanno deciso di modificare gli accordi con i loro distributori, altri addirittura di recedere dagli stessi ma, in entrambi i casi, si tratta di decisioni commerciali indipendenti dei produttori.

Per quanto riguarda il processo di ristrutturazione dell'industria automobilistica occorre sottolineare, innanzitutto, che la grande maggioranza degli operatori economici coinvolti direttamente o indirettamente dal regolamento sono piccole e medie imprese, facenti parte o meno delle reti ufficiali dei concessionari e delle officine di riparazione.

Nel regolamento vi sono disposizioni specifiche che mirano a rafforzare l'indipendenza commerciale dei rivenditori autorizzati, per consentire loro lo sviluppo della propria attività, nonché il miglioramento della redditività. Ciò avviene, ad esempio, tramite la distribuzione multimarca, ossia la commercializzazione di più marche di autoveicoli. Altra disposizione importante è quella che garantisce ad un rivenditore in un sistema di distribuzione selettivo il diritto alla vendita attiva di autoveicoli nel mercato interno. Inoltre, ai rivenditori è data l'opportunità di specializzarsi nella vendita di veicoli nuovi, oppure di fornire (o continuare a fornire), contemporaneamente, servizi di vendita e di assistenza postvendita. Un altro aspetto significativo è che il produttore ha l'obbligo di motivare dettagliatamente la decisione di recedere da un accordo. Tali disposizioni migliorano la posizione di negoziazione di questi operatori nei confronti dei produttori di autoveicoli.

Altro aspetto saliente del regolamento è che garantisce agli ex rivenditori l'opportunità di inserirsi come riparatori autorizzati all'interno della rete del produttore. Questo fattore è molto importante perché dovrebbe compensare, almeno in parte, il calo del numero dei rivenditori, determinato dal fatto che molti produttori di veicoli hanno adottato programmi per tagliare i costi e razionalizzare le reti di distribuzione nella Comunità. Questa tendenza aveva già avuto inizio con il precedente regolamento di esenzione per categoria (CE) n. 1475/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a categorie di accordi per la distribuzione di autoveicoli e il relativo servizio di assistenza alla clientela (²), e si presume che continuerà in futuro, indipendentemente dalle regole della concorrenza applicabili nel settore in questione.

Per quanto concerne i riparatori indipendenti che non rientrano nella rete di un produttore, la loro posizione concorrenziale è salvaguardata, e persino rafforzata, da numerose disposizioni, come, ad esempio, l'obbligo da parte dei produttori di veicoli di garantire ai riparatori l'accesso non discriminatorio a tutte le informazioni tecniche, alle attrezzature e alla formazione necessarie. Il regolamento, inoltre, facilita ai riparatori indipendenti il rifornimento dei pezzi di ricambio.

In conclusione, si può affermare che il regolamento, di per sé, incorpora disposizioni che rafforzano la posizione delle piccole e medie imprese. La Commissione non intende adottare misure di accompagnamento specifiche, come programmi di aiuto, relativamente alla ristrutturazione del settore automobilistico.

2. Relativamente alla possibilità di aiuti di Stato, la Commissione valuterà caso per caso la compatibilità di ciascuna misura, che dovrà essere notificata, in base al trattato CE, alla luce delle norme sugli aiuti di Stato applicabili.

Per quanto concerne le piccole e medie imprese (PMI), nel regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (³), si afferma che gli aiuti agli investimenti per le PMI sono compatibili con il mercato comune, quando non superano i massimali indicati nel regolamento stesso.

Le proposte per l'autorizzazione di aiuti per la ristrutturazione di imprese in gravi difficoltà saranno valutate alla luce degli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà⁽⁴⁾.

3. La Commissione non è al corrente di programmi di aiuti alla ristrutturazione e di misure di sostegno nel settore automobilistico adottati dagli Stati membri.

⁽¹⁾ GU L 203 dell'1.8.2002.

⁽²⁾ GU L 145 del 29.6.1995.

⁽³⁾ GU L 10 del 13.1.2001.

⁽⁴⁾ GU C 288 del 9.10.1999.

(2003/C 192 E/092)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3063/02

di Theresa Villiers (PPE-DE) alla Commissione

(29 ottobre 2002)

Oggetto: Costi delle transazioni

1. Ha condotto la Commissione ricerche o analisi sulle spese bancarie nella zona dell'euro negli ultimi 12 mesi? In caso positivo, può la Commissione indicare cosa è stato fatto?
2. Ritiene la Commissione che vi sia stato un qualche miglioramento dopo la presentazione dello studio della Commissione nel corso di una conferenza stampa svoltasi il 24 settembre 2001, in occasione della quale il sig. Bolkestein ha ammesso che la situazione era deludente e che vi erano ancora troppi doppi prelievi non autorizzati?
3. Dispone la Commissione di informazioni sull'impatto del regolamento CE n. 2562/2001⁽¹⁾ sui pagamenti transfrontalieri in euro?
4. Tale regolamento ha ridotto il costo dei pagamenti transfrontalieri in euro all'interno della zona dell'euro?
5. Qual è il prezzo medio di un pagamento transfrontaliero in euro nella zona dell'euro?
6. È cambiato, dopo l'introduzione del regolamento, il costo dei pagamenti nazionali in euro?
7. Può la Commissione fornire dati in relazione ai singoli paesi compresi nella zona dell'euro (ad esempio il costo dei trasferimenti tra Germania e Francia o tra Irlanda e Italia)?
8. Dispone la Commissione di informazioni circa il costo dei trasferimenti bancari da conti bancari denominati in euro al di fuori della zona dell'euro verso conti bancari in euro all'interno della zona dell'euro? In caso affermativo, può essa fornire cifre suddivise per paese?

⁽¹⁾ GU L 344 del 28.12.2001, pag. 13.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(28 novembre 2002)

L'applicazione della direttiva 97/5/CE del Parlamento e del Consiglio del 27 gennaio 1997 sui bonifici transfrontalieri⁽¹⁾ è stata oggetto di una sorveglianza stretta da parte della Commissione, la quale ha commissionato molti studi sull'evoluzione dei prezzi e sulle misure nazionali di attuazione. Queste informazioni sono disponibili all'indirizzo seguente: http://europa.eu.int/comm/internal_market/fr/finances/payment/directives/index.htm

Inoltre, ai sensi dell'articolo 12 della predetta direttiva, la Commissione sta per adottare una relazione sulla sua applicazione negli Stati membri, che sarà successivamente trasmessa al Parlamento ed al Consiglio. Da questa relazione risulta che per quanto riguarda la pratica del doppio prelievo delle spese, benché la situazione sia considerevolmente migliorata, le disposizioni della direttiva volte ad eliminare ogni prelievo a livello del beneficiario (salvo istruzione esplicita dell'ordinante) non sono completamente rispettate dal settore bancario. Questa situazione dovrebbe cambiare considerevolmente a partire dal 1º luglio 2003, data

di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 2560/2001 del Parlamento e del Consiglio del 19 dicembre 2001 relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro⁽²⁾ ed esteso successivamente alla corona svedese. A partire da questa data, i bonifici transfrontalieri in euro ed in corona svedese dovranno essere soggetti alle stesse spese dei bonifici nazionali, sia a livello del beneficiario che a livello dell'ordinante.

Per quanto riguarda la tariffazione dei pagamenti transfrontalieri, la Commissione non ha effettuato studi sulle spese bancarie nell'area dell'euro nel corso degli ultimi 12 mesi. Non dispone di conseguenza di dati esaurienti ed aggiornati sui pagamenti transfrontalieri in euro. Tuttavia, dopo l'entrata in vigore il 1º luglio 2002 delle disposizioni relative alle carte di pagamento del regolamento 2560/2001, la Commissione ha raccolto informazioni sulle tariffe dei servizi di pagamento prima e dopo il 1º luglio 2002. Da queste informazioni risulta un ribasso sostanziale delle spese prelevate per le operazioni transfrontaliere nell'area dell'euro, con allineamento alle spese delle operazioni strettamente nazionali. In alcuni casi vi è stata una riorganizzazione della tariffazione che ha determinato un aumento del prezzo di alcuni servizi prestati, ma questi casi sono molto limitati.

In base alle informazioni di cui dispone, la Commissione ritiene⁽³⁾ pertanto che la situazione è migliorata e che le disposizioni di questo regolamento sono state messe in pratica in modo completamente soddisfacente, salvo alcune eccezioni.

Come previsto dal regolamento, la Commissione presenterà nel luglio 2004 una relazione sull'applicazione del regolamento ed in particolare sui suoi effetti sulle spese relative ai pagamenti effettuati all'interno degli Stati membri. A tale scopo saranno lanciate molte indagini statistiche.

⁽¹⁾ GU L 43 del 14.2.1997.

⁽²⁾ GU L 344 del 28.12.2001.

⁽³⁾ Situazione nel settembre 2002.

(2003/C 192 E/093)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3066/02

di Terence Wynn (PSE) alla Commissione

(25 ottobre 2002)

Oggetto: Corse motoristiche e diritto comunitario

Può un'organizzazione come la Federazione automobilistica internazionale limitare il diritto dei cittadini europei di partecipare a corse motoristiche in paesi diversi dal loro? In passato una licenza sportiva, rilasciata in un qualunque paese dell'UE, concedeva al titolare il diritto di partecipare a tutte le corse disputate in qualunque altro paese dell'Unione. Tale restrizione infrange le norme del diritto comunitario?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(22 novembre 2002)

Come si evince dalla giurisprudenza costante della Corte di giustizia (si veda, tra le altre, la sentenza Bosman del 15 dicembre 1995, affare C-415/93), alla pratica dello sport si applica il diritto comunitario se ed in quanto costituisce un'attività economica a norma dell'articolo 2 del trattato CE, come avviene nel caso della partecipazione a corse automobilistiche.

La Commissione non è in grado di pronunciarsi sulla legittimità delle restrizioni per la partecipazione a questo tipo di corse giacché l'interrogazione dell'onorevole parlamentare manca d'altre informazioni e d'ogni elemento sufficientemente chiaro e preciso.

La Commissione può però ricordare in generale che da un canto le disposizioni comunitarie in tema di libera circolazione delle persone e dei servizi non si oppongono a normative ovvero pratiche sportive, giustificate da ragioni di tipo non economico, riguardanti le caratteristiche e l'ambiente specifico di talune competizioni; d'altro canto anche associazioni od organismi non disciplinati dal diritto pubblico sono tenuti a rispettare il divieto di discriminazione in funzione della nazionalità nonché il divieto di restrizioni nell'esercizio d'attività sportive a livello internazionale che siano ingiustificate o non adeguate anche se applicabili erga omnes.

Per quanto attiene la disciplina comunitaria di concorrenza la Commissione rammenta che a norma dell'articolo 82 del trattato CE un'organizzazione sportiva potrebbe commettere un'infrazione qualora si trovasse in una posizione di forza e impiegasse il proprio potere per escludere dal mercato, senza giustificazione obiettiva, operatori economici che ottemperino a precise condizioni oggettive.

(2003/C 192 E/094)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3123/02
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(30 ottobre 2002)

Oggetto: Riconoscimento reciproco di dati anagrafici e documenti di soggiorno tra gli Stati membri dell'Unione europea in caso di trasloco all'interno della Comunità

1. È la Commissione a conoscenza delle esperienze, riportate in appresso, di un cittadino olandese che ha iniziato in Irlanda una relazione con una cittadina irlandese nata in Inghilterra e che, in seguito, è tornato nei Paesi Bassi con moglie e figlio? Si tratta dei seguenti fatti:
 - a) uno stabilimento particolarmente facile in Irlanda dove, contrariamente alle informazioni previamente fornite, nessun commissariato di polizia era disposto a registrare il nuovo arrivato, ma in cui tuttavia, senza registrazione ufficiale o permesso di soggiorno, è risultato possibile chiedere un numero di codice fiscale, lavorare, stipulare assicurazioni e prendere lezioni di guida;
 - b) una facile registrazione della madre e della figlia nei Paesi Bassi, ma il rifiuto di registrare la loro relazione di madre e figlia perché l'atto di nascita inglese — sia quello originale che una dichiarazione recente timbrata e firmata — non viene riconosciuto nei Paesi Bassi perché il Regno Unito non ha firmato una convenzione;
 - c) il rifiuto altresì, come prova della relazione madre-figlia, di riconoscere una dichiarazione di custodia di un tribunale irlandese o una dichiarazione riguardante gli assegni familiari irlandesi;
 - d) la richiesta di una nuova copia con una postilla, vale a dire un costoso attestato timbrato di un tribunale che autentica la firma di un ministro, funzionario o notaio che nessuno nei Paesi Bassi sapeva dove ottenere nel Regno Unito;
 - e) la presenza sull'estratto dell'anagrafe fornito alla donna di una nota in base alla quale vive nei Paesi Bassi senza un valido permesso di soggiorno e, in assenza di tale permesso, non può fare l'esame per la patente.
2. Può la Commissione far sapere quali altri Stati membri richiedono un atto di nascita come condizione previa per la registrazione come residente?
3. Esistono altri casi di Stati membri che non riconoscono reciprocamente i documenti anagrafici ostacolando in tal modo la convivenza di cittadini con un'altra cittadinanza e partner di diverse cittadinanze? Si è fino a questo momento la Commissione rassegnata a tali situazioni o ha adottato provvedimenti che hanno condotto a un cambiamento?
4. Si aspetta la Commissione che l'adesione di nuovi Stati membri all'Unione europea conduca a un aumento della confusione in relazione a queste questioni e quindi a che dei cittadini siano penalizzati dal mancato riconoscimento reciproco di documenti? Quali provvedimenti sono stati adottati in vista dell'adesione per prevenire un aumento di questi problemi?
5. Quali misure di coordinamento sono adottate per eliminare definitivamente questo tipo di problemi garantendo che i documenti riconosciuti in uno Stato membro restino validi in un altro Stato membro senza che siano necessarie speciali convenzioni bilaterali al riguardo, tranne nel caso in cui possa essere dimostrato, secondo una procedura uguale per tutti e riconosciuta, che i documenti sono stati ottenuti irregolarmente o a fini criminali?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(19 dicembre 2002)

1. L'articolo 18 del trattato CE statuisce che ogni cittadino dell'Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso.

In base al diritto comunitario vigente, i cittadini dell'Unione possono entrare e soggiornare in uno Stato membro presentando semplicemente un documento d'identità (passaporto o carta d'identità) valido. Qualora intendano restare più di tre mesi hanno l'obbligo di chiedere una carta di soggiorno.

A chi voglia ottenere la carta di soggiorno, gli Stati membri possono chiedere solo un documento d'identità (passaporto o carta d'identità) valido e la prova che il richiedente esercita un'attività economica. Qualora si intenda risiedere in un altro Stato membro ove non si esercita un'attività economica, si deve dimostrare di avere un'assicurazione malattia che copre tutti i rischi nello Stato membro ospitante e sufficienti mezzi per non gravare sul regime nazionale di assistenza sociale. Il diritto comunitario non contempla che si presenti l'atto di nascita per ottenere la carta di soggiorno.

I figli d'età inferiore ai 21 anni o a carico hanno il diritto di stabilirsi assieme al cittadino dell'Unione che ha esercitato il diritto di libera circolazione. A tale scopo, il cittadino deve presentare un documento rilasciato dall'autorità competente dello Stato d'origine o di provenienza che attesti il legame di parentela.

Il riconoscimento reciproco delle decisioni in materia di potestà dei genitori è oggetto di una proposta di regolamento elaborata dalla Commissione attualmente discusso in seno al Consiglio. In base a tale proposta, le decisioni emesse da un giudice di uno Stato membro e riguardanti l'affidamento di minori saranno riconosciute negli altri Stati membri senza formalità particolari.

2. Per quanto attiene ai documenti richiesti da uno Stato membro ai fini dell'iscrizione dei propri cittadini all'anagrafe, la Commissione non è a conoscenza delle prassi seguite negli Stati membri, poiché le disposizioni relative all'iscrizione all'anagrafe dei cittadini nazionali rientrano nella sfera di competenza dei singoli Stati membri. Per quanto riguarda i cittadini dell'Unione, gli Stati membri si attengono alle norme sopra indicate.

3. In ordine al riconoscimento reciproco dei documenti rilasciati da un altro Stato membro, il 25 maggio 1987 gli Stati membri, aderenti all'Unione all'epoca, hanno approvato una convenzione in materia, che non è tuttavia mai entrata in vigore, non essendo stata ratificata da tutti gli Stati membri.

Quattordici Stati membri dell'Unione, tra cui segnatamente l'Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito, aderiscono alla convenzione adottata in seno alla conferenza dell'Aia di diritto privato il 5 ottobre 1961, che abolisce l'obbligo di legalizzare gli atti pubblici stranieri. Tale convenzione contempla che negli stati firmatari le formalità complesse della legalizzazione siano sostituite dall'apposizione di una postilla. In Inghilterra questa può essere apposta dalla seguente istanza: Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office, London, S.W. 1.

4. Nove dei dieci Stati che si accingono ad aderire all'Unione sono già parti della Convenzione dell'Aia del 1961. La loro adesione all'Unione non dovrebbe quindi comportare difficoltà particolari in materia di riconoscimento degli atti.

5. Vista la relativa semplicità delle formalità richieste per l'applicazione della suddetta convenzione, non sembra necessario adottare alcun provvedimento particolare a breve scadenza.

(2003/C 192 E/095)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3141/02

di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(4 novembre 2002)

Oggetto: Applicazione da parte degli Stati membri dell'UE di obiettivi quantificati circa l'ammissione, l'accoglienza e l'espulsione dei richiedenti l'asilo a prescindere dai motivi che li hanno indotti a lasciare il loro paese

1. E' noto alla Commissione che nel 2001 il 22 % delle domande di asilo presentate nei Paesi Bassi sono state respinte nell'ambito di un primo esame, che nel 2002 la percentuale delle espulsioni è salita al 64 % e che il ministro, del dimissionario Governo olandese, responsabile per l'immigrazione e l'integrazione ritiene che, nell'ambito di una prima selezione, dovrebbero essere bocciate le domande di almeno l'80 % dei nuovi richiedenti l'asilo?

2. Hanno altri Stati membri dell'UE fissato obiettivi quantificati in ordine al numero e alla percentuale dei profughi da accogliere? In caso affermativo, quali sono questi Stati membri e quali obiettivi quantificati applicano essi?
3. Figurano detti obiettivi quantificati nell'ambito degli sforzi compiuti dal Vertice di Tampere fine 2000 su un'impostazione comune dell'UE in ordine all'ammissione, accoglienza ed espulsione dei richiedenti l'asilo o si tratta di criteri applicati senza che si possa in precedenza determinare il numero di persone a cui applicare, in un determinato anno, la normativa?
4. Esistono paesi nei quali il ritorno dei profughi sia attualmente considerato impossibile come per esempio la Somalia, Sierra Leone, l'Irak, Myanmar (Birmania) o la Corea del Nord, ovvero applica ogni Stato membro dell'UE criteri propri?
5. Conviene la Commissione che è contrario alle convenzioni internazionali (convenzione sui diritti umani, convenzione sui profughi, convenzione per la tutela dell'infanzia, ecc.) considerare illegale il soggiorno di richiedenti l'asilo che non figurano quali profughi ma il cui ritorno possa essere considerato impossibile per motivi obiettivi, sottraendo loro tutte le indennità (assistenza sanitaria, abitazione, reddito, ecc.) anche allorquando l'autorità competente non abbia compiuto alcun tentativo di espulsione poiché in pratica essa presuppone l'impossibilità del ritorno in patria?
6. Reputa la Commissione in linea con la Convenzione di Ginevra sui profughi del 1951 prefissare obiettivi quantificati in ordine all'ammissione, all'accoglienza o l'espulsione a prescindere dalle condizioni che hanno costretto i profughi, per un istinto di sopravvivenza, a lasciare il loro paese di origine?
7. Quali sviluppi attende e si augura la Commissione di promuovere per risolvere nei prossimi anni una siffatta problematica?

Risposta del sig. Vitorino a nome della Commissione

(12 dicembre 2002)

1. Le autorità dei Paesi Bassi non hanno inviato alla Commissione alcuna statistica relativa alle decisioni adottate in materia di asilo con indicazioni sulle percentuali di espulsione e di ammissione di rifugiati nel paese. La Commissione non può, quindi, pronunciarsi su un'affermazione così generica come quella qui avanzata, considerando anche il fatto che l'asilo è un diritto che va riconosciuto in base ad una valutazione individuale e tenendo conto della situazione del paese di origine del richiedente.
2. Fino a questo momento, la Commissione non è al corrente di politiche in questo senso.
3. Attualmente, non vi sono proposte o strumenti comunitari in vigore, sulla base del trattato CE e delle conclusioni di Tampere, che introducano obiettivi quantitativi o criteri per predeterminare il numero dei richiedenti asilo che saranno ammessi ed accolti in un determinato anno. Per quanto riguarda l'espulsione e alla luce della comunicazione della Commissione relativa alla politica comune in materia di asilo, recante un metodo aperto di coordinamento⁽¹⁾, si è pensato di accrescere la percentuale di applicazione effettiva delle decisioni di rimpatrio, anche fissando, a titolo indicativo, possibili obiettivi orientativi. In ogni caso, sarebbe necessario individuare le modalità, che potrebbero comprendere varie misure, come una procedura di asilo maggiormente rivolta agli aspetti qualitativi (vale a dire, che porti ad una migliore valutazione delle esigenze di protezione internazionale), il miglioramento della documentazione e delle procedure di identificazione, una più intensa cooperazione tra gli Stati membri e i paesi terzi relativamente al rimpatrio, alla riammissione, ecc.
4. Finora, l'Unione non ha stilato alcuna lista comune di paesi verso i quali è impossibile imporre il rimpatrio di coloro la cui richiesta di asilo non sia stata accolta, di quanti non necessitino più della protezione internazionale o delle persone soggiornanti illegalmente nel territorio. Attualmente, nell'adottare una decisione di questo tipo, ogni Stato membro applica i propri criteri, nel rispetto, comunque, dei principi di non respingimento e di protezione internazionale. Nella sua recente comunicazione su una politica comunitaria in materia di rimpatrio delle persone soggiornanti illegalmente⁽²⁾, la Commissione, tuttavia, ha proposto di istituire un meccanismo in grado di valutare la situazione reale in determinati paesi, per poter decidere se un allontanamento è attuabile o meno.

5. La Commissione, conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani, fa presente che l'impossibilità del rimpatrio di una persona di cui sia stata respinta la richiesta di asilo, non implica l'obbligo di concessione del permesso di soggiorno. Inoltre, nella proposta di direttiva del Consiglio recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi ed apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione⁽³⁾, la Commissione ha proposto di escludere dall'ambito di applicazione della direttiva la questione dei diritti e dei benefici concessi a individui il cui rimpatrio è considerato impossibile per ragioni non attinenti alla protezione internazionale. Questo aspetto è, quindi, lasciato alla discrezione dei singoli Stati membri, a condizione che rispettino gli obblighi derivanti dal diritto nazionale o internazionale in materia di diritti umani.

6. In mancanza di una legislazione comunitaria, non è di competenza della Commissione verificare la compatibilità della legislazione e delle prassi nazionali con la disposizione della convenzione di Ginevra del 1951 relativa allo status dei rifugiati. A livello comunitario non sono state avanzate proposte che implichino il rifiuto dell'asilo e il rimpatrio di persone indipendentemente dalle circostanze che le hanno spinte ad abbandonare i loro paesi d'origine.

7. Si invita l'onorevole parlamentare a prendere visione di tutte le proposte legislative presentate dal 1999 in poi sulla base dell'articolo 63 del trattato CE, delle comunicazioni della Commissione sull'asilo e sul rimpatrio menzionate nei punti precedenti e dell'ultima versione del quadro di controllo sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione.

⁽¹⁾ COM(2001) 710 def.

⁽²⁾ COM(2002) 564 def.

⁽³⁾ GU C 51 E del 26.2.2002.

(2003/C 192 E/096)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3153/02

di Hélène Flautre (Verts/ALE), Bart Staes (Verts/ALE)
e Jan Dhaene (Verts/ALE) alla Commissione

(5 novembre 2002)

Oggetto: Contaminazione transfrontaliera da PCB

A seguito di una vasta azione di biomonitoraggio, il governo regionale delle Fiandre ha riscontrato pericolosi livelli di PCB nei punti di prelievo presso Menin durante la campagna di rilevamento 2002. Il progetto di biomonitoraggio si concentra sulla forma più pericolosa di PCB, vale a dire il PCB 126.

I punti di prelievo lungo il fiume Leie evidenziano livelli elevati e persistenti di contaminazione da PCB 126, con livelli fino a 45 pg TEQ per metro quadrato al giorno. Al momento non è chiaro quale sia la fonte della contaminazione da PCB. Il governo fiammingo ipotizza che l'origine sia da ricercare nel territorio francese, dato che Menin si trova vicino alla frontiera francese.

Sebbene il governo fiammingo abbia informato il governo francese al fine di trovare una soluzione costruttiva comune al problema dell'inquinamento transfrontaliero, questo caso dimostra che la direttiva 96/59/CE⁽¹⁾ sullo smaltimento dei PCB e dei PCT non è stata correttamente applicata.

Può la Commissione far sapere quanti funzionari presso la sua DG Ambiente si occupano dell'applicazione della direttiva 96/59/CE sui PCB e sui PCT? Giudica sufficiente il numero di esperti incaricato di sorvegliare l'applicazione della direttiva?

Trasmettono Francia e Belgio dati sufficienti alla Commissione europea ai fini di un monitoraggio completo della direttiva summenzionata? Qual è la situazione negli altri Stati membri?

Fornisce la Commissione assistenza in caso di contaminazione transfrontaliera da PCB e incoraggia gli Stati membri a risolvere congiuntamente problemi del genere?

⁽¹⁾ GU L 243 del 24.9.1996, pag. 35.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(29 gennaio 2003)

Il lavoro per l'attuazione della direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotifenili (PCB/PCT) è coordinato da due funzionari della direzione generale che, oltre a quella direttiva, sono responsabili anche di altre normative comunitarie. Inoltre, i funzionari responsabili per l'attuazione della legislazione comunitaria in materia d'ambiente in ogni Stato membro preparano e seguono le procedure d'infrazione a questa direttiva e ad altri atti legislativi. In risposta alla domanda dell'onorevole parlamentare sull'adeguatezza delle risorse disponibili, la Commissione conferma che in base all'articolo 211 del trattato CE l'attuazione della legislazione comunitaria è una sua priorità. Nell'ambito delle risorse limitate a sua disposizione, la Commissione cerca di accrescere il personale responsabile di questa attuazione.

Francia e Belgio non hanno trasmesso entro il periodo previsto tutte le informazioni necessarie in base alle disposizioni della direttiva 96/59/CE. La Francia è stata condannata dalla Corte nel 2002 e nel dicembre dello stesso anno la Commissione ha deciso di avviare un secondo procedimento legale in base all'articolo 228 del trattato CE, poiché la Francia non si è attenuta alla sentenza della Corte. In risposta a un parere ragionato, il Belgio ha inviato delle informazioni che al momento sono esaminate in relazione ai requisiti legali.

Nel 2000, la Commissione ha avviato procedure d'infrazione ai sensi dell'articolo 226 del trattato CE, inviando lettere di ingiunzione ai 15 Stati membri per non aver fornito le informazioni richieste ai sensi della direttiva 96/59/CE. Oltre alla Francia, nel 2002 la Corte ha condannato anche Spagna, Italia e Lussemburgo. Attualmente sono in corso procedimenti contro Germania, Grecia e Portogallo. I procedimenti contro i restanti Stati membri sono stati chiusi o sono all'esame.

La decontaminazione dei siti non è un'azione in genere finanziata dalla Commissione, che però incoraggia e sostiene la cooperazione tra gli Stati membri a livello di scambio di informazioni e prevenzione o, se questa non è possibile, soluzione congiunta di questi episodi di contaminazione transfrontalieri.

(2003/C 192 E/097)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3159/02**di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(5 novembre 2002)

Oggetto: Ricorso a mezzi più efficaci di lotta alle frodi aziendali nelle società quotate in borsa attive nell'UE o in paesi terzi

1. Il commissario Bolkestein, a nome della Commissione, ha protestato contro l'applicazione alle società europee che hanno una seconda quotazione alla borsa di New York o sedi di filiali negli Stati Uniti della legge statunitense Sarbanes-Oxley che prevede che le società stabilite negli USA impediscano la pubblicazione di dati finanziari fuorvianti ed impongano i loro dirigenti ad obblighi e ad un regime di vigilanza indipendente?

2. Riguardano le proteste, di cui alla domanda 1, soprattutto l'obbligo di istituire una commissione indipendente che controlli l'organo di vigilanza e il divieto alle società di erogare prestiti ai propri commissari? Quali problemi pongono tali obblighi?

3. Perché l'assoggettamento di società attive al di fuori dell'UE alle norme intese a prevenire le frodi aziendali, vigenti nel paese in cui operano o sono quotate in borsa dovrebbe considerarsi una forma di «diritto extraterritoriale»? Non si configurerebbe un siffatto diritto piuttosto nel caso in cui alle società non si applicassero le norme dello Stato in cui operano?

4. Intende la Commissione perseguire un accordo con gli USA a favore dell'istituzione di un sistema compiuto di misure contro le frodi aziendali basato sul presupposto che alle rispettive società che svolgono attività transfrontalieri debbano applicarsi le norme di controllo più efficaci, senza prevedere deroghe o ammettere altre esenzioni, talché le società americane quotate nelle borse europee e/o aventi sedi negli Stati membri possono essere sottoposte alle norme attualmente vigenti o prossimamente introdotte nell'UE?

Fonte: De Volkskrant del 9.10.2002.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(19 dicembre 2002)

1. Nello scambio di corrispondenza intercorso con il presidente della Securities and Exchange Commission statunitense, in appresso SEC, sig. Pitt, e con i membri del Congresso statunitense, sigg. Sarbanes e Oxley, la Commissione ha avuto modo di manifestare ampiamente il proprio sostegno totale per gli obiettivi indicati nella legge Sarbanes-Oxley, finalizzati a garantire un'adeguata informativa finanziaria e dunque a ristabilire la fiducia degli investitori nei mercati dei capitali. Ad ogni modo, il Sarbanes-Oxley Act, adottato senza essere preceduta da consultazioni, contempla numerose disposizioni sproporzionate e onerose per le imprese e le società di revisione dell'Unione europea in quanto queste ultime sono già soggette a disposizioni nazionali e comunitarie equivalenti. In taluni casi si segnalano evidenti conflitti di leggi.

2. La Commissione europea ha individuato sette punti di importanza fondamentale: registrazione delle società di revisione dell'Unione presso il Public Company Accounting Oversight Board, in appresso PCAOB, accesso da parte delle autorità statunitensi ai documenti di lavoro del revisore UE, obblighi cui soggiace il comitato di revisione, indipendenza del revisore, concessione di prestiti ad amministratori e dirigenti, certificazione delle relazioni finanziarie, certificazione dei sistemi di controllo interno. Nel corso dell'incontro avvenuto agli inizi di ottobre 2002, il commissario responsabile del mercato interno, delle imposte e dell'unione doganale ha discusso con il Signor Pitt di tali problematiche, che sono state successivamente affrontate anche nell'ambito del «dialogo UE-USA in materia di regolamentazione».

Una registrazione presso il PCAOB delle società di revisione dell'Unione che effettuano l'audit delle società dell'UE quotate in borsa anche negli Stati Uniti, comporterebbe un doppio controllo (Stato membro + USA) per tutte le principali società di revisione dell'Unione. Oltre ad essere inutile, oneroso e improduttivo, ciò può addirittura determinare conflitti tra i due meccanismi di controllo. In conseguenza degli obblighi derivanti dalla registrazione, le società di revisione dell'Unione dovrebbero applicare le norme statunitensi per quanto riguarda l'etica, l'audit, la garanzia della qualità e l'indipendenza del revisore anche per alcuni audit eseguiti nell'Unione. Ne consegue inoltre che le società di revisione dell'UE (anche nell'Unione stessa) sarebbero suscettibili di verifiche da parte del PCAOB e ciò raddoppierebbe il sistema di controllo della qualità degli Stati membri.

Per quanto riguarda la concessione di prestiti ad amministratori e dirigenti, il Sarbanes-Oxley Act esime espressamente i dirigenti delle banche statunitensi dal divieto. Per contro, tale esenzione non si applica alle banche dell'Unione quotate negli Stati Uniti anche se queste sono soggette a vigilanza consolidata e completa da parte delle autorità di regolamentazione dei rispettivi Stati membri. Questo provvedimento è stato giudicato discriminatorio dalla stessa SEC; la Commissione, da parte sua, ha richiesto di eliminare tale discriminazione.

3. Se da un lato le autorità statunitensi si aspettano, giustamente, il rispetto delle medesime regole di condotta da parte delle società che raccolgono capitali sui mercati americani, indipendentemente dal fatto che esse abbiano la propria sede negli Stati Uniti oppure oltreoceano, dall'altro lato non hanno più titolo di altre autorità competenti a stabilire precise norme che dovrebbero essere applicate al di fuori del territorio soggetto alla giurisdizione statunitense. A meno che non venga concessa un'esenzione, molte imprese e società di revisione dell'Unione dovranno sottostare a norme super equivalenti che, nella migliore delle ipotesi, provocherebbero duplicazioni mentre, nella peggiore, determinerebbero un conflitto regolamentare, confusione, il pericolo di essere perseguiti penalmente due volte per lo stesso reato e sicuramente costi non necessari.

4. La Commissione ritiene che il Sarbanes-Oxley Act offra un'ottima opportunità di proseguire il dialogo UE-USA in materia di regolamentazione, volto a risolvere questioni normative in maniera positiva e costruttiva. In una fase in cui l'Unione sta integrando rapidamente la propria legislazione e normativa sui mercati dei capitali e sui servizi finanziari, tale dialogo fra UE e USA acquisirà una rilevanza sempre maggiore. Nei prossimi mesi, con l'emanazione delle modalità d'esecuzione, la Commissione continuerà le discussioni con la SEC riguardanti tutti i settori di interesse.

(2003/C 192 E/098)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3171/02
di Werner Langen (PPE-DE) alla Commissione

(30 ottobre 2002)

Oggetto: Esenzione IVA per le società di gestione in Germania

Nella Repubblica federale di Germania sono state fondate società di gestione nel settore militare destinate a fornire servizi alla Bundeswehr. La società per lo sviluppo, l'approvvigionamento e la gestione (GEBE) e altre società per la gestione della flotta, dell'abbigliamento e la valorizzazione dei terreni si vedono messe a disposizione dalla Bundeswehr, dietro rimborso dei costi salariali, personale impiegato, ad esempio, quale autiere nella gestione della flotta. Le società private vengono esonerate dall'IVA per l'importo corrispondente alla quota dei costi salariali dei loro servizi. Senza una siffatta esenzione, la Bundeswehr dovrebbe corrispondere l'IVA per le prestazioni di guida e i costi salariali fatturati da tali società. La sesta direttiva IVA ha introdotto una base imponibile uniforme nell'UE, armonizzando ampiamente il campo d'applicazione fiscale. Gli Stati membri non possono pertanto introdurre di propria iniziativa nuove esenzioni. La gestione delle società al servizio della Bundeswehr non riguarda la produzione o il commercio di «materiale bellico», per cui essa non è esclusa dal campo d'applicazione del trattato CE.

Può la Commissione far sapere se una siffatta esenzione dall'IVA è compatibile con la Sesta direttiva UE sull'IVA?

In caso negativo, quale iniziativa intende assumere la Commissione per porre fine a tale violazione del diritto comunitario?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(4 dicembre 2002)

L'interrogazione parlamentare espone che società di gestione private, che lavorano con personale messo a loro disposizione dalla Bundeswehr, non fatturano l'IVA per la parte relativa ai «costi salariali» dei servizi prestati alla Bundeswehr. Tali servizi non riguardano né la produzione né il commercio di «materiale bellico». L'onorevole parlamentare si chiede se la mancata fatturazione dell'IVA⁽¹⁾ sui costi salariali sia contraria alla sesta direttiva IVA, posto che di norma l'esercito tedesco dovrebbe pagare l'IVA sui servizi ed i salari che gli sono fatturati da imprese private.

La questione pare riferirsi a operazioni diverse dalle importazioni e dalle acquisizioni intracomunitarie per le quali le forze armate possono avvalersi delle esenzioni di cui agli articoli 14, paragrafo 1, lettera g) e 28 quater, B, lettera b), della sesta direttiva IVA.

In forza dell'articolo 11 della sesta direttiva IVA le società soggette ad IVA sono tenute a fatturare l'IVA su «tutto ciò che costituisce il corrispettivo versato o da versare» per le operazioni imponibili da esse effettuate. Nei limiti in cui i costi salariali fanno parte del prezzo fatturato, l'IVA dev'essere percepita anche su tale parte.

La Commissione intende prendere contatto con le autorità tedesche a tale riguardo.

⁽¹⁾ Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto, GU L 145 del 13.6.1977.

(2003/C 192 E/099)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3176/02
di Charles Tannock (PPE-DE) alla Commissione

(7 novembre 2002)

Oggetto: Indebitamento e patto di stabilità e di crescita

Nella sua risposta estremamente costruttiva all'interrogazione scritta E-1621/02⁽¹⁾ il Commissario Solbes Mira ha confermato la disponibilità da parte della Commissione di tenere conto delle pertinenti caratteristiche cicliche e strutturali dell'economia di ogni Stato membro al momento di valutarne l'osservanza del patto di stabilità e di crescita.

Il Commissario ha anche indicato che la Commissione deve tener conto del livello globale di indebitamento raggiunto da ogni specifico Stato, ma soltanto in quanto ritiene che per quanto riguarda il disavanzo di bilancio l'aderenza ad un obiettivo di quasi parità o di surplus sia sufficiente a garantire una riduzione continua del livello globale d'indebitamento. Il Patto prevede comunque il conseguimento dei due principali obiettivi, quelli di un disavanzo di bilancio inferiore al 3 % del PIL in ogni anno considerato e di un equilibrio globale di bilancio per tutto il ciclo economico.

Non ritiene la Commissione che occorra prestare maggiore attenzione ai livelli globali d'indebitamento, soprattutto nel caso dei paesi con un alto livello d'indebitamento, e che ciò sia tanto più necessario vista la diffusa confusione sui criteri d'indebitamento di Maastricht, una situazione che non era stata prevista al momento della concezione del patto di stabilità e di crescita?

(¹) V. pag. 8.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(4 dicembre 2002)

Il trattato CE obbliga gli Stati membri a mantenere il livello del loro debito al di sotto del 60 % del loro prodotto interno lordo (PIL) o, se il debito supera questa soglia, a fare in modo che diminuisca e si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato. Sempre a norma del trattato CE, la Commissione è tenuta a sorvegliare che questo obbligo sia rispettato e, in caso di inadempienza, a preparare una relazione conformemente all'articolo 104, paragrafo 3, del trattato (procedura per i disavanzi eccessivi).

Tuttavia l'obbligo che il debito «si [...] riduca in misura sufficiente e [...] si avvicini al valore di riferimento con ritmo adeguato» (articolo 104, paragrafo 2, del trattato CE) non è stato definito esplicitamente nel diritto derivato.

La Commissione intende dunque chiarire questo obbligo per rendere «operativo» il criterio del debito già incluso nel trattato. Un'attenzione particolare sarà prestata alla dinamica delle diverse componenti del debito (aggiustamenti stock-flussi, avanzo primario, differenziale di crescita dei tassi d'interesse) e all'impatto dell'invecchiamento della popolazione sulle finanze pubbliche. Per una migliore valutazione della sostenibilità a lungo termine delle finanze pubbliche, è inoltre importante che gli Stati membri forniscano le informazioni necessarie nei loro programmi di stabilità e di convergenza.

(2003/C 192 E/100)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3185/02

di Alejo Vidal-Quadras Roca (PPE-DE) alla Commissione

(31 ottobre 2002)

Oggetto: Imposta applicata dalla Comunità autonoma di Catalogna sulla superficie utilizzata dai grandi centri commerciali

In occasione dei suoi negoziati di preadesione con i paesi dell'Europa orientale, la Commissione esige dai governi di tali paesi la soppressione o la modifica delle disposizioni in materia di commercio al dettaglio che possano limitare la libera concorrenza o violare il principio della libertà di stabilimento.

Tuttavia, disposizioni di questo tipo esistono ancora negli ordinamenti giuridici di Stati già membri dell'Unione Europea. Ad esempio, in Spagna, e più esattamente nella Comunità autonoma di Catalogna, è stata approvata una legge (16/2000) che istituisce un'imposta sulla superficie utilizzata dei grandi centri commerciali, imposta destinata a finanziare aiuti a favore del commercio tradizionale della Comunità autonoma. Di conseguenza, gli aiuti a favore del commercio tradizionale verranno finanziati dai suoi concorrenti.

L'adozione di tale misure si aggiunge alle restrizioni già in vigore in Catalogna per quanto riguarda l'apertura di grandi centri commerciali, restrizioni fissate nella legge 17/2000 sulle infrastrutture commerciali.

Può dire la Commissione se è consapevole dell'incongruenza che risulta dall'autorizzare, da una parte, il mantenimento di questo tipo di disposizioni nell'Unione Europea e dall'esigere, dall'altra, la loro soppressione nei paesi attualmente in via di adesione?

Può, altresì, esprimere il suo parere in relazione agli aiuti settoriali finanziati dai concorrenti dei beneficiari degli stessi aiuti? Ha previsto, a tale riguardo, di avviare una procedura nei confronti del regime di aiuti pubblici previsto dalla legge catalana 17/2000?

Quali misure intende adottare la Commissione per quanto riguarda le disposizioni in materia di commercio al dettaglio, sull'esempio di quelle in vigore in Catalogna, che impediscono le libertà di stabilimento delle imprese comunitarie?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(17 dicembre 2002)

Alla Commissione è pervenuta una denuncia relativa alla legge n. 16/2000 della Comunidad Autónoma Cataluña, nella quale si sostiene che la suddetta legge introduce una tassa sulla superficie occupata dai grandi centri commerciali, allo scopo di finanziare gli esercizi commerciali al dettaglio tradizionali situati nei centri urbani. Secondo l'associazione che ha presentato la denuncia tale misura costituisce un aiuto di stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE. La Commissione ha richiesto ulteriori delucidazioni al riguardo alle autorità spagnole.

In base alle informazioni che queste hanno trasmesso, il gettito della nuova imposta istituita con la legge n. 16/2000 sarà destinato principalmente al finanziamento di infrastrutture e gli esercizi commerciali al dettaglio locali ne beneficeranno direttamente in via collaterale.

In particolare, per quanto riguarda gli investimenti destinati alle infrastrutture, queste sono messe a disposizione della collettività e dei vantaggi che queste offrono non beneficiano solo un preciso settore od impresa. In ordine agli aiuti diretti a favore degli esercizi commerciali al dettaglio locali, le autorità regionali si sono impegnate a rispettare la soglia fissata mediante il criterio «de minimis». Gli eventuali aiuti non ricadranno quindi sotto il disposto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione allo stadio attuale dell'inchiesta, tale tassa parafiscale non sembra perciò rientrare nel campo di applicazione delle disposizioni relative agli aiuti di stato contemplate dal trattato CE.

Riguardo alle norme relative alla libera circolazione nel mercato interno, la Commissione non intende affatto autorizzare il mantenimento di disposizioni giudicate in contrasto con l'articolo 43 del CE concernente la libertà di stabilimento, emanate dagli Stati membri o dai paesi che stanno per aderire all'Unione. Al riguardo, si ricorda all'onorevole parlamentare che nella sua relazione sullo stato del mercato interno dei servizi⁽¹⁾ ha passato in rassegna diverse misure attualmente in vigore negli Stati membri, segnatamente quelle riguardanti l'insediamento degli esercizi commerciali, senza pronunciarsi sulla loro compatibilità con l'articolo 43 del trattato CE. Le diverse regolamentazioni devono ora essere esaminate in modo approfondito sotto il profilo giuridico, segnatamente alla luce del principio della non discriminazione e della proporzionalità, al fine di proporre, se necessario, delle opportune correzioni.

Trattandosi nella fattispecie di una tassa parafiscale, a prescindere dalla sua finalità merita ricordare che «i provvedimenti nazionali che possono ostacolare o scoraggiare l'esercizio di libertà fondamentali garantite dal Trattato devono soddisfare quattro condizioni: essi devono applicarsi in modo non discriminatorio, essere giustificati da motivi imperiosi di interesse pubblico, essere idonei a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non andare oltre quanto necessario per il raggiungimento di questo»⁽²⁾. La prima motivazione addotta dalle autorità spagnole — il consolidamento degli esercizi commerciali esistenti situati nei centri urbani — suscita dei dubbi circa l'ammissibilità del provvedimento per ragioni d'interesse generale, trattandosi di un obiettivo di carattere economico. D'altro canto, la seconda motivazione — il risanamento delle zone circostanti i grandi centri commerciali, al fine di minimizzare l'impatto ambientale ed urbanistico provocato dal loro insediamento — potrebbe rendere la tassa ammissibile per ragioni d'interesse generale. D'altronde, le modalità di calcolo della tassa tengono conto oltre che della superficie dell'esercizio, dell'eventuale esistenza di mezzi di trasporto pubblici, al fine di prevedere il volume e l'incidenza sul traffico stradale dell'attività. In mancanza tuttavia di chiarimenti precisi, nelle informazioni trasmesse alla Commissione, in ordine alla motivazione delle diverse soglie fissate e alla possibilità di esenzione e agli sconti accordati a certi tipi di esercizi (fai-da-te, giardinaggio, arredamento ...), nello stadio attuale la Commissione non può pronunciarsi sulla proporzionalità del provvedimento in discorso.

⁽¹⁾ Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento, «Lo stato del mercato interno dei servizi», 30 luglio 2002, COM(2002) 441 def.

⁽²⁾ CGCE, 30 novembre 1995, Gebhard, C-55/94, Racc.1995 pag. I-4165, punto 37.

(2003/C 192 E/101)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3272/02**di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione**

(19 novembre 2002)

Oggetto: Protezione dalla concorrenza sleale su Internet – appropriazione di dominio

Con il regolamento (CE) n. 733/2002⁽¹⁾ del 22.04.2002 l'UE ha elaborato un importante e necessario strumento per la messa in opera del dominio di primo livello «.eu». I due obiettivi perseguiti dall'Unione europea con questo regolamento sono la protezione delle imprese dalle registrazioni abusive e a fini di speculazione dei dominii, e l'istituzione di un determinato periodo di tempo per gli organismi pubblici per la registrazione preventiva di tali dominii (cfr. il considerando 16 e l'articolo 5 del suddetto regolamento). Quali misure sarebbe opportuno adottare nell'ambito dei dominii generici «top level» (come, ad esempio,.com,.info e.biz), la cui regolamentazione è fortemente influenzata dal modello americano? La pratica dell'appropriazione di dominio è oggi più che mai diffusa e rappresenta un grave danno per le aziende. Al momento di costituirne una, si scopre spesso che il nome della nuova società è già stato registrato in precedenza come dominio di secondo livello da un «domain grabber», il cui unico scopo era quello di rivenderlo successivamente. Se l'azienda in questione non possiede un marchio depositato incontrerà maggiori difficoltà nel far trasferire il dominio. Spesso questa situazione costituisce un grave ostacolo ad una presenza fruttuosa e a lungo termine su Internet e provoca un danno alla libera circolazione delle merci all'interno del mercato unico europeo. Nell'ambito delle denominazioni geografiche, cui non si possono applicare marchi depositati, sono particolarmente minacciate su Internet la trasparenza e di fatto anche la sicurezza. Particolarmente colpiti sono i nomi geografici con un valore turistico (vallate, pascoli alpini, villaggi, quartieri, zone turistiche ecc.).

1. Ritiene la Commissione che l'appropriazione di dominio sia una pratica contraria ad una concorrenza trasparente e leale e particolarmente dannosa per i consumatori, e che perciò debba essere proibita in tutta la Comunità?
2. In caso affermativo, quali misure concrete intende adottare a tal riguardo?
3. In particolare, è intenzione della Commissione adoperarsi affinché le denominazioni geografiche beneficiino di una protezione speciale a più ampio raggio, a livello comunitario, nell'ambito dei dominii?
4. In tal caso, come assicurerà concretamente tale protezione?

⁽¹⁾ GU L 113 del 30.4.2002, pag. 1.

Risposta data dal signor Liikanen a nome della Commissione

(21 gennaio 2003)

La Commissione è a conoscenza delle pratiche concernenti i nomi di dominio Internet evidenziate nell'inchiesta dell'onorevole parlamentare.

Come sottolineato dall'onorevole parlamentare, l'Unione europea ha tentato di proteggere le imprese da alcune pratiche abusive con le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 733/2002 del Parlamento e del Consiglio, del 22 aprile 2002, relativo alla messa in opera del dominio di primo livello «.eu». Tali disposizioni prevedono la protezione di concetti geografici.

Oltre alle misure di politica pubblica da adottare in materia di TLD.eu, che devono includere, tra l'altro, aspetti quali i diritti preesistenti, la protezione dei concetti geografici e il trattamento dei diritti di proprietà intellettuale e di altri diritti, la Commissione ha avviato nell'agosto 2002 un'inchiesta on line sul fenomeno del cybersquatting e avvierà il prossimo anno uno studio approfondito sulla materia. I risultati di queste iniziative aiuteranno la Commissione a valutare la necessità di ulteriori opzioni.

Riguardo ai domini di primo livello generici (gTLD), le norme applicabili non sono ancora state armonizzate a livello mondiale. In particolare, per i marchi di fabbrica, la tutela giuridica è generalmente assicurata dall'ordinamento nazionale e/o dai principi della procedura uniforme di composizione delle vertenze (UDRP), adottati dalla Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN), di

concerto con l'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI). Per quanto riguarda altri tipi di nomi, come le denominazioni commerciali, i nomi personali o i nomi geografici, la tutela giuridica è garantita dal solo ordinamento nazionale.

L'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI), consapevole di questa situazione, ha avviato un'ampia concertazione in materia di nomi di dominio e alla riunione di fine settembre 2002 ha deciso che in questa fase non avrebbe sottoposto ulteriori proposte relative all'estensione della procedura alla fattispecie della registrazione abusiva (domain-grabbing) di nomi di persone fisiche. Nel corso di tale riunione, si è inoltre raggiunto un accordo per continuare a monitorare la situazione delle denominazioni internazionali non proprietarie di prodotti farmaceutici (INN) e delle denominazioni commerciali raccomandando specifici tipi di tutela per le organizzazioni intergovernative (IGO) e i nomi dei paesi. Per quanto riguarda le indicazioni geografiche, la Commissione, con il pieno appoggio degli Stati membri, ha insistito sulla necessità di garantire il più alto livello possibile di tutela delle indicazioni geografiche nel sistema dei nomi di dominio (DNS). Perciò, durante la 9^a sessione del comitato permanente dell'OMPI per la normativa sui marchi commerciali, il design industriale e le indicazioni geografiche (WIPO SCT), svoltasi a Ginevra dall'11 al 15 novembre 2002, la delegazione della Commissione ha chiesto al Bureau internazionale di preparare un documento che riassumesse le discussioni svoltesi sull'argomento in questa sede. Tale documento costituirà la base di una discussione approfondita nella decima sessione del WIPO SCT nel maggio 2003.

L'onorevole parlamentare potrà trovare informazioni più precise sui siti: <http://ecommerce.wipo.int/domains/> e <http://www.wipo.int/sct/en/>.

(2003/C 192 E/102)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3281/02
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(12 novembre 2002)

Oggetto: Giochi elettronici

La risposta della Commissione all'interrogazione H-0522/02 sul progetto di legge sui giochi elettrici, elettromeccanici e elettronici⁽¹⁾ in procinto di essere discusso al Parlamento nazionale è stata che essa non poteva fare alcun commento in quel preciso momento. La risposta della Commissione riferiva inoltre che essa aveva assunto informazioni in merito alla probabile intenzione delle autorità elleniche di vietare l'uso di tali giochi in ogni luogo pubblico fuorché i casinò e chiesto alle autorità elleniche di informarla sul quadro giuridico vigente in materia di uso di attrezzi che consentano i giochi d'azzardo. La Commissione aveva inoltre, chiesto delucidazioni alle autorità elleniche in merito alle sue intenzioni relative all'introduzione di una nuova normativa in materia. In questo momento vige la legge 3037/2002 che disciplina la materia in questione e che vieta finalmente l'uso di tali giochi.

Può la Commissione dire se le autorità elleniche hanno notificato la legge 3037/2002 ai sensi della direttiva 98/34/CE⁽²⁾? Se sì, è tale legge conforme con il diritto comunitario, in particolare con gli articoli 49, 50, 43, 45 e 28 del trattato CE? Cosa intende fare la Commissione nel caso in cui tale legge sia contraria ai trattati?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 2.7.2002.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 dicembre 2002)

La legge greca 3037/2002 sembra introdurre a partire dall'1 agosto 2002 il divieto assoluto d'installare in qualsiasi luogo, pubblico o privato che sia, ma diverso da una casa da gioco, ogni gioco elettrico, elettromeccanico, ovvero tecnico di intrattenimento ovvero ancora supportato da computer.

La Commissione ha esaminato i ricorsi riguardanti talune disposizioni della legislazione in oggetto alla luce degli articoli 28-30 del trattato CE in tema di libera circolazione delle merci.

Tale legge potrebbe avere effetti equivalenti alle restrizioni quantitative sulle importazioni vietate a norma dell'articolo 28 del trattato CE. Il divieto non appare inoltre commisurato alle finalità perseguitate, né giustificabile in base all'articolo 30 del trattato CE ovvero alle esigenze imperative sancite dalla Corte di giustizia europea. È stata pertanto inviata alle autorità greche una lettera di costituzione in mora, conformemente a quanto disposto dall'articolo 226 del trattato CE.

A seguito delle richieste degli onorevoli parlamentari, i servizi della Commissione sono pronti ad esaminare i punti della legge che rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 43 del Trattato CE sulla libertà di stabilimento e dell'articolo 49 sulla libera prestazione di servizi ovvero che rientrano tra gli obblighi a carico degli Stati membri stabiliti dalla direttiva 98/34/CE⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 98/34/CE come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217 del 5/8/1998 pag.18).

(2003/C 192 E/103)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3309/02

di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(21 novembre 2002)

Oggetto: Incidenti contro cittadini comunitari in uno stadio di calcio della Turchia

Alcuni giorni fa ha avuto luogo l'importante partita internazionale di calcio tra la squadra greca Panathinaikós e la squadra turca Fenerbahce. Prima, durante e dopo la partita migliaia di tifosi turchi hanno aggredito 1 500 seguaci greci del Panathinaikós causando, tra questi ultimi, molti feriti. Tuttavia, oltre agli incidenti provocati dai tifosi turchi, nella tribuna dello stadio è stato installato uno striscione gigantesco con messaggi di odio contro i greci. Tale striscione gigantesco è stato fissato con un meccanismo speciale situato nella tribuna esattamente di fronte al luogo in cui erano seduti i tifosi del Panathinaikós, il che porta alla logica conclusione che non si sia trattato di un'azione isolata di alcuni tifosi turchi, dato che era necessario uno sforzo concertato per portarlo nello stadio e installarlo.

D'altra parte, prima, durante e dopo la fine della partita tra il Fenerbahce e il Galatasaray del 6.11.2002, si sono prodotti gravi incidenti, mentre la televisione turca presentava continuamente un video nel quale apparivano elementi del Fenerbahce che circolavano con pugnali (!) vicino al terreno di gioco e nella panchina degli allenatori di tale squadra. Si segnala che i tifosi turchi sono responsabili anche dei gravi incidenti accaduti due anni fa, quando alcuni tifosi britannici dell'Arsenal sono stati accoltellati prima della partita tra questa squadra e il Galatasaray a Istanbul.

In qualità di membro della commissione per la cultura, la gioventù, l'istruzione, i mezzi di informazione e lo sport del Parlamento europeo, gradirei che la Commissione europea esprimesse la sua opinione su tali incidenti senza precedenti contro i tifosi del Panathinaikós, ossia cittadini comunitari che si trovavano in Turchia in occasione di un evento sportivo internazionale. Che cosa prevedono le disposizioni giuridiche dell'Accordo di Schengen relativamente ai tifosi di squadre di calcio che abbiano provocato incidenti in passato o quando esistono sospetti fondati che intendano accedere al territorio comunitario al fine di provocare nuovi disordini all'insegna della violenza?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(22 gennaio 2003)

La Commissione condanna ogni forma di violenza negli stadi, indipendentemente dalla nazionalità dell'autore o dal luogo in cui avviene.

Al fine di migliorare la cooperazione tra le autorità degli Stati membri preposte all'applicazione della legge, il 25 aprile 2002 il Consiglio ha adottato, sulla base dell'articolo 30 del trattato sull'Unione europea, una decisione concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali⁽¹⁾, mirante a migliorare lo scambio di informazioni tra le autorità chiamate a vigilare affinché questi eventi sportivi non siano disturbati da facinorosi.

Un importante strumento per migliorare la cooperazione operativa è il manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro. Il manuale è stato messo a disposizione delle forze di polizia con la risoluzione del Consiglio del 6 dicembre 2001 (?). Esso invita ad intensificare la cooperazione con le autorità dei paesi terzi e con altri soggetti responsabili della sicurezza in occasione di partite di calcio.

La convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen (convenzione di Schengen) non contiene disposizioni specifiche sulla violenza negli stadi. Ai sensi delle norme generali sull'ingresso nel territorio degli Stati membri appartenenti a tale spazio di libera circolazione, uno Stato membro dovrebbe in linea di principio rifiutare l'ingresso nel proprio territorio di cittadini di un paese terzo che siano segnalati nel Sistema informativo Schengen (SIS) come soggetti a cui deve essere negato l'ingresso ai sensi dell'articolo 96 della convenzione di Schengen. Inoltre, se un'autorità giudiziaria di uno Stato membro presenta domanda di estradizione di una persona identificata come autore di reati penali, su richiesta della stessa autorità, i dati relativi alla persona vengono inseriti nel SIS, ai sensi dell'articolo 95 della convenzione di Schengen.

(?) Decisione 2002/348/GAI, GU L 121 dell'8.5.2002.

(?) GU C 22 del 24.1.2002.

(2003/C 192 E/104)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3315/02
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(22 novembre 2002)

Oggetto: Previsioni di indebitamento

1. A seguito della sua risposta del 4 novembre alle interrogazioni parlamentari E-2865/02 – E-2868/02 (?), può la Commissione indicare quali sono le previsioni, rese note da ogni Stato membro nel quadro dei programmi di stabilità e di convergenza, relative al PIL, al tasso di inflazione e all'equilibrio di bilancio e può comparare ciascuna di queste proiezioni con le cifre reali?
2. Può dire la Commissione se ha constatato differenze sistematiche nel modo in cui gli Stati membri effettuano le loro previsioni e, in caso affermativo, perché?
3. Quali sono le conclusioni della Commissione?

(?) GU C 161 E del 10.07.2003, pag. 47.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(12 dicembre 2002)

Gli Stati membri presentano i programmi di stabilità e convergenza (PSC) tra la fine dell'anno e l'inizio del successivo. A seguito dell'adozione del Codice di condotta nel 2001, i PSC vengono presentati non appena la Commissione ha elaborato le previsioni economiche d'autunno, che offrono una base solida e sicura per la valutazione dei programmi stessi. I programmi contengono ormai informazioni pressoché omogenee, tra cui dati relativi a previsioni macroeconomiche (evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) e dell'inflazione) e all'andamento dei bilanci. Quando esamina l'ultimo programma presentato, la Commissione valuta anche il programma dell'anno precedente alla luce degli sviluppi avvenuti nel corso dell'anno. Per quanto concerne i futuri PSC, è ancora troppo presto per prevedere quanto verrà sottoposto alla valutazione della Commissione. Inoltre, qualsiasi raffronto tra le previsioni dei programmi relative alle variabili macroeconomiche o agli obiettivi di bilancio e i risultati effettivi potrà essere effettuato soltanto in un momento successivo. Per i dati riguardanti il 2003, invece, il raffronto sarà possibile nel momento in cui verranno ufficializzati i dati statistici verso la fine dell'anno.

Per confermare se esistano differenze sistematiche tra le variabili previste nei PSC e i risultati effettivi, sarebbe necessario effettuare uno studio ex post. La Commissione non ha ancora preparato un esame così approfondito per ciascuno Stato membro.

(2003/C 192 E/105)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3363/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(27 novembre 2002)

Oggetto: Regolarizzazione delle operazioni contabili future in Portogallo

Nel Diário de Notícias (11 novembre 2002) è apparso in un articolo dal titolo «Il deficit sarà superiore al 3%» e in esso si riferiva l'esistenza di una circolare della segreteria di Stato al bilancio in cui si impartiva ai servizi l'istruzione di rinviare al 2003 le spese «dati gli attuali vincoli di bilancio».

Lo stesso giornale ha commentato inoltre «alcuni stanziamenti relativi ad anni precedenti sono stati utilizzati per saldare fatture del 2002, la circostanza condiziona il disavanzo in termini di contabilità nazionale. Ciò emerge già ora negli schemi di spesa di bilancio e potrà essere all'origine di richieste di intervento della Banca del Portogallo e della Corte dei conti».

Può la Commissione precisare se tali procedimenti meritano il suo plauso in quanto metodo per combattere il disavanzo in Portogallo? Può altresì spiegare se tale modalità sia corretta per dar seguito alle sue direttive di rigore di bilancio?

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(8 gennaio 2003)

Le cifre da tenere in considerazione per la sorveglianza di bilancio e, in particolare, per l'attuazione concreta del patto di stabilità e di crescita, sono quelle calcolate in base ai conti nazionali. Le norme e le procedure adottate per redigere i conti nazionali sono specificate nel Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC95). Come regola generale, tutte le operazioni sono registrate in base al principio della competenza; ossia «allorché un valore economico è creato, trasformato o eliminato o allorché crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti»⁽¹⁾. Una spesa pubblica, ad esempio, viene registrata quando l'impegno è contratto e quando insorge la passività corrispondente (e non necessariamente nel momento dell'effettivo pagamento), indipendentemente dalla procedura adottata per determinare la data di registrazione di un'operazione nella contabilità pubblica. È probabilmente a quest'ultima procedura che fa riferimento l'estratto dell'articolo pubblicato nel «Diário de Notícias» del 9 novembre 2002 e citato dall'Onorevole parlamentare. Inoltre, la Commissione, di norma, non commenta gli articoli di opinione pubblicati dalla stampa, che si riferiscono alle istituzioni diverse dalla Commissione stessa, soprattutto se riportati solo parzialmente come in questo caso.

Nel quadro della sorveglianza di bilancio in generale e, in particolare, dell'applicazione del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio⁽²⁾, che prevede la comunicazione semestrale dei dati relativi al disavanzo e al debito pubblico, alla Commissione è affidato il controllo dei dati comunicati dagli Stati membri e la valutazione della loro conformità con le norme e procedure di registrazione previste dal sistema SEC95. Tali dati devono essere approvati dalla Commissione, prima di poter essere utilizzati ai fini della sorveglianza di bilancio, secondo la normativa comunitaria applicabile.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996 relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità, GU L 310 del 30.11.1996.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, GU L 332 del 31.12.1993.

(2003/C 192 E/106)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3387/02
di Ioannis Marinos (PPE-DE) alla Commissione

(28 novembre 2002)

Oggetto: Antenne di telefonia mobile

In Grecia è forte l'inquietudine suscitata dalla collocazione incontrollata di antenne di telefonia mobile in alti edifici di zone urbane. Le proteste sono originate dal fatto che tali antenne vengono installate in

condomini dove risiedono decine se non centinaia di persone, in prossimità di asili nido e di scuole primarie e secondarie, come pure di palestre. Tali antenne sono spesso camuffate in modo tale che non si noti che si tratta di antenne di telefonia mobile.

Hanno i servizi competenti della Commissione elaborato uno studio sulla valutazione dei rischi che derivano, per la salute pubblica, dalla collocazione di antenne di telefonia mobile in zone urbane densamente popolate? Esiste nella legislazione comunitaria una qualche disposizione che preveda condizioni e requisiti da rispettare affinché l'installazione di dette antenne non metta in pericolo la salute pubblica?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

La Commissione ha già risposto in passato a varie interrogazioni su quest'argomento (E-2821/02⁽¹⁾ dell'on. Maaten, E-2900/02⁽²⁾ ed E-2901/02 dell'on. Breyer⁽³⁾, ed altre).

Il 12 luglio 1999 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 1999/519/CEE relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 Ghz⁽⁴⁾ (1999/519/CEE, GU L 199/59 del 30.7.1999). Il pieno rispetto delle restrizioni e dei livelli di riferimento di base disposti dalla raccomandazione garantisce agli utenti un elevato livello di protezione contro gli effetti acuti ed a lungo termine dell'intero spettro delle radiazioni non ionizzanti. I limiti raccomandati comprendono un fattore di sicurezza di 50 destinato a coprire i possibili effetti a lungo termine nell'intero intervallo di frequenza ed a proteggere anche da eventuali effetti non termici non ancora documentati.

Misurazioni effettuate in vari Stati membri hanno dimostrato che il livello d'esposizione della popolazione, normalmente corrispondente ad un fattore compreso tra 100 e 100 000, risulta inferiore ai limiti raccomandati dal Consiglio. La zona di sicurezza intorno alle antenne per telefonia mobile varia in genere da 4 (valore riferito a tipiche stazioni di base collocate in aree urbane a bassa potenza) a 10 metri (aree rurali ad alta potenza) in orizzontale e meno di un metro in verticale. In condizioni normali la distanza dalla popolazione è tuttavia maggiore. Poiché l'esposizione diminuisce proporzionalmente al quadrato della distanza ciò consente di spiegare i bassi livelli d'esposizione misurati nella realtà.

La Commissione ha incaricato gli organismi di normazione europei di elaborare norme europee armonizzate per garantire che i prodotti non espongano la popolazione a limiti superiori a quelli raccomandati dal Consiglio. La prima di queste norme (EN 50385) produce già effetti giuridici nell'ambito della direttiva 1999/5/CE, che obbliga i costruttori a garantire che i propri prodotti non nuoccano alla salute quando vengono utilizzati per il conseguimento dei fini prefissi. Sono in corso di elaborazione ulteriori norme che consentiranno di normalizzare i metodi per determinare la zona intorno alle stazioni di base entro la quale è consentito oltrepassare i limiti raccomandati nonché i metodi di misurazione in sito.

La Commissione segue attentamente gli sviluppi scientifici in materia per intervenire all'occorrenza in base a risultati scientifici finora ignorati. A tutt'oggi non è stata ancora dimostrato che l'esposizione a campi elettromagnetici generati da telefoni cordless o portatili al di sotto dei limiti d'esposizione raccomandati sia potenzialmente dannosa per il sistema nervoso ed ormonale. Per quanto riguarda i telefoni portatili è interessante notare come il progetto Interphone (finanziato dalla Commissione nell'ambito del quinto programma quadro per la ricerca – 5PQ) sia un progetto epidemiologico su vasta scala cui partecipano 13 paesi. Obiettivo dello studio è determinare se l'uso di telefoni portatili aumenti il rischio di cancro, e segnatamente se le radiofrequenze (RF) emesse dai telefonini siano cancerogene. Quando nel 2004-2005 saranno disponibili i risultati del progetto si potranno trarre conclusioni definitive.

La Commissione finanzia altresì uno studio quadriennale intitolato «Ricerca in vivo sui possibili effetti sulla salute derivati dall'uso di telefoni portatili e dalle stazioni di base (Studi sulla cancerogenità nei roditori)» – Perform-A. Obiettivo del progetto è fornire prove scientifiche sui possibili effetti cancerogeni o co-cancerogeni derivanti dalle radiofrequenze (RF) su animali da laboratorio. Assieme a studi odierni e passati sugli effetti delle RF tali risultati dovrebbero consentire di alimentare una base dati affidabile, riguardante l'uso a lungo termine del telefono cellulare e l'esposizione alle onde emesse dalle stazioni di base, di cui l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) possa servirsi nel 2004 ai fini della valutazione dei rischi.

Nell'ambito del quinto programma quadro la Comunità ha in parte finanziato otto progetti di ricerca relativi all'impatto potenziale delle emissioni radio EMF.

Nell'ambito del sesto programma quadro per la ricerca è stato proposto un intervento coordinato che riunirà le varie parti interessate (ricercatori, industria, politici, organizzazioni non governative – ONG – e società civile) per valutare le possibili ripercussioni politiche derivanti dai risultati della ricerca (Dal 17 dicembre 2002 è possibile presentare proposte al riguardo).

Nell'ambito dello spazio di ricerca europeo la Commissione sostiene il progetto COST Action 281, che coordina gruppi di ricercatori finanziati a livello nazionale, provenienti attualmente da 19 paesi europei ed impegnati nella ricerca sui campi elettromagnetici e la salute.

Il parere del Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità ed ambiente della Commissione relativo agli effetti sulla salute derivanti dall'esposizione a campi elettromagnetici, pubblicato il 30 ottobre 2001, ha confermato la validità dei limiti stabiliti dalla raccomandazione del Consiglio per quanto riguarda le radiofrequenze e le microonde. Tale parere è conforme ad altre valutazioni nazionali ed internazionali attestate nella letteratura scientifica in materia.

In base ai pareri scientifici attualmente disponibili si può quindi concludere le antenne di telefonia mobile, se installate rispettando i livelli di sicurezza disposti dalla raccomandazione del Consiglio, non dovrebbero creare problemi di salute.

(¹) V. pag. 77.

(²) GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 121.

(³) GU C 161 E del 10.7.2003, pag. 52.

(⁴) GU L 199 del 30.7.1999.

(2003/C 192 E/107)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3407/02
di Armando Cossutta (GUE/NGL) alla Commissione**

(29 novembre 2002)

Oggetto: Trasparenza e accessibilità delle informazioni in materia di appalti pubblici

La trasparenza dell'operato delle istituzioni comunitarie e la possibilità di un accesso agevole ed immediato alle informazioni dell'Unione nei settori delle sue attività economiche costituiscono alcuni degli elementi di base per la concreta realizzazione della società dell'informazione così come prevista dal Consiglio europeo di Lisbona del 1999.

Sulla base di tale premessa, non si riscontra in via pratica un livello adeguato di facilità di accesso alle informazioni in materia di appalti pubblici nell'UE, dato che, in seguito a numerose prove effettuate, la ricerca del solo link per accedere al supplemento «appalti» della GUCE richiede in media tre ore, mentre un percorso ottimale permetterebbe l'accesso a tali informazioni in meno di 10 minuti.

Tenendo conto di queste difficoltà, oltre che del fatto che molte delle pagine web del sito dell'UE, tra cui le guide all'utilizzo di certi link, esistono solo in versione inglese, può la Commissione far sapere se:

1. ritiene necessario attuare un'opera di traduzione di tutte le pagine web dell'UE tale da consentire la fruizione nella propria lingua di tutti i servizi telematici anche a chi non padroneggia la lingua inglese, evitando di conseguenza «un'esclusione dall'informazione» che limiterebbe la trasparenza dell'uso di Internet come mezzo di sviluppo;
2. ritiene che i settori in cui esistono possibilità di coinvolgimento diretto per i cittadini e le imprese debbano prevedere maggiori facilità di accesso attraverso la creazione di percorsi informatici quanto più possibile facilitati?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(31 gennaio 2003)

La Commissione ritiene fondamentale la trasparenza e l'accessibilità delle informazioni relative agli appalti pubblici direttamente originate dalle direttive in materia (¹).

I cittadini e le imprese possono consultare i bandi di gara su Internet mediante il servizio d'informazione in linea «TED – Tenders Electronic Daily» (<http://ted.publications.eu.int>). Da luglio 1998 l'accesso a questo servizio è gratuito. I bandi delle gare d'appalto sono disponibili nelle attuali undici lingue ufficiali. L'inserimento delle nuove lingue ufficiali in questo servizio avverrà dopo l'allargamento dell'Unione europea.

Le difficoltà menzionate dall'onorevole parlamentare sono del tutto inammissibili per un servizio pubblico. A questo proposito la Commissione ha avviato indagini presso i servizi competenti e in particolare l'Ufficio delle pubblicazioni, il quale è responsabile della gestione del servizio TED nonché del «Sistema d'informazione per gli appalti pubblici» (SIMAP – <http://simap.eu.int>). Le ricerche hanno dimostrato che questi servizi non sono mai stati contattati da utenti che si sono lamentati di tempi d'attesa lunghi come quelli descritti dall'onorevole parlamentare.

I servizi TED, SIMAP e Europa (<http://europa.eu.int>) sono invece oggetto di un controllo tecnico continuo volto a garantire la massima disponibilità (24 ore su 24, 7 giorni su 7) come avviene del resto per ogni altra applicazione informatica di fondamentale importanza della Commissione. I collegamenti con i servizi TED e SIMAP figurano in una pagina specifica dedicata agli appalti pubblici del sito Europa (vedere fonti d'informazione «come reperire le informazioni su Europa» appalti pubblici http://europa.eu.int/geninfo/info/guide/index_fr.htm#proc).

Le difficoltà d'accesso summenzionate devono quindi essere state causate da fattori esterni ai servizi stessi che esulano dal campo di competenza della Commissione, e che dipendono probabilmente da fenomeni di congestione della rete Internet e dai fornitori, che garantiscono l'accesso a quest'ultima.

La Commissione ha posto in essere vari sistemi d'assistenza ai cittadini ed alle imprese, quali «Europe Direct» (<http://europa.eu.int/europedirect>), «Dialogo con le imprese» (<http://europa.eu.int/business/>), «La vostra voce in Europa» (<http://europa.eu.int/yourvoice>) nonché servizi di aiuto agli utenti per l'intero sistema informativo. Difficoltà d'accesso come quelle menzionate dall'onorevole parlamentare dovrebbero immediatamente essere comunicate a tali servizi.

L'onorevole parlamentare troverà qui di seguito le risposte alle altre domande:

1. La Commissione pubblica sistematicamente in tutte le lingue ufficiali dell'Unione europea i documenti ufficiali, in particolare la Gazzetta Ufficiale (serie Legislazione e Comunicazione nonché il Supplemento contenente i bandi delle gare d'appalto). Tale principio è stato esteso alle pubblicazioni in formato elettronico.

Oltre ai documenti ufficiali il servizio Internet Europa (<http://europa.eu.int>) offre al pubblico una grande quantità d'informazioni a carattere non ufficiale. A questo proposito la Commissione ha adottato una politica mirante a pubblicare i documenti informativi relativi alla legislazione consolidata dell'Unione europea in tutte le lingue ufficiali, che la Commissione porta all'attenzione del grande pubblico e diffonde mediante le «pagine interistituzionali» di cui si occupa direttamente a nome di tutte le altre istituzioni sotto l'egida del Comitato editoriale interistituzionale Internet. Tale obiettivo resterà di fondamentale importanza anche con il prossimo allargamento seppur tenendo nella debita considerazione le disponibilità di bilancio e gli ostacoli tecnici. Per evitare qualsiasi «esclusione dalle informazioni» la Commissione si sforza di garantire per l'informazione specializzata un sempre maggior livello di multilinguismo sul proprio sito (<http://europa.eu.int/comm>). Tale tentativo risente particolarmente dei limiti imposti nel campo delle risorse umane, di bilancio e tecniche per la gestione di siti multilingui.

2. La Commissione si è impegnata con le altre istituzioni in una vasta opera d'ammodernamento dei siti Internet a disposizione dei cittadini e delle imprese. Tale intervento intende migliorarne l'accessibilità, l'ergonomia e la facilità d'impiego, in particolare mediante l'adozione di un'impostazione tematica relativa alle attività dell'Unione e una sempre maggior offerta di servizi interattivi che consentano ai cittadini di parteciparvi in modo più diretto.

Da molti anni i funzionari della Commissione europea partecipano a dibattiti in linea con gli «internauti». Tali dibattiti hanno luogo simultaneamente in tutte le lingue ufficiali ogni volta che l'argomento della discussione è d'interesse per il grande pubblico.

Quando gli argomenti di lavoro riguardano un'attività a livello nazionale talvolta i cittadini e le imprese possono partecipare direttamente al dibattito solo nelle lingue degli stati interessati.

(¹) Direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, GU L 209 del 24.7.1992, e seguenti.

(2003/C 192 E/108)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3408/02**di Mogens Camre (UEN) alla Commissione**

(29 novembre 2002)

Oggetto: Protezione delle donne, nell'UE, dall'infibulazione

Nella Convenzione dell'ONU contro la tortura, la protezione delle persone dalla tortura o da altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti è affermata quale diritto inalienabile.

A prescindere dal chiaro riferimento alla tortura sistematica — spesso in funzione delle particolari condizioni di un regime politico — il testo prevede altresì la possibilità di un'interpretazione più ampia degli altri trattamenti crudeli, disumani o degradanti. Nella cerchia dei militanti contro la tortura l'elemento della sistematicità è reputato un fattore molto importante.

Nei paesi occidentali l'infibulazione femminile è considerata come una forma di violazione sistematica dell'integrità e della libertà d'un bambino o d'un adulto, motivo per cui essa è illegale in tutta una serie di Stati membri dell'UE. Quando l'intervento non può essere effettuato da un medico ospedaliero, esso viene eseguito clandestinamente, nella maggior parte dei casi nel paese d'origine.

Gli imam somali in Danimarca hanno recentemente dichiarato sugli organi di stampa e in televisione che quest'intervento è prescritto dal Corano e hanno esortato i genitori a sottoporre le loro bambine a infibulazione malgrado si tratti d'un'azione avente rilevanza penale tanto ai sensi del diritto danese che in virtù delle Convenzioni dell'ONU. Il fatto che degli imam ignoranti esercitino un'autorità su delle persone ancora più ignoranti rappresenta un problema di non poco conto. Le normali campagne d'informazione si sono finora rivelate inutili.

In qual modo intende la Commissione contribuire acciocché le bimbe e le donne provenienti da culture nelle quali si pratica l'infibulazione siano protette quanto più possibile, nella UE, non solo dalle pressioni sui genitori e dagli scellerati consigli propinati da un clero d'immigrati ma anche dall'ignoranza degli stessi genitori?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(23 gennaio 2003)

Le mutilazioni genitali femminili, e in particolare l'infibulazione, costituiscono una violazione grave dei diritti dei bambini e delle donne. La piattaforma d'azione di Pechino e la Convenzione sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione nei confronti delle donne, chiedono tra l'altro che siano prese misure per lottare contro questa pratica.

Inoltre gli articoli 1 (dignità umana), 3 (diritto all'integrità della persona), 4 (proibizione della tortura e delle e dei trattamenti disumani o degradanti) e 21 (Non-discriminazione) della Carta dei diritti fondamentali, riflettono taluni principi legati alla questione comuni agli Stati membri dell'Unione europea.

Va prima di tutto sottolineato che la questione, come qualunque questione collegata alla violenza, rimane nell'ambito delle responsabilità degli Stati membri. Gli attuali trattati non forniscono all'Unione europea alcuna base giuridica per agire.

Secondo i vari lavori finanziati dal programma Daphne, esistono regolamenti specifici che proibiscono ogni forma o alcune forme di questa pratica in otto paesi europei (Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Austria, Svezia, Regno Unito, Norvegia e Svizzera). Altri paesi europei hanno solo leggi generali che proibiscono le lesioni gravi senza fare esplicitamente riferimento alle mutilazioni genitali per le donne.

Oltre alle misure legislative, che non sono di competenza dell'Unione europea, il programma DAPHNE (2000-2003) della Commissione ha posto la lotta contro le mutilazioni genitali delle donne tra le priorità del suo programma annuale (e del suo invito a presentare proposte) durante due anni consecutivi, nel 2001 e nel 2002. Sono stati quindi finanziati dieci progetti su questo tema specifico, di cui sei della durata di due anni, il che significa che potranno trattare le questioni in sospeso. Tali azioni beneficiano di un finanziamento comunitario totale superiore a 1 600 000 EUR.

E' interessante notare che il programma Daphne potrà essere utilizzato per lottare contro le mutilazioni genitali delle donne: le organizzazioni di base potranno collaborare tra di loro, ma anche con il mondo universitario e le autorità, allo scopo di risolvere il problema sul campo, e, per la maggior parte del tempo, con la partecipazione diretta delle vittime.

L'infibulazione scomparirà solo quando gli individui, comprese le donne, saranno convinti che l'abbandono di questa pratica non significa la perdita degli aspetti della loro cultura che vi sono collegati. E' necessario utilizzare strategie di varia forma comprendente azioni dirette alla formazione dei lavoratori nel settore medico e sociale. La diffusione di informazioni adatte che pongano l'accento sulle conseguenze pericolose per la salute di questa pratica costituisce un altro mezzo importante.

(2003/C 192 E/109)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3409/02

di Chris Davies (ELDR) alla Commissione

(29 novembre 2002)

Oggetto: Settima modifica della direttiva sui cosmetici

L'industria dei cosmetici ha fatto presente che le scadenze per l'introduzione di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali, indispensabili se si vogliono evitare le proposte di divieto di vendita concordate dal Parlamento e dal Consiglio, non possono essere rispettate senza una significativa riduzione dei tempi necessari per le attuali procedure di convalida.

Quali iniziative intende prendere la Commissione per cercare di eliminare ritardi inutili e quindi garantire una rilevante riduzione dei tempi necessari per ottenere l'approvazione di metodi alternativi alla sperimentazione sugli animali?

Risposta data dal signor Busquin in nome della Commissione

(21 gennaio 2003)

Per i metodi alternativi cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la convalida rappresenta una tappa cruciale nel passaggio della metodologia dalla fase di sviluppo alla fase della sua applicazione corrente. Attraverso la convalida viene valutata in modo indipendente la pertinenza e l'affidabilità della metodica in questione; la convalida costituisce quindi la base scientifica sulla quale le autorità di regolamentazione possono decidere se inserire il metodo alternativo nella regolamentazione o nelle linee guida per i test. Le autorità regolatrici a livello nazionale ed internazionale hanno già accettato tutta una serie di metodi alternativi che hanno superato la fase della convalida e li hanno inseriti in varie regolamentazioni e linee guida.

Dal canto suo, la Commissione ha preso le seguenti iniziative per accelerare il procedimento generale di convalida e di approvazione:

- Introduzione di uno studio di pre-convalida, consistente in un'analisi su piccola scala effettuata nei laboratori per garantire che il protocollo di una metodologia di test sia sufficientemente ottimizzato e normalizzato per poter essere incluso in uno studio formale di convalida; in tal modo il processo di convalida viene accelerato grazie alla individuazione dei problemi in una fase precoce, consentendo di risolverli più facilmente;
- Istituzione di studi di convalida accelerata (catch-up validation), grazie ai quali i criteri di struttura e di rendimento di una determinata metodologia vengono messi a confronto con quelli di una metodologia analoga che già ha formato oggetto di convalida formale ed è stata accettata come scientificamente valida. Questa procedura ha già consentito di convalidare i diversi metodi in tempi molto più rapidi.
- Il periodo intercorrente tra la pre-convalida e l'accettazione da parte del regolatore è in genere di sei anni, tre dei quali intercorrono, in genere, tra la pre-convalida e la convalida.

(2003/C 192 E/110)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3435/02**di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Prevenzione dei rischi sismici nella Regione Lazio

Una catastrofe naturale ha recentemente colpito la regione italiana del Molise, dove a causa di una scossa di terremoto dell'ottavo grado molte persone hanno perso la vita, numerose infrastrutture sono andate perdute ed il patrimonio culturale e naturale è rimasto gravemente danneggiato. Il celebre fatto di cronaca che ha visto crollare la scuola elementare del paese di San Giuliano e rimanere vittime sotto le macerie ventisei bambini e una maestra è purtroppo soltanto l'esempio più eclatante della tragedia che ha toccato 44 comuni, ha creato 11 000 senzatetto ed ha provocato ingenti danni a chiese ed edifici crollati.

Il rischio che simili situazioni si verifichino ancora è estremamente elevato in molte zone d'Italia, in particolare nel Lazio dove è situata la faglia sismica Olevano-Antrodoco, una delle più importanti ed estese del Centro Italia.

Sarebbero dunque necessari numerosi interventi di prevenzione, risanamento antisismico, miglioramento della gestione dei rischi e perfezionamento dei metodi e dei mezzi di previsione e di emergenza, per i quali è indispensabile lo stanziamento di fondi straordinari rispetto a quelli di cui dispongono lo Stato e la Regione Lazio.

Considerando che l'Unione europea ha dimostrato il suo impegno nella gestione delle catastrofi naturali, non solo con la recente istituzione del Fondo di Solidarietà per assistere le popolazioni già colpite, ma anche con l'adozione di un Programma d'azione a favore della protezione civile, volto a prevenire i rischi e i danni alle persone, ai beni e all'ambiente in caso di catastrofi naturali, può la Commissione far sapere:

1. la Regione Lazio può accedere a tale Programma, in quale misura e con quali modalità?
2. Esistono altri programmi e altre forme di finanziamento dell'attività di prevenzione delle catastrofi naturali?

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(29 gennaio 2003)

La decisione del Consiglio, del 9 dicembre 1999, che istituisce un programma d'azione comunitario a favore della protezione civile⁽¹⁾, è volta a sostenere e integrare le attività condotte dagli Stati membri a livello nazionale, regionale e locale ai fini della protezione delle persone, dei beni materiali e dell'ambiente, in caso di calamità naturali o di catastrofi tecnologiche. Per beneficiare di un finanziamento comunitario, le azioni del programma devono interessare tutti gli Stati membri o un congruo numero di essi. I risultati delle azioni finora svolte sono pubblicati sulla seguente pagina web: <http://europa.eu.int/comm/environment/civil>. Le azioni devono prevedere un invito a presentare proposte da pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Nel quadro del documento unico di programmazione per la regione Lazio, cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale per il periodo 2000-2006, si prevede di realizzare una serie di interventi strutturali (a titolo della misura I.1, con una dotazione di bilancio di 55 milioni di euro) a favore della protezione del suolo finalizzati, tra l'altro, alla prevenzione di eventi calamitosi. Si tratta in particolare di interventi di consolidamento dei versanti, della sistemazione idraulica dei corsi d'acqua e della protezione delle coste. Inoltre, possono essere finanziate azioni di controllo e monitoraggio (nel quadro della misura I.4, con una dotazione di bilancio di circa 8 milioni di euro), per acquisire informazioni sullo stato dell'ambiente nella regione che possono essere utilizzate anche ai fini della protezione civile.

La realizzazione di questi interventi è di competenza dell'amministrazione regionale che è l'autorità responsabile della gestione del programma e, in particolare, della selezione dei singoli progetti.

Anche per la regione Lazio il piano di sviluppo rurale cofinanziato dal Fondo europeo di orientamento e garanzia agricola (FEOGA) prevede una misura finalizzata a ricostituire il potenziale di produzione agricola danneggiato da catastrofi naturali e attivare adeguati strumenti di prevenzione.

La Commissione è disposta a prendere in esame qualsiasi proposta presentata dalle autorità regionali e nazionali in merito a modifiche del programma operativo in vigore per concentrare le risorse disponibili nelle misure esistenti o nuove che possono contribuire a risolvere determinati problemi causati dal terremoto.

(¹) GU L 327 del 21.12.1999.

(2003/C 192 E/111)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3441/02
di Marco Cappato (NI) alla Commissione**

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Scambi di dati personali tra Europol e gli USA

Nel corso della visita della delegazione del Parlamento europeo per i rapporti con gli USA i responsabili dell'antenna di Europol a Washington hanno affermato che Europol ha già in diverse occasioni proceduto a scambiare dati personali con le autorità statunitensi. Tali dati vengono scambiati soltanto in casi rispetto ai quali sia in pericolo la vita di persone, sotto la responsabilità del direttore di Europol e la supervisione del Board.

Può la Commissione fornire informazioni dettagliate su tali operazioni, e in particolare: qual è la base giuridica per compierle? Di quanti casi si tratta, riguardanti quante persone (di che cittadinanza) e quali dati? Quali motivazioni di straordinaria e vitale importanza sono state di volta in volta addotte? Per quale motivo non avviene — sempre a detta dei responsabili Europol negli USA — alcuno scambio di dati nella direzione opposta, dalle autorità degli Stati Uniti a Europol?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(17 gennaio 2003)

L'articolo 2, paragrafo 1 dell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati e organismi terzi (¹) stabilisce che i dati personali possono essere trasmessi a Stati terzi alle condizioni fissate dall'articolo 18 della convenzione Europol (²) quando esiste un accordo con tale Stato terzo.

Se manca tale accordo, i dati personali possono essere trasmessi solo in casi eccezionali, quando il direttore di Europol ritiene che la trasmissione sia assolutamente necessaria per salvaguardare gli interessi fondamentali degli Stati membri o l'interesse di prevenire un pericolo imminente connesso a dei reati.

L'atto del Consiglio impone inoltre al direttore di Europol di informare immediatamente il consiglio di amministrazione di Europol e l'autorità di controllo comune di qualsiasi decisione presa per quanto riguarda la trasmissione di dati personali in applicazione di tale clausola eccezionale.

In seguito agli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 negli Stati Uniti, il 28 settembre 2001 il direttore di Europol ha deciso di applicare tale clausola eccezionale e ne ha informato il consiglio di amministrazione e l'autorità di controllo comune. La trasmissione dei dati si è limitata alle informazioni connesse alle indagini sugli atti terroristici commessi l'11 settembre 2001, compresi i reati connessi e le attività di riciclaggio dei proventi del crimine. La decisione è stata motivata dal fatto che le informazioni di cui era in possesso Europol potevano essere di importanza vitale per le autorità competenti degli Stati Uniti.

La Commissione non partecipa alle attività operative di Europol e non è al corrente dei dettagli relativi a tale trasmissione di dati né può sapere se gli Stati Uniti abbiano fornito dati a Europol.

(¹) GU C 88 del 30.3.1999.

(²) GU C 316 del 27.11.1995.

(2003/C 192 E/112)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3456/02**di Christopher Heaton-Harris (PPE-DE) alla Commissione**

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Riconoscimento delle licenze per corse automobilistiche all'interno dell'UE

Il Consiglio mondiale dello sport automobilistico, organo della Federazione automobilistica internazionale (FIA), ha recentemente modificato il suo codice sportivo internazionale. Attualmente, una licenza piena rilasciata da un paese dell'UE consente ai concorrenti di partecipare a corse automobilistiche in altri paesi dell'UE. Ora, la FIA propone di limitare tale regola, a partire dal 1º gennaio 2003, ai «concorrenti professionisti». Soltanto per il 2003 la FIA permette la partecipazione a competizioni nazionali di cittadini stranieri non professionisti, prevedendo comunque un diritto di 150 euro per ogni manifestazione.

Può la Commissione commentare tale limitazione della libertà di circolazione dei cittadini europei?

Può la Commissione far sapere se tale modifica è contraria allo spirito dell'Unione europea?

La Commissione intende prendere iniziative per ovviare a tale limitazione, dato che in passato i cittadini europei hanno potuto partecipare a competizioni automobilistiche in tutta Europa?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 gennaio 2003)

La Commissione rinvia l'onorevole parlamentare alla risposta data all'interrogazione scritta E-3066/02⁽¹⁾ relativa alle norme recentemente introdotte in seno alla Federazione automobilistica internazionale riguardanti la partecipazione a corse automobilistiche.

In tale risposta la Commissione ha segnatamente ribadito che le disposizioni comunitarie in tema di libera circolazione delle persone e dei servizi non sono in contrasto con determinate normative e pratiche vigenti nel settore sportivo giustificate da ragioni di natura non economica e riguardanti le caratteristiche ed il contesto specifico di alcune competizioni purché manchi ogni elemento idoneo a provarne il carattere discriminatorio, ingiustificato e non commisurato.

⁽¹⁾ V. pag. 94.

(2003/C 192 E/113)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3471/02**di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(6 dicembre 2002)

Oggetto: Gestione dei fondi per le frazioni del Comune di Fiumicino (Aranova, Fregene, Focene, Maccarese, Palidoro, Passoscuro, Torrampietra)

La gestione integrata delle zone costiere costituisce un impegno che l'Unione ha assunto da tempo ed ha recentemente ribadito nella Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio del 30 Maggio scorso⁽¹⁾.

La stessa Commissione ha più volte sottolineato l'importanza strategica delle zone costiere per la loro funzione economica, residenziale, di trasporto, ricreativa, ambientale e culturale ed ha altresì illustrato nella Comunicazione COM(2000) 547 def. la necessità di un approccio territoriale integrato dell'UE per evitare che politiche settoriali prive di coordinamento tendano ad entrare in conflitto e possano addirittura provocare effetti contrari a quelli desiderati.

Tale è il caso che si sta verificando nelle località costiere afferenti all'amministrazione del Comune di Fiumicino, nella Regione Lazio: dal prospetto sulla situazione delle opere e dei lavori pubblici pubblicato sul Bollettino di informazione del Comune dello scorso Settembre, su 65 progetti in corso di realizzazione o appena ultimati soltanto 8 riguardano le frazioni, in particolare Maccarese e Torrampietra, mentre gli altri si riferiscono esclusivamente alla zona urbana di Fiumicino. Le restanti aree di Focene, Fregene,

Passoscuro, Aranova, Palidoro, non sono affatto contemplate, pur essendo soggette ai problemi tipici delle zone costiere quali il deterioramento delle strutture, la distruzione degli habitat, la contaminazione delle acque, la disgregazione del tessuto sociale, la marginalizzazione e l'impoverimento delle risorse.

Considerando che l'Unione si è dimostrata sensibile all'esigenza di promuovere il dialogo fra le Parti Interessate delle zone costiere, si interroga alla Commissione per sapere:

1. se il Comune di Fiumicino ha mai presentato progetti per il miglioramento ed il potenziamento delle proprie aree periferiche;
2. se la Commissione ha attuato o vuole attuare alcuna forma di vigilanza sulle modalità di utilizzo e distribuzione dei fondi eventualmente stanziati;
3. un parere della Commissione in proposito.

(¹) GU L 148 del 6.6.2002, pag. 24.

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(18 febbraio 2003)

A giusto titolo, l'onorevole parlamentare insiste sull'importanza strategica delle zone costiere che è stata sottolineata nella comunicazione della Commissione (¹).

Il comune di Fiumicino esiste dal 1992 e in precedenza dipendeva dal comune di Roma. Per il periodo di programmazione in corso (2000-2006) e con l'eccezione delle regioni meridionali, il principale strumento d'intervento dei Fondi strutturali in Italia concerne l'obiettivo 2. Tale obiettivo è inteso a sostenere la riconversione delle regioni e delle zone che presentano problemi strutturali. Il comune di Fiumicino non figura nell'elenco delle zone ammissibili all'obiettivo 2, stabilito nel luglio 2000 dalla Commissione sulla base di una proposta delle autorità italiane. Esso non risultava peraltro neppure ammissibile ai finanziamenti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) per il periodo 1994-1999.

Alcuni progetti potrebbero tuttavia beneficiare di contributi comunitari nel quadro delle iniziative comunitarie e delle azioni innovative, quali definite agli articoli da 20 a 24 del regolamento recante disposizioni generali sui Fondi strutturali (²).

In tale contesto, la regione Lazio è ammissibile a finanziamenti nell'ambito del programma Interreg Mediterraneo occidentale, III C Sud. All'inizio del 2002, tale regione ha inoltre ottenuto un cofinanziamento FESR, a concorrenza di 1,56 milioni di EUR, nel quadro di un programma regionale di azioni innovative per il periodo 2002-2004.

Il comune di Fiumicino non figura tra le zone che possono beneficiare di un aiuto strutturale nell'ambito del FEAOG.

La regione Lazio può inoltre fruire dei contributi previsti dallo Strumento finanziario di orientamento della pesca (SFOP) nell'ambito del documento unico di programmazione «Pesca», relativo all'intero territorio italiano che non rientra nell'obiettivo 1, per il periodo 2000-2006. Le iniziative che possono beneficiare di un cofinanziamento nel contesto di tale programma non prevedono unicamente interventi concernenti la flotta, ma anche progetti relativi segnatamente alla posa di barriere artificiali per la protezione delle risorse alieutiche, alla costruzione o alla sistemazione di impianti d'acquacoltura, all'attrezzatura dei porti pescherecci, alla costruzione e alla sistemazione di impianti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca nonché al miglioramento della pesca nelle acque interne e della piccola pesca costiera. Ad oggi, tuttavia nessun progetto riguardante l'area del comune di Fiumicino è stato selezionato nel quadro di tale documento unico di programmazione.

La Commissione europea invita pertanto l'onorevole parlamentare a mettersi in contatto con le competenti autorità italiane, in particolare a livello della regione Lazio. Sulla base delle informazioni che queste hanno trasmesso alla Commissione, in effetti il comune di Fiumicino godrebbe dei benefici previsti dal patto territoriale Ostia-Fiumicino e da una legge italiana che prevede la concessione di aiuti ai comuni costieri.

(¹) COM(200) 547 def.

(²) Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio del 21 giugno 1999 – GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1.

(2003/C 192 E/114)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3498/02
di Robert Evans (PSE) alla Commissione**

(2 dicembre 2002)

Oggetto: Petizione CE 566/2000

Nell'aprile 2001 la commissione per le petizioni ha chiesto alla Commissione di specificare le ragioni per le quali nel 1992-1993 aveva deciso che gli scambi fra Stati membri non erano interessati, dopo aver in precedenza affermato il contrario. Tale richiesta è stata rivolta al Parlamento il 21 febbraio di quest'anno. Può la Commissione dare quanto prima una risposta?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(19 dicembre 2002)

La Commissione comunica all'onorevole parlamentare che l'unica posizione che ha espresso durante l'esame del caso oggetto della petizione in questione, è quella indicata nella lettera del 5 febbraio 1993 che il direttore generale della DG Concorrenza ha indirizzato al firmatario della petizione. L'invio di tale lettera si inquadra nella procedura formale seguita dalla Commissione qualora intenda respingere un reclamo.

Nella lettera, la direzione generale ha osservato che, sulla base delle prove esistenti, gli scambi interessati dalle pratiche denunciate erano gli scambi diretti tra la Norvegia e il Regno Unito e che sebbene ciò non significasse che tali pratiche non potessero incidere sugli scambi tra Stati membri, nel caso in questione non esistevano prove di un effetto sensibile su detti scambi.

La Commissione constata che il firmatario della petizione ritiene di aver ricevuto un'opinione diversa durante una riunione nel 1989. Tuttavia, anche se fosse effettivamente così — e la Commissione non può né smentirlo né confermarlo —, tale affermazione non avrebbe espresso la posizione della Commissione ma solamente un parere preliminare del funzionario addetto all'esame del caso in un momento in cui il funzionario stesso non era in possesso di tutti gli elementi di fatto e di diritto necessari a valutare il caso.

È da notare che il firmatario della petizione non ha impugnato la succitata lettera del direttore generale, scegliendo così di non richiedere una decisione formale della Commissione che avrebbe potuto essere contestata dinanzi al Tribunale di primo grado.

È opportuno inoltre sottolineare che il mediatore europeo, mentre si occupava dell'esame del reclamo in questione da parte della Commissione, ha esaminato specificatamente le conclusioni della Commissione in merito alla questione degli scambi tra Stati membri senza riscontrare alcun caso di cattiva amministrazione riguardo a questo aspetto del caso.

Tutte le informazioni qui riportate sono contenute sia nelle comunicazioni scritte della Commissione del 6 febbraio 2001, 12 settembre 2001 e 19 marzo 2002, rivolte alla commissione per le petizioni del Parlamento, sia nella dichiarazione orale effettuata durante la riunione della commissione per le petizioni del Parlamento del 21 marzo 2002 in risposta alle richieste avanzate da quest'ultima in seguito alla riunione del 21 febbraio 2002.

(2003/C 192 E/115)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3508/02
di Mario Borghezio (NI) alla Commissione**

(10 dicembre 2002)

Oggetto: I lavoratori della Fiat non garantiti a differenza dei lavoratori Opel

La Società Fiat Auto, che con ogni probabilità sarà acquisita dalla General Motors, in tal caso è destinata ad essere accorpata con la Opel.

A differenza però di quanto rischia di succedere ai lavoratori della Fiat, un accordo recentemente stipulato dai sindacati tedeschi con la Opel mette i lavoratori germanici al riparo dalle conseguenze della crisi automobilistica in atto, in quanto tale accordo prevede per essi la garanzia del posto di lavoro per i prossimi anni.

La Commissione è a conoscenza di tale accordo?

Seconda essa, i lavoratori della Fiat non corrono il rischio di subire un trattamento più sfavorevole da parte del gruppo General Motors in caso di vendita da parte del gruppo torinese?

Ed inoltre non ritiene che eventuali numerosi licenziamenti nel settore automobilistico in Italia avrebbero come grave conseguenza la dispersione di un patrimonio di competenze tecniche e produttive come quello, ammirato in tutto il mondo, degli operai, degli impiegati e dei quadri della Fiat?

Risposta del Commissario Diamantopoulou a nome della Commissione

(22 gennaio 2003)

La Commissione è al corrente degli accordi intervenuti nell'ambito del gruppo General Motors relativi alla Opel, in particolare degli accordi con il comitato aziendale europeo del gruppo. Questi accordi, che mirano a garantire, sia la sicurezza dell'occupazione in seno al gruppo, che la difesa della sua competitività, costituiscono un eccellente esempio di buona prassi in materia di gestione delle ristrutturazioni e di anticipazione dei cambiamenti.

Peraltro la Commissione spera che queste prassi possano ispirare le parti sociali, da essa consultate nel gennaio 2002, nel momento in cui tratteranno del tema delle ristrutturazioni.

La Commissione si aspetta che, a seguito di un'eventuale acquisto della Fiat da parte della General Motors, le buone prassi continuino ad essere sviluppate, a vantaggio di tutte le componenti del gruppo, in modo da tutelare al meglio il prezioso capitale umano del gruppo Fiat, nonché gestire opportunamente le conseguenze sociali dell'operazione di ristrutturazione eventualmente necessaria.

(2003/C 192 E/116)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3519/02 di Ursula Schleicher (PPE-DE) alla Commissione

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Statuto e finanziamento dei partiti politici europei

Dall'adozione della risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei, in data 17 maggio 2001, il Consiglio non è riuscito ancora a condurre a buon fine le sue deliberazioni in merito. Di fronte alle critiche mosse dalla Corte dei conti, con questo regolamento si è voluto trovare una soluzione provvisoria in attesa dell'entrata in vigore del trattato di Nizza, allorché verrà creata una base giuridica propria.

Può la Commissione chiarire quanto segue:

1. Dopo l'esito positivo del referendum in Irlanda si prevede un'imminente entrata in vigore del trattato di Nizza. Intende essa presentare successivamente una nuova proposta relativa allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei?
2. Una nuova proposta, che poggi sulla base giuridica del trattato di Nizza, sarà deliberata nel corso della procedura di codecisione insieme al Parlamento europeo. Che cosa intende essa fare al fine di elaborare, per questo periodo transitorio, una regolamentazione valida che tenga altresì conto delle critiche della Corte dei conti?

Risposta data dal sig. Prodi a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

Come promesso dal Presidente della Commissione in occasione del dibattito al Parlamento sul programma legislativo e di lavoro della Commissione per il 2003, quest'ultima ha intenzione di presentare una nuova proposta fondata sull'articolo 191 del trattato CE, dopo l'entrata in vigore del trattato di Nizza il 1° febbraio 2003. La Commissione prevede di adottare la sua proposta nel corso del mese di febbraio 2003.

L'articolo 191, come modificato a Nizza, offre una base giuridica solida ed incontestabile per adottare un atto normativo comunitario relativo ai partiti politici europei ed al loro finanziamento.

La nuova proposta sostituirà la proposta transitoria presentata nel 2001 e mai adottata dal Consiglio. Essa definirà norme relative agli obblighi dei beneficiari di fondi comunitari per quanto riguarda il rispetto della democrazia e delle libertà fondamentali, la rappresentatività minima e la trasparenza e la responsabilità finanziarie.

(2003/C 192 E/117)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3531/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Valore delle spese passate nel bilancio del 2002 in Portogallo

La risposta della Commissione all'interrogazione E-3042/02⁽¹⁾ si limita ad aggiungere alcuni dati concreti che aiutano a comprendere l'importanza della questione. Di fatto, se il bilancio rettificativo prevede l'1,6 % del PIL per regolarizzare «situazioni del passato» come mai tale valore è ora stimato in ragione del 3 %, cui si aggiungono le spese non saldate nell'esercizio 2002?

Questa era la domanda posta ed è a questa che l'interrogante desidera ottenere risposta.

⁽¹⁾ GU C 155 E del 3.7.2003, pag. 78.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(24 gennaio 2003)

L'interrogazione scritta dell'onorevole parlamentare rinvia esplicitamente alla risposta data dalla Commissione alla sua precedente interrogazione scritta (E-3042/02). Nel quadro della sua funzione di sorveglianza dei bilanci, la Commissione utilizza, come principali fonti d'informazione, documenti ufficiali (ad esempio relazioni di bilancio) e le informazioni comunicate regolarmente conformemente alla legislazione applicabile (ad esempio la notifica semestrale dei disavanzi e del debito⁽¹⁾). Nella sua interrogazione scritta E-3042/02, l'onorevole parlamentare cita alcuni articoli di stampa, secondo i quali le spese arretrate che devono essere regolarizzate nel 2002 ammonterebbero al 3 % del prodotto interno lordo (PIL). Questa cifra differisce dalla stima ufficiale che figura nella relazione sul bilancio rettificativo 2002, cioè l'1,6 % del PIL⁽²⁾. La Commissione non è al corrente di nessun'altra proiezione ufficiale quanto all'importo delle spese arretrate che devono essere regolarizzate nel 2002.

Conformemente al sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95), le spese sono registrate secondo il metodo della contabilità d'esercizio e non secondo quello della contabilità di cassa. In altri termini, l'importo delle spese arretrate che devono essere regolarizzate nel 2002 non ha alcun impatto sul disavanzo delle amministrazioni pubbliche di tale anno, poiché le spese in questione sono state registrate negli anni nei quali sono stati assunti gli impegni corrispondenti e non in quelli del loro pagamento effettivo. Il solo impatto possibile potrebbe riguardare il livello del debito nel 2002.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all'applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, GU L 332 del 31.12.1993.

⁽²⁾ «Relatório da Proposta de Alteração à Lei do Orçamento para 2002».

(2003/C 192 E/118)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3532/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Caratteristiche poco correnti dei disavanzi pubblici

Secondo la risposta data dalla Commissione all'interrogazione E-3043/02⁽¹⁾ dell'interrogante, essa esercita soltanto una supervisione del bilancio del settore pubblico nel suo insieme e non delle singole componenti

e settori specifici, tale circostanza non soltanto è ovvia, come è implicito nell'interrogazione presentata. Tuttavia, oltre a non rispondere al quesito formulato, che faceva esplicito riferimento a detto disavanzo settoriale nel deficit pubblico globale, la Commissione ha utilizzato nuovi concetti che sollevano altrettanti dubbi.

Può pertanto la Commissione chiarire cosa significano i termini «l'indicazione di caratteristiche poco correnti, atte a compromettere il rispetto degli obiettivi globali del bilancio»?

Può essa spiegare quale sia la soglia a partire dalla quale la spesa pubblica fuori bilancio va considerata «poco corrente»?

La Commissione afferma inoltre che il disavanzo sopra citato apparentemente risulta dal sistema dei conti pubblici e non da quello della contabilità nazionale, basata nel SEC 1995, tuttavia non precisa quale sia il volume di tale disavanzo, calcolato secondo il sistema di contabilità nazionale al quale fa riferimento.

L'interrogante tiene a evidenziare che non è a lui, ma all'organo di supervisione che spetta effettuare ogni eventuale conversione contabile ritenuta necessaria.

(¹) GU C 155 E del 3.7.2003, pag. 78.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(21 gennaio 2003)

Nella sua interrogazione scritta l'onorevole parlamentare fa esplicitamente riferimento alla risposta fornita dalla Commissione alla sua precedente interrogazione scritta E-3043/02.

Nella sua risposta all'interrogazione E-3043/02, la Commissione ha segnalato che la sorveglianza di bilancio della Commissione riguarda il settore pubblico in generale e non ciascuna delle sue componenti in particolare, a meno che una di queste presenti caratteristiche particolari, atte a minacciare il rispetto degli obiettivi globali di bilancio da parte del settore pubblico nel suo insieme. L'onorevole parlamentare chiede alla Commissione di precisare il senso dell'espressione «caratteristiche particolari». Come l'onorevole parlamentare sa, la struttura del settore pubblico varia considerevolmente da uno Stato membro all'altro (alcuni Stati membri hanno una struttura federale, altri sono composti da regioni autonome dotate di poteri importanti, ecc.). È dunque impossibile dare una definizione generale dell'espressione «caratteristiche particolari». Tuttavia, nel contesto della sorveglianza di bilancio, la Commissione deve prestare un'attenzione particolare a qualsiasi sviluppo a livello di componenti del settore pubblico che sia atto a minacciare, a termine, il rispetto degli obiettivi di bilancio fissati per il settore pubblico nel suo insieme o a rendere più difficile il raggiungimento di questi obiettivi.

(2003/C 192 E/119)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3533/02

di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Sottovalutazione del disavanzo del bilancio dello Stato portoghese

Secondo la risposta data dalla Commissione all'interrogazione E-3044/02 (¹) dell'interrogante, essa non è al corrente del disavanzo del settore pubblico amministrativo previsto nel progetto di bilancio dello Stato portoghese per il 2003. Può la Commissione spiegare una tanto singolare mancanza di conoscenze da parte sua?

(¹) GU C 155 E del 3.7.2003, pag. 78.

Risposta data dal sig. Solbes Mira a nome della Commissione

(15 gennaio 2003)

Una fonte d'informazione ufficiale sul bilancio pubblico portoghese è la relazione di bilancio del governo (¹). Questa relazione segnala che secondo la contabilità nazionale l'obiettivo di disavanzo delle amministrazioni pubbliche per il 2003 è fissato al 2,4 % del prodotto interno lordo (PIL) (²).

Nelle sue previsioni economiche dell'autunno 2002, la Commissione ha previsto un disavanzo delle amministrazioni pubbliche pari al 2,9 % del PIL per il 2003. Le previsioni economiche per ciascuno Stato membro sono accompagnate da un testo che riassume sia le ipotesi formulate che i risultati ottenuti. Il paragrafo relativo al Portogallo che riguarda il disavanzo previsto per il 2003⁽³⁾ è il seguente: «La previsione (di disavanzo delle amministrazioni pubbliche) per il 2003 è basata sul progetto di bilancio di tale anno».

Le misure più importanti previste da questo bilancio sono tra l'altro:

- i) l'indicizzazione degli scaglioni di imposizione delle persone fisiche ad un tasso inferiore al tasso d'inflazione;
- ii) un forte aumento dei pagamenti semestrali minimi a titolo dell'imposta finale sulle società;
- iii) l'utilizzo del tasso d'inflazione medio dell'Unione europea come riferimento per tutti i futuri negoziati salariali del settore pubblico;
- iv) un vasto programma di privatizzazioni che devono apportare entrate pari a 1 500 milioni di EUR, di cui il 40 % sarà destinato al rimborso del debito pubblico;
- v) una crescita continua dei trasferimenti pubblici ad un ritmo superiore al tasso di crescita del PIL nominale, a causa in particolare della decisione di avvicinare gradualmente la pensione di vecchiaia minima al salario minimo.

Il disavanzo pubblico dovrebbe dunque essere leggermente inferiore al 3 % del PIL ma tuttavia superiore all'obiettivo del 2,4 % che figura a bilancio. Questa divergenza è dovuta soprattutto ad un tasso di crescita inferiore a quello previsto nel bilancio (1¼% rispetto a 1¾%) e all'effetto di riporto del superamento del disavanzo di bilancio stimato per il 2002.

⁽¹⁾ Questa relazione di bilancio può essere scaricata dal sito www.dgep.pt.

⁽²⁾ Tabella II.2.6 pag. 39.

⁽³⁾ Autunno 2002, Economic Forecasts, European Economy n. 5/2002.

(2003/C 192 E/120)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-3549/02
di Benedetto Della Vedova (NI) alla Commissione**

(4 dicembre 2002)

Oggetto: Compatibilità della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 con la libertà di circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità europea, garantita dal trattato CE

Lo scorso 25 luglio 2002 l'Ordine dei giornalisti della Lombardia ha indirizzato una lettera al Presidente del Tribunale di Milano contenente la richiesta di annullamento della delibera con la quale il sig. Claude Marie Jeancolas, cittadino francese, è stato registrato come direttore responsabile delle riviste italiane «Gente Casa» e «Spazio Casa», edite da Hachette-Rusconi.

L'Ordine dei giornalisti della Lombardia riteneva che Claude Jeancolas non potesse svolgere la funzione di direttore responsabile sulla base della considerazione che, pur svolgendo da decenni la professione di giornalista, non era iscritto all'albo dei giornalisti: infatti l'articolo 46 della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 (la legge che istituisce l'«Ordine dei giornalisti») dispone che «Il direttore ed il vicedirettore responsabile di un giornale quotidiano o di un periodico o agenzia di stampa (...) devono essere iscritti nell'elenco dei giornalisti professionisti» (una sentenza della Corte costituzionale ha poi stabilito che anche gli iscritti all'albo dei giornalisti pubblicisti — destinato a chi svolge l'attività giornalistica in modo non esclusivo, non occasionale e retribuito — possono ricoprire tali ruoli).

L'Ordine dei giornalisti della Lombardia sembra intenzionato a chiudere la questione con una soluzione tutt'altro che trasparente, proponendo al sig. Jeancolas l'iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti, destinato in realtà — come già ricordato — a chi svolge l'attività giornalistica in modo non esclusivo, non occasionale e retribuito, e dunque non al sig. Jeancolas che svolge professionalmente e in modo esclusivo e continuativo l'attività giornalistica. A tale proposito occorre anche rilevare che la delibera del Consiglio dell'Ordine dei giornalisti della Lombardia dello scorso 11 novembre 2002, con la quale il sig. Jeancolas è

stato iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti, appare quantomeno «irrituale» visto che la citata legge n. 69/1963 richiede per essa (art. 35) lo svolgimento dell'attività di giornalista pubblicista per almeno due anni, comprovata da un numero minimo di articoli pubblicati e retribuiti, e certificata da una dichiarazione del direttore responsabile della testata italiana che li ha pubblicati.

Non ritiene la Commissione che il citato articolo 46 della legge del 3 febbraio 1963 n. 69 sia incompatibile con l'articolo 39 del Trattato CE che assicura la libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità?

**Risposta complementare
data dalla sig. ra Diamantopoulou a nome della Commissione**

(9 aprile 2003)

La Commissione in data 16 gennaio 2003 ha inviato una lettera alle competenti autorità italiane chiedendo chiarimenti sul funzionamento della normativa di cui si tratta, segnatamente per quanto attiene all'obbligo d'iscrizione dei giornalisti in albi professionali, nonché alle condizioni che regolano una siffatta iscrizione in particolare per quanto riguarda i giornalisti comunitari.

Finora la Commissione non ha ricevuto alcuna risposta da parte di tali autorità italiane.

La Commissione segnala all'Onorevole parlamentare che il caso in questione è stato registrato come presunta infrazione al diritto comunitario.

(2003/C 192 E/121)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3579/02

di Toine Manders (ELDR) alla Commissione

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Aiuti statali ai club di calcio professionistici

Alcuni mesi fa il ministero olandese degli Interni ha inviato alla Commissione una lettera in cui comunicava di non considerare gli aiuti pubblici ai club di calcio professionistici come aiuti di Stato. Nella sua risposta la Commissione ha fatto sapere che considerava le organizzazioni del settore del calcio professionistico come imprese cui si applicano le stesse regole in materia di aiuti di Stato applicabili alle imprese classiche.

Si è appreso recentemente che la Commissione, a seguito di un reclamo ufficiale, sta conducendo accertamenti su un aiuto di Stato che riguarderebbe il comune olandese di Alkmaar e il club di calcio professionistico locale, l«AZ Alkmaar». La risposta della Commissione potrebbe anche preannunciare un'estensione degli accertamenti alla concessione di aiuti di Stato sull'intero territorio dei Paesi Bassi. Tuttavia, secondo l'interrogante, anche in altri Stati membri dell'UE vengono accordati aiuti di Stato ai club di calcio professionistici.

1. Conviene la Commissione che si debbano accordare aiuti statali alle organizzazioni attive nel settore del calcio professionistico in tutta Europa?

In caso negativo, può indicare su quali argomentazioni si basa la sua posizione?

In caso affermativo, come pensa di trattare la questione in futuro?

2. In considerazione del principio dell'uguaglianza di fronte alla legge in Europa, è disposta la Commissione a non limitare gli accertamenti ai Paesi Bassi, ma a estenderli all'intera Europa, in modo da poter raccogliere informazioni esaurienti e poter così adottare decisioni politiche ponderate in materia?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(27 gennaio 2003)

La Commissione ha ricevuto una denuncia secondo la quale il comune di Alkmaar avrebbe concesso un aiuto ad una società immobiliare e al club di calcio «AZ Alkmaar». Essa ha chiesto alle autorità olandesi di trasmetterle informazioni sulle presunte misure d'aiuto, ma non ha ancora avviato alcun procedimento formale d'indagine.

Vista la complessità dei problemi sollevati da questi casi, per via dei tipi di aiuto in oggetto e degli obiettivi perseguiti, non è possibile adottare una posizione generale sulla questione se sia stato accordato un aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato CE o se l'aiuto sia compatibile o meno con il mercato comune. Queste questioni dovranno essere valutate caso per caso.

Per quanto riguarda la portata dell'indagine, occorre precisare che in questa fase non è in corso alcuna indagine generale su aiuti eventualmente accordati nei Paesi Bassi. Finora la Commissione ha soltanto proceduto ad una valutazione preliminare della denuncia e non ha l'intenzione di avviare un'indagine generale riguardante l'Unione nel suo insieme.

(2003/C 192 E/122)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3602/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Nuovo fondo per risarcire le vittime dell'inquinamento

In data 14 novembre, ventiquattro ore dopo la tragedia della petroliera Prestige, la Commissione ha diffuso un comunicato dal titolo «Naufragio dell'Erika, l'Unione europea all'avanguardia della sicurezza marittima».

Il comunicato, in stile enfatico perfettamente coerente con il titolo, annuncia tra l'altro che la «Commissione propone di istituire un fondo di compensazione per i danni da inquinamento per integrare, fino a concorrenza di un miliardo di euro, le indennità alle vittime in caso di superamento dei limiti fissati dalle regole vigenti, attualmente pari a 200 milioni di euro».

Può la Commissione precisare la proposta? Può essa comunicare la base giuridica delle «regole vigenti» citate? Sta essa riferendosi al suo diritto d'iniziativa di bilancio nell'ambito delle istituzioni europee oppure a una proposta internazionale?

Non ritiene la Commissione più opportuno dimostrare maggiore responsabilità e rigore informativo e minore vena propagandistica?

(2003/C 192 E/123)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3603/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(13 dicembre 2002)

Oggetto: «L'Unione europea all'avanguardia della sicurezza marittima»

Nella sua comunicazione COM(2002) 539, allegato 2, punto 1.6, la Commissione ha annunciato l'esistenza di un «piano di emergenza basato su un sistema di allerta rapido attivo 24 ore su 24», nel 2000 definito come «un quadro comunitario di cooperazione per assistere gli Stati membri nella lotta all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali».

Può la Commissione spiegare come sia stato possibile che, malgrado la disponibilità di detto sistema, il giorno successivo alla tragedia abbia diffuso un comunicato, recante il titolo suggestivo «L'Unione europea all'avanguardia della sicurezza marittima», nel quale, invece di fare riferimento alla Prestige, si cita il naufragio dell'Erika, avvenuto ben tre anni fa?

(2003/C 192 E/124)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3604/02
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(13 dicembre 2002)

Oggetto: Controlli nei porti della nave Prestige

In dichiarazioni ripetute nell'informazione data al Parlamento europeo il 21 novembre, la Commissaria de Loyola de Palacio ha protestato con vigore contro la mancanza di controlli della nave Prestige in occasione delle operazioni di carico effettuate al largo del porto di Gibilterra.

Nel frattempo, secondo le informazioni diffuse dalla stampa (*Libération*, 19 novembre) l'ultimo porto al cui largo la nave ha effettuato operazioni di carico prima del disastro non era Gibilterra, ma una località della Spagna settentrionale.

Può la Commissione spiegare le ragioni per cui ha riservato tanta attenzione alle responsabilità di Gibilterra e nessuna a quelle della Spagna?

**Risposta comune
data dal sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3602/02, E-3603/02 e E-3604/02**

(11 febbraio 2003)

Il comunicato stampa della Commissione, «Naufragio dell'Erika, l'Unione europea all'avanguardia della sicurezza marittima» del 14 novembre 2002, ha l'obiettivo, come indicato nel titolo, di fare il punto sulle azioni svolte dalla Commissione tre anni dopo il naufragio dell'Erika.

Questo testo non concerne quindi la «Prestige» e le sue conseguenze in quanto a tale data essa era in avaria ed è affondata soltanto il 19 novembre 2002.

Malgrado questa confusione di date, la Commissione rileva che il sistema di allerta nella lotta all'inquinamento marino, menzionato nella sua comunicazione «Verso una strategia per la protezione e la conservazione dell'ambiente marino»⁽¹⁾, ha funzionato in maniera soddisfacente.

Il dispositivo di assistenza per la lotta all'inquinamento marino istituito tra la Commissione e le strutture nazionali esistenti per questo tipo di catastrofe ha permesso di avere immediatamente accesso alle risorse disponibili su scala comunitaria. Le autorità francesi, spagnole e portoghesi hanno potuto usufruire rapidamente dell'assistenza disponibile, soprattutto in materia di navi e altre apparecchiature specifiche per lottare contro questo inquinamento.

La Commissione desidera ricordare all'Onorevole parlamentare che dopo il naufragio dell'Erika, essa ha stabilito e permesso l'adozione da parte dei colegislatori di un insieme di misure senza precedenti in materia di sicurezza marittima e in tale contesto ha dimostrato la sua determinazione ad agire.

La Commissione ha effettivamente proposto, nel quadro del pacchetto Erika II, la creazione di un Fondo di risarcimento da idrocarburi nelle acque europee (Fondo COPE) per completare, fino a concorrenza di un massimale globale di 1 miliardo di euro, il risarcimento delle vittime dal Fondo internazionale di risarcimento per i danni dovuti all'inquinamento da idrocarburi (FIPO) in caso di superamento dei massimali che sono ora di 200 milioni di euro.

Questa proposta della Commissione non è stata adottata in quanto gli Stati membri hanno ritenuto preferibile agire a livello internazionale anziché comunitario. Un progetto di protocollo alla convenzione FIPO, che riprende la proposta COPE, è stato elaborato e sarà prossimamente esaminato dall'Organizzazione marittima internazionale (IMO). Nella sua comunicazione del 3 dicembre 2002⁽²⁾, la Commissione ha ricordato che essa sostiene questo progetto, a condizione che apporti lo stesso livello di risarcimento alle vittime del progetto di Fondo COPE.

Questa iniziativa, come l'insieme delle misure presentate dalla Commissione, ha riscosso il sostegno generale. Il Parlamento, dopo l'intervento della Commissione, ha adottato il 21 novembre 2002 e il 19 dicembre 2002, delle risoluzioni in cui invita l'Unione a prendere misure immediate per lottare contro l'inquinamento e migliorare la sicurezza marittima. Alla sua riunione del 6 dicembre 2002, il Consiglio

Trasporti ha sostenuto le proposte fatte dalla Commissione nella sua comunicazione del 3 dicembre 2002. Il Consiglio europeo di Copenaghen, del 12-13 dicembre 2002, ha riconosciuto la diligenza della Commissione felicitandosi per l'azione da essa avviata per far fronte alle conseguenze del naufragio.

Circa le ispezioni effettuate sulla Prestige nel quadro del controllo dello Stato di approdo, la Commissione informa l'Onorevole parlamentare che la Prestige non veniva da un porto del Nord della Spagna, bensì da Russia e Lettonia ed era diretta a Singapore.

La nave era stata controllata l'ultima volta dallo Stato di approdo nel settembre 1999 a Rotterdam. Dopo questa data ha fatto scalo in diversi porti dell'Unione, o paesi membri del Memorandum di Parigi, tra cui Gibilterra.

In questo contesto, la Commissione, conformemente alla sua competenza ha scritto alle autorità di vari Stati per informarsi sull'assenza di controllo durante i recenti scali della nave nei porti sotto la loro giurisdizione.

(¹) COM(2002) 539 def.

(²) COM(2002) 681 def.

(2003/C 192 E/125)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3642/02

di Emmanouil Bakopoulos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 dicembre 2002)

Oggetto: Detenzione di Apostolos Mangouras

Il comandante della petroliera Prestige, Apostolos Mangouras, è detenuto da 10 giorni in un carcere spagnolo. Stando a notizie di stampa, nei suoi confronti non sarebbero state elevate accuse ufficiali, ma vi sarebbero soltanto voci di ordini non si sa da chi impartiti e di quale tenore.

Le autorità spagnole non avrebbero inoltre permesso al detenuto di ricevere visite di rappresentanti delle Bahama (paese di cui la nave batteva bandiera) che si trovano in Spagna per raccogliere la sua deposizione.

Intende la Commissione chiedere al governo spagnolo di far sì che il comandante della Prestige possa godere dei suoi diritti democratici che in questo momento gli sono conculcati?

Risposta data dal sig. Vitorino a nome della Commissione

(20 gennaio 2003)

La detenzione del sig. Apostolos Mangouras da parte delle autorità spagnole è una questione attinente al mantenimento dell'ordine pubblico e alla salvaguardia della sicurezza interna. A norma dell'articolo 33 del trattato sull'Unione europea, incombe agli Stati membri la responsabilità di adottare le misure necessarie per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna. Di conseguenza, la Commissione non è competente per intervenire in singoli casi trattati dalle autorità competenti di uno Stato membro.

(2003/C 192 E/126)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3653/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Marea nera in Galizia: restrizioni nei confronti delle navi a scafo singolo

Alla luce dell'incidente della petroliera Prestige, i governi della Spagna e della Francia hanno deciso di espellere dalla zona compresa tra le 12 e le 200 miglia, vale a dire al di là delle loro acque territoriali, le petroliere a scafo singolo di più di 15 anni, anche se rispettano le norme dell'Organizzazione marittima internazionale.

Questa decisione, pur essendo lodevole, è stata oggetto di critiche perché non è conforme alla Convenzione internazionale sul diritto del mare, il cui articolo 58 stabilisce la libertà di navigazione e di sorvolo in questo spazio della zona economica esclusiva, in cui qualsiasi restrizione alla libera circolazione deve essere imposta dall'Organizzazione marittima internazionale e non già in modo unilaterale da uno o più Stati membri.

Qual è il parere della Commissione sulla dichiarazione dei governi della Spagna e della Francia?

Condividendo la necessità di ridurre i rischi di nuove catastrofi, intende la Commissione esortare gli Stati membri a presentare, conformemente all'articolo 211, paragrafo 6, della Convenzione sul diritto del mare, una comunicazione motivata all'Organizzazione marittima internazionale chiedendo l'autorizzazione a limitare la libera circolazione di tali navi in questa zona specifica?

(2003/C 192 E/127)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3657/02

di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(18 dicembre 2002)

Oggetto: Marea nera in Galizia: spostamento verso il largo del corridoio del Finisterre

L'opinione pubblica europea è molto preoccupata per i rischi che comporta per il suo litorale il transito di petroliere che trasportano merci fortemente inquinanti a poca distanza dalla costa. Assistiamo a una globalizzazione la cui parte oscura, nella quale si commette qualsiasi tipo di abusi, come lo sfruttamento dei lavoratori e i danni all'ambiente, è maggiore di quella regolamentata dalle organizzazioni internazionali e dagli Stati. Il 60% della flotta mercantile mondiale batte bandiera ombra.

Ad esempio, il corridoio del Finisterre, situato a 25 miglia dalla costa, è utilizzato ogni anno da 65 000 navi mercantili, 6 000 delle quali trasportano merci pericolose, il che equivale a una petroliera delle dimensioni della Prestige ogni ora e mezza.

Intende la Commissione presentare proposte destinate a stabilire nuovi corridoi marittimi più lontani dalla costa, in modo da ridurre il rischio di nuove maree nere?

Risposta comune

**data dal sig.ra de Palacio in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-3653/02 e E-3657/02**

(11 febbraio 2003)

La Commissione è consapevole della necessità per gli Stati costieri di poter proteggere il loro litorale dai rischi che rappresenta la navigazione marittima in zone particolarmente frequentate come il Cap Finisterre.

In questo contesto, è stato trasmesso il 20 dicembre 2002 al Consiglio e al Parlamento un progetto di regolamento che vieta il trasporto di combustibile pesante in petroliere a scafo unico provenienti da o dirette a porti dell'Unione e accelera la sostituzione delle navi a scafo unico con navi a doppio scafo.

La Commissione ritiene che le attuali regole internazionali di diritto del mare siano troppo favorevoli al diritto di libera navigazione, a detrimento degli Stati costieri. La Commissione non ha però la competenza di proporre essa stessa la creazione di nuove misure che permettano di allontanare dalle coste le navi a rischio.

In questo contesto e come annunciato nella sua comunicazione del 3 dicembre 2002 (¹), la Commissione chiederà un mandato di negoziazione al Consiglio per le competenze che le sono proprie e coordinerà l'azione degli Stati membri negli altri settori per emendare la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare in modo da ottenere un migliore equilibrio tra gli imperativi di protezione dell'ambiente e la libertà di navigazione.

La Commissione sosterrà anche e, se necessario, coordinerà tutte le azioni degli Stati membri in seno all'Organizzazione marittima internazionale per creare nuovi strumenti di controllo e gestione del traffico marittimo che proteggano le loro coste, in particolare le acque territoriali e le zone economiche esclusive contro le minacce per l'ambiente marino.

(¹) COM(2002) 681 def.

(2003/C 192 E/128)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3680/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Zimbabwe

Con riferimento allo Zimbabwe, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/129)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3681/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Zimbabwe

Relativamente allo Zimbabwe, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/130)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3682/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Isole Salomone

Relativamente alle Isole Salomone, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/131)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3683/02

di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Isole Salomone

Relativamente alle Isole Salomone, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/132)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3684/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Seychelles

Relativamente alle Seychelles, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/133)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3685/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Seychelles

Relativamente alle Seychelles, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/134)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3686/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Senegal

Relativamente al Senegal, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/135)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3687/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Senegal

Relativamente al Senegal, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/136)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3688/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: San Tomé e Principe

Relativamente a San Tomé e Principe, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/137)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3689/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: San Tomé e Principe

Relativamente a San Tomé e Principe, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/138)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3690/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Samoa

Relativamente alle Samoa, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/139)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3691/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Samoa

Relativamente al Samoa, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/140)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3692/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: San Vincenzo e Grenadine

Relativamente a San Vincenzo e Grenadine, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/141)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3693/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: San Vincenzo e Grenadine

Relativamente a San Vincenzo e Grenadine, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/142)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3694/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Santa Lucia

Relativamente a Santa Lucia, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/143)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3695/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Santa Lucia

Relativamente a Santa Lucia, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/144)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3696/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Togo

Relativamente al Togo, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/145)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3697/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Togo

Relativamente al Togo, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/146)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3698/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Tanzania

Relativamente alla Tanzania, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carica del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/147)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3699/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Tanzania

Relativamente alla Tanzania, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/148)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3700/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Swaziland

Relativamente allo Swaziland, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carica del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/149)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3701/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Swaziland

Relativamente allo Swaziland, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e specificare l'importo totale per gli investimenti dell'anno in esame?

(2003/C 192 E/150)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3702/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Suriname

Relativamente al Suriname, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati a carico del bilancio dell'UE nel 2000?

Può la Commissione specificare il volume totale dell'aiuto per il 2000 in tutti gli ambiti relativi al suddetto paese?

(2003/C 192 E/151)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3703/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Suriname

Relativamente al Suriname, può la Commissione elaborare una relazione sui progetti approvati per il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e definirne l'importo totale per l'investimento nell'anno in esame?

(2003/C 192 E/152)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3704/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Sudan

Con riferimento al Sudan, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/153)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3705/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Sudan

Con riferimento al Sudan, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/154)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3706/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Sud Africa

Con riferimento al Sud Africa, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/155)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3707/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Sud Africa

Con riferimento al Sud Africa, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/156)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3708/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Uganda

Con riferimento all'Uganda, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/157)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3709/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Uganda

Con riferimento all'Uganda, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/158)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3710/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Zambia

Con riferimento allo Zambia, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/159)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3711/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Zambia

Con riferimento allo Zambia, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/160)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3712/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Sierra Leone

Con riferimento alla Sierra Leone, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/161)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3713/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Sierra Leone

Con riferimento alla Sierra Leone, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/162)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3714/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Somalia

Con riferimento alla Somalia, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/163)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3715/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Somalia

Con riferimento alla Somalia, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/164)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3716/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Tonga

Con riferimento a Tonga, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/165)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3717/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Tonga

Con riferimento a Tonga, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/166)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3718/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Tuvalu

Con riferimento a Tuvalu, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/167)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3719/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Tuvalu

Con riferimento a Tuvalu, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/168)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3720/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Trinidad e Tobago

Con riferimento a Trinidad e Tobago, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/169)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3721/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Trinidad e Tobago

Con riferimento a Trinidad e Tobago, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/170)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3722/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Vanuatu

Con riferimento a Vanuatu, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/171)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3723/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Vanuatu

Con riferimento al Vanuatu, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

(2003/C 192 E/172)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3724/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Ciad

Con riferimento al Ciad, può la Commissione far sapere quali progetti sono stati finanziati dal bilancio dell'Unione europea nel 2000?

Può la Commissione far sapere qual è il volume totale degli aiuti concessi nel 2000, sotto qualsiasi forma, a questo paese?

(2003/C 192 E/173)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3725/02**di Fernando Fernández Martín (PPE-DE) alla Commissione**

(19 dicembre 2002)

Oggetto: Ciad

Con riferimento al Ciad, può la Commissione tracciare un quadro dei progetti di cui è stato approvato il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione europea nel 2001 e far sapere l'importo totale degli investimenti effettuati per tale anno?

Risposta comune**data dal sig. Nielson in nome della Commissione**

**alle interrogazioni scritte E-3680/02, E-3681/02, E-3682/02, E-3683/02, E-3684/02,
E-3685/02, E-3686/02, E-3687/02, E-3688/02, E-3689/02, E-3690/02, E-3691/02,
E-3692/02, E-3693/02, E-3694/02, E-3695/02, E-3696/02, E-3697/02, E-3698/02,
E-3699/02, E-3700/02, E-3701/02, E-3702/02, E-3703/02, E-3704/02, E-3705/02,
E-3706/02, E-3707/02, E-3708/02, E-3709/02, E-3710/02, E-3711/02, E-3712/02,
E-3713/02, E-3714/02, E-3715/02, E-3716/02, E-3717/02, E-3718/02, E-3719/02,
E-3720/02, E-3721/02, E-3722/02, E-3723/02, E-3724/02 e E-3725/02**

(11 febbraio 2003)

Nella seguente tabella l'onorevole parlamentare troverà l'importo complessivo degli aiuti concessi ai seguenti paesi:

Paesi	Totale (2000 e 2001)
Zimbabwe	89,73
Isole Salomone	47,23
Seychelles	4,97
Senegal	93,76
Sao Tomé	14,79
Samoa occidentali	6,19
Saint Vincent e Grenadine	16,43
Saint Lucia	34,39
Togo	23,79
Tanzania	330,38
Swaziland	27,30

Paesi	Totale (2000 e 2001)
Suriname	24,47
Sudan	100,74
Sudafrica	261,39
Uganda	274,96
Zambia	231,07
Sierra Leone	131,07
Somalia	35,34
Tongo	7,33
Tuvalu	0
Trinidad e Tobago	11,45
Vanuatu	5,44
Ciad	112,05

La Commissione trasmette direttamente all'onorevole parlamentare e al Segretariato generale del Parlamento una tabella con informazioni più particolareggiate, nonché la relazione annuale 2001 sulla politica di sviluppo e l'attuazione dell'aiuto esterno.

(2003/C 192 E/174)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3775/02

di António Campos (PSE) alla Commissione

(17 dicembre 2002)

Oggetto: Politica agricola comune

Considerato che la risposta del 16 dicembre 1999 all'interrogazione scritta n. E-1766/99 (1) dell'11 ottobre 1999 non forniva le informazioni richieste sul FEAOG-Garanzia,

potrebbe la Commissione far conoscere all'interrogante, nell'assolvimento della sua missione di deputato:

- il volume finanziario speso annualmente dal FEAOG-Garanzia a favore dei 100 principali beneficiari in ciascuno Stato membro?
- La percentuale dell'ammontare complessivo del FEAOG-Garanzia ricevuto da ciascuno Stato membro e speso per detti 100 principali beneficiari?

(1) GU C 303 E del 24.10.2000, pag. 14.

**Risposta complementare
data dal sig. Fischler in nome della Commissione**

(10 marzo 2003)

Il 1º ottobre 2002 la Commissione ha trasmesso alla commissione per il controllo dei bilanci, alla commissione per i bilanci e alla commissione per l'agricoltura del Parlamento europeo alcuni dati indicativi sulla distribuzione degli aiuti diretti per le aziende versati per l'esercizio 2000, suddivisi per categoria di entità. Queste informazioni sono state ricavate dai dati ricevuti dagli Stati membri e relativi ai pagamenti del Fondo europeo agricolo di garanzia e orientamento (FEAOG). Sebbene la qualità di questi dati sia

generalmente sufficiente per l'attività di liquidazione dei conti, occorre una certa cautela qualora li si voglia utilizzare per altri fini analitici. Non tutti gli Stati membri utilizzano attualmente il «sistema di identificazione unico» per tutti i beneficiari; gli importi totali per beneficiario potrebbero essere pertanto erronei e fornire dati «indicativi» e non completamente attendibili.

Fatta tale precisazione, la tabella inviata all'onorevole parlamentare e al segretariato del Parlamento fornisce la situazione, per ogni Stato membro, dell'importo totale degli aiuti diretti corrisposti nell'esercizio 2000, dell'importo totale versato ai 100 principali beneficiari dei pagamenti diretti e della percentuale relativa di questi ultimi. Si tenga presente che alcuni dei beneficiari che figurano nell'elenco dei 100 beneficiari principali di ogni Stato membro potrebbero essere delle organizzazioni di produttori. La Grecia non ha fornito indicazioni dettagliate su tutte le misure di pagamento dell'aiuto diretto e per tale Stato membro non sono quindi disponibili statistiche.

(2003/C 192 E/175)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3797/02
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(7 gennaio 2003)

Oggetto: Studi sulla via Egnatia

Come è noto l'asse stradale «via Egnatia» è di grande importanza per la Grecia settentrionale e, per le sue connessioni con gli assi trasversali, per la cooperazione e il progresso di tutti i paesi balcanici vicini.

In questa prospettiva, e nel quadro delle reti transeuropee di trasporto (RTE), la Commissione finanzia il progetto PP701 «via Egnatia-studi tecnici» per un importo di 30 milioni di euro per il periodo 2001-2003.

1. In relazione a quali tratti sono stati effettuati gli studi, tanto nell'asse principale quanto in quelli trasversali?
2. Quanti contratti e di quali tipo ha concluso l'impresa «Egnatia S.A.» e in base a quale procedura di aggiudicazione? È stato indetto un concorso pubblico oppure no?
3. Come sono stati conclusi questi contratti per la realizzazione degli studi, con quali appaltanti e secondo quali termini di esecuzione, con quale bilancio, con quale obiettivo e in che fase di esecuzione si incontra ciascuno di essi?
4. Quali importi sono stati finora corrisposti dei 30 milioni di euro previsti?
5. Come intende la Commissione promuovere il completamento della via Egnatia e i rispettivi assi trasversali e secondo quale calendario?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(13 febbraio 2003)

Il progetto prioritario (PP) 701 menzionato fa parte del programma pluriennale indicativo adottato dalla Commissione il 19 settembre 2001 e assegna un importo di 30 milioni di EUR a favore di studi e misure di sostegno tecnico per il periodo 2001-2006 alla sezione Egnatia del progetto prioritario n. 7 (PATHE-Egnatia). Questo progetto fa parte della rete transeuropea di trasporto (TEN-T). Il sostegno è stato fissato in maniera indicativa.

Le sezioni dell'asse principale o degli assi perpendicolari della «Via Egnatia», oggetto di studi nel quadro del progetto PP 701, figurano nella decisione C(2001) 3898/10 del 30 novembre 2001 e una copia della quale sarà trasmessa direttamente all'Onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento.

I contratti firmati dalla società «Egnatia Odos S.A.» concernono studi di tipi tecnico e ambientale, per tutte le fasi del progetto e la costruzione delle diverse sezioni di questo asse stradale.

Secondo informazioni fornite da «Egnatia Odos»:

- 170 contratti sono stati firmati nel quadro del PP 701 fino a tutto il 2001.
- I contratti sono stati attribuiti dopo bando di gara, conformemente alla legislazione nazionale e comunitaria.

I dati relativi ai contratti — date della firma, oggetto, calendario di esecuzione, ad eccezione del nome dei contraenti che non rientra nelle informazioni normalmente comunicate alla Commissione — sono indicati nella tabella fornita da «Egnatia Odos S.A.» con il rapporto periodico di avanzamento presentato conformemente alla decisione C(2001) 3898/10 del 30 novembre 2001. Una copia della tabella sarà anche trasmessa direttamente all'Onorevole parlamentare e alla segreteria generale del Parlamento.

L'importo versato nel 2001 e 2002 è di 9 250 000 EUR, ossia 30,8 % dell'importo di 30 milioni EUR.

Il Quadro comunitario di sostegno 2000-2006 per la Grecia, prevede un importante importo di assistenza finanziaria da parte del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo di coesione, per la costruzione dell'autostrada Egnatia e dei suoi assi trasversali. Per l'asse stradale Egnatia sono programmati 1 150 milioni EUR di sovvenzioni e circa 300 milioni EUR di sovvenzioni sono programmati per la costruzione degli assi trasversali che collegano Egnatia alle frontiere della Grecia con quattro altri Stati. Il Quadro comunitario di sostegno e il Fondo di coesione 1994-99 per la Grecia, hanno anche contribuito con sovvenzioni di 760 milioni EUR alla costruzione della via Egnatia.

La Banca europea per gli investimenti ha anche approvato negli ultimi cinque anni prestiti di 1 500 milioni EUR a favore della Grecia, per il finanziamento dell'autostrada Egnatia.

Le autorità greche hanno informato la Commissione che già 153 chilometri a doppia corsia sono stati completati e sono stati aperti al traffico. Alla fine del 2002, diventeranno operativi altri 150 nuovi chilometri di Egnatia. Secondo le stime delle autorità greche, alla fine del 2005, saranno completati e operativi 530 chilometri a doppia corsia sulla via Egnatia, con il cofinanziamento dei fondi comunitari.

(2003/C 192 E/176)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3834/02

di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) alla Commissione

(9 gennaio 2003)

Oggetto: Diritti umani in India

La Commissione conviene che l'incarcerazione nella prigione di Ranchi in India dell'anziano e sofferente Syed Ali Geelani, a migliaia di chilometri da casa in Kashmir, costituisca una violazione dei suoi diritti umani? Che cosa farà la Commissione per indurre le autorità indiane a trasferirlo a Srinagar?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

In risposta all'interrogazione dell'onorevole Parlamentare circa la legittimità della detenzione del dirigente dell'Hurriyat, Syed Shah Ali Geelani, la Commissione comunica di aver preso atto della sentenza dell'Alta corte del Cachemire del 5 settembre 2002 in cui si dichiara illegittima la detenzione del sig. Geelani fuori dal Cachemire. Peraltra la Commissione ha preso atto degli impegni assunti il 12 novembre 2002 dal primo ministro Mufti Mohammed Sayeed di liberare i detenuti politici ed in particolare dell'intenzione di liberare prossimamente il sig. Geelani. Tali fatti vanno valutati nel clima favorevole creato dalle elezioni regionali di settembre ottobre 2002.

(2003/C 192 E/177)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3853/02
di Francesco Fiori (PPE-DE) alla Commissione

(23 dicembre 2002)

Oggetto: Esportazione del formaggio Grana Padano in Svizzera

La Confederazione Svizzera ha stabilito, con la RS 632 110 411, Ordinanza concernente l'importazione di formaggi tra la Svizzera e la Comunità europea, che il formaggio Grana Padano è esente da dazio e limitazioni quantitative se ha un contenuto in acqua non superiore al 33,2 %.

Nel mese di novembre risultano respinte partite di formaggio Grana Padano, di età non inferiore ai 16 mesi, in quanto presentavano rispettivamente 34,1 % e 34,8 % di umidità.

Dai dati storici e recenti in possesso delle autorità e degli istituti di ricerca italiani non esistono campioni di Grana Padano di almeno 16 mesi di età con un'umidità superiore al 33,2 %, a meno che non si proceda all'asportazione volontaria, in fase di preparazione del campione all'analisi, di una parte abbondante della crosta e di pasta del formaggio sotto crosta che, com'è noto, sono parti edibili e quindi obbligatoriamente da considerare in qualsiasi determinazione analitica.

Con un prelievo singolo non è possibile rifare l'analisi in contraddittorio, mentre la procedura di campionamento per tutti i controlli del caso in vigore alle frontiere nell'UE prevede il prelievo in contraddittorio con la parte, o con un suo delegato, cioè la suddivisione del campione in 6 aliquote uguali delle quali una o due vengono lasciate all'azienda esportatrice, una viene mandata all'analisi e le altre restano a disposizione per eventuali revisioni in caso di contestazione.

È in grado la Commissione di confermare che:

- I funzionari svizzeri presso la dogana eseguono un prelievo di un unico campione (fetta a cuneo scalzo centro con crosta di entrambe i piatti, del peso complessivo circa 1,5 kg) da destinare al laboratorio che applica per la determinazione dell'umidità del grana Padano la norma internazionale FIL-IDF 4 a: 1982?
- Non ritiene invece plausibile che tale atteggiamento risponda a logiche diverse, legate a volontà intesa ad una limitazione dell'importazione, il cui trend è in leggera ma costante crescita, specie per quanto riguarda il Grana Padano?
- Non pensa che si possa quindi ravvisare in tal caso un comportamento di «protezionismo indiretto» in spregio a qualsiasi norma che regola il libero commercio tra gli Stati?

**Risposta complementare
data dal sig. Lamy in nome della Commissione**

(12 marzo 2003)

Il laboratorio federale delle dogane di Berna utilizza, per misurare il tasso di umidità del Grana padano, il metodo «CH 5.02» descritto nel manuale svizzero dei metodi d'analisi per i prodotti alimentari. Questo metodo è equivalente a quello «FIL-IDF 4a-1982» utilizzato nei laboratori doganali degli Stati membri. Dato che il metodo utilizzato dal laboratorio svizzero è accreditato ISO 17 025, i risultati devono rispondere alle esigenze di qualità richieste in particolare per quanto riguarda la possibilità di ripetere e riprodurre le misurazioni.

Il prelievo dei campioni può dare luogo a divergenze di opinioni, in funzione del tipo di prelievo e delle modalità di campionamento. Per quanto riguarda il tipo di prelievo, le dogane svizzere prelevano un settore della forma di formaggio, mentre l'industria italiana effettua carotaggi. Per quanto riguarda le modalità di campionamento, bisogna tenere conto del fatto che le partite di formaggio non sono omogenee. Le dogane svizzere prelevano generalmente dei settori di due-tre chilogrammi dalle forme e ne selezionano uno a caso su 10 partite differenti, cioè 10 campioni. Ciò dovrebbe costituire un campionamento rappresentativo.

Tenuto conto di queste informazioni, la Commissione non dispone di elementi obiettivi per mettere in dubbio la qualità dei risultati ottenuti dal laboratorio federale delle dogane di Berna.

Di conseguenza, essa non condivide i timori dell'onorevole parlamentare per quanto riguarda l'eventuale tentativo della Svizzera di limitare le importazioni dalla Comunità per via indiretta.

Le esportazioni di formaggio tra la Comunità e la Svizzera, che sono soprattutto esportazioni italiane, sono aumentate notevolmente nell'ultimo decennio, ma gli scambi hanno subito un rallentamento negli ultimi anni. L'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione elvetica sul commercio di prodotti agricoli, entrato in vigore il 1° giugno 2002, agevolerà gli scambi bilaterali. Una delle caratteristiche principali dell'accordo è la liberalizzazione totale progressiva, su un periodo di cinque anni, del mercato dei formaggi. È opportuno notare che le disposizioni dell'accordo (allegato 11, appendice 6) prevedono un'equivalenza, su base reciproca per la Comunità e la Svizzera, per il latte e i prodotti lattiero-caseari di origine bovina destinati all'alimentazione; la circolazione di questi prodotti tra la Comunità e la Svizzera è disciplinata dalle norme del commercio intracomunitario. Inoltre, le strutture bilaterali create nel quadro dell'accordo dovranno permettere di migliorare la cooperazione con le autorità elvetiche, soprattutto per quanto riguarda gli aspetti connessi all'integrazione del mercato dei formaggi.

(2003/C 192 E/178)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3871/02

di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Costruzione della discarica dell'Ovest

A seguito della risposta fornita dalla Commissaria Margot Wallström in data 12 febbraio 2001 all'interrogazione della sottoscritta E-3979/00⁽¹⁾ sulla costruzione della discarica dell'Ovest, nel comune di Cadaval, in Portogallo, si chiede alla Commissione di rendere note le valutazioni da essa successivamente effettuate in riferimento alla suddetta discarica, nonché la decisione che, come affermava nella succitata risposta, essa intendeva adottare.

⁽¹⁾ GU C 187 E del 3.7.2001, pag. 97.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(24 febbraio 2003)

In seguito alla risposta precedente, la Commissione comunica all'onorevole parlamentare che nella riunione della Commissione del 30 ottobre 2002 essa ha deciso di archiviare la denuncia 2000/4668 relativa alla costruzione della discarica controllata per rifiuti urbani della regione Ovest.

In effetti, dopo aver raffrontato le spiegazioni fornite dalle autorità portoghesi con le osservazioni presentate dai denuncianti, la Commissione ha ritenuto che non esiste una base giuridica comunitaria per proseguire l'istruzione della denuncia.

I progetti di discarica per rifiuti urbani sono contemplati dall'allegato II della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾ e ne consegue che si tratta di un tipo di progetto per cui la realizzazione di una valutazione d'impatto dipende, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva, dall'apprezzamento delle autorità nazionali. Tale potere discrezionale può essere limitato a norma dell'articolo 2 della direttiva, secondo cui i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale significativo devono formare oggetto di una valutazione del loro impatto. Spetta comunque agli Stati membri analizzare la possibilità che un dato progetto abbia un impatto significativo sull'ambiente. Nel caso in esame, si è di fatto provveduto ad effettuare un'analisi di questo tipo, mediante numerosi studi di impatto ambientale, la quale non ha indicato che il progetto potesse avere un impatto ambientale significativo.

Inoltre, la costruzione della discarica e il funzionamento della stessa sono stati sottoposti alle garanzie e alle esigenze tecniche disposte dalla nuova direttiva sulle discariche controllate (direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti⁽²⁾), sebbene la direttiva non fosse ancora di applicazione per quanto riguarda questo progetto. In tal modo, l'autorizzazione del progetto è stata preceduta da una relazione descrittiva contenente informazioni sulle caratteristiche geologiche, geotecniche

ed idrologiche del sito, sul sistema di impermeabilizzazione, sul sistema di scolo delle acque pluviali e reflue, su controllo e sorveglianza delle acque reflue e sotterranee e su smaltimento e trattamento del biogas, oltre che a livello della sicurezza della popolazione e degli addetti. Per quanto riguarda, in particolare, l'impermeabilizzazione, nella fase di esecuzione del progetto si è provveduto alla posa di uno strato di argilla di 0,5 metri di spessore, combinata con un componente artificiale in modo da creare una barriera geologica avente una permeabilità complessiva compatibile con le disposizioni della direttiva suddetta.

Da ultimo, va rilevato che la discarica è munita di licenza ambientale rilasciata dalla Direzione generale Ambiente in conformità delle disposizioni di recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento⁽³⁾. Tale licenza ha previsto un programma di controllo ambientale della discarica che l'operatore è obbligato a rispettare tanto nella fase operativa quanto in caso di chiusura e di manutenzione successiva alla chiusura dell'impianto.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 182 del 16.7.1999.

⁽³⁾ GU L 257 del 10.10.1996.

(2003/C 192 E/179)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3881/02

di Jorge Hernández Mollar (PPE-DE) alla Commissione

(10 gennaio 2003)

Oggetto: Aiuti comunitari per installare impianti di cogenerazione

Una società ubicata nella località di Villanueva de Algaidas, presso Malaga (Spagna), aprirà, prima della fine dell'anno, il primo impianto privato in Andalusia destinato a generare energia elettrica utilizzando la sana derivante dai processi di elaborazione dell'olio d'oliva.

I lavori del nuovo impianto, che genererà 25 milioni di watt, sono praticamente terminati; l'energia sarà venduta alla compagnia che distribuisce energia elettrica nella zona e servirà ad approvvigionarvi circa tremila unità abitative.

Viste la notevole produzione di olive in Andalusia e la novità e l'utilità di tale esperienza, può la Commissione indicare su quali aiuti e incentivi comunitari potranno contare le imprese andaluse del settore interessate ad emulare l'iniziativa che sarà avviata prossimamente nella località summenzionata?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(13 febbraio 2003)

La Commissione è stata molto attiva, specialmente negli ultimi cinque anni, nell'orientamento e nello sviluppo della politica comunitaria per il settore dell'energia rinnovabile (RES). Fra i vari RES sviluppati, la biomassa e i rifiuti offrono il più elevato contributo potenziale alla produzione di energia (circa il 60%).

Per quanto riguarda gli incentivi e gli aiuti comunitari, per gli impianti di produzione combinata calore-elettricità (CHP) che utilizzano la sana derivante dai processi di elaborazione dell'olio d'oliva in Andalusia, la Commissione può menzionare le seguenti possibilità:

- Per la ricerca e l'ulteriore sviluppo di tecnologie per l'uso di fonti d'energia rinnovabili, il Sesto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (RST) (2003-2006) offre un sostegno finanziario attraverso il suo programma specifico intitolato «Integrare e rafforzare lo Spazio europeo della ricerca», nel quale il tema prioritario pertinente è lo «Sviluppo sostenibile, cambiamento globale ed ecosistemi»; sotto-priorità: «Sistemi energetici sostenibili». In particolare, questo programma sostiene il co-finanziamento di nuove tecnologie innovative nel settore della co-combustione (biocarburanti con carburanti convenzionali), ed impianti CHP per la produzione su vasta scala di elettricità rinnovabile e produzione di calore.

- Il nuovo programma Energia intelligente, il cui avvio è previsto più tardi nel 2003, offrirà sostegno per la promozione di applicazioni innovative di fonti di energia rinnovabile.
- Inoltre, il progetto menzionato dall'onorevole parlamentare potrebbe essere cofinanziato dai Fondi strutturali nell'ambito del Programma Operativo Integrato della regione Andalusia per il periodo 2000-2006.
- La Commissione rammenta all'onorevole parlamentare che, in virtù del principio di sussidiarietà, la scelta dei progetti concreti che possano beneficiare del cofinanziamento, rientra nella competenza dello Stato membro, in particolare in funzione dei criteri di selezione di cui ai documenti di programmazione. Pertanto, sarebbe opportuno invitare la società in questione a informarsi presso la Dirección General de Fondos Europeos de la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, al seguente indirizzo: Isla de la Cartuja, Edificio Torretriana, 5a planta, 41071 Sevilla.

(2003/C 192 E/180)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-3905/02

di Nelly Maes (Verts/ALE) alla Commissione

(6 gennaio 2003)

Oggetto: Ripristino dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo

Otto partiti congolesi hanno, di recente, stipulato a Pretoria un accordo politico sulla ripartizione del potere, si delinea quindi la possibilità di un ritorno alla pace nella Repubblica democratica del Congo.

De facto, in molte regioni del paese lo Stato è inesistente, anche in regioni che si trovavano sotto occupazione straniera nonché nelle regioni dove gli Stati vicini del Ruanda e dell'Uganda padroneggiano la situazione, è necessario pertanto che la comunità internazionale si assuma le responsabilità. Considerato che il conflitto ha fatto tre milioni di vittime, la ricostruzione del paese non può essere lasciata alla buona volontà del governo locale, privo peraltro dei mezzi necessari, e tanto meno di uno Stato membro o di taluni Stati membri dell'Unione europea. Occorre quindi un'azione delle Nazioni Unite sia per colmare il vuoto lasciato dal ritiro delle truppe straniere, specie dalla MONUC sia per contribuire alla ricostruzione strutturale del paese alla quale non può mancare di partecipare l'UE.

In qual modo intende l'UE contribuire al ripristino dello Stato di diritto?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione

(3 febbraio 2003)

La Commissione è consapevole dell'importanza primaria rappresentata dalla ricostituzione dello Stato di diritto nella Repubblica democratica del Congo per riportare pace e sviluppo nel paese e nella zona dei grandi laghi.

A tal fine sta per prendere l'avvio un'iniziativa comune del Belgio e del Programma di sviluppo delle Nazioni unite (PSNU) per verificare i bisogni, definire una strategia comune ed attuare tra i vari finanziatori un'operazione coordinata per il rafforzamento delle capacità istituzionali e la riforma della funzione pubblica congolese.

La Commissione partecipa già al ristabilimento dello Stato di diritto attuando un progetto di sostegno alla giustizia di 28 milioni di euro. Il progetto è attualmente in corso di svolgimento.

In materia di rafforzamento delle capacità la Commissione ha anche approvato nel dicembre 2002 un progetto intitolato «Primo programma di sostegno istituzionale» del valore di 16 milioni di euro.

Tale programma è volto a rafforzare le attività di un certo numero di ministeri prioritari nonché a sostenere la creazione di istituzioni di transizione quali la commissione elettorale nazionale e la Commissione nazionale per i diritti dell'uomo.

(2003/C 192 E/181)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-3915/02**di Juan Naranjo Escobar (PPE-DE) alla Commissione**

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Aiuto finanziario all'America Latina

Può la Commissione fornire una ripartizione annua per linee di bilancio dell'aiuto finanziario concesso dall'Unione europea all'America Latina nei periodi 1995-1999 e 2000-2002?

Quali sono gli stanziamenti di pagamento annuali effettuati in questi periodi?

Come giustifica la Commissione la «tradizionale» scarsa esecuzione di queste linee di bilancio?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione

(10 marzo 2003)

Si trasmette direttamente all'onorevole Parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento la ripartizione annuale per linea di bilancio degli impegni e dei pagamenti riguardanti le azioni di cooperazione con l'America Latina nel periodo 1996-2002 (i dati relativi al 2002 vanno considerati provvisori in quanto, per talune linee di bilancio, gli impegni non sono ancora stati inseriti nel sistema informatico)⁽¹⁾.

Nel periodo considerato l'importo globale, comprensivo di tutte le linee, degli impegni ammonta a 3,12 miliardi di euro mentre quello dei pagamenti ammonta a 2,04 miliardi di euro.

La differenza di 1,08 miliardi di euro tra i due aggregati ha varie spiegazioni.

In primo luogo andrebbero tolti da tale cifra gran parte degli impegni relativi al 2001 ed al 2002. Si tratta infatti di importi iscritti come impegni nella contabilità della Comunità e perché possano dar luogo a pagamenti è necessario che siano prima autorizzati. Ciò presuppone la conclusione di convenzioni o contratti di finanziamento con i paesi e/o le organizzazioni beneficiari dell'aiuto. E' evidente che le convenzioni o i contratti di finanziamento sottoscritti per onorare impegni assunti nel 2001 hanno dato luogo ad un flusso molto ridotto di spese e, di conseguenza, di pagamenti. Per quanto riguarda il 2002 una parte degli impegni non ha ancora condotto alla conclusione di convenzioni o di contratti di finanziamento.

In secondo luogo taluni interventi non esauriscono l'intero stanziamento inizialmente previsto, a seguito, in particolare, dell'adeguamento degli obiettivi alla capacità di assorbimento della zona di intervento o a seguito di sospensioni o chiusure anticipate allorché la situazione locale non consente più l'attuazione in condizioni accettabili. Tale situazione da luogo ad un flusso di pagamenti inferiore agli impegni.

Se, d'altro lato, si esamina l'evoluzione dei pagamenti sulle principali linee di bilancio del programma America Latina, si constata quanto segue:

- un netto miglioramento del ritmo dei pagamenti sulla linea B7-310 (cooperazione finanziaria e tecnica). Nel 2002, il volume complessivo dei pagamenti rappresenta l'85% degli impegni di quell'anno. Nel 1998 essi rappresentavano il 60% degli impegni;
- una diminuzione del rapporto pagamenti/impegni sulla linea B7-311 (cooperazione economica). Nel 1998 il volume dei pagamenti rappresentava il 58% degli impegni dell'anno. Nel 2002 esso ne rappresentava solo il 20%. Tale evoluzione si spiega con l'aumento notevole degli impegni su tale linea (dai 49 milioni di euro del 1998 ai 125 milioni di euro del 2002) a causa dell'approvazione in questi ultimi anni di grandi programmi regionali (Alfa, Alban, Alis, Al-Invest) che necessitano di un periodo preparativo prima di dar luogo a un flusso significativo di pagamenti;
- un ritmo ancora migliorabile di pagamenti sulla linea B7-313 (ricostruzione) che corrisponde al programma di ricostruzione dei paesi dell'America centrale (il «PRRAC») a seguito dell'uragano Mitch. Il volume globale dei pagamenti rispetto agli impegni passa dal 12,8% del 1999 al 34,8% del 2002. Va osservato che il programma di pagamenti su tale linea di bilancio prevede che in quattro anni gli impegni già effettuati saranno esauriti al 100%.

Al di là delle spiegazioni fornite la Commissione riconosce che il problema sollevato dall'onorevole Parlamentare, ossia la scarsa esecuzione degli stanziamenti di pagamento, ha rappresentato un fattore critico della cooperazione comunitaria di questi ultimi anni.

Tale problema, sin dalla riforma della gestione degli aiuti esterni della Comunità, è oggetto di un controllo costante e di un piano d'azione con obiettivi quantificati per quanto riguarda la riduzione del volume dei pagamenti da effettuare e la chiusura di progetti che presentano resti in termini di stanziamenti d'impegno. A seguito delle misure adottate e degli sforzi fatti dai servizi, il flusso dei pagamenti è in via di miglioramento ed il RAL (resto da liquidare) è in costante diminuzione.

(¹) Non si è potuto effettuare la stessa ripartizione per l'anno finanziario 1995 in quanto i cambiamenti della nomenclatura delle varie linee di bilancio e le modifiche introdotte all'epoca nel sistema informatico rendono difficilissima la confrontabilità dei dati. Si forniscono perciò i dati relativi alla sola linea di bilancio B7-310 (Cooperazione finanziaria e tecnica) e B7-311 (Coop. econ.).

(2003/C 192 E/182)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-3919/02
di Roberta Angelilli (UEN) alla Commissione**

(14 gennaio 2003)

Oggetto: Agenzia satellitare europea

Pochi giorni fa a Bruxelles, nell'ambito di un incontro tra il presidente della Regione Lazio Francesco Storace e il presidente della Commissione Romano Prodi è stata ribadita la candidatura di Roma quale sede dell'agenzia satellitare europea.

A tal proposito, il presidente Prodi, sottolineando come il criterio dell'unanimità rischi di paralizzare la localizzazione delle agenzie, tra cui quella alimentare e quella satellitare, ha evidenziato che, pur nella complessità della situazione, la Commissione si è adoperata con tutti i mezzi a propria disposizione affinché si addivenga ad una decisione in tal senso.

Tali affermazioni, benché generiche e di ampio respiro, lasciano dunque intendere una sorta di impegno dell'Istituzione e permettono di intravedere un percorso in via di risoluzione.

Al contrario, non è dato evincere le medesime conclusioni alla luce della risposta P-1940/02 (¹) alla mia interrogazione del 26 giugno 2002, fornita dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione: alle domande concernenti l'opportunità di destinare la città di Roma a sede della futura agenzia satellitare, la sig.ra de Palacio rispondeva che non era stata presa «nessuna decisione circa l'eventuale adozione di un'agenzia europea per la navigazione multimodale via satellite» e che, «di conseguenza, non si conoscono ne' la sede, ne' le risorse, ne' il numero dei dipendenti».

Ciò premesso si interroga la Commissione per sapere:

1. quale tipo di sviluppo avrà il programma Galileo;
2. come interpretare le due dichiarazioni in contraddizione;
3. qual è la posizione della Commissione sull'argomento.

(¹) GU C 301 E del 5.12.2002, pag. 249.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

Durante la sua fase di sviluppo fino al 2005, il programma Galileo di radionavigazione via satellite sarà gestito dall'impresa comune Galileo il cui statuto, adottato dal Consiglio nel maggio 2002, prevede che la sua sede sia a Bruxelles.

Dopo lo scioglimento dell'impresa comune, l'entità privata concessionaria di Galileo assumerà la responsabilità delle fasi di spiegamento e esercizio del sistema. Essa deciderà secondo i propri criteri (efficacia, costo, ecc.) dove stabilire la sua sede sociale e il suo centro operativo.

Nel secondo semestre 2003, la Commissione trasmetterà al Consiglio e al Parlamento una proposta per istituire una struttura pubblica la cui sede non è ancora stata decisa, che sarà l'autorità concedente nei riguardi del concessionario.

Alla luce di questi elementi e del fatto che non esiste alcuna proposta o decisione circa la creazione di un centro per la navigazione multimodale via satellite, le dichiarazioni del Presidente della Commissione e la risposta della vicepresidente della Commissione responsabile dei trasporti e dell'energia, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare non sono affatto contraddittorie.

(2003/C 192 E/183)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0027/03

di Charles Pasqua (UEN) alla Commissione

(13 gennaio 2003)

Oggetto: Tutela della denominazione del nome «yogurt»

In seguito alla sentenza SMANOR della Corte di giustizia delle Comunità europee, la Comunicazione interpretativa della Commissione sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari del 19 ottobre 1991⁽¹⁾) ha precisato quali sono gli elementi caratteristici dello yogurt, vale a dire la presenza di batteri lattici vivi in quantità abbondante. Lo yogurt è dunque un prodotto le cui specificità sono riconosciute dalle autorità europee.

La Comunicazione in parola chiarisce inoltre che un semplice riferimento al termine «yogurt» potrebbe indurre il consumatore in errore sulla reale natura del prodotto.

Il Codex alimentarius precisa, nella versione che sta per essere adottata, che la regola generale è quella di riservare la denominazione «yogurt» a prodotti contenenti fermenti vivi.

D'altra parte, la direttiva 2000/13/CE⁽²⁾ sull'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari obbliga gli Stati membri a prendere misure utili a proteggere i consumatori contro i rischi di inganno.

In considerazione delle definizioni stabilite dalle varie autorità, può la Commissione dire se uno Stato membro come il Regno di Spagna è legittimato a modificare la sua legislazione estendendo la denominazione yogurt a prodotti che non contengono più in modo significativo fermenti vivi?

In considerazione dei principi relativi alla tutela dei consumatori, può la Commissione dire se uno Stato membro come il Regno di Spagna ha diritto di modificare la sua regolamentazione relativa alla denominazione «yogurt» fino ad allora esclusivamente riservata a prodotti contenenti fermenti vivi per estenderla a prodotti in cui i fermenti vivi sono stati distrutti?

Può infine essa indicare quali misure intende prendere per porre fine all'applicazione da parte del Regno di Spagna della sua nuova legislazione relativa alla denominazione «yogurt»?

⁽¹⁾ GU C 270 pag. 2.

⁽²⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(11 marzo 2003)

Lo scopo della Comunicazione interpretativa della Commissione citata dall'onorevole parlamentare è definire, nell'ambito della libera circolazione delle merci, le condizioni alle quali uno Stato membro può legittimamente sostenere che una denominazione utilizzata per un prodotto venduto sul suo territorio sia diversa dalla denominazione del prodotto utilizzata nei paesi di produzione al fine di tutelare i consumatori contro il rischio di confusione tra prodotti diversi.

La suddetta condizione è che il prodotto sia così diverso sotto il profilo della composizione o della fabbricazione dalle merci generalmente conosciute con quella denominazione nella Comunità da non poter essere considerato appartenente alla stessa categoria di merci. In tale contesto è importante la nozione di caratteristica di un prodotto.

Di fatto, né la Corte di giustizia europea né la Commissione (nella citata Comunicazione interpretativa) hanno dato una definizione di yogurt. Nella sentenza Smanor la Corte di giustizia europea ha definito i casi in cui è necessario modificare la denominazione di un prodotto per tutelare i consumatori contro il rischio di confusione tra prodotti diversi. A tale riguardo la Corte ha osservato che, secondo il Codex Alimentarius, la caratteristica del prodotto commercializzato come yogurt è la presenza di specifici fermenti lattici vivi in quantità abbondante.

La Corte ha osservato che non esistono norme comuni o armonizzate in materia di produzione o commercializzazione dello yogurt, ad eccezione della direttiva 93/102/CE della Commissione, del 16 novembre 1993, recante modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale nonché alla relativa pubblicità⁽¹⁾.

In assenza di legislazione comunitaria, uno Stato membro ha il diritto di decidere norme quali l'impiego della denominazione «yogurt» e a quali prodotti tali norme si applicano.

Nel quadro della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche⁽²⁾, la Commissione ha ricevuto dalla Spagna il progetto di legge menzionato dall'onorevole parlamentare. Secondo tale testo, alcuni prodotti possono essere commercializzati con la denominazione «yogurt pastorizzato dopo la fermentazione». La Commissione non ha formulato obiezioni nei riguardi di tale progetto di regolamento. Conformemente alla procedura stabilita nella direttiva 98/34/CE, dal 26 gennaio 2003 le autorità spagnole sono legittimamente autorizzate ad adottare la loro legislazione.

La Commissione ha ciononostante ricevuto svariate denunce relative alla legislazione spagnola, basate in special modo sulla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità. I servizi della Commissione stanno al momento esaminando tali denunce e la situazione giuridica negli Stati membri in relazione alla denominazione «yogurt».

⁽¹⁾ GU L 291 del 25.11.1993.

⁽²⁾ GU L 204 del 21.7.1998.

(2003/C 192 E/184)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0030/03 di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(21 gennaio 2003)

Oggetto: Impresa pubblica greca di elettricità (DEI) e costruzione di nuove unità di produzione di energia elettrica

Nella sua risposta all'interrogazione scritta P-1459/02⁽¹⁾ la Commissione faceva osservare l'esigenza imposta a tutte le imprese di elettricità integrate dell'UE di porre in atto una separazione contabile assoluta tra le attività di generazione, di trasmissione e di distribuzione. Nella sua risposta ad una successiva interrogazione dell'autore (H-0794/02)⁽²⁾ la Commissione faceva riferimento alle difficoltà finanziarie incontrate dai sette consorzi di imprese private nella costruzione di nuove unità di produzione di energia elettrica con una potenza complessiva di 2000 MW. In questa stessa occasione la Commissione sottolineava, d'altro canto, la necessità di garantire, entro il 2005, una capacità supplementare dell'ordine di 500-600 MW, allo scopo di risolvere il problema della sicurezza dell'approvvigionamento della Grecia in energia elettrica.

1. Ha l'Impresa pubblica greca di elettricità (DEI) presentato una separazione contabile delle sue attività?
2. A che cosa sono dovute le difficoltà finanziarie dei consorzi di imprese private e, in particolare, potrebbero essere legate al prezzo di mercato dei combustibili che consentono alle sette nuove unità di produzione di energia elettrica di funzionare?
3. È possibile che negli anni a venire la Grecia debba affrontare problemi di sicurezza dell'approvvigionamento in energia elettrica, visto che, allo stato, la capacità di 2000 MW non è assicurata, e tantomeno la capacità supplementare di 500-600 MW?

⁽¹⁾ GU C 277 E del 14.11.2002, pag. 209.

⁽²⁾ Risposta scritta del 17.12.2002.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione*(24 febbraio 2003)*

1. Con lettera del 4 dicembre 2002, il ministero greco dello Sviluppo ha informato la Commissione di quanto segue:

- a) il 15 aprile 2002 la Public Power Corporation (PPC) SA ha presentato all'autorità greca di regolamentazione (RAE) contabilità separate per le sue varie attività del 2001;
- b) il 24 ottobre 2002 l'autorità greca di regolamentazione per il settore dell'energia ha ordinato alla PPC di ripresentare dette contabilità con alcuni chiarimenti e modifiche; il termine per la presentazione è scaduto il 16 dicembre 2002.

La Commissione ha chiesto informazioni sulla presentazione di tali contabilità modificate e sulle osservazioni effettuate in proposito dall'autorità greca di regolamentazione.

2. La Commissione non può indicare le ragioni delle difficoltà finanziarie dei consorzi di alcune imprese private indipendenti, in quanto tali informazioni sono riservate e la Commissione non può accedervi. Tuttavia in generale le banche e gli istituti finanziari sono effettivamente riluttanti a finanziare nuove unità di capacità produttiva in assenza di condizioni di stabilità e prevedibilità dal punto di vista giuridico ed economico, anche rispetto al prezzo del combustibile.

3. La Grecia potrà effettivamente registrare una situazione di penuria di fornitura elettrica nei prossimi anni in assenza di nuovi impianti di generazione.

La Commissione ha pertanto recentemente chiesto ulteriori informazioni sui progressi del disegno di legge che modifica l'attuale legge 2773/1999 e faciliterà l'entrata di nuovi generatori elettrici indipendenti nel mercato greco dell'energia.

(2003/C 192 E/185)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0042/03**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione***(21 gennaio 2003)*

Oggetto: Delocalizzazioni, ristrutturazioni e difesa dell'occupazione

La stampa portoghese ha riferito recentemente (Expresso del 19.10.2002) che il gruppo giapponese Yazaki Saltano sta prendendo seriamente in considerazione la chiusura delle sue unità di cablaggio di Gaia e Ovar, che occupano complessivamente circa 6000 lavoratori, per la maggior parte giovani.

D'accordo con il Sindacato dei lavoratori delle industrie elettriche del nord, la direzione delle imprese portoghesi ha smentito tale notizia ma ha confermato la riduzione del personale, senza tuttavia comunicare un numero preciso.

In Portogallo la situazione dell'occupazione è sempre più grave ed è quindi necessario porvi rimedio.

Chiedo pertanto le seguenti informazioni:

1. in Portogallo o in un altro paese dell'Unione europea sono stati concessi sostegni finanziari al gruppo giapponese Yazaki Saltano?
2. Quali misure intende adottare la Commissione per garantire l'occupazione, tenendo conto delle innumerevoli delocalizzazioni e ristrutturazioni di multinazionali e in vista della disoccupazione provocata da tali misure in paesi come il Portogallo?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(7 marzo 2003)

La Commissione segnala all'Onorevole Parlamentare che l'impresa «Yasaki Saltano SA» ha ricevuto i seguenti aiuti in Portogallo, nell'ambito degli interventi del Fondo sociale europeo:

— Vecchio fondo

DAFSE (Departamento para os Assuntos do Fundo Social Europeu) — nel 1988 il gruppo ha ricevuto 108 907 495 Esc., per i dossier 881079 P1 e 881086 P1, mentre nel 1989 ha ricevuto 171 483 668 Esc., per i dossier 890617 P1 e 890694 P1.

— Quadro comunitario di sostegno I

Il gruppo ha ricevuto nel 1990 aiuti dall'«Instituto do Emprego e Formação Profissional» (IEFP): progetto n. 2/90- 1 097 064 Esc. e, nel 1993, aiuti dal «Programa específico para o Desenvolvimento Industrial Português» (PEDIP): progetto 6431/90- 7 616 008 Esc.

— Quadro comunitario di sostegno II

Il gruppo ha ricevuto tramite il Centro per l'occupazione di Aveiro (IEFP) i seguenti contributi FSE:

- nel 1994, nel quadro del PO Formazione professionale e Occupazione (PESSOA), 24 409 EUR per i programmi di occupazione e formazione della misura «Avviamento professionale e qualifica iniziale»;
- nel 1999, nel quadro del sottoprogramma Integrazione economica e sociale dei gruppi svantaggiati (INTEGRAR) del PO Sanità e Integrazione sociale, 5 504 EUR per progetti di riabilitazione per la misura «Integrazione socioeconomica dei portatori di handicap».

La Commissione ha presentato una richiesta di informazioni ad altri Stati membri per sapere se l'impresa Yasaki Saltano SA vi abbia ricevuto aiuti comunitari. La Commissione non mancherà di informare l'Onorevole Parlamentare a tale riguardo.

Per quanto riguarda la seconda interrogazione dell'Onorevole Parlamentare, va sottolineato che la direttiva del Consiglio 98/59/CE⁽¹⁾ riguardante i licenziamenti collettivi prevede l'informazione e la consultazione delle rappresentanze dei lavoratori nei casi in cui i datori di lavoro prevedono di procedere a licenziamenti. Tali consultazioni dovrebbero essere svolte tempestivamente al fine di raggiungere un accordo ovvero di evitare licenziamenti collettivi ovvero di ridurre il numero di lavoratori interessati da tali provvedimenti, limitandone per questi le conseguenze facendo ricorso a misure di accompagnamento sociale. Lo scopo di tali misure è fra l'altro quello di assistere i lavoratori nella ricerca di un nuovo posto di lavoro o nella procedura di pensionamento.

Per quanto riguarda la delocalizzazione delle imprese, la Commissione ritiene che, nell'assumere decisioni, le imprese dovrebbero sempre tener conto degli effetti di queste sui loro dipendenti anche nel contesto sociale e regionale. Tutto ciò è stato recentemente sottolineato nella comunicazione della Commissione riguardante la Responsabilità sociale delle imprese (CSR) — un contributo allo sviluppo sostenibile⁽²⁾.

Inoltre, la Commissione ha invitato le parti sociali europee ad impegnarsi in un dialogo costruttivo al fine di prevenire cambiamenti amministrativi e al fine di realizzare un approccio dinamico nei confronti degli aspetti sociali.

(¹) Direttiva 98/59/CE del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998.

(²) COM(2002) 347 def.

(2003/C 192 E/186)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0051/03
di Struan Stevenson (PPE-DE) alla Commissione**

(22 gennaio 2003)

Oggetto: Abuso di farmaci prescritti

Nell'azione tesa a bloccare la vendita da banco di alcuni integratori alimentari e prodotti erboristici, può far sapere la Commissione se abbia effettuato ricerche per provare gli eventuali effetti dannosi derivanti da tali prodotti e se esistano copie dei dati su cui si fonda la decisione, da poter esaminare?

Quali stanziamenti ha disposto la Commissione per la ricerca biomedica e lo sviluppo della medicina umana in Europa?

Quali stanziamenti ha disposto la Commissione per la ricerca sugli effetti a lungo termine sui pazienti, dei farmaci prescritti in psichiatria nei servizi medici in Europa?

Qual è il livello diagnostico nell'Unione europea delle condizioni qui di seguito: disordini di tipo autistico, disturbo del deficit dell'attenzione, sindrome da iperattività del disturbo dell'attenzione, schizofrenia, dislessia, disprassia, sindrome di Down?

Qual è il sistema di controllo adottato per garantire che le informazioni fornite dalle industrie farmaceutiche al momento della registrazione di nuovi farmaci siano complete e che le informazioni relative a sperimentazioni con effetti negativi non siano celate ai pazienti e alle autorità preposte al rilascio della licenza?

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

Nel giugno del 2002 il Parlamento ed il Consiglio hanno adottato la direttiva 2002/46/CE, del 10 giugno 2002, sugli additivi nei prodotti alimentari⁽¹⁾. La direttiva riguarda i prodotti commercializzati come alimentari e non si applica ai prodotti da banco che possono essere venduti senza ricetta. In ogni caso, lo scopo della direttiva non è quello di vietare la vendita degli additivi alimentari, bensì quello di garantire che in caso di commercializzazione questi risultino sicuri e siano accompagnati da un'etichettatura adeguata. Ciò consentirà ai consumatori di effettuare le scelte in base a un'informazione adeguata e alle esigenze individuali, fra un'ampia gamma di prodotti sicuri.

La proposta della Commissione per una direttiva sui prodotti medicinali tradizionali erboristici⁽²⁾ mira a garantire l'accesso alle medicine erboristiche tradizionalmente utilizzate, per le quali dall'informazione sull'impiego tradizionale si possa dedurre che si tratti di prodotti sicuri ed efficaci. La Commissione propone una registrazione semplificata di tali prodotti che non richiedono una prescrizione medica. In questo modo verrà ampliata la gamma di medicinali erboristici che ottemperano ai necessari criteri di qualità, sicurezza ed efficacia.

Vi è molta informazione disponibile sui rischi derivanti dai medicinali erboristici. A parte la letteratura scientifica, che si occupa costantemente di tale aspetto, alcune informazioni sono disponibili sui siti web delle agenzie di medicinali⁽³⁾.

Nell'ambito del 5° programma-quadro (1998-2002), sono stati stanziati 1.27 miliardi di EUR per la promozione delle attività di ricerca riguardante la tutela della salute.

La suddivisione del programma era la seguente:

- Azione-chiave 1: Alimentari, nutrizione e salute – 110 milioni
- Azione-chiave 2: Controllo delle malattie infettive – 267.8 milioni
- Azione-chiave 3: Produzione cellulare – parte sanitaria – 194.4 milioni
- Azione-chiave 6: Invecchiamento della popolazione e disabili – 169.3 milioni
- Attività generiche – 449.8 milioni
- Sostegno per le infrastrutture di ricerca – 82.2 milioni

Nell'ambito del 6° programma-quadro la maggior parte della ricerca sanitaria è concentrata sull'area tematica prioritaria «Bioscienze, genomica e biotecnologia per la salute», per la quale sono stati stanziati 2.255 miliardi di EUR per il periodo dal 2003 al 2006. Un importo definito (circa 40 milioni, probabilmente) è del pari a disposizione per le ricerche strategiche nel settore sanitario e nelle aree collegate. Non è attualmente possibile individuare in maniera precisa i componenti biomedici della ricerca in quanto il programma è appena iniziato.

I programmi per la sanità pubblica non hanno messo a disposizione finanziamenti per ricerche nelle aree menzionate.

La Commissione non raccoglie dati sulla prevalenza delle condizioni menzionate. Il programma di sanità pubblica comunitario 2003-2008 mira ad attuare un sistema di controllo sanitario che comprenderà la raccolta di informazioni su tutta una serie di dati riguardanti la salute.

La direttiva 2001/83/CE⁽⁴⁾ stabilisce che ogni richiedente, nella sua richiesta di autorizzazione per un medicinale, fornisca tutte le informazioni positive o negative necessarie per valutare il prodotto di cui si tratta. In particolare, devono essere fornite tutte le precisazioni relative ai test clinici o sperimentali, incompleti o sospesi, riguardanti le caratteristiche farmacotossicologiche del prodotto. In caso di presentazione da parte di un richiedente di una richiesta falsificata o incompleta, la richiesta verrà respinta. Inoltre, gli Stati membri devono approntare tutti i meccanismi necessari affinché tali obblighi vengano rispettati nella pratica.

⁽¹⁾ GU L 183 del 12.7.2002.

⁽²⁾ GU C 126 E del 28.5.2002.

⁽³⁾ (cfr: <http://www.emea.eu.int/> per: European Medicines Evaluation Agency, <http://heads.medagencies.org/> per i collegamenti con le agenzie nazionali e <http://www.fda.gov/> per l'agenzia USA).

⁽⁴⁾ Direttiva 2001/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 6 novembre 2001, sul Codice comunitario riguardante i prodotti medicinali per uso umano, GU L 311 del 28.11.2001.

(2003/C 192 E/187)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0056/03

di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione

(22 gennaio 2003)

Oggetto: Riforma della PCP e situazione giuridica delle flotte del Portogallo e dello Stato spagnolo

Al termine del lungo periodo transitorio concesso al momento dell'adesione di detti Stati alla CE, in quali elementi della riforma della PCP approvata dal Consiglio si provvede a riconoscere alle flotte del Portogallo e dello Stato spagnolo diritti di pesca e di cattura uguali a quelli degli altri Stati dell'UE e segnatamente diritti identici a quelli dei paesi che formavano l'Unione al momento della creazione della PCP?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

Ai sensi dell'articolo 211 del trattato CE, la Commissione è l'istituzione comunitaria che svolge la funzione di custode della legalità comunitaria, vigilando sull'applicazione delle disposizioni del trattato e sul rispetto dei principi generali del diritto comunitario. Tra questi principi figura quello della parità di trattamento, che ha origine nel principio di non discriminazione in particolare per quanto concerne la nazionalità, contenuto quest'ultimo nelle disposizioni dei trattati (si confronti, a titolo esemplificativo, l'articolo 6 del trattato sull'Unione europea e gli articoli 12 e 13 del trattato CE).

Va notato, inoltre, che la Corte di giustizia ha sempre applicato le disposizioni del trattato considerandole come l'espressione del principio generale della parità di trattamento, che è un principio fondamentale del sistema giuridico comunitario⁽¹⁾.

È evidente che la Commissione debba vigilare sul rispetto di tale principio, segnatamente nell'esercizio del suo potere d'iniziativa. Nell'ambito della politica comune della pesca, la proposta di regolamento del Consiglio relativa alla gestione dello sforzo di pesca per alcune zone e risorse di pesca comunitarie rappresenta un recente esempio di definizione di un quadro giuridico che consente l'esercizio di attività di pesca in condizioni paritarie. Con tale proposta, che modifica il regolamento (CEE) n. 2847/93⁽²⁾, si mira a garantire che si possa operare in condizioni paritarie, nonché a eliminare qualsiasi discriminazione tra Stati membri basata sulla nazionalità.

⁽¹⁾ Cfr. le sentenze della Corte del 19 ottobre 1977, cause riunite 124/76 e 20/77, Racc., 1977, pag. 1795, e del 12 luglio 1984, causa 237/83, Racc., 1983, pag. 3153.

⁽²⁾ COM(2002) 739 def.

(2003/C 192 E/188)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0058/03**di Camilo Nogueira Román (Verts/ALE) alla Commissione**

(22 gennaio 2003)

Oggetto: Il Commissario per l'agricoltura e la pesca Franz Fischler e il principio di stabilità relativa nella PCP

Durante la discussione sulle relazioni relative alla PCP nel Parlamento europeo, il Commissario per l'agricoltura e la pesca Franz Fischler ha dichiarato testualmente che il principio di stabilità relativa non poteva essere modificato nella riforma della politica comune della pesca poiché rappresentava una componente della stessa. In quale disposizione dei trattati si stabilisce che detto principio non può essere cambiato nel contesto della riforma della PCP?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(4 marzo 2003)

Il principio di stabilità relativa applicato nel contesto della politica comune della pesca (PCP) non è previsto nel trattato e di conseguenza non fa parte del diritto primario.

Il Consiglio può modificare il principio di stabilità relativa a maggioranza qualificata. Nel quadro della politica comune della pesca, la Commissione ha però considerato che era opportuno proporne la conferma. La stabilità relativa fa parte dell'equilibrio politico di base della PCP, e una grande maggioranza degli Stati membri si è dichiarata favorevole al suo mantenimento. D'altro canto la Commissione ritiene che attualmente non esiste un sistema alternativo valido ed accettabile per sostituire il principio di stabilità relativa.

La Commissione ha comunque riconosciuto che questo principio potrebbe essere oggetto di revisione a medio o lungo termine. Inoltre, la Commissione ha proposto, nel quadro della riforma, di organizzare durante il 2003 una serie di dibattiti in merito ad una migliore gestione economica della pesca comunitaria: essa presenterà una relazione al riguardo.

(2003/C 192 E/189)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0085/03**di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione**

(23 gennaio 2003)

Oggetto: Delocalizzazione di imprese e disoccupazione

La multinazionale della calzatura C & Clark ha annunciato la chiusura della fabbrica di Castelo de Paiva in Portogallo, che occupa circa 600 lavoratori in una regione dell'entroterra, in cui non esistono alternative occupazionali e dove due anni fa è avvenuto il tragico crollo di un ponte con 58 morti.

A quanto risulta la multinazionale in questione due anni fa ha chiuso un altro stabilimento produttivo a Arouca, con conseguente disoccupazione per circa 400 lavoratori.

Vista la gravità della situazione, può la Commissione comunicare quanto segue:

1. La multinazionale C & Clark ha beneficiato di aiuti comunitari in Portogallo o in un altro paese dell'Unione europea?
2. Come valuta la Commissione la responsabilità sociale della multinazionale C & Clark che in poco meno di due anni chiude ben due importanti stabilimenti, con manodopera prevalentemente femminile, insediati in zone dell'entroterra nelle quali era il principale datore di lavoro?
3. Quali misure intende adottare per impedire un simile comportamento irresponsabile delle multinazionali che, pur avendo un pingue portafoglio di commesse, decidono di trasferirsi in paesi extracomunitari, aggravando la disoccupazione e strangolando lo sviluppo di zone depresse nell'entroterra del Portogallo?

Risposta fornita dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(1º aprile 2003)

L'impresa «C. & J. CLARK – Fábrica de Calçado, Lda.» ha ricevuto i seguenti aiuti:

Vecchi fondi		
(in euro)		
Dossier	Fondo sociale europeo (FSE)	OSS
890098 P1	172 784	141 369
890101 P1	61 453	50 250

Quadro comunitario di sostegno II

L'impresa ha ricevuto aiuti nel quadro di PEDIP II e di RETEX, cofinanziate dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FEDER) e dall'FSE a titolo della misura 3.1. «Diagnostica e audit impresariale» e della misura 4.6. «Azione A — Azioni di dimostrazione impresariale».

Gli importi di aiuto approvati erano di 136 402 283 escudos. I seguenti importi sono stati pagati:

(in euro)	
FEDER + OE ⁽¹⁾	589 866
FSE	124 402
OSS	41 467

(1) Bilancio dell'economia.

La Commissione ha presentato domanda d'informazione presso gli altri Stati membri al fine di sapere se l'impresa Clark ha anche ricevuto aiuti comunitari e non mancherà di informare l'Onorevole Parlamentare.

Giova in primo luogo evidenziare che la direttiva del Consiglio 98/59/CE⁽¹⁾ riguardante i licenziamenti collettivi fornisce informazioni e consulenze per i rappresentanti dei lavoratori nei casi in cui il datore di lavoro contempli tali licenziamenti. Dette consultazioni devono essere effettuate a tempo debito al fine di raggiungere un accordo e coprire, per lo meno, i mezzi e i modi di evitare licenziamenti collettivi o di ridurre il numero dei lavoratori colpiti nonché di mitigare le conseguenze tramite il ricorso a misure di accompagnamento sociale. Dette misure hanno lo scopo, tra l'altro, di aiutare i lavoratori licenziati a reimpiegarsi o a riqualificarsi.

Per quanto riguarda il trasferimento delle imprese, la Commissione è del parere che, nel prendere le decisioni, le imprese devono sempre tener conto degli effetti che le suddette decisioni possono avere sui loro lavoratori nonché nel contesto regionale e sociale. La cosa è stata recentemente sottolineata dalla comunicazione della Commissione riguardante la responsabilità sociale delle imprese (CSR): un contributo delle imprese allo sviluppo sostenibile⁽²⁾.

La Commissione ha inoltre invitato le parti sociali europee a impegnarsi in un dialogo per anticipare e gestire i cambiamenti al fine di applicare un approccio dinamico agli aspetti sociali nella ristrutturazione delle imprese. Le parti sociali hanno aderito e hanno incorporato la questione nel loro programma pluriennale recentemente adottato⁽³⁾.

⁽¹⁾ Direttiva del Consiglio 98/59/CE del 20 luglio 1998 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

⁽²⁾ COM(2002) 347 def.

⁽³⁾ Bilancio preventivo della sicurezza sociale.

(2003/C 192 E/190)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0088/03
di Paulo Casaca (PSE) alla Commissione**

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Coefficienti correttori per le pensioni dei funzionari

Durante la riunione della commissione per il controllo dei bilanci del 28 novembre scorso il rappresentante della Commissione, rispondendo a un quesito formulato dall'interrogante, ha ricordato come giustificazione per l'esistenza di «coefficienti correttori» per le pensioni dei funzionari il fatto che essi derivano dalla giurisprudenza della Corte di giustizia in materia.

Tuttavia la consultazione di detta giurisprudenza non ha confermato l'affermazione della Commissione e l'unico riferimento in materia sono i «coefficienti correttori» applicati alle retribuzioni dei funzionari in servizio, non alle pensioni, dunque la questione è completamente diversa.

Il rappresentante della Commissione ha inoltre affermato che le mie critiche a detto sistema di «coefficienti correttori» a seconda della sede di servizio, ove applicato ai pensionati che chiaramente non hanno una sede di lavoro, dipendeva dal fatto che il paese dell'interrogante era pregiudicato dal sistema; secondo l'interrogante tale obiezione è oltraggiosa e ricorrere ad essa sembra in palese contraddizione con i modi abitualmente usati dalla Commissione nella discussione di simili argomenti.

Alla luce di quanto sopra esposto, può la Commissione precisare quanto segue:

1. Qual è la giurisprudenza in materia di uso dei «coefficienti correttori» per il calcolo delle pensioni dei funzionari a seconda del luogo di residenza, presunta o reale, alla quale il suo rappresentante ha fatto riferimento con la commissione per il controllo dei bilanci il 28 novembre 2002?
2. Conferma la Commissione il punto di vista del suo rappresentante alla riunione, secondo cui le critiche dell'interrogante dipendono soltanto dagli interessi di funzionari suoi compatrioti e quindi la difesa del sistema vigente da parte del rappresentante della Commissione non ha alcun legame con il fatto che egli, in virtù della cittadinanza che gli è attribuita a tale scopo, può invece beneficiare del sistema?
3. Ritiene la Commissione che esistano nell'Unione europea nazioni con statuto differente, tali da giustificare un simile logica?
4. Non ritiene la Commissione deplorevole utilizzare argomenti nazionalisti o invocare una giurisprudenza virtuale invece di rispondere a questioni dettagliate che l'interrogante ha ripetutamente formulato sul carattere discriminatorio, in contrasto con i diritti della cittadinanza e assurdo dell'attuale sistema di scaglionamento delle pensioni dei funzionari sulla base del presunto luogo di residenza?

Risposta data dal commissario Kinnock a nome della Commissione

(13 marzo 2003)

Ho compiuto delle verifiche sulle affermazioni formulate nel corso della riunione della commissione per il controllo dei bilanci a cui si riferisce l'onorevole parlamentare. La Commissione è spiacente delle deduzioni inavvertitamente formulate sulla motivazione che avrebbe indotto l'onorevole parlamentare a sollevare la questione dell'applicazione dei coefficienti correttori alle pensioni dei funzionari.

Dalle mie ricerche è emerso inoltre che il riferimento alla giurisprudenza a cui ha accennato il rappresentante della Commissione nel corso della succitata riunione non riguarda in particolare le pensioni, bensì l'applicazione del sistema dei coefficienti correttori in generale.

In base al principio giuridico della parità di trattamento, a quanto pare l'applicazione dei coefficienti correttori è necessaria correggere le variazioni del costo della vita nei vari paesi di residenza delle persone a cui si applica lo statuto dei funzionari.

Per quanto riguarda in particolare le pensioni, il Tribunale di primo grado ha affermato che, a norma dell'articolo 82 dell'attuale statuto, i funzionari pensionati hanno il diritto di beneficiare dell'applicazione alla pensione del coefficiente correttore del paese nel quale risiedono. Questo vale anche qualora risiedano in un paese situato fuori della Comunità europea, per il quale sia fissato un coefficiente correttore (¹).

Nel rispetto delle disposizioni dello statuto, la Commissione ha sempre cercato di evitare discriminazioni tra i cittadini dei vari Stati membri, sia per quanto riguarda le pensioni che in altri campi.

(¹) Cfr. sentenza del 14 dicembre 1995 nella causa T- 285/94, Pfloeschner contro Commissione.

(2003/C 192 E/191)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0094/03

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Progetto di convogliamento delle acque del fiume Castril verso il canale di Jabalcón (Granada, Spagna)

L'associazione per la difesa e lo sviluppo del fiume Castril, unitamente ai presidenti di vari consorzi irrigui, ai comuni della zona, ai membri della piattaforma Castril-Jabalcón e a numerose associazioni ecologiste, hanno reso nota la loro opposizione al progetto inteso a deviare le acque del fiume Castril verso il canale di Jabalcón, presentato dalla Confederazione idrografica del Guadalquivir e finanziato con fondi comunitari. Il progetto, già reso pubblico nel 2000, era stato ritirato a seguito di forti pressioni sociali che avevano evidenziato come esso non fosse sostenibile. Ora viene presentato un nuovo progetto di «riassetto degli argini e rimboschimento del bacino del fiume Castril», contro il quale sono già state presentate più di duemila petizioni.

Il progetto, definito «opera necessaria» nell'ambito del piano idrologico nazionale, avrebbe pesanti ripercussioni per gli agricoltori della zona, in buona parte dediti all'agricoltura ecologica, oltre che sugli spazi naturali, sulla fauna, la flora e il parco naturale della Sierra del Castril, che costituisce un ecosistema di grande valore ecologico.

La realizzazione del progetto potrebbe determinare la violazione delle seguenti direttive:

- a) direttiva 85/337/CEE (¹), modificata dalla direttiva 97/11/CE (²), concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;
- b) direttiva 92/43/CEE (³), relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

Può la Commissione far sapere quali misure intende adottare per garantire il rispetto della legislazione comunitaria in materia di ambiente, e più specificamente il rispetto delle direttive di cui sopra?

(¹) GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

(²) GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5.

(³) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

Risposta data dalla sig.ra Wallström a nome della Commissione

(25 febbraio 2003)

Occorre innanzitutto sottolineare che le autorità spagnole hanno proposto la Sierra del Castril come sito d'importanza comunitaria per la costituzione della rete Natura 2000. L'area è stata anche designata come zona di protezione speciale per gli uccelli ai sensi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (¹). A norma dell'articolo 6 della direttiva 92/43/CEE, qualsiasi piano o progetto che possa avere incidenze significative su una zona speciale di conservazione forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata.

Per quanto riguarda la direttiva 85/337/CEE, modificata dalla direttiva 97/11/CE, è opportuno sottolineare che l'articolo 2 della direttiva stabilisce che i progetti per i quali si prevede un impatto ambientale importante, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, devono essere oggetto di una valutazione del loro impatto prima del rilascio dell'autorizzazione. La disposizione si applica ai progetti elencati nell'allegato I e nell'allegato II della direttiva. Il progetto di riassetto degli argini oggetto dell'interrogazione scritta potrebbe rientrare nell'allegato I (punto 12) o nell'allegato II (punto 10, lettera m), in funzione della sua entità e caratteristiche. Nel primo caso, la valutazione d'impatto ambientale è obbligatoria; nel secondo caso, lo Stato membro è tenuto a determinare, mediante un esame del progetto caso per caso o mediante soglie o criteri fissati dallo Stato membro stesso, o ancora sulla base di entrambe le procedure, se il progetto debba essere sottoposto a valutazione.

Dalle informazioni presentate dall'onorevole parlamentare non risulta se sia stato realizzato uno studio di valutazione d'impatto sul progetto denunciato. La Commissione non può pertanto, in base alle informazioni in suo possesso, presumere l'esistenza di una violazione del diritto comunitario. La Commissione contatterà al più presto le autorità spagnole per chiedere informazioni sull'eventuale applicazione della direttiva 85/337/CEE e della direttiva 92/43/CEE nel caso citato nell'interrogazione scritta. In ogni caso la Commissione, nella sua veste di custode dei trattati, prenderà i provvedimenti necessari per garantire il rispetto del diritto comunitario nel caso in questione.

(¹) GU L 103 del 25.4.1979.

(2003/C 192 E/192)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0135/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Capo Verde e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Capo Verde

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero di Capo Verde?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 marzo 2003)

1. A norma dell'articolo 2 del protocollo in vigore per l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica del Capo Verde (¹) il livello della contropartita finanziaria è stabilito a 680 000 EUR all'anno. Di tale importo, il protocollo prevede lo stanziamento di 280 000 EUR all'anno a favore delle azioni di cui all'articolo 3 dello stesso intese a sostenere il settore della pesca di Capo Verde.
2. La contropartita finanziaria di 680 000 EUR all'anno rappresenta l'importo versato in cambio delle possibilità di pesca accordate alla flotta comunitaria.
3. Gli importi versati dagli armatori sono stabiliti ai punti 2 e 3 dell'allegato al protocollo.

Per la pesca al tonno, il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque di Capo Verde. Le licenze sono rilasciate previo versamento di un importo di 2 750 EUR per tonniera con reti da ciruizione, 2 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie e di 300 EUR per tonniera con lenze a canna. Inoltre, ogni peschereccio deve versare 100 EUR destinati a finanziare il vigente programma di osservazione. L'importo degli anticipi è dedotto dall'importo complessivo dovuto sulla base delle catture

effettuate nell'anno precedente. Tuttavia se l'importo dovuto è inferiore a quello degli anticipi non sono previsti recuperi.

Quanto ai pescherecci con palangari di fondo, l'importo della licenza è di 168 EUR per tonnellata di stazza lorda (tsl) all'anno.

(¹) GU L 47 del 19.2.2002.

(2003/C 192 E/193)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0137/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Costa d'Avorio e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Costa d'Avorio

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero della Costa d'Avorio?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 marzo 2003)

1. A norma dell'articolo 3 del protocollo in vigore per l'accordo in materia di pesca tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d'Avorio(¹) il livello della contropartita finanziaria è stabilito a 957 500 EUR all'anno. Di tale importo, il protocollo prevede lo stanziamento di 682 500 EUR all'anno a favore delle azioni di cui all'articolo 4 dello stesso intese a sostenere il settore della pesca della Costa d'Avorio.

2. La contropartita finanziaria di 957 500 EUR all'anno rappresenta l'importo versato in cambio delle possibilità di pesca accordate alla flotta comunitaria.

3. Gli importi versati dagli armatori sono stabiliti nell'allegato al protocollo.

Il canone annuo della licenza per pescherecci da traino ammonta a 168 EUR per tonnellata di stazza lorda della nave. I canoni semestrali sono maggiorati del 3 % e quelli trimestrali del 5 %.

Il canone annuo è di 25 EUR per tonnellata di tonno catturata nelle acque della Costa d'Avorio. Le licenze annue sono rilasciate previo pagamento di 2 750 EUR per tonniera con reti a circuizione, 1 000 EUR per peschereccio con palangari di superficie e di 375 EUR per tonniera con lenze e canne.

(¹) GU L 102 del 12.4.2001.

(2003/C 192 E/194)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0138/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Federazione russa cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Federazione russa

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero della Federazione russa?

2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 marzo 2003)

Tra la Comunità e la Federazione russa sono in corso negoziati finalizzati al raggiungimento di un accordo di cooperazione nel settore della pesca. Tuttavia, questi negoziati non hanno ancora portato alla conclusione di tale accordo. La Comunità ha recepito i vecchi accordi bilaterali stipulati dalla Svezia e dalla Finlandia con la Federazione russa, che non prevedono una contropartita finanziaria ma scambi di contingenti.

(2003/C 192 E/195)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0143/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Guinea equatoriale e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Guinea equatoriale:

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero della Guinea equatoriale?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 marzo 2003)

Il 2 febbraio 2001, le due parti hanno siglato un protocollo relativo al periodo 1° luglio 2001 – 30 giugno 2004. Ad oggi tale protocollo non è ancora applicato.

(2003/C 192 E/196)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0144/03

di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Mauritius e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Mauritius:

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero delle Mauritius?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(6 marzo 2003)

1. Per il periodo 3 dicembre 2002 – 2 dicembre 2003, l'importo della contropartita finanziaria prevista dal protocollo attualmente in vigore è di 412 500 EUR all'anno⁽¹⁾. Metà di tale importo, cioè 206 250 EUR all'anno, è destinata a finanziare le azioni intese a sviluppare il settore della pesca di Maurizio (azioni specifiche).
2. Il summenzionato contributo finanziario di 412 500 EUR all'anno rappresenta l'importo accordato in cambio delle possibilità di pesca concesse alla flotta comunitaria e si riferisce al prelievo nelle acque di Maurizio di catture per 5 500 tonnellate all'anno. Se le catture annue effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di Maurizio superano questo quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato di 50 EUR per tonnellata supplementare.
3. Quanto ai canoni che debbono essere versati dagli armatori comunitari, il punto 2 dell'allegato al protocollo prevede quanto segue.

Il canone è fissato a 25 EUR per tonnellata pescata nelle acque di Maurizio.

Per le tonnieri con reti da circuizione, le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato di un importo annuo di 1 750 EUR per ciascuna nave, corrispondente al canone dovuto per una cattura annua di 70 tonnellate nelle acque di Maurizio.

Per i pescherecci con palangari di superficie, le licenze sono rilasciate dietro versamento anticipato di un importo annuo di 1 375 EUR/anno per le unità di stazza superiore a 150 tonnellate di stazza lorda (TSL) e di 1000 EUR/anno per le unità di stazza pari o inferiore a 150 TLS.

Questi importi corrispondono rispettivamente ai canoni dovuti per 55 e 40 tonnellate di catture annue nelle acque di Maurizio.

⁽¹⁾ Cfr. articoli 2 e 3 del protocollo che stabilisce le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nell'accordo di pesca concluso tra la CE e Maurizio per il periodo che va dal 3 dicembre 1999 al 2 dicembre 2002 (GU L 180 del 19.7.2000) a cui si riferisce l'accordo sotto forma di scambio di lettere relativo alla proroga di detto protocollo per il periodo dal 3 dicembre 2002 al 2 dicembre 2003, siglato dalle due parti in data 29.11.2002.

(2003/C 192 E/197)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0150/03**di Daniel Varela Suanzes-Carpegna (PPE-DE) alla Commissione**

(28 gennaio 2003)

Oggetto: Accordo internazionale di pesca UE-Mauritania e cooperazione allo sviluppo

Nel quadro del vigente Accordo internazionale di pesca UE-Mauritania

1. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonti l'importo che la UE destina allo sviluppo del settore peschiero della Mauritania?
2. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta la contropartita finanziaria dell'UE in cambio dei diritti di pesca ottenuti dalla flotta comunitaria?
3. Potrebbe la Commissione far conoscere a quanto ammonta l'importo che devono pagare gli armatori comunitari secondo la concezione di canoni in cambio di licenze o di diritti di pesca?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(7 marzo 2003)

1. L'articolo 2 dell'attuale protocollo in materia di pesca concluso tra la Comunità europea e la Repubblica islamica di Mauritania⁽¹⁾ stabilisce il livello del contributo finanziario a 86 000 000 EUR all'anno. Di tale importo, 4 000 000 di EUR sono impiegati a favore delle azioni previste all'articolo 5 del protocollo per sostenere il settore della pesca della Mauritania.

2. Il corrispettivo finanziario di 86 000 000 di EUR all'anno rappresenta l'importo versato in cambio delle possibilità di pesca concesse alla flotta comunitaria.

3. Gli importi pagati dagli armatori sono stabiliti nelle schede tecniche di pesca (ST) inserite nel protocollo.

Per la pesca delle specie demersali, il canone della licenza (a partire dal 1º gennaio 2003) ammonta a:

ST	Pesca	Canone (EUR/tonnellata stazza linda (tsl)/anno)
1	Crostacei, eccetto l'aragosta	358
2	Pesca del nasello da parte di pescherecci da traino e pescherecci con palangari di fondo	159
3	Pesca di specie demersali diverse dal nasello da parte di navi che utilizzano attrezzi diversi dalla rete da traino	178 (< 100 GRT) 263 (> 100 GRT)
4	Pesca di specie demersali da parte di pescherecci da traino congelatori	207
5	Cefalopodi	450
6	Aragoste	321

Per la pesca del tonno (ST n. 7 e n. 8), il canone per la licenza è di 25 EUR per tonnellata (t) di tonno pescato nelle acque della Mauritania. Le licenze sono rilasciate previo versamento di un anticipo di 1 250 EUR per tonniera a circuizione e di 2 500 per tonniera con lenze a canna e pescherecci con palangari derivanti. L'importo degli anticipi è dedotto dall'importo complessivo dovuto in base alle catture effettuate nell'anno precedente, ma se tale importo è inferiore all'anticipo la differenza non è rimborsata.

Per i pescherecci congelatori da traino adibiti alla pesca pelagica (ST n. 9), il canone è di 2,5 EUR /tl/mese. Oltre al canone, un importo di 19 EUR per tonnellata è versato per le catture che superano i limiti annui stabiliti per ciascuna delle tre categorie di navi (< 3 000 tl, 12 500 t/nave/anno; 3 000-5 000 tl, 17 500 t/nave/anno; 5 000-9 500 tl, 22 500 t/nave/anno).

(¹) GU L 341 del 22.12.2001.

(2003/C 192 E/198)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0161/03

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL) alla Commissione

(29 gennaio 2003)

Oggetto: Recinzione del colle di Filopappo ad Atene

Il Ministero greco della cultura ha deciso di far eseguire alla «Società per l'unificazione dei siti archeologici di Atene» finanziata con fondi comunitari l'antiestetica recinzione con una cancellata di un'enorme superficie di molti chilometri circostante il colle di Filopappo e l'Osservatorio astronomico che si trovano di fronte all'Acropoli.

Parallelamente stanno per essere realizzate talune opere pubbliche, come ad esempio i locali in cui sarà ospitata una non meglio identificata mostra di sculture, etc. In pratica la recinzione in questione impedisce il sicuro e libero accesso al colle di Atene in particolare a migliaia di cittadini dei quartieri circostanti, molti dei quali visitano regolarmente i luoghi recandovisi per passeggiate (alcuni con i propri cani), per attività fisica (corsa, arrampicate), per picnic, etc., attività queste che consentono una consona «valorizzazione» del colle a beneficio di tutti i cittadini e della loro qualità della vita.

Come valuta la Commissione la concreta attuazione del programma da essa finanziato? Qual è la sua concezione di uno sviluppo (sostenibile?) così perseguito e in base a quale criteri esso è stato ammesso?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(11 marzo 2003)

Il programma operativo (PO) sulla cultura del terzo Quadro comunitario di sostegno finanzia interventi destinati a migliorare la qualità dei servizi nel settore turistico in Grecia e a potenziare lo sviluppo complessivo del settore culturale. Vengono privilegiate le iniziative che hanno un impatto immediato e visibile sull'attrattività e accessibilità di siti archeologici e musei.

Secondo le informazioni ricevute dall'autorità di gestione del PO sulla cultura, il Ministero della cultura greco ha dichiarato il colle di Filopappo sito archeologico; come tale, esso è protetto dalla legge nazionale. Il progetto Filopappo, che è conforme ai criteri di selezione, comprende un'opera di recinzione, una rete elettromeccanica e interventi di miglioramento per una mostra di sculture all'aperto. Realizzato dalla «Società per l'unificazione dei siti archeologici di Atene» (EAXA), esso prevede uno stanziamento di 3,4 milioni di euro. Il Consiglio archeologico centrale ha approvato il progetto, mentre le autorità responsabili di Atene hanno approvato la valutazione d'impatto ambientale e i requisiti ambientali da soddisfare.

La recinzione è considerata necessaria per proteggere il sito da vandalismo, inquinamento e altri danni. Vi saranno 25 punti d'ingresso gratuiti, che verranno chiusi durante la notte. In questo modo l'accesso al colle sarà sicuro e libero, mentre il sito archeologico sarà preservato. Con la realizzazione della recinzione il colle Filopappo acquisirà una posizione analoga a quella del parco nazionale di Atene.

In conformità del regolamento sui Fondi strutturali⁽¹⁾, la selezione e l'approvazione dei progetti incombono all'autorità di gestione, che è anche responsabile della supervisione e del controllo del progetto.

⁽¹⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, GU L 161 del 26.6.1999.

(2003/C 192 E/199)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0189/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione**

(31 gennaio 2003)

Oggetto: Iniziative americane volte ad ottenere accesso ai giacimenti petroliferi dei paesi rivieraschi del mar Caspio

1. La Commissione è a conoscenza del fatto che è in atto un crescente interessamento per i giacimenti di petrolio che si ritiene siano presenti nel sottosuolo degli Stati sorti sul territorio dell'Unione Sovietica, che racchiude il 20 per cento dei giacimenti di petrolio e il 50 per cento dei giacimenti di gas esistenti al mondo?

2. Può la Commissione confermare che gli Stati Uniti si stanno viepiù adoperando per assicurarsi la disponibilità di un costante afflusso di petrolio e di gas dai giacimenti circostanti il mar Caspio?

3. Può la Commissione confermare che la costruzione di un nuovo oleodotto il cui percorso, di 1 760 km, si svolge da Bakù, in Azerbaigian, attraverso Tbilisi, in Georgia, fino a Ceyhan, in Turchia, sul mar Mediterraneo in prossimità del confine siriano, costituisce la variante più costosa e meno redditizia fra tutte quelle prese in considerazione in precedenza?

4. Detto oleodotto, il cui completamento fino a Ceyhan è previsto per il 2005, risponde essenzialmente agli interessi degli Stati Uniti, oppure a detto progetto partecipano anche autorità ed imprese dei paesi dell'Unione europea?

5. Come valuta la Commissione le conclusioni cui è giunto il dr. M. Parvizi Amineh, ricercatore presso l'International Institute for Asian Studies di Amsterdam, che, nel suo libro di recente pubblicazione Great Game, afferma che questi nuovi sviluppi comporteranno per l'Europa e l'Asia la totale dipendenza dal petrolio e dal gas distribuiti dagli statunitensi?

6. Esistono accordi con l'Unione europea e/o con i suoi Stati membri sulla possibilità che questo petrolio sia utilizzato in Europa, oppure esso è destinato in tutto o in gran parte al consumo statunitense, peraltro in forte e costante ascesa?

Fonte: il quotidiano olandese De Volkskrant del 18/01/2003.

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(14 marzo 2003)

La Commissione è consapevole delle potenziali risorse di idrocarburi degli Stati dell'ex-Unione sovietica, in particolare della regione del mar Caspio. Questo interesse si è manifestato con l'elaborazione, già nel 1995, del programma specifico Inogate nel quadro generale di TACIS. Chiaramente, la Commissione segue anche attentamente il ruolo chiave della Russia nell'approvvigionamento di idrocarburi dell'Unione. La Commissione ha sviluppato e ufficializzato un dialogo energetico con la Russia, che è il primo fornitore esterno di gas della Comunità e il secondo fornitore di petrolio dell'Unione.

Come l'Unione, gli Stati Uniti cercano di favorire una diversificazione geografica dell'approvvigionamento petrolifero mondiale, diversificazione in cui i paesi sorti dall'ex-Unione sovietica hanno un ruolo da svolgere. Secondo la Commissione la scelta dei tracciati di oleodotti deve restare di incombenza delle imprese interessate, sulla base di considerazioni economiche e commerciali.

La Commissione non è a conoscenza dell'opera che intende pubblicare il dr. Parvizi Amineh.

Nel Libro verde sulla sicurezza dell'approvvigionamento energetico⁽¹⁾, adottato dalla Commissione nel 2000, la Commissione ha chiaramente sottolineato la sfida della dipendenza energetica dell'Unione e presentato delle proposte al riguardo. In questo contesto il dialogo tra paesi produttori e consumatori, in particolare con quelli più prossimi, è estremamente importante per la diversificazione delle fonti energetiche dell'Unione.

⁽¹⁾ COM(2000) 769 def.

(2003/C 192 E/200)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0214/03**di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione**

(27 gennaio 2003)

Oggetto: Situazione economica e finanziaria della Tunisia

L'Accordo d'Associazione tra l'UE e la Tunisia è giunta ad una fase importante, tuttavia le informazioni relative al processo d'accompagnamento per la creazione di una zona di libero scambio sono estremamente limitate. La necessità di una maggiore trasparenza è commisurata alla posta in gioco di questo Accordo d'Associazione. È pertanto importante che il Parlamento sia informato della valutazione che la Commissione dà circa l'utilizzazione fatta dei finanziamenti MEDA nel corso degli ultimi sette anni. I programmi di adeguamento delle imprese e di settori importanti dell'economia tunisina sono oggetto esclusivamente di manifestazioni di autocompiacimento da parte tunisina nonostante l'evidente esistenza di gravissime difficoltà. Un esempio per tutti è rappresentato dalla riforma del sistema bancario su cui si hanno scarsissime informazioni in Tunisia. Il recente scandalo finanziario dell'impresa Batam e della rete Bonprix ha riportato all'ordine del giorno la questione dei crediti dubbi e non esigibili che ipoteca gravemente la riforma del sistema bancario sostenuta dall'Unione europea. Tale mancanza di trasparenza favorisce per di più lo sviluppo di una grande corruzione negli ambienti del potere che all'estero è commentata dalla stampa in modo particolarmente insistente.

Quale valutazione dà la Commissione dell'utilizzazione da parte delle autorità tunisine dei fondi MEDA d'accompagnamento nel corso degli ultimi sette anni? Quali sono le informazioni di cui dispone la Commissione sullo stato d'avanzamento e sulle difficoltà della riforma del settore bancario? Di quali informazioni dispone la Commissione sui recenti scandali finanziari e sullo sviluppo di prassi di arricchimento illecito che riguarderebbero innanzitutto gli ambienti più vicini al potere e quali iniziative intende adottare in merito?

Risposta data dal sig. Patten a nome della Commissione

(19 febbraio 2003)

La Tunisia occupa una posizione particolare nel quadro del programma MEDA: il paese beneficia per il periodo 1995-2004 di 841 milioni di euro in forma di aiuti bilaterali non rimborsabili a titolo di MEDA I e II.

Attualmente in Tunisia il programma MEDA, che concede esclusivamente aiuti non rimborsabili, conta 18 progetti e programmi in corso di realizzazione e altri due in preparazione, per un valore di 440 milioni di euro in termini di impegni. Il 41 % di tale importo è già stato erogato. I programmi e i progetti finanziati da MEDA in Tunisia presentano due distinte modalità di finanziamento: gli aiuti di bilancio diretti erogati allo Stato tunisino (dispositivi di adeguamento strutturale e sostegni settoriali) e il finanziamento di progetti d'investimento diretto sul campo (progetti di sviluppo rurale, progetti di sostegno alle piccole e medie imprese ecc.). Nel 2002 è stato raggiunto un record in termini di versamenti, con un totale di quasi 93 milioni di euro.

L'utilizzo dei fondi MEDA da parte della Tunisia può in generale essere valutato positivamente. Il paese dimostra una buona capacità di assorbimento grazie alle politiche poste in atto dal governo. Ciò ha consentito in particolare di passare dai classici programmi di assistenza a strumenti più sofisticati quali i dispositivi di adeguamento strutturale e settoriale. A partire dal 2002, nella programmazione MEDA per la Tunisia sono stati inclusi i cosiddetti programmi di «terza generazione». Questi programmi vanno a sostegno del buon governo e della società civile.

I risultati economici osservati nel paese in questi ultimi anni, mostrano che l'assistenza MEDA si è inserita in un quadro di sviluppo positivo.

Le difficoltà che si segnalare per l'utilizzazione presente e futura di MEDA da parte della Tunisia sono di doppia natura. Da una parte, la difficoltà oggettiva di realizzare determinate riforme, quali la riforma dell'assicurazione malattia o del settore portuale. Dall'altra, il persistere di certe carenze strutturali dell'economia tunisina che interessano ad esempio il quadro legislativo e normativo e l'assistenza agli investimenti e che devono essere eliminate affinché la Tunisia possa completare il processo di modernizzazione economica e beneficiare al meglio del partenariato con l'Unione. È ancora presto per pronunciarsi sull'impatto dei progetti di «terza generazione».

L'Unione sostiene attivamente il processo di riforma del sistema bancario tunisino e, più ampiamente, del sistema finanziario. Nel quadro dell'operazione di adeguamento strutturale attualmente in corso, grazie al finanziamento congiunto della Banca Mondiale e della Banca Africana di Sviluppo, l'Unione sostiene il processo di privatizzazione di due banche pubbliche, la modernizzazione dei regolamenti e della loro applicazione che consentirà di trattare più efficacemente il problema dei crediti in sofferenza che grava sul bilancio delle banche e ne ostacola lo sviluppo, l'elaborazione di una strategia di sviluppo dei mercati finanziari che costituiranno per le imprese fonti di finanziamento alternative. Infine la Comunità sostiene azioni di formazione a beneficio del personale della Banca centrale di Tunisia e delle banche commerciali del paese, per l'acquisizione di una certa esperienza delle procedure regolamentari e dei metodi di gestione bancaria in vigore negli istituti bancari dell'Unione.

Il rallentamento delle crescita economica causato nel 2002 dalla combinazione di diversi fattori destabilizzanti, tanto interni quanto esterni, ha avuto conseguenze sui crediti in sofferenza, provocando probabilmente l'arresto della tendenza alla riduzione di tali crediti nel bilancio delle banche.

Vista la situazione e in considerazione del peso preponderante del finanziamento bancario nell'economia e degli istituti pubblici nell'insieme dei crediti bancari, la riforma del sistema bancario resta la preoccupazione principale della Commissione relativamente alla cooperazione economica con la Tunisia. Per realizzare tale riforma occorrerà adottare metodi di erogazione dei crediti basati su una seria valutazione della redditività economica e finanziaria dei progetti, continuare ad impegnarsi per ridurre gli accantonamenti e i crediti in sofferenza e sviluppare fonti alternative di finanziamento per le imprese.

La Commissione segue regolarmente gli eventi politici ed economici tunisini. La Commissione è al corrente delle circostanze che hanno condotto al fallimento della società Batam. Il gruppo Batam, che comprende in particolare la rete di distribuzione Bonprix, ha avuto uno sviluppo troppo rapido rispetto ai limitati fondi propri. In una situazione di rallentamento della domanda interna e di crescita della pressione concorrenziale, la fragilità della struttura finanziaria ha indotto le banche a sospendere il proprio appoggio, con il conseguente fallimento della società.

Quanto alle prassi di arricchimento illecito, cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione non dispone di informazioni precise.

(2003/C 192 E/201)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0241/03
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(4 febbraio 2003)

Oggetto: Finanziamento delle piccole e medie imprese greche nel settore della trasformazione e del turismo mediante i POR

Secondo i primi dati complessivi, le piccole e medie imprese nel settore della trasformazione e del turismo, che abbiano presentato domanda di finanziamento mediante i 13 programmi operativi regionali (POR), non superano le 3 000 unità malgrado le valutazioni iniziali parlassero di 7 000 imprese.

La Commissione potrebbe comunicarmi l'ammontare dei crediti di cui prevedeva di disporre nonché l'importo dei crediti erogati? A che cosa si deve la bassa partecipazione al programma in questione da parte delle piccole e medie imprese nel settore della trasformazione e del turismo? Come intende agire per far fronte al problema specifico?

Risposta data dal sig. Barnier in nome della Commissione

(10 marzo 2003)

Dalle informazioni che la Grecia ha trasmesso alla Commissione risulta che, a seguito della prima serie di inviti, sono state presentate 3 781 proposte.

Il regime di aiuti alle piccole e medie imprese (PMI) cui fa riferimento l'onorevole parlamentare prevede una spesa pubblica di 240 milioni di euro.

L'esame di queste proposte è ancora in corso e la Commissione non è pertanto in grado di precisare l'importo complessivo degli stanziamenti che verranno concessi.

Per il momento essa non può neppure esprimere una valutazione sul grado di partecipazione delle PMI, in quanto si tratta del primo invito a presentare proposte di questo tipo.

Visto il carattere orizzontale dell'azione spetta all'autorità di gestione e al comitato di sorveglianza per il quadro comunitario di sostegno (QCS) 2000-2006 per la Grecia proporre le eventuali misure necessarie.

(2003/C 192 E/202)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0268/03
di Massimo Carraro (PSE) alla Commissione**

(6 febbraio 2003)

Oggetto: Rabitt Brain Powder

In data 29 agosto 2001 è stata scoperta a Forlimpopoli l'esistenza di un laboratorio illegale per la produzione di un prodotto denominato Rabitt brain powder (RBP) presso un macello di carni cunicole IT0531M/S CEE.

Durante l'intervento del responsabile del servizio veterinario di Forlì è stata riscontrata, inoltre, nel laboratorio la presenza di oltre 500 litri di acetone, sostanza tossica ed infiammabile altamente volatile, la cui presenza non è compatibile all'interno di una struttura di macellazione per i possibili inquinamenti aerogeni delle carni lavorate e degli animali in attesa di essere macellati.

Il Servizio Veterinario di Forlì ha, pertanto, deciso di sequestrare sia il laboratorio, sia il RBP ritrovato.

Il Tribunale amministrativo regionale (TAR) della Regione Emilia Romagna sede di Bologna ha, dapprima, sospeso e poi annullato l'efficacia di tale provvedimento sulla base di motivazioni di natura economica senza tenere conto degli aspetti legati alla tutela dei consumatori.

Sulla base di tali considerazioni, non ritiene la Commissione che:

1. il TAR, ferme restando le sue prerogative e le sue competenze, sia tenuto ad effettuare le proprie valutazioni nel rispetto del principio di precauzione in materia di sicurezza alimentare e tutela dei consumatori così come sancito dai Trattati europei?
2. la sentenza del TAR sia in contrasto con il principio della prevalenza dell'interesse generale della tutela della sanità pubblica rispetto agli interessi economici così come sancito dalla Corte di Giustizia europea (Alpharma Inc. contro Consiglio dell'Unione Europea- causa T-70/99R)?
3. l'operato del Servizio Veterinario di Forlì, competente per il territorio di Forlimpopoli, sia stato conforme al principio della sicurezza alimentare e della tutela dei consumatori?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(1º aprile 2003)

Poiché la Commissione non è stata precedentemente informata circa il presunto incidente del 29 agosto 2001 occorso a Forlimpopoli, cui fa riferimento l'Onorevole parlamentare, essa richiede un maggior numero di informazioni in materia di produzione del prodotto denominato rabbit brain powder, da parte delle autorità italiane competenti. Non essendo a conoscenza di tutti i fatti del caso, la Commissione non è in grado di formulare un giudizio sul comportamento degli organismi coinvolti.

Tuttavia, la Commissione attira l'attenzione dell'Onorevole parlamentare sul fatto che la responsabilità dell'applicazione e della messa in vigore della legislazione comunitaria spetta in primo luogo agli Stati membri che sono per ultimi responsabili delle attività di tutti gli enti e organismi pubblici, compresi tribunali e giudici nazionali. Le responsabilità generali degli Stati membri legate all'alimentazione sono espresse nell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare⁽¹⁾). La Commissione può intervenire solo nel caso in cui la legislazione comunitaria non sia rispettata o sia messa in vigore dallo Stato membro in modo non corretto.

Il principio cautelativo costituisce parte della legislazione sulla sicurezza alimentare e in certi casi, può essere invocato quando si devono adottare misure sulla gestione del rischio. Questo è in particolare il caso in cui sia necessario garantire un alto livello di protezione della salute umana in relazione agli alimenti che, come ricordato dalla Corte e dall'Onorevole parlamentare, rappresenta un principio d'interesse generale che ha la precedenza sulle considerazioni di carattere economico.

⁽¹⁾) GU L 31 dell'1.2.2002.

(2003/C 192 E/203)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0283/03

di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(7 febbraio 2003)

Oggetto: Gruppo europeo sulla vista

1. Chi sono i membri del nuovo «gruppo europeo sulla vista» e quali poteri o responsabilità decisionali ha il gruppo in relazione alla politica europea sul sistema di guida BiOptic?
2. Può la Commissione confermare se ora il gruppo è costituito e funzionante, nonché indicare la frequenza con la quale si riunisce?
3. Che posizione del suo programma di lavoro occupa il sistema di guida BiOptic e quali azioni o indagini proattive eventuali si stanno attuando in merito?
4. Sono ipotizzati termini entro i quali si preannunciano sviluppi?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(11 marzo 2003)

La Commissione non dispone di informazioni riguardo al «Gruppo europeo sulla vista» e non è quindi in grado di rispondere alle domande dell'onorevole parlamentare.

(2003/C 192 E/204)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0295/03
di Joan Vallvé (ELDR) alla Commissione**

(7 febbraio 2003)

Oggetto: Situazione della frutta secca in Catalogna

In base ai dati del censimento agrario del 1999, la Catalogna destina il 6,36 per cento della SAU (superficie agraria utilizzata) per la frutta secca. Concretamente, in alcune zone, come Baix Camp e Terra Alta, la superficie destinata alla frutta secca supera il 40 per cento.

La produzione di frutta secca contribuisce all'equilibrio ambientale, rurale e sociale di vari comuni di tali zone. Questi aspetti della produzione di frutta secca sono considerati fattori chiave del mantenimento dello sviluppo sostenibile nelle aree rurali.

Gli aiuti concessi dalla Commissione europea dal 1989 per il Miglioramento e la Commercializzazione hanno contribuito efficacemente a migliorare le coltivazioni e la qualità della frutta. Ciononostante, la concorrenza delle nocciole provenienti dalla Turchia e delle mandorle statunitensi non permette che i prodotti dell'UE si assicurino una solida posizione di mercato e presentino prezzi tali da garantire un reddito sufficiente per gli agricoltori. Pertanto la produzione di frutta secca dell'Unione europea continua ad evidenziare una mancanza cronica di competitività. La situazione è aggravata dal fatto che il nuovo importo degli aiuti della Commissione europea per i produttori implica una riduzione di oltre il 40 per cento rispetto ai precedenti aiuti dei programmi di Miglioramento della qualità e Commercializzazione del 1989.

Infine va sottolineato che il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Analisi del settore della frutta secca»⁽¹⁾ evidenzia l'obiettiva carenza di alternative alla produzione di frutta secca in base alla situazione di mercato e alle disposizioni della stessa PAC.

Vorrei sapere se la Commissione è consapevole che la sua proposta di limitare gli aiuti a 100 EUR/ha, sia pure integrati dagli aiuti opzionali dello Stato membro, sarà del tutto insufficiente per compensare la perdita di reddito dei produttori e provocherà un abbandono delle coltivazioni e l'esodo dalle zone rurali. La Commissione pensa di adottare misure per porre rimedio alla situazione?

⁽¹⁾ SEC(2002) 797.

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(11 marzo 2003)

Come menzionato dall'onorevole parlamentare, nel 2001 e 2002 la Commissione ha effettuato un'analisi globale del settore della frutta a guscio. In sintesi i risultati sono i seguenti:

- nonostante gli effetti positivi dei programmi di miglioramento della qualità e commercializzazione, introdotti nel 1989 e che stanno gradualmente giungendo al termine, nel complesso la produzione di frutta a guscio nella Comunità continua ad essere caratterizzata da una mancanza cronica di competitività;
- produzione di frutta a guscio svolge un ruolo fondamentale nella protezione e nel mantenimento dell'equilibrio ambientale, sociale e rurale in molte regioni.

La proposta recentemente presentata al Consiglio e al Parlamento⁽¹⁾ rappresenta un cambiamento fondamentale nell'impostazione della politica del settore. Si tratta innanzitutto di un nuovo regime e non di un'ulteriore proroga dei vecchi programmi di miglioramento. Inoltre la proposta, presentata come una misura di mercato, contiene anche un importante aspetto di «sviluppo rurale».

Quanto alla dotazione finanziaria, le cifre proposte riflettono l'intento di assicurare la neutralità di bilancio rispetto all'attuale contributo comunitario per i programmi di miglioramento: la Comunità ha speso 970 milioni di euro in 12 anni. Si prevede di coprire un'ampia parte della superficie produttiva, stimata a 800 000 ettari (ha). Questo spiega l'importo di 100 EUR/ha. Il cofinanziamento proposto è limitato e facoltativo. Il sostegno comunitario sarà disponibile ai produttori di frutta a guscio a prescindere dalla loro appartenenza a un'organizzazione di produttori.

La proposta della Commissione si configura pertanto come una posizione intermedia tra gli Stati membri che la ritengono eccessiva e quelli che la ritengono insufficiente. Essa offre un sostegno mirato per una produzione competitiva, assicurando al tempo stesso la continuazione della produzione sostenibile nelle zone non competitive.

Oltre al suddetto regime, la Comunità offre svariati strumenti per far fronte a questo tipo di situazione. Sostegno finanziario per il miglioramento della produzione e della commercializzazione è disponibile mediante il regime dei fondi di esercizio previsto dal regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾. Contributi finanziari a sostegno dell'importante funzione ambientale e sociale svolta dalla produzione di frutta a guscio possono essere ottenuti tramite le misure di sviluppo rurale.

La Commissione, pertanto, non considera di attuare ulteriori misure, come suggerito dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ COM(2003) 23 def.

⁽²⁾ GU L 297 del 21.11.1996.

(2003/C 192 E/205)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0296/03
di Gabriele Stauner (PPE-DE) alla Commissione**

(7 febbraio 2003)

Oggetto: sig.ra Cresson

Secondo la nota di stampa IP/03/101 del 22/1/2003 la Commissione avrebbe deciso di inviare alla sig.ra Cresson una dichiarazione per parere nella quale illustra presunte violazioni commesse dalla sig.ra Cresson durante il suo mandato di commissario europeo.

In tal modo la Commissione dà seguito alla richiesta, formulata dal Parlamento europeo nella sua risoluzione del 29/11/2001 sulla tutela degli interessi finanziari⁽¹⁾, di adire eventualmente la Corte di giustizia europea affinché valuti le irregolarità commesse dalla sig.ra Cresson.

Al punto 21 della sua risoluzione il Parlamento ricordava che, oltre alla vicenda del dentista assunto in qualità di consulente scientifico dell'ex Commissario sig.ra Cresson,

a quest'ultima si contesta quanto segue:

- a) sarebbero state commesse irregolarità nell'affidamento di numerosi contratti ad una società a lei legata poco prima che lei assumesse l'incarico di commissario europeo;
- b) su sua pressione sarebbe stato messo a disposizione a titolo gratuito ad uno dei suoi consulenti un costoso appartamento a Bruxelles;
- c) un avvocato tedesco avrebbe ricevuto, come copertura, contratti per svolgere studi e ricerche irrilevanti al fine di permettergli di entrare ed uscire indisturbato dal gabinetto della sig.ra Commissario e, ove possibile, di prendere visione e di intervenire su dossier delicati (vicenda Leuna) di cui la Commissione si stava occupando all'epoca.

La Commissione può dirci se ha citato questi punti e se tali contestazioni sono contenute nella dichiarazione che ha inviato all'ex Commissario sig.ra Cresson?

⁽¹⁾ GU C 153 E del 27.6.2002, pag. 325.

Risposta data dal commissario Kinnock a nome della Commissione*(18 marzo 2003)*

Come ho fatto presente al Commissione per il controllo dei bilanci il 22 gennaio 2003, la sig.ra Cresson è stata invitata a presentare le sue osservazioni in merito ad una dichiarazione inviatale dalla Commissione e, poiché la questione è oggetto di un'indagine amministrativa, occorre tutelare la riservatezza ed il diritto alla difesa. Non sarebbe pertanto opportuno che, date le circostanze, la Commissione fornisca dettagli sul contenuto della dichiarazione suddetta.

La dichiarazione che la Commissione ha trasmesso alla sig.ra Cresson si basa sui risultati di indagini approfondite condotte nel corso di anni dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dall'Ufficio di indagine e disciplina della Commissione (IDOC).

(2003/C 192 E/206)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0300/03**di Margrietus van den Berg (PSE) alla Commissione***(7 febbraio 2003)*

Oggetto: Smantellamento delle navi dinanzi alle coste della Guinea-Bissau

Il 14 gennaio scorso il console onorario dei Paesi Bassi nella Guinea-Bissau a parlato a Radio 747AM di un contratto che il governo della Guinea-Bissau ha concluso con l'impresa spagnola DDI per realizzare sulle isole Bissagos un'azienda addetta allo smantellamento delle navi. L'attuale situazione socio-economica e politica in Guinea-Bissau è pessima. Temo inoltre che le aziende sfruttino tale situazione per stipulare contratti commerciali e d'investimento dannosi e inadeguati con il governo della Guinea-Bissau.

Tutte le isole Bissagos costituiscono una riserva protetta. Lo smantellamento e la distruzione di vecchie navi vengono effettuati nei paesi in via di sviluppo in condizioni del tutto inadatte con un grave inquinamento ambientale, pesanti ripercussioni per la salute dei lavoratori locali e della popolazione, nonché con grossi profitti per le aziende interessate.

1. La Commissione è a conoscenza dei progetti di costruzione di un cantiere per lo smantellamento delle navi nelle Bissagos?
2. La Commissione può verificare in che misura siano stati stipulati contratti relativi ad un cantiere per lo smantellamento delle navi con il governo della Guinea-Bissau e in che misura tali contratti siano conformi alle direttive OCSE, OIL e UE per le multinazionali?
3. La Commissione condivide il mio timore che l'arrivo di un cantiere per lo smantellamento delle navi rappresenti una seria minaccia per le condizioni ecologiche e di lavoro locali?
4. La Commissione è disposta ad adottare misure per impedire che si danneggino le isole Bissagos? In caso affermativo, quali?

Risposta data dal sig. Nielson in nome della Commissione*(14 marzo 2003)*

1. delegazione della Comunità di Bissau è stata informata in modo non ufficiale – ed impreciso – di tale iniziativa a mezzo stampa locale nonché per il tramite di un'organizzazione non governativa.
2. Nonostante il difficile contesto socioeconomico e politico cui l'onorevole Parlamentare fa riferimento, che la Commissione può solo confermare, la delegazione, pur non potendo assicurare il buon esito dell'iniziativa, contatterà le autorità per informarsi sul progetto.

3. In tale contesto la Commissione può condividere la preoccupazione dell'onorevole Parlamentare.
4. La Commissione, nel quadro dell'accordo di Cotonou, e in base ad informazione da confermare, potrebbe esaminare la questione sottoposta dall'onorevole Parlamentare con le autorità.

(2003/C 192 E/207)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0328/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Attività culturali incentrate sull'ulivo

Negli ultimi cinque anni la Camera di Commercio e dell'Industria di Messinia ha organizzato manifestazioni incentrate sull'ulivo e caratterizzate da attività di spicco quali «le vie dell'olio e dell'ulivo», ossia un percorso culturale nei luoghi di coltivazione.

Essa ha presentato una proposta al ministero della Cultura da sviluppare nei prossimi anni e dal titolo «Diffondere la cultura dell'ulivo: arte, simbolismo, cultura», che contempla la creazione di un'area destinata ad ospitare esposizioni internazionali a Kalamata, la progettazione, la costruzione e la circolazione del museo itinerante allestito su appositi veicoli, la produzione di materiale culturale digitale, nonché organizzazione di seminari del gusto e di altre manifestazioni.

Chiediamo alla Commissione se questo tipo di attività si annovera tra quelle ammesse a beneficiare dei finanziamenti a titolo del progetto imprenditoriale «Cultura».

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(24 marzo 2003)

La Commissione sostiene alcune iniziative nel settore della cultura. Essa fa ciò nel quadro e secondo i criteri di selezione di cui al programma «Cultura 2000» che costituisce l'unico strumento di finanziamento e di programmazione per la cooperazione culturale nell'Unione.

Tale programma mira a sostenere progetti coprodotti e cofinanziati da almeno tre operatori di almeno tre paesi partecipanti al programma.

L'on. parlamentare potrà trovare informazioni complementari sul sito: http://europa.eu.int/comm/culture/eac/c2000condition_fr.html.

Nel quadro della Misura 2.1 del Programma operativo Cultura per la Grecia, il 12 agosto 2002 è stato pubblicato un invito a presentare proposte per attività di importo complessivo pari a EUR 2 118 000.

La Camera di Industria e Commercio di Messinia ha presentato una proposta di progetto, il 30 ottobre 2002, che sarà valutato in base ai criteri di selezione definiti nel Complemento di programma.

(2003/C 192 E/208)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0330/03
di Esko Seppänen (GUE/NGL) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Pensioni dei Commissari

La Commissione ha fornito risposte esaudenti alle mie precedenti interrogazioni poste in merito alle retribuzioni e alle pensioni dei Commissari. Nondimeno, l'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 422/67⁽¹⁾ presenta un errore di traduzione, in base al quale risulterebbe che la pensione versata sia pari al 4,5 % per

ogni anno lavorativo, e non «maggiorata» della percentuale in oggetto. Gradirei, inoltre, che si definisse un altro particolare esposto a varie interpretazioni, ossia se il periodo di indennità di trasferimento di cui all'articolo 7 rientra nel calcolo degli anni della pensione.

(¹) GU L 187 dell'8.8.1967, pag. 1.

Risposta data dal commissario Kinnock a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

La Commissione conviene che vi è un errore di traduzione nella versione finlandese dell'articolo 9 del regolamento n. 422/67/CEE, n. 5/67/Euratom del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo alla fissazione del trattamento economico del presidente e dei membri della Commissione, del presidente, dei giudici, degli avvocati generali e del cancelliere della Corte di Giustizia.

La Commissione è grata all'onorevole parlamentare per avere attirato l'attenzione su questo punto e intraprenderà una procedura di revisione per correggere l'errore. In futuro il testo dovrà recitare come segue:

«Eläkkeen määrä jokaiselta täydeltä vuodelta, jona kyseinen henkilö on hoitanut tehtäviään, on 4,50 prosenttia viimeisestä saadusta peruspalkasta».

Per quanto concerne la seconda parte dell'interrogazione, l'articolo 7 del regolamento summenzionato stabilisce che, durante il periodo in cui un ex membro della Commissione o della Corte beneficia dell'indennità ivi prevista, i suoi diritti a pensione non variano né aumentano e continuano quindi ad essere calcolati in base al periodo in cui ha prestato servizio in qualità di membro dell'istituzione.

(2003/C 192 E/209)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0336/03

di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Impatto finanziario della revisione intermedia della politica agricola comune

La Commissione europea ha presentato, lo scorso 21 gennaio 2003, le proposte legislative relative alla revisione intermedia della politica agricola comune (PAC). Nella scheda finanziaria allegata al documento — COM(2003) 23 — la Commissione presenta delle stime dell'incidenza finanziaria delle attuali proposte rispetto alla situazione di status quo. I risultati della valutazione segnalano una riduzione delle spese agricole relative al pilastro dei mercati di circa EUR 2180 milioni per l'UE a 15 e di circa EUR 1560 milioni per l'UE a 25 nel periodo 2004-2013. Nella stessa scheda finanziaria la Commissione europea stima l'impatto della cosiddetta «modulazione/decrescenza» e gli importi da trasferire al pilastro dello sviluppo rurale. La Commissione ritiene che i trasferimenti aumenterebbe su base annua da EUR 228 milioni nel 2007 a EUR 1 481 milioni nel 2013 e sarebbero distribuiti dagli Stati membri secondo una chiave di ripartizione che tiene conto della superficie agricola, dell'occupazione nel settore agricolo e del livello di prosperità economica.

In tale contesto, considerato il metodo seguito, desideravo sollecitare le seguenti informazioni:

- Qual è l'impatto finanziario che la Commissione prevede per il Portogallo a seguito delle attuali proposte rispetto allo status quo per anno (dal 2004 al 2013) e per tipologia di intervento (totale delle misure di mercato, totale degli aiuti diretti e totale globale)?
- Quali sono i trasferimenti destinati allo sviluppo rurale che la Commissione ritiene, per anno (dal 2006 al 2013) e per Stato membro (in particolare per il Portogallo), derivanti dall'applicazione della «modulazione/decrescenza»? Dato che gli importi da trasferire saranno cofinanziati dagli Stati membri, quale sarà l'importo aggiuntivo di cofinanziamento nazionale, per anno e per Stato membro, necessario a garantire il completo assorbimento dei nuovi fondi resi disponibili?

- sulla base del metodo di calcolo dei contributi liquidi della PAC impiegato dalla Commissione nella seconda Relazione sulla Coesione, quali ritiene saranno su base annua le incidenze delle attuali proposte sui contributi liquidi della PAC al Portogallo?

Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione*(13 marzo 2003)*

Come sottolinea la relazione della revisione intermedia della politica agricola comune (PAC), lo scopo della riforma proposta è quello di rafforzare la competitività del settore agricolo comunitario e di promuovere un'agricoltura sostenibile e maggiormente orientata verso il mercato. Nell'insieme l'obiettivo delle proposte è quello di passare da un regime di sostegno dei prodotti ad un regime di sostegno dei produttori. Le spese relative alle misure di mercato dovrebbero diminuire, come risulta dalla scheda finanziaria e come fa notare l'onorevole parlamentare. Le previsioni di spesa relative alle misure di mercato sono state elaborate livello comunitario e si basano, da un lato, su proiezioni a medio termine relative all'andamento del mercato unitario (pubblicate nel dicembre 2002) e, dall'altro, su diverse analisi di impatto pubblicate nel gennaio 2003. Il modello di base delle analisi di impatto è stato elaborato allo scopo di ottenere proiezioni su scala comunitaria. Ad oggi non sono state eseguite analisi più approfondite per calcolare l'incidenza finanziaria, per Stato membro, delle spese relative alle misure di mercato.

L'articolo 10 del progetto di regolamento trasversale del Consiglio prevede una riduzione dei pagamenti diretti nel periodo dal 2006 al 2012. A norma dell'articolo 12, paragrafo 1 dello stesso progetto di regolamento una parte di questi stanziamenti sarà riservata al rafforzamento della politica di sviluppo rurale attraverso misure che rientrano nella secondo pilastro (sezione Garanzia) del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Gli importi da trasferire allo sviluppo rurale attualmente sono calcolati a livello comunitario, come indica la scheda finanziaria. Le modalità di ridistribuzione di tali importi agli Stati membri sono definite dall'articolo 12, paragrafo 2. La parte destinata alla Portogallo è stata fissata al 4,9 %.

Per quanto riguarda la capacità di utilizzazione degli importi da assegnare ad ogni Stato membro dopo il 2006, va rammentato che gli stanziamenti globali da riservare allo sviluppo rurale e la loro ripartizione tra gli Stati membri saranno decisi ulteriormente nel quadro delle nuove prospettive finanziarie. Per questo motivo il fabbisogno preciso del cofinanziamento nazionale necessario a garantire la piena attuazione dei programmi di sviluppo rurale potrà essere valutato soltanto dopo una fissazione delle prospettive finanziarie e l'adozione dei nuovi programmi di sviluppo rurale.

La Commissione intende aggiornare l'analisi a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare in sede di preparazione della terza Relazione sulla Coesione. Tuttavia, è già possibile affermare che l'attuale proposta di riforma della politica agricola comune permetterà di rafforzare il contributo della PAC in termini di coesione economica e sociale e che ci si può aspettare un impatto positivo per il Portogallo.

(2003/C 192 E/210)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0343/03**di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione***(10 febbraio 2003)*

Oggetto: Svantaggi fiscali e sociali in talune zone frontaliere all'interno dell'UE

Secondo uno studio condotto da un avvocato fiscalista di Perpignan (Francia) e Figueres (Spagna), l'avv. Hervé Germa, le differenze sociali e fiscali tra i due Stati sono tali da rappresentare una forma di concorrenza sleale.

Tali differenze si basano in particolare sugli oneri sociali e sulla tassa locale sull'attività di lavoro indipendente. Gli oneri sociali rappresentano infatti l'80 % dello stipendio lordo in Francia e solo il 30,6 % dello stesso stipendio in Spagna. Per quanto concerne la tassa locale sull'attività di lavoro indipendente, per le imprese con meno di 10 dipendenti, questa ammonta a circa 1 200 EUR in Francia contro i soli 400 – 500 EUR della Spagna.

Queste differenze non incidono sulle zone che si trovano distanti dalla frontiera tra gli Stati, ma sono particolarmente sentite nel Rossiglione, regione la cui economia versa in particolari difficoltà.

Quali misure intende adottare la Commissione al fine di compensare, se possibile, lo svantaggio economico rappresentato da questa situazione?

Risposta data dal sig. Bolkestein in nome della Commissione

(18 marzo 2003)

Ai sensi della normativa comunitaria vigente la fiscalità diretta rientra nella competenza degli Stati membri. La Commissione sa per passata esperienza che possono insorgere difficoltà a livello transfrontaliero a causa delle differenze esistenti tra i sistemi fiscali dei diversi Stati membri. Potrebbero ad esempio crearsi problemi di discriminazione ed ostacoli nell'esercizio delle quattro libertà.

Gli Stati membri, purché rispettino le disposizioni del trattato CE, sono liberi di scegliere il sistema fiscale che ritengono opportuno e che preferiscono. Anche il livello di fiscalità è connesso alla spesa pubblica che può essere decisa a livello nazionale purché sia compensata a sufficienza dal gettito fiscale, in modo da mantenere il bilancio in equilibrio o in attivo. Tuttavia la Commissione, nella sua comunicazione sulla politica fiscale dell'Unione – Priorità per gli anni a venire⁽¹⁾, faceva capire che il migliore coordinamento dei sistemi fiscali sarebbe necessario per evitare la discriminazione a livello transfrontaliero o per eliminare gli ostacoli all'esercizio delle quattro libertà.

Per quanto riguarda in generale la sicurezza sociale la normativa comunitaria non limita il potere degli Stati membri di organizzare i loro relativi sistemi. In mancanza di armonizzazione a livello comunitario, spetta dunque alla normativa di ciascuno Stato membro fissare il livello degli oneri contributivi di sicurezza sociale, benché lo Stato membro debba conformarsi alla normativa comunitaria nell'esercitare tale potere. Inoltre andrebbe tenuto presente che tali contributi costituiscono solo una delle componenti del costo totale del lavoro e che quel che interessa dal punto di vista della concorrenza sono i costi del lavoro rispetto alla produttività («costo unitario del lavoro»). La produttività dipende da numerosi fattori, compreso il grado di abilità e la qualità dell'infrastruttura pubblica.

Poiché la situazione descritta dall'onorevole Parlamentare non pare rappresentare una lesione del diritto comunitario, la Commissione non ha motivo di prendere alcun particolare provvedimento.

⁽¹⁾ COM(2001) 260 definitivo.

(2003/C 192 E/211)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0347/03
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(6 febbraio 2003)

Oggetto: Via Attica

Una grande opera pubblica che allevierà il problema della circolazione a Atene, ma soprattutto favorirà l'accesso verso e dall'aeroporto internazionale di Atene Eleftherios Venizelos è la via Attica, la cui realizzazione è cofinanziata dall'Unione europea.

Può la Commissione riferire quando è stata sottoscritta e ratificata la relativa convenzione?

Qual era il bilancio iniziale dell'opera, quale lo schema finanziario, quale la partecipazione degli enti che intervenivano nel suo finanziamento, quanti stanziamenti sono stati messi sinora a disposizione da ciascun singolo ente e quanti si prevede che ne verranno messi a disposizione fino al completamento dell'opera?

Quali superamenti si sono finora verificati rispetto al bilancio iniziale, nel complesso e per settore, per quale motivo sono avvenuti e chi li paga?

Sono state sottoscritte convenzioni integrative da parte dello Stato greco con la società appaltatrice dei lavori della via Attica, per quali lavori, con quale importo e attraverso quali procedure?

È legale l'imposizione di pedaggi per un tratto di tale strada prima della definitiva conclusione dell'intera opera?

Per quale motivo ritarda l'adozione in Grecia del quadro legislativo per le opere cofinanziate da parte dell'Unione europea?

Chi assicura l'«interesse pubblico» europeo? Esistono meccanismi a livello di Unione europea in grado di garantirlo? In caso affermativo, qual è la loro opinione? Nel caso della via Attica è stato garantito l'«interesse pubblico» del cittadino contribuente europeo?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(4 marzo 2003)

Si invita l'onorevole parlamentare a fare riferimento alla risposta fornita dalla Commissione all'interrogazione scritta P-0239 del sig. Hatzidakis⁽¹⁾.

A titolo di complemento alla risposta suddetta, la Commissione può fornire le seguenti precisazioni sulla scorta delle informazioni che le sono state comunicate dalle competenti autorità nazionali. La convenzione relativa alla via Attica, che è entrata in vigore il 6 marzo 2000 per una durata di 23 anni, offre alla società appaltatrice la possibilità di riscuotere un pedaggio per determinati tratti di autostrada una volta ultimati e accessibili al pubblico. Detta società non deve necessariamente aspettare il completamento dell'opera oggetto del contratto di appalto. Le autorità greche hanno peraltro fatto osservare alla Commissione che la realizzazione completa dell'opera in parola è prevista per la fine del 2003 nel rispetto dei termini stabiliti nel contratto.

L'attuazione delle azioni cofinanziate dai Fondi strutturali rientra sostanzialmente fra le competenze e le responsabilità degli Stati membri. In Grecia, il fondamento giuridico in questo settore è costituito dalla legge 2860/2000 che riguarda la gestione, la sorveglianza ed il controllo del quadro comunitario di sostegno 2000-2006, adottato nel mese di novembre 2000.

I vantaggi socioeconomici previsti con la realizzazione della via Attica sono valutati positivamente sia dalle autorità nazionali che dalla Banca europea per gli investimenti la quale funge da consulente della Commissione per il progetto di cui trattasi.

⁽¹⁾ GU C 161 E del 10.7.2003, pag. 200.

(2003/C 192 E/212)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0350/03

di Joan Colom i Naval (PSE) alla Commissione

(6 febbraio 2003)

Oggetto: Spese di bilancio derivanti dall'applicazione del coefficiente correttore alle pensioni dei funzionari comunitari

Attualmente le pensioni percepite dai funzionari comunitari sono soggette ad un coefficiente correttore la cui base è 100 per il Belgio e che varia in funzione del luogo di residenza del pensionato. Nella sua proposta di regolamento recante modifica dello Statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee, la Commissione propone di ritoccare detto coefficiente.

Potrebbe essa comunicare:

1. quali sarebbero state le economie di bilancio per l'esercizio 2002 se non fossero esistiti questi coefficienti correttori?
2. A quanto ammonterebbero le varie spese per l'esercizio 2004:
 - a) se non esistessero i coefficienti correttori;
 - b) venisse applicata la proposta della Commissione; e
 - c) continuasse ad essere applicato il sistema attuale?

Risposta data dal sig. Kinnock a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

Come l'onorevole parlamentare saprà, il fattore di ponderazione variabile (o «coefficiente correttore») è previsto dallo Statuto dei funzionari della Comunità europea.

In risposta alle Sue domande:

1. se nel 2002 i coefficienti correttori non fossero stati applicati, ci sarebbe stato un risparmio nel bilancio di 39,4 milioni di euro (44,7 milioni grazie ad una riduzione della spesa e 5,3 milioni ad una diminuzione delle entrate).
2. nelle tre situazioni proposte nell'interrogazione, i costi (spese meno entrate) dei coefficienti correttori nel 2004 ammonterebbero a:
 - a) zero se non venissero applicati i coefficienti correttori. Tuttavia, poiché per rispettare le legittime aspettative dei titolari di pensione sarà necessario salvaguardare i «diritti acquisiti»⁽¹⁾ il costo per il bilancio potrebbe arrivare a 36 milioni di euro;
 - b) 38 milioni di euro se venisse applicata la proposta della Commissione, incluse le «misure transitorie»⁽²⁾;
 - c) 42 milioni di euro se continuasse ad essere applicato il sistema attuale.

L'onorevole parlamentare sa che questo è un tema al quale il Parlamento e il Consiglio attribuiscono grande importanza nel dibattito sulle proposte di modifica e aggiornamento dell'attuale Statuto. Le risposte summenzionate riflettono sia la situazione attuale che le implicazioni dell'eventuale attuazione futura delle proposte della Commissione.

⁽¹⁾ Vedi l'articolo 21, allegato XIII, della proposta della Commissione, GU C 291 del 26.11.2002.

⁽²⁾ Vedi articoli 20 e 21, allegato XIII, della proposta della Commissione, GU C 291 del 26.11.2002.

(2003/C 192 E/213)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0354/03
di Anne Jensen (ELDR) alla Commissione

(12 febbraio 2003)

Oggetto: Future iniziative della Commissione

Può la Commissione comunicare quali programmi concreti ha in cantiere nel settore sociale, per esempio che cosa prevede di fare alla luce del rafforzato dialogo sociale a livello dell'Unione? Può inoltre la Commissione comunicare quali misure future intende adottare per quanto riguarda, per esempio, il regolamento (CEE) n.1408/71⁽¹⁾?

Quali iniziative intende avviare la Commissione nei prossimi anni in relazione all'articolo 42 del Trattato CE e in relazione ai seguenti articoli del Trattato CE:

- art. 137, par. 1, punti 1-5,
- art. 137, par. 2,
- art. 137, par. 3, punti 1-5,
- art. 137, par. 4-6?

(¹) GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2.

Risposta dell'On. Diamantopoulou a nome della Commissione

(20 marzo 2003)

I piani specifici della Commissione per il settore degli affari sociali, in conformità con le competenze fissate nell'articolo 137 del Trattato CE, sono espressi nell'ordine del giorno sulla politica sociale (¹), che riguarda gli anni 2000-2005. La Commissione ha approvato, il 6 febbraio 2002, il terzo quadro di valutazione relativo all'applicazione dell'ordine del giorno sulla politica sociale. La rassegna a medio termine dell'ordine del giorno si svolge nel 2003. Esso valuterà attentamente quanto è già stato raggiunto e offrirà la possibilità di identificare le priorità di un'azione per i prossimi anni, inclusi gli articoli nel Trattato CE citati dall'Onorevole parlamentare. La Commissione sta organizzando una conferenza ad alto livello che si terrà a Bruxelles il 19^e 20 marzo 2003, allo scopo di disporre di una discussione strutturata sui temi della politica da affrontare e approfondire nella seconda fase dell'ordine del giorno sulla politica sociale. L'obiettivo della conferenza sulla rassegna a medio termine è quello di fornire una piattaforma a livello europeo per tutti i protagonisti interessati che si possono esprimere pubblicamente sulla rassegna riguardante l'ordine del giorno in materia di politica sociale: governi, Parlamento europeo, partiti sociali, enti regionali e locali, organizzazioni non governative, organizzazioni sociali, gruppi d'interesse, Comitato economico e sociale europeo, Comitato delle regioni, Comitato sull'occupazione, Comitato per la protezione sociale, Agenzie dell'Unione, esperti e analisti, organizzazioni internazionali ecc. La rassegna a medio termine sarà completata in una comunicazione che verrà presentata dalla Commissione nel mese di maggio/giugno 2003.

Il Libro bianco della Commissione sulla Governance europea (2001) ha identificato la posizione unica e cruciale del dialogo sociale nella governance democratica dell'Europa.

Il 26 giugno 2002, la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio per stabilire un «Vertice sociale tripartito per la crescita e l'occupazione». Esso consentirà alle parti sociali di contribuire in modo integrato ai vari componenti della strategia e si soffermerà sui dibattiti svolti nel dialogo macroeconomico, nel dialogo sull'occupazione e nel dialogo sulla protezione sociale.

Il 28 novembre 2002 in occasione del Vertice di Genval sul dialogo sociale, le parti sociali hanno approvato un programma di lavoro congiunto pluriennale per il periodo 2003-2005. Il programma di lavoro significa un dialogo sociale bipartito autonomo concentrato sui tre temi che sono l'occupazione, la mobilità e l'allargamento.

La Commissione intende presentare nella primavera del 2003 una proposta con emendamenti vari al regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio del 14 giugno 1971, sull'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori dipendenti e alle loro famiglie che si spostano all'interno della Comunità (²). Questa proposta conterrà emendamenti tecnici per affrontare temi che derivano da cambiamenti effettuati nella legislazione nazionale o in reazione alla normativa della Corte di giustizia.

Essa inoltre prevede, nell'ambito della Carta europea di assicurazione sanitaria, di presentare nel corso del 2003 una proposta per allineare i diritti riguardanti l'assistenza sanitaria per le persone che si trovano temporaneamente in altri Stati membri diversi da quello in cui sono assicurati.

Nel 2004, la Commissione intende presentare una proposta per un regolamento di applicazione quando saranno state ultimate le discussioni della proposta per semplificare e modernizzare il regolamento (CEE) n. 1408/71 in seno al Consiglio e al Parlamento.

(¹) COM(2000) 379 def.

(²) GU L 149 del 5.7.1971.

(2003/C 192 E/214)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0366/03
di Luciano Caveri (ELDR) alla Commissione**

(12 febbraio 2003)

Oggetto: Direttiva sui tunnel ferroviari

Il recente incidente ferroviario al Tenda (Alpi Marittime), al di là della valutazione che ne darà la Magistratura francese che se ne sta occupando, pone il problema della sicurezza nelle gallerie ferroviarie. Considerato che è stata di recente presentata in Parlamento la direttiva sui tunnel stradali, può dire la Commissione se si prevede un'iniziativa analoga per i tunnel ferroviari? Può dire inoltre in che tempi e con quali presumibili contenuti?

Risposta data dalla sig.ra de Palacio a nome della Commissione

(12 marzo 2003)

Nel quadro dell'attuazione della direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale⁽¹⁾, la Commissione intende adottare una specifica tecnica di interoperabilità (STI) nel settore della sicurezza dei tunnel ferroviari.

A tal fine, nell'ottobre 2002 la Commissione ha assegnato un mandato all'Associazione europea per l'interoperabilità ferroviaria (Association européenne pour l'interopérabilité ferroviaire, AEIF), come previsto dall'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva. Il mandato prevede che l'AEIF elabori un progetto di specifica tecnica di interoperabilità entro trenta mesi.

Il progetto sarà sottoposto a un'analisi del rapporto costi-benefici e le organizzazioni degli utenti e le parti sociali verranno consultate in merito, come previsto all'articolo 6 della direttiva. Il progetto sarà successivamente sottoposto al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 21 della direttiva. L'adozione della STI in oggetto è prevista per il 2005.

⁽¹⁾ GU L 110 del 20.4.2001.

(2003/C 192 E/215)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0374/03
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.

I mass-media portoghesi hanno rivolto grande attenzione al recente annuncio della prossima chiusura di una fabbrica di calzature della multinazionale inglese C & J Clark a Castelo de Paiva nel nord del paese. Tale chiusura inaspettata provocherà il licenziamento di quasi 600 lavoratori, la cui perdita d'impiego avrà un notevole impatto sociale negativo sulla situazione delle famiglie residenti e dei lavoratori della zona, che, tra l'altro, sorge, ai fini dei fondi strutturali, in una regione dell'«Obiettivo 1». L'impresa, per l'installazione della fabbrica (1988) e la sua attività a Castelo de Paiva, ha ricevuto aiuti di importanti fondi nazionali e comunitari, ed era previsto che continuasse l'attività per lo meno fino al 2007.

Si dice inoltre che questa multinazionale è usata a queste pratiche, che mira alla delocalizzazione della fabbrica portoghese in Romania, al fine di ricevere nuovi fondi comunitari, e che ha percepito fondi comunitari, anche se ricorre ai subappalti. Perciò chiedo alla Commissione:

Dispone la Commissione di fatti e del rispettivo riscontro per rendere il gruppo Clarks o C & J Clark del tutto inadeguato a ricevere qualsiasi aiuto finanziario comunitario da concedere, in via diretta o indiretta, in futuro, in considerazione dei suoi precedenti finanziari nelle relazioni con l'UE (e, in precedenza, con la CEE), nonché del suo comportamento nel passato? La Commissione gestisce un elenco delle imprese, imprenditori o gruppi aziendali ai quali sono concessi, direttamente o indirettamente, aiuti finanziari comunitari, in modo da assicurare che i beneficiari degli appoggi non agiscano in seguito in modo da

violare impegni assunti, ledere importanti interessi socioeconomici o abusare finanziariamente dell'Unione europea? In caso contrario, la Commissione non pensa che dovrebbe creare e gestire detto elenco, in particolare a tale scopo? Di quali altri strumenti dispone la Commissione per assicurarsi che non potrà essere accusata di — obiettivamente — «premiare» o promuovere decisioni aziendali negative dal punto di vista socioeconomico, che violano i precedenti impegni e ledono gli interessi finanziari dell'UE, «chiudendo un occhio» dinanzi agli abusi e all'opportunismo o addirittura di incentivare?

(2003/C 192 E/216)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0375/03**di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.

I mass-media portoghesi hanno rivolto grande attenzione al recente annuncio della prossima chiusura di una fabbrica di calzature della multinazionale inglese C & J Clark a Castelo de Paiva nel nord del paese. Tale chiusura inaspettata provocherà il licenziamento di quasi 600 lavoratori, la cui perdita d'impiego avrà un notevole impatto sociale negativo sulla situazione delle famiglie residenti e dei lavoratori della zona, che, tra l'altro, sorge, ai fini dei fondi strutturali, in una regione dell'«Obiettivo 1».

L'impresa, in sostegno all'installazione della fabbrica (1988) e alla sua attività a Castelo de Paiva, ha ricevuto aiuti di importanti fondi nazionali e comunitari. Secondo il Ministero portoghese dell'economia, l'azienda calzaturiera multinazionale ha stipulato nel 1989 con lo Stato portoghese un contratto d'investimento per un importo di 10 miliardi di escudo (pari a circa 5 milioni di attuali euro) e la «C & J Clark» ha ricevuto 1 210 milioni di escudo (circa 600 000 euro) in base al I quadro comunitario di sostegno in cambio dell'impegno di creare 618 posti di lavoro. Inoltre si cita che, sempre in tale ambito, l'azienda ha firmato nel 2000 un protocollo con il Comune, da cui risultavano determinati benefici in cambio dell'impegno di continuare a lavorare a Castelo de Paiva per lo meno fino al 2007.

Nel 2001, la stessa impresa ha già chiuso un'unità dello stesso tipo in una zona attigua a Castelo de Paiva, ossia Arouca e che ha comportato all'epoca il licenziamento di circa 400 lavoratori. Perciò chiedo alla Commissione:

La Commissione ha già adottato una qualche misura contro la C & J Clark a causa dei gravissimi effetti negativi sotto il profilo socioeconomico derivanti dalla chiusura delle fabbriche, ora, a Castelo de Paiva e, in precedenza, ad Arouca? Dispone la Commissione di elementi che le consentano di qualificare come fraudolento il comportamento dell'amministrazione aziendale, che beneficia di fondi comunitari (in maniera diretta o indiretta; esclusivamente o assieme ad altri aiuti nazionali) e, quindi chiude le rispettive fabbriche, persino prima che siano scaduti i termini previsti in base all'attribuzione di quegli aiuti o incentivi finanziari? In caso contrario, la Commissione non ritiene che così dovrà essere nel futuro, in modo da combattere e punire pratiche aziendali lesive non solo degli interessi socioeconomici in causa, ma anche degli interessi finanziari dell'Unione europea?

(2003/C 192 E/217)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0377/03**di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.

I mass-media portoghesi hanno rivolto grande attenzione al recente annuncio della prossima chiusura di una fabbrica di calzature della multinazionale inglese C & J Clark a Castelo de Paiva nel nord del paese. Tale chiusura inaspettata provocherà il licenziamento di quasi 600 lavoratori, la cui perdita d'impiego avrà un notevole impatto sociale negativo sulla situazione delle famiglie residenti e dei lavoratori della zona, che, tra l'altro, sorge, ai fini dei fondi strutturali, in una regione dell'«Obiettivo 1».

L'impresa, per l'installazione della fabbrica (1988) e la sua attività a Castelo de Paiva, ha ricevuto aiuti di importanti fondi nazionali e comunitari, ed era previsto che continuasse l'attività per lo meno fino al 2007.

Si riferisce spesso che la C & J Clark è usata a praticare questa specie di opportunismo finanziario; si presume che abbia già ricevuto varie volte fondi comunitari collegati all'attività di diverse sue fabbriche in vari paesi dell'Unione europea, dopo di che parecchie fabbriche sono state chiuse, con conseguenze sociali ed economiche negative per i paesi e le regioni in cui operavano. Perciò chiedo alla Commissione:

Dal 1985, che quantità e quali importi degli appoggi finanziari comunitari, diretti o indiretti, sono stati concessi alle imprese del gruppo Clarks o C & J Clark per le aziende calzaturiere installate nei vari paesi dell'UE (o, prima, della CEE)? E, in concreto, per quali fabbriche? La Commissione sa se tali fabbriche (sostenute finanziariamente) sono ancora tutte in attività? O se, diciamo, che la loro attività è assicurata fino al 2010? Quante sono state chiuse o hanno annunciato già la chiusura o la loro continuità è in qualche modo a rischio?

(2003/C 192 E/218)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0378/03
di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione**

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.

I mass-media portoghesi hanno rivolto grande attenzione al recente annuncio della prossima chiusura di una fabbrica di calzature della multinazionale inglese C & J Clark a Castelo de Paiva nel nord del paese. Tale chiusura inaspettata provocherà il licenziamento di quasi 600 lavoratori, la cui perdita d'impiego avrà un notevole impatto sociale negativo sulla situazione delle famiglie residenti e dei lavoratori della zona, che, tra l'altro, sorge, ai fini dei fondi strutturali, in una regione dell'«Obiettivo 1».

L'impresa, in sostegno all'installazione della fabbrica (1988) e alla sua attività a Castelo de Paiva, ha ricevuto aiuti di importanti fondi nazionali e comunitari. Secondo il Ministero portoghese dell'economia, l'azienda calzaturiera multinazionale ha stipulato nel 1989 con lo Stato portoghese un contratto d'investimento per un importo di 10 miliardi di escudo (pari a circa 5 milioni di attuali euro) e la «C & J Clark» ha ricevuto 1 210 milioni di escudo (circa 600 000 euro) in base al I quadro comunitario di sostegno in cambio dell'impegno di creare 618 posti di lavoro. Inoltre si cita che, sempre in tale ambito, l'azienda ha firmato nel 2000 un protocollo con il Comune, da cui risultavano determinati benefici in cambio dell'impegno di continuare a lavorare a Castelo de Paiva per lo meno fino al 2007. Perciò chiedo alla Commissione:

La Commissione segue questa grave situazione sociale ed economica a Castelo de Paiva nel nord del Portogallo, causata dalla decisione della multinazionale C & J Clark di chiudere la sua fabbrica di calzature? Quali sono gli importi e quale entità hanno gli aiuti, con origine diretta o indiretta nelle finanze comunitarie, concessi per l'installazione e l'attività di fabbrica(fabbriche) in Portogallo di questa azienda, sia che gli aiuti siano stati concessi all'impresa costituita in Portogallo (Clark — Fábrica de Calçado, Lda.) sia alla casa madre o al gruppo (Clarks o C & J Clark)?

**Risposta comune
data dal sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0374/03, E-0375/03, E-0377/03 e E-0378/03**

(28 marzo 2003)

Per quanto riguarda il periodo oggetto dei quadri comunitari di sostegno 2000-2006, le regole vigenti riguardanti i Fondi strutturali prevedono le seguenti misure:

- in primo luogo, la Commissione ha previsto nelle linee di orientamento per gli aiuti di Stato a finalità regionale (1998) alcune disposizioni che obbligano i beneficiari degli aiuti a mantenere nella regione assistita, per un periodo minimo di cinque anni, ogni investimento ovvero ogni posto di lavoro così

creato. La Commissione considera che il periodo di cinque anni per il mantenimento dell'investimento di cui ai punti 4.10 e 4.14 delle linee di orientamento, inizi quando l'investimento per il quale è stato concesso l'aiuto risulta completato, vale a dire a decorrere dal momento in cui l'investimento viene utilizzato nell'impresa⁽¹⁾;

- in secondo luogo e nello stesso senso il regolamento generale dei Fondi strutturali (1999) prevede che la partecipazione dei Fondi ad attività produttive resti acquisita a condizione che l'ubicazione di tali attività non muti nei cinque anni successivi alla decisione di partecipazione⁽²⁾;
- in terzo luogo, un grande progetto (vale a dire superiore a 50 milioni di EUR), per poter essere cofinanziato nel quadro di un programma del Fondo europeo di sviluppo regionale, deve essere oggetto di una richiesta esplicita alla Commissione e gli Stati membri devono compilare un questionario in cui figura una domanda sul rischio di provocare una delocalizzazione. Tale aspetto viene preso in considerazione dalla Commissione nel motivare la decisione del livello del tasso di cofinanziamento del FEDER (che può raggiungere il 35 % nelle regioni di Obiettivo 1) concesso o eventualmente rifiutato.

Per quanto riguarda il periodo di applicazione dei QCS 1994-1999, la regola dei cinque anni è entrata in vigore soltanto nel 1998, anche se già nel 1993 risultava in vigore il regolamento (CEE) 2082/93⁽³⁾ che prevede all'articolo 24 una riduzione o la soppressione dell'aiuto allorquando in occasione della realizzazione dell'azione questa non giustifichi tale aiuto. La Commissione è tenuta a verificare tutto ciò nel quadro della partnership con lo Stato membro interessato.

In ogni caso, per quanto riguarda l'eventualità di utilizzazione illegale degli aiuti, spetta in primo luogo allo Stato membro interessato avviare un'azione giuridica sulla base degli accordi stipulati con l'impresa in occasione della concessione dell'aiuto. Così, ad esempio, se l'impresa beneficiaria non ha rispettato le regole comunitarie in materia di aiuti di Stato, spetta in primo luogo allo Stato membro il compito di far rimborsare tali aiuti di Stato alle autorità che li hanno concessi. Inoltre, in caso di aiuti cofinanziati tramite i Fondi strutturali, lo Stato interessato è tenuto a rimborsare il cofinanziamento corrispondente al budget comunitario.

⁽¹⁾ Linee di orientamento per gli aiuti di Stato a finalità regionale: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/fr/oj/dat/1998/c_074/c_07419980310fr00090031.pdf. Tali linee di orientamento si applicano a decorrere dalla data della loro pubblicazione sulla GU, GU C 74 del 10.3.1998.

4.10. Gli aiuti all'investimento iniziale devono essere subordinati, per il modo di versamento o per le condizioni di concessione, al mantenimento dell'investimento di cui si tratta per un periodo minimo di cinque anni.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, che stabilisce disposizioni generali sui Fondi strutturali, articolo 30, paragrafo 4 (b), GU L 161 del 26.6.1999 http://europa.eu.int/comm/regional_policy/sources/docoffic/official/regulation/pdf/_16119990626fr00010042.pdf

4. Gli Stati membri si assicurano che la partecipazione dei Fondi resti acquisita per un'operazione unicamente se questa, per cinque anni a decorrere dalla decisione dell'autorità nazionale competente o dell'autorità di gestione per la partecipazione dei Fondi, non fa registrare alcuna modifica importante:

a) riguardante ..., e

b) risultante da un cambiamento nella natura della proprietà di un'infrastruttura ovvero dall'arresto o dal cambiamento di ubicazione di un'attività produttiva.

⁽³⁾ Regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, che modifica il regolamento (CEE) n. 4253/88 che stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento fra gli interventi dei diversi Fondi strutturali e fra questi ultimi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, GU L 193 del 31.7.1993.

(2003/C 192 E/219)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0376/03

di José Ribeiro e Castro (UEN) alla Commissione

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura della Clarks in Portogallo. Fondi comunitari.

I mass-media portoghesi hanno rivolto grande attenzione al recente annuncio della prossima chiusura di una fabbrica di calzature della multinazionale inglese C & J Clark a Castelo de Paiva nel nord del paese. Tale chiusura inaspettata provocherà il licenziamento di quasi 600 lavoratori, la cui perdita d'impiego avrà un notevole impatto sociale negativo sulla situazione delle famiglie residenti e dei lavoratori della zona, che, tra l'altro, sorge, ai fini dei fondi strutturali, in una regione dell'«Obiettivo 1».

L'impresa, per l'installazione della fabbrica (1988) e la sua attività a Castelo de Paiva, ha ricevuto aiuti di importanti fondi nazionali e comunitari, ed era previsto che continuasse l'attività per lo meno fino al 2007. Si riferisce spesso che la C & J Clark è usata a praticare questa specie di opportunismo finanziario; si presume che abbia già ricevuto varie volte fondi comunitari collegati all'attività di diverse sue fabbriche in vari paesi dell'Unione europea, dopo di che parecchie fabbriche sono state chiuse, con conseguenze sociali ed economiche negative per i paesi e le regioni in cui operavano.

D'altro lato, si sostiene che la concessione di tali aiuti — con origine diretta o indiretta nelle finanze comunitarie — sono stati effettuati a prescindere dal fatto che la suddetta multinazionale ricorresse ad un elevato numero di subappalti. In particolare, si dice che il gruppo Clarks vende annualmente 40 milioni di paia di scarpe (con un volume d'affari stimato pari a 1,5 miliardi di euro all'anno), ma 7 di quei 40 milioni di paia di scarpe provengono da commesse affidate dal gruppo Clarks ad altre imprese subappaltatrici.

Perciò chiedo alla Commissione:

La Commissione è a conoscenza di pratiche di subappalto (ordini di produzione di calzature affidati ad altre imprese) da parte del gruppo Clarks o C & J Clark, malgrado gli aiuti finanziari ricevuti? Se tale pratica del subappalto fosse oggi giuridicamente ammessa in teoria, la Commissione non ritiene che dovrebbe essere proibita, sempre che si tratti di incentivi o appoggi finanziari da concedere attingendo direttamente o indirettamente alle finanze comunitarie?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(1º aprile 2003)

La Commissione non è a conoscenza di pratiche di subappalto da parte del Gruppo Clarks o C. & J. Clark, alle quali l'Onorevole Parlamentare fa riferimento nell'interrogazione posta.

Spetta allo Stato membro far rispettare gli accordi che esso negozia con le imprese, conformemente alle legislazioni nazionali e comunitarie in vigore.

(2003/C 192 E/220)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0390/03

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Programmi relativi all'acquisizione di esperienza lavorativa e diritti di lavoro

I lavoratori greci, ammessi a beneficiare di programmi cofinanziati dall'Unione europea per l'acquisizione di esperienza lavorativa, sono privati di diritti fondamentali del lavoro e di diritti di previdenza sociale, quali le ferie e il congedo parentale sia durante il periodo di formazione, ma ancor più quando esercitano una professione. Tale situazione comporta che una donna debba riprendere il regolare svolgimento della propria attività a tre soli giorni dal parto e sia costretta a portare il neonato con sé, come è accaduto ad alcune operatrici scolastiche in Grecia.

Premesso che, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/391/CEE⁽¹⁾ del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, per lavoratore si intende «qualsiasi persona impiegata da un datore di lavoro, compresi i tirocinanti e gli apprendisti, ad esclusione dei domestici», e che inoltre sono in vigore le disposizioni della direttiva 93/104/CE⁽²⁾ concernente l'orario di lavoro, quali misure adotterà la Commissione affinché tutti i lavoratori, tramite i programmi per l'acquisizione di esperienza lavorativa, abbiano la possibilità di fruire di tutti i diritti di lavoro e dei diritti sociali?

⁽¹⁾ GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 307 del 13.12.1993, pag. 18.

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(3 aprile 2003)*

Le direttive menzionate dall'onorevole parlamentare sono state recepite nella normativa greca. Ne consegue che, per le situazioni facenti oggetto dell'interrogazione scritta, è compito delle autorità nazionali assicurarsi che siano rispettate le disposizioni nazionali e/o comunitarie in materia di protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, nonché di sanzionare eventuali infrazioni.

La Commissione potrà prendere provvedimenti contro l'errata applicazione del diritto comunitario da parte di uno Stato membro solo nel caso in cui venga dimostrata l'esistenza di una prassi amministrativa costante.

(2003/C 192 E/221)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0392/03
di Olivier Dupuis (NI) alla Commissione***(13 febbraio 2003)*

Oggetto: Situazione del sig. Tohti Tunyaz, membro dell'etnia Uighur condannato a 11 anni di prigione

Il sig. Tohti Tunyaz, appartenente all'etnia Uighur della regione autonoma Uighur dello Xinjiang (XUAR), nel corso di un suo soggiorno di studio come dottorando presso la Scuola di specializzazione in Scienze umanistiche dell'Università di Tokyo (Giappone) per un corso di specializzazione in «storia della politica del governo cinese nei confronti delle minoranze», è stato arrestato il 6 febbraio 1998 per aver ottenuto e copiato parte di un documento risalente a 50 anni fa, con l'aiuto di un bibliotecario dipendente dell'amministrazione.

Il 10 novembre 1998, il sig. Tunyaz è stato imputato ufficialmente dalle autorità cinesi di «furto di documenti coperti dal segreto di Stato a favore di persone straniere» e «incitamento alla disunità nazionale». Il secondo capo d'accusa si basava sulla presunta pubblicazione in Giappone, nel 1998, di un libro dal titolo «La vera storia della Via della Seta» che incitava, secondo il governo cinese, alla separazione etnica e che secondo alcuni studiosi di Tokyo non è opera del sig. Tunyaz.

Il 10 marzo 1999, il sig. Tunyaz è stato condannato dal tribunale del popolo Urumqi e, dopo la celebrazione del processo d'appello, la sentenza è stata ribadita dalla Corte suprema cinese il 15 febbraio, con la condanna a 11 anni di prigione e la sospensione dei diritti politici per due anni.

Il sig. Tohti Tunyaz sta attualmente scontando la pena di 11 anni inflittagli nella prigione n. 3 della regione autonoma Uighur dello Xinjiang, nel capoluogo della regione, Urumqi. Avendo esaurito tutte le vie di ricorso possibili, egli dovrà scontare la pena fino all'ultimo giorno di detenzione, il 31 marzo 2009.

La Commissione ha intrapreso iniziative concernenti il caso del sig. Tohti Tunyaz? Essa intende applicare in qualsivoglia modo la dichiarazione del gruppo di lavoro delle Nazioni Unite, del dicembre 2001, sulla Detenzione arbitraria che riconosce al sig. Tunyaz lo status di «persona detenuta arbitrariamente»? In maniera più generale, quali iniziative intende avviare la Commissione al fine di creare le condizioni per un dialogo politico sul futuro status del Turkistan orientale fra le autorità cinesi ed i rappresentanti dei movimenti d'opposizione del Turkistan orientale?

Risposta data dal sig. Patten in nome della Commissione*(12 marzo 2003)*

La Commissione ringrazia l'onorevole Parlamentare per le informazioni fornite relativamente al caso del sig. Tohti Tunyaz.

La Commissione condivide le preoccupazioni dell'onorevole Parlamentare quanto alla situazione in cui versa sul piano dei diritti umani la minoranza Uighur dello Xinjiang.

Le questioni dei diritti dell'uomo, compresa la libertà religiosa e il rispetto dei diritti basilari delle minoranze etniche sono affrontate sistematicamente nel corso degli incontri periodici dell'UE ed in particolare in sede di dialogo in tale materia con le autorità cinesi. Nell'ambito della preparazione del prossimo ciclo di incontri su tale tema che si terrà ad Atene il 5 e 6 marzo l'Ue ha di nuovo espresso la

propria preoccupazione per la situazione dei diritti dell'uomo in generale, insistendo particolarmente sui temi che interessano le minoranze etniche, quali i diritti culturali e la libertà di espressione.

La Commissione inoltre coglie tutte le occasioni per sollecitare la Cina ad una maggiore cooperazione con il meccanismo competente operante a livello di Nazioni unite. In tale settore si sono fatti alcuni progressi, poiché la Cina ha accettato di invitare il relatore delle nazioni Unite incaricato della libertà religiosa, del diritto all'istruzione, dell'indipendenza dei giudici e degli avvocati ed il presidente del gruppo di lavoro sulla detenzione arbitraria. Inoltre è previsto che il nuovo Alto Commissario per i diritti dell'uomo, Sergio Vieira de Mello, si rechi in Cina nel corso della prossima primavera.

L'UE continuerà a tenere sotto stretto controllo il governo cinese per quanto riguarda il rispetto da parte dello stesso della libertà di espressione e dei diritti civili e politici nei confronti delle minoranze etniche, compresa la minoranza Uighur dello Xinjiang, e continuerà a denunciare la violazione di tali diritti fondamentali, compresa la repressione in corso nella regione autonoma dello Xinjiang-Uighur. Il prossimo incontro di dialogo UE Cina in materia di diritti dell'uomo sarà la prima di una serie di occasioni per esprimere, nel corso del 2003, tali preoccupazioni.

(2003/C 192 E/222)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0396/03

di Hugues Martin (PPE-DE) alla Commissione

(10 febbraio 2003)

Oggetto: Accordo d'associazione UE/Cile

L'Unione europea e il Cile hanno concluso un accordo d'associazione⁽¹⁾ presentato come l'accordo più innovatore e più esteso mai concluso con uno Stato non candidato all'adesione.

Nell'ambito di detto accordo d'associazione, la Commissione ha negoziato direttamente un accordo sui vini e le bevande alcoliche e particolarmente dei capitolati concernenti le menzioni tradizionali.

Tuttavia, se detto accordo sui vini è nel complesso soddisfacente, la delegazione francese aveva attirato l'attenzione della Commissione sull'impiego da parte dei cileni delle menzioni tradizionali in francese «Château», «grand cru», «cru bourgeois» e «clos» che potevano indurre il consumatore in errore riguardo all'effettiva origine del vino, e arrivare alla concorrenza sleale. Sembrerebbe che la Commissione non ne abbia tenuto conto al momento dei negoziati.

Soprattutto, l'anteriorità giuridica dell'impiego di queste menzioni in Cile non è provata. Infatti, se la legislazione cilena in vigore riconosce l'esistenza di menzioni complementari di qualità, non esistono né una lista né definizioni.

1. Perché la Commissione europea no ha tenuto conto delle osservazioni della delegazione francese su questo punto preciso?

2. La Commissione europea può apportare le prove che il Cile, prima della conclusione dell'accordo, ha riconosciuto nella legislazione interna le menzioni «Château», «grand cru», «cru bourgeois» e «clos» e è consapevole che in caso contrario si porrebbe un problema di anteriorità giuridica.

3. Se l'anteriorità giuridica è comprovata, la Commissione europea pensa di mettere questo punto all'ordine del giorno del primo comitato misto di conciliazione e fissare «le condizioni pratiche di uso per distinguere le diciture tradizionali e le menzioni di qualità complementari omonime di cui al paragrafo 5, tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori interessati e di fare in modo che il consumatore non sia tratto in inganno» (Articolo 8, paragrafo 6 dell'accordo)?

⁽¹⁾ GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione

(14 marzo 2003)

La Commissione ha negoziato l'accordo di associazione con il Cile in consultazione con i 15 Stati membri dell'Unione. La Commissione ha preso in considerazione tutte le osservazioni e i suggerimenti degli Stati membri, la cui partecipazione è stata costante e attiva, in particolare per quanto riguarda tutti gli aspetti tecnici dell'accordo sul vino. Il Consiglio ha approvato l'applicazione provvisoria di alcune delle disposizioni dell'accordo di associazione, tra cui l'accordo sui vini.

Nel corso dei negoziati è stata riservata un'attenzione particolare al tema delle diciture tradizionali, che è stato affrontato attenendosi agli orientamenti raccomandati alla Commissione dal Consiglio nell'ottobre 2000 per i negoziati con i paesi terzi in materia di vini e bevande alcoliche.

Nell'ambito della normativa comunitaria vige il principio secondo cui gli accordi internazionali stipulati tra la Comunità e i paesi terzi prevalgono sul diritto derivato comunitario: tali accordi possono pertanto contenere norme che derogano alle disposizioni del diritto comunitario derivato.

Per quanto riguarda la questione della «anteriorità giuridica» a cui fa riferimento l'onorevole parlamentare, la Commissione tiene a rammentare che il regolamento in materia di etichettatura (⁽¹⁾) si applicherà soltanto a partire dal 1^o agosto 2003.

Inoltre, la vigente normativa vitivinicola permette l'uso di diciture tradizionali da parte dei paesi terzi, nel rispetto di determinate condizioni. In particolare nel caso del Cile, la Commissione ha considerato in passato che l'uso di talune diciture tradizionali citate nell'interrogazione scritta era conforme alle condizioni stabilite dall'accordo sul vino tenuto conto della necessità di garantire un trattamento equo dei produttori e di evitare di trarre in inganno i consumatori.

Conformemente all'accordo di associazione, le parti esamineranno l'uso di alcune definizioni nel corso della prima riunione del comitato misto.

(¹) Regolamento (CE) n. 753/2002 della Commissione, del 29 aprile 2002, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per quanto riguarda la designazione, la denominazione, la presentazione e la protezione di taluni prodotti vitivinicoli, GU L 118 del 4.5.2002.

(2003/C 192 E/223)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0398/03**di Karl von Wogau (PPE-DE) alla Commissione**

(17 febbraio 2003)

Oggetto: Possibilità di impiego per istruttori subacquei comunitari e centri subacquei gestiti da cittadini comunitari che non sono di nazionalità greca in Grecia

La Commissione europea è a conoscenza del fatto che la Grecia cerca di limitare mediante varie disposizioni le possibilità di impiego per istruttori subacquei comunitari e centri subacquei gestiti da cittadini comunitari che non sono di nazionalità greca? La Commissione ritiene inoltre che tali disposizioni possono essere conformi con il principio della libera circolazione delle persone in seno all'Unione europea?

Inoltre, la disposizione secondo cui imbarcazioni di lunghezza inferiore a 10 m possano essere utilizzate a scopi professionali (per un centro di attività subacquee) da persone che non sono di nazionalità greca soltanto se un cittadino greco detiene almeno il 51% delle quote della società che gestisce il centro è compatibile con il principio della libera circolazione?

E' altresì compatibile con la libera circolazione la disposizione greca secondo cui per ottenere un permesso di lavoro in Grecia occorre superare con successo un esame di lingua greca che si tiene in una sede prefissata in una determinata data, in primavera?

La Commissione è a conoscenza del fatto che il diploma di istruttori subacquei PADI, diffuso a livello internazionale, non viene riconosciuto benché, sulla base della legislazione greca, ciò sia in linea di principio possibile?

E' inoltre compatibile con il principio della libera circolazione che diplomi internazionali riconosciuti di patente nautica «mare», ottenuti in altri paesi, non vengano riconosciuti in Grecia?

Le domande di cui sopra si pongono qualora un cittadino comunitario che non è di nazionalità greca intenda gestire un centro di attività subacquee in qualità di istruttore. Nel presente caso, si tratta di un cittadino tedesco che gestisce un centro per attività subacquee in Grecia e che opera già da 30 anni in quel paese. Egli riscontra sempre nuovi ostacoli che gli rendono difficile continuare a gestire la sua impresa già ben avviata. Egli riferisce che le condizioni di lavoro sono peggiorate dopo l'adesione della Grecia all'Unione europea.

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(15 aprile 2003)

Per quanto riguarda la libera circolazione dei lavoratori in altri Stati membri (articolo 39 del trattato CE), la Commissione sottolinea innanzitutto che i cittadini di altri Stati membri non necessitano di un permesso di lavoro. La legislazione comunitaria prevede solo che gli Stati membri rilascino ai lavoratori immigrati un permesso di residenza a prova del diritto di residenza, che implica il diritto ad esercitare un'attività lavorativa in quello Stato membro.

La capacità di comunicare con una certa facilità è evidentemente importante per i lavoratori immigrati, e un certo livello di conoscenza della lingua può essere pertanto richiesto per un determinato posto di lavoro; tuttavia, la Corte di giustizia ha stabilito che le competenze linguistiche richieste devono essere di livello ragionevole e commisurato con il posto di lavoro in questione, e non possono essere usate come pretesto per escludere lavoratori di altri Stati membri⁽¹⁾. Il datore di lavoro è tenuto a giustificare la necessità di eventuali esigenze in materia di conoscenze linguistiche.

Ad ogni buon conto, se i datori di lavoro, che siano del settore pubblico o di quello privato, possono esigere che un candidato abbia una certo livello di conoscenze linguistiche per via di situazioni specifiche, non possono esigere solo una qualifica specifica a titolo di prova. La Corte ha stabilito che se, in uno Stato membro, è impossibile comprovare in altro modo di essere in possesso delle conoscenze linguistiche richieste, in particolare presentando qualifiche equivalenti ottenute in altri Stati membri, questo costituisce una discriminazione sulla base della nazionalità contraria all'articolo 39 del trattato CE, che prevede per i lavoratori il diritto alla mobilità⁽²⁾. Di conseguenza, la Commissione ritiene che un datore di lavoro greco non può subordinare l'assunzione di un candidato al superamento di una prova specifica di lingua svolta in Grecia.

Per quanto riguarda la libertà di stabilimento (articolo 43 del trattato CE) e la libera prestazione di servizi (articolo 49 del trattato CE), la questione dell'esame di lingua greca ai candidati non greci all'impiego di istruttori subacquei e ai gestori non greci di centri subacquei in Grecia è oggetto di una procedura per infrazione, attualmente allo stadio di lettera di messa in mora complementare.

Nel quadro di questa procedura, la Commissione prosegue, in collaborazione con le autorità greche, l'esame della questione dell'obiettività e della proporzionalità in tutti gli aspetti delle esigenze linguistiche, comprese quelle relative alla fissazione del numero, dalla data e del luogo per gli esami di lingua in Grecia.

Va da sé che la Commissione è disposta ad esaminare tali questioni sulla base di ogni informazione addizionale che l'onorevole parlamentare possa fornirle.

Conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia⁽³⁾, l'articolo 43 del trattato CE ostava alla disposizione che esige che le persone fisiche e, nel caso di una società, i detentori del capitale sociale e i suoi amministratori, che acquistano o noleggiano un'imbarcazione abbiano una nazionalità specifica.

La Commissione ricorda inoltre che la Grecia è già stata condannata dalla Corte di giustizia⁽⁴⁾ per aver mantenuto in vigore disposizioni legislative che limitavano il diritto all'immatricolazione nei registri greci alle imbarcazioni appartenenti per più del 50% a cittadini greci o appartenenti a persone giuridiche di diritto greco detenute per più del 50% da cittadini greci.

La Commissione ha recentemente ricevuto reclami relativi al riconoscimento dei diplomi di istruttori subacquei in Grecia. Per quanto riguarda il PADI, trattandosi di un organismo internazionale basato negli Stati Uniti, le qualifiche che esso rilascia sono diplomi rilasciati da un paese terzo, e il loro riconoscimento è di esclusiva competenza delle autorità greche. Tuttavia, se gli diplomi rilasciati dal PADI sono stati riconosciuti in un altro Stato membro, si applica il sistema generale di riconoscimento (direttiva 92/51/CEE⁽⁵⁾, modificata dalla direttiva 2001/19/CE⁽⁶⁾), a condizione che i titolari comunitari del diploma abbiano acquisito, all'interno dell'unione, l'esperienza richiesta dalla direttiva.

Gli stessi principi si applicano anche ai diplomi riconosciuti a livello internazionale per la patente di guida di imbarcazioni marine a motore, qualora si tratti di diplomi rilasciati in paesi terzi. Tuttavia, la Commissione non è attualmente a conoscenza di un problema specifico in questo settore in Grecia.

- (¹) Causa 379/87, Groener, Racc.1989, pag. 3967.
- (²) Causa C-281/98, Angonese, Racc. 2000, pag. I-04139.
- (³) CJCE, sentenza del 25 luglio 1991, C-221/89, The Queen contre Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd e altri, paragrafo 30.
- (⁴) CJCE, sentenza del 27 novembre 1997, C-62/96, Commissione contro Repubblica greca.
- (⁵) Direttiva 92/51/CEE del 18 giugno 1992 relativa ad un secondo sistema generale di riconoscimento della formazione professionale, che integra la direttiva 89/48/CEE, GU L 209 del 24.7.1992.
- (⁶) Direttiva 2001/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2001, che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE, 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE del Consiglio concernenti le professioni di infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.

(2003/C 192 E/224)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0400/03
di Daniel Hannan (PPE-DE) alla Commissione

(17 febbraio 2003)

Oggetto: Inguste sovvenzioni

Potrebbe indicare la Commissione se essa è al corrente di eventuali sovvenzioni a impianti di trasformazione della frutta ubicati nell'Irlanda del Nord, provenienti da fondi dell'Unione europea? Chi ha la responsabilità, fra la Commissione e gli Stati membri, di seguire l'evolversi e la destinazione precisa delle sovvenzioni erogate nell'ambito della PAC attraverso sistemi di cofinanziamento?

Risposta data dal sig. Fischler a nome della Commissione

(11 marzo 2003)

In conformità dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica e abroga taluni regolamenti (¹), possono essere sostenuti investimenti intesi a favorire il miglioramento e la razionalizzazione delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli.

Nell'Irlanda del Nord tale sostegno è fornito nel quadro del programma operativo dell'obiettivo 1 (2000-2006), denominato anche «Verso una prosperità sostenibile», presentato alla Commissione dalle autorità irlandesi. Il programma è stato approvato dalla Commissione il 22 marzo 2001 ed è cofinanziato dal FEAOG, sezione «orientamento».

In applicazione del principio di sussidiarietà, l'attuazione del programma e la selezione dei progetti ammissibili ai contributi comunitari sono di competenza delle autorità nazionali.

Come risulta dal programma, tuttavia, le autorità dell'Irlanda del Nord non intendono sostenere progetti nel settore della trasformazione della frutta.

(¹) GU L 160 del 26.6.1999.

(2003/C 192 E/225)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0428/03
di Rosa Miguélez Ramos (PSE) alla Commissione

(18 febbraio 2003)

Oggetto: Clausola sociale negli accordi internazionali di pesca

Il Parlamento Europeo ha chiesto nelle sue ultime risoluzioni sugli accordi internazionali di pesca (ad esempio la risoluzione del 20 novembre 2002 sull'accordo di pesca CE — Sao Tomé e Principe) che i

protocolli degli accordi contengano la clausola sociale adottata dal Comitato di dialogo sociale del settore della pesca marittima in occasione della sessione plenaria del 19 dicembre 2001 allo scopo di garantire che tutti i marittimi che lavorino su navi dell'UE beneficino della libertà di associazione e del diritto alla contrattazione collettiva, non siano oggetto di discriminazione, abbiano un reddito dignitoso e godano di condizioni di vita e di lavoro simili a quelle dei marittimi comunitari.

In che modo intende la Commissione inserire questa clausola sociale nelle sue future trattative sui protocolli di pesca con i paesi terzi?

Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione

(21 marzo 2003)

La Commissione intende proporre sistematicamente che la clausola sociale adottata dalle parti sociali sia inclusa in tutte le trattative future con i Paesi terzi per la conclusione di accordi di pesca o per il rinnovo dei protocolli sulla pesca.

(2003/C 192 E/226)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0447/03

di Glyn Ford (PSE) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Impatto della pesca industriale sulla popolazione degli uccelli

Ha richiesto la Commissione studi che indaghino sulle conseguenze della pesca industriale per la popolazione del cicirello e sugli effetti che ne derivano per la popolazione degli uccelli, che sembra essere seriamente in pericolo nelle acque costiere del Regno Unito?

Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione

(13 marzo 2003)

Nel corso dell'ultimo decennio si è assistito allo sviluppo della pesca al cicerello nella parte nordoccidentale del mare del Nord, al largo del Firth of Forth. Trattandosi di un'importante zona di nidificazione degli uccelli marini, il prelievo di grandi quantitativi di cicerelli dalle riserve di cibo di questi uccelli si è rivelato ben presto preoccupante. Dopo la richiesta del Regno Unito di vietare la pesca al cicerello nelle vicinanze delle colonie di uccelli marini lungo i suoi litorali, la Comunità si è rivolta al Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare (CIEM) per un parere.

Nel 1999 si era riunito un gruppo di studio del CIEM il quale, basandosi sulle informazioni disponibili, aveva stimato che la nidificazione dei gabbiani tridattili costituiva il miglior indicatore pratico dell'abbondanza di cicerelli, almeno per gli uccelli marini. Le popolazioni di questi gabbiani diminuiscono se il tasso di riproduzione scende al di sotto di un certo valore limite e aumentano se, al contrario, il tasso di riproduzione supera un certo livello. Il gruppo di studio aveva pertanto raccomandato di usare questi due valori come riferimento per l'autorizzazione o il divieto della pesca del cicerello presso l'estuario di Forth. Poiché il tasso di riproduzione era sceso al di sotto del valore limite, il gruppo di studio aveva raccomandato di vietare la pesca del cicerello.

Aderendo al parere del CIEM sull'opportunità di chiudere la pesca, la Comunità aveva disposto il divieto di pesca per tre anni, dal 2000 2002 e la Commissione era stata invitata a presentare rapporti annuali al Consiglio (articolo 29 bis del regolamento (CE) n. 850/98 del Consiglio, del 30 marzo 1998, per la conservazione delle risorse della pesca attraverso misure tecniche per la protezione del novellame⁽¹⁾).

Ora che il suddetto triennio si è concluso, la Commissione sta organizzando una riunione a livello di esperti per prendere una decisione sulle azioni future.

Nel corso della riunione sarà presentata una relazione elaborata da scienziati britannici e danesi, basata sulle informazioni tratte dai seguenti contratti finanziati da risorse comunitarie e nazionali:

- Population structure in the lesser sandeel (*Ammodytes marinus*) and its implications for fishery-predator interactions [La struttura della popolazione di cicerelli e le sue conseguenze sull'interazione tra la pesca e i predatori] (DG XIV CFP. 94/071);

- Effects of Large-scale Industrial Fisheries on Non Target Species (Elifonts) [Gli effetti della pesca industriale su grande scala sulle specie non ricercate] (CFP 95/078);
- Modelling population dynamics of sandeel (*Ammodytes marinus*) populations in the North Sea on a spatially resolved level [La modellizzazione della dinamica della popolazione di cicerelli nel mare del Nord ad un a livello spaziale regolato] (CFP 98/025);
- Interactions between the Marine environment, Predators, and prey: implications for Sustainable Sandeel fisheries (Impress) [Le interazioni tra ambiente marino, predatori e prede: conseguenze per una pesca del cicerello sostenibile] (FP5 QOL-2000-5.1.2);
- Danish monitoring programme [programma di sorveglianza danese] (Dalskov 2002, Jensen et al.2002);
- Ecosystem approach to defining the sustainable level of fishing for sandeels [approccio basato sull'ecosistema per definire il livello sostenibile della pesca del cicerello] (Scottish Executive ROAME MF0463).

(¹) GU L 125 del 27.4.1998.

(2003/C 192 E/227)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0451/03
di Dorette Corbey (PSE) alla Commissione**

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Uso di farine animali

In base al Regolamento della Commissione (CE) n. 1326/2001 (¹), al momento sussiste un divieto temporaneo di somministrare proteine animali ad animali da allevamento. Tale divieto scadrà il 1° luglio 2003.

La Commissione può indicare se intende prorogare il divieto di somministrazione di farine animali della categoria 3 (come disposto nel Regolamento (CE) n. 1774/2002 (²)) per i suini e il pollame e può specificare con quali modalità?

La Commissione può indicare quali motivi scientifici sussistano per mantenere il divieto dell'uso di farine animali della categoria 3?

La Commissione può indicare quali conseguenze ha per l'ambiente il divieto dell'uso di farine animali e il conseguente problema di smaltimento dei rifiuti?

La Commissione può comunicare quali sono (stati) i costi comportati dal divieto dell'uso di farine animali della categoria 3?

La Commissione ritiene che il divieto dell'uso di farine animali della categoria 3 per pollame e suini possa essere prorogato solo se vi sono motivi scientifici tali da lasciar presupporre che una sua abolizione comporti un pericolo per la sicurezza alimentare?

(¹) GU L 177 del 30.6.2001, pag. 60.

(²) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

Risposta dell'On. Byrne a nome della Commissione

(20 marzo 2003)

L'attuale divieto dell'uso di sottoprodotti animali di categoria 3 nell'alimentazione non è dovuto ad un rischio di encefalopatia spongiforme bovina (BSE) di tali sottoprodotti, ma a problemi di controllo. In mancanza di strumenti analitici adeguati, non è possibile controllare l'origine della farina di carne e ossa utilizzata nell'alimentazione. La Commissione prenderà in considerazione l'allentamento del divieto concernente gli alimenti qualora sia scientificamente giustificato e sono disponibili metodi analitici adeguati convalidati per differenziare le proteine sicure da proteine potenzialmente contaminate. La

Commissione intende anche verificare che le disposizioni del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento e del Consiglio del 31 ottobre 2002 che fissano norme sanitarie relative ai sottoprodotti animali non intesi per il consumo umano, incluso il divieto sul riciclaggio tra le specie, siano applicate correttamente prima che sia proposto un allentamento del divieto concernente gli alimenti.

La Commissione sta considerando la possibilità di mantenere l'attuale divieto sugli alimenti dopo il 30 giugno 2003, in quanto non sono stati risolti alcuni dei problemi di controllo che comportano il divieto in questione. Invece di estendere semplicemente le attuali disposizioni, si può prendere in considerazione la necessità di introdurla nel regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento e del Consiglio del 22 maggio 2001 che stabilisce normative per la prevenzione, il controllo e lo sradicamento di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili⁽¹⁾ e per porre fine al carattere transitorio del divieto in questione. In questo modo la situazione legale diventerebbe più chiara.

Il modo attuale più importante per smaltire i sottoprodotti animali è l'incenerazione o la messa a discarica. Il regolamento (CE) n. 1774/2002, che diventa applicabile il 1° maggio 2003, introduce alternative per lo smaltimento o il recupero di sottoprodotti animali come la produzione di biogas e l'uso come fertilizzante.

La produzione dell'Unione di sottoprodotti animali valutata è di 16,1 milioni di tonnellate, di cui 14,3 derivate da animali adatti al consumo umano (categoria 3). Gli Stati membri valutano i costi globali dello smaltimento tra 100 e 300 euro alla tonnellata di sottoprodotti animali. 14,3 milioni di tonnellate dei sottoprodotti della categoria 3 corrispondono a circa 3 milioni di tonnellate di farina di carne e ossa.

⁽¹⁾ GU L 147 del 31.5.2001.

(2003/C 192 E/228)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0456/03
di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione**

(13 febbraio 2003)

Oggetto: Ritardi nell'esecuzione del programma operativo «Società dell'informazione» in Grecia

A quanto risulta, un programma operativo del terzo QCS cruciale per lo sviluppo dell'economia greca, quello relativo alla «Società dell'informazione», registra forti ritardi. Ne consegue che le imprese che potrebbero beneficiare di tale programma reclamano.

Può la Commissione rispondere ai seguenti quesiti:

1. Quali sono il tasso degli impegni e il tasso di assorbimento degli stanziamenti per il programma in questione?
2. Quali sono i motivi che spiegano i forti ritardi registrati?
3. Quali azioni ha intrapreso o conta di intraprendere la Commissione per accelerare il ritmo di esecuzione del programma?

Risposta data dal sig. Barnier a nome della Commissione

(17 marzo 2003)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare al testo della risposta data all'interrogazione E-3331/02.

(2003/C 192 E/229)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0460/03
di Bernd Lange (PSE) alla Commissione**

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Rispetto degli standard di emissione da parte di veicoli pesanti (direttiva 1999/96/CE)

La direttiva 1999/96/CE⁽¹⁾ prescrive i valori limite per le emissioni EURO III (a partire dal 1° ottobre 2000), EURO IV (a partire dal 1° gennaio 2005) e EURO V (a partire dal 1° ottobre 2008) per

i veicoli pesanti. In quest'ultimo periodo sono stati pubblicati sempre più spesso servizi di stampa su motori moderni dotati di sistemi elettronici che fanno sì che i valori limite per le emissioni vengono rispettati soltanto durante le prove tecniche. Secondo quanto riportato, in altre condizioni operative, le emissioni di tali autoveicoli sarebbero persino superiore a quelli dei motori della generazione precedente.

La Commissione è a conoscenza di tale problematica?

Quale valutazione giuridica fornisce la Commissione in merito al problema? Si tratta forse di un «cycle-beating» giuridicamente inammissibile?

Quali misure intende adottare la Commissione?

(¹) GU L 44 del 16.2.2000, pag. 1.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(26 marzo 2003)

La Commissione è al corrente della questione del «cycle beating» e la rubrica 6.1.1. dell'allegato I alla direttiva 1999/96/CE⁽¹⁾ proibisce espressamente l'uso di impianti di manipolazione (in ottemperanza alla direttiva).

Nel 2000 la Commissione ha rilevato che due motori pesanti con omologazione (norme Euro III) che richiedevano solamente il controllo del ciclo di prova in regime stazionario registravano emissioni più alte di quelle previste quando controllate dal procedimento di prova in regime transitorio. Si è supposto l'utilizzo di una manipolazione elettronica dei motori per migliorare le prestazioni o il consumo di carburante. Per evitare una situazione simile a quella recentemente occorsa negli Stati Uniti la commissione ha introdotto la direttiva 2001/27/CE⁽²⁾ per rafforzare le prescrizioni contro l'uso di impianti di manipolazione.

Queste nuove disposizioni prevedono che, al momento dell'omologazione, il produttore indichi alle autorità d'omologazione o ai servizi tecnici tutte le strategie elettroniche utilizzate, e che giustifichi i motivi per cui alcune manipolazioni possano essere correttamente usate, come per la protezione del motore e l'avviamento a freddo ma entro determinate condizioni operative. L'autorità d'omologazione e i servizi tecnici devono rispettare la riservatezza commerciale di tali informazioni. Per verificare se una di queste strategie possa essere considerata un fattore di manipolazione, l'autorità d'omologazione o il servizio tecnico possono richiedere un controllo aggiuntivo detto «test sugli ossidi di azoto (Nox)» utilizzando il ciclo transitorio europeo. Questo costituirebbe un controllo aggiuntivo per i motori Euro III. I motori Euro IV e Euro V devono in ogni caso essere controllati sottoposti al ciclo di prova in regime stazionario che al procedimento di prova in regime transitorio.

In alternativa alla diffusione delle suddette informazioni, il produttore può presentare i risultati di un controllo NO_x insieme alla dichiarazione che il motore non utilizza impianti di manipolazione o strategie contraddittorie di controllo a termini delle definizioni della direttiva 2001/27/CE.

Gli Stati membri applicano i provvedimenti contenuti nella direttiva 2001/27/CE dall'1 ottobre 2001 e l'adesione è obbligatoria per tutte le nuove registrazioni dall'1 ottobre 2003. La presente direttiva prevede inoltre che i motori Euro III omologati prima dell'entrata in vigore della direttiva 2001/27/CE siano nuovamente omologati in ottemperanza alle nuove disposizioni. Questo deve avvenire attraverso un'estensione dell'omologazione.

La Commissione è convinta che questo insieme di provvedimenti ponga un freno all'utilizzo di impianti di manipolazione, in quanto la massima pena per l'inosservanza di tali provvedimenti è il ritiro dell'omologazione.

La Commissione sta collaborando inoltre nella Commissione Economica delle Nazioni Unite per l'Europa (ECLAC-UN) per sviluppare una regolamentazione tecnica globale contenente provvedimenti contro l'utilizzo di impianti di manipolazione in veicoli pesanti nuovi.

La Commissione sta inoltre elaborando proposte per integrare con nuovi controlli tecnici le norme d'emissione Euro IV (come previsto nella direttiva 1999/96/CE) ed alcuni progetti stanno analizzando le differenze tra le emissioni attualmente in uso ed i limiti di omologazione. Come parte dell'integrazione alle norme d'emissione Euro IV è stato valutato un test di conformità del sistema di controllo di emissione di un veicolo pesante in circolazione ed è molto probabile che venga iniziato un procedimento che permetta alle autorità di dotare un veicolo pesante di un dispositivo per la registrazione delle emissioni durante il suo utilizzo in strada. Se verrà applicato insieme al test per l'omologazione, questo test in strada aggiuntivo permetterà un valido controllo delle emissioni in ogni condizione operativa possibile.

I motori pesanti possono tuttavia essere ancora elaborati tramite i cosiddetti circuiti di memoria o programmi di calibrazione del motore. Attualmente è in fase di stesura una modifica alla direttiva 88/77/CEE che dovrebbe impedire l'elaborazione, in particolare tramite sistemi di controllo del motore per nuovi veicoli.

- (¹) Direttiva 1999/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 1999 sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e che modifica la direttiva 88/77/CEE del Consiglio. GU L 44 del 16.2.2000.
 - (²) Direttiva 2001/27/CE della Commissione, del 10 aprile 2001, che adegua al progresso tecnico la direttiva 88/77/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli, GU L 107 del 18.4.2001.
-

(2003/C 192 E/230)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0463/03

di Kyösti Virrankoski (ELDR) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto: L'accordo sulla pesca tra la Spagna e il Marocco

Nel 2002 il Parlamento europeo ha concesso in tutto 197 milioni di euro per finanziare l'ammodernamento dei pescherecci portoghesi e spagnoli e per ridurre la quantità delle navi. La ragione per la quale questo finanziamento è stato concesso è stata l'impossibilità di concludere un accordo sulla pesca tra l'Unione Europea e il Marocco.

Circa un mese fa sono state diffuse delle notizie (Financial Times 13.1.2003) secondo le quali i pescatori spagnoli avevano ottenuto l'autorizzazione di pescare nelle acque territoriali del Marocco.

Sulla base di quanto detto vorrei sapere se la Commissione intende ancora destinare gli stanziamenti per impegni per l'ammodernamento dei pescherecci e come giustifica questa decisione.

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(25 marzo 2003)

Il Marocco ha concesso, ad un numero limitato di pescherecci spagnoli, l'autorizzazione ad accedere alle sue acque e a svolgervi attività di pesca per un periodo di tre mesi, a decorrere dal 14 dicembre 2002.

Si è trattato di un gesto di solidarietà del Marocco a seguito del disastro della petroliera Prestige, per venire in aiuto alla Spagna ed in particolare alla regione e alla flotta galiziana in questo periodo estremamente difficile. Come abbiamo già indicato, l'autorizzazione è di breve durata e riguarda un numero limitato di pescherecci. Le attuali circostanze possono essere pertanto definite eccezionali.

L'adeguamento strutturale della flotta peschereccia continua quindi come previsto e costituisce tuttora una priorità della politica della pesca. Gli stanziamenti a favore di tale adeguamento continuano ad essere pienamente giustificati ...

(2003/C 192 E/231)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0470/03**di Dorette Corbey (PSE)
e Ria Oomen-Ruijten (PPE-DE) alla Commissione**

(20 febbraio 2003)

Oggetto: Legionella

E' noto che la possibilità di contagio da legionella è superiore in primavera ed autunno. Di recente la legionella ha causato dei decessi. In risposta all'interrogazione E-3875/00⁽¹⁾, la Commissione ha proposto un duplice approccio per combattere la legionella: prevenzione e informazione. Sul sito web citato dalla Commissione EWGLI (EWGLINET) si trovano informazioni sul numero di casi denunciati di infezioni da legionella. Per il 1999 tali dati erano suddivisi per paese, ma ciò non avviene per il 2000 e 2001.

1. Quali misure preventive ha adottato da allora la Commissione per prevenire i contagi da legionella? In che modo la Commissione attua in pratica gli orientamenti EWGLI? In che modo la Commissione ha promosso l'annunciata ricerca di un trattamento universale per limitare la crescita biologica in sistemi di raffreddamento industriali umidi?
2. Che ruolo svolgerà la prevista Agenzia europea per il controllo delle malattie?
3. La Commissione può fornire informazioni sul numero di casi per Stato membro e sul numero di vittime?
4. La Commissione ritiene che sia stata data sufficiente notorietà all'elenco di alberghi dove si sono verificati casi di contagio da legionella? La Commissione pensa che tale elenco degli alberghi sia sufficientemente completo?
5. In che modo la Commissione intende migliorare ulteriormente l'offerta d'informazioni alla collettività e, in particolare, ai turisti?

⁽¹⁾ GU C 163 E del 6.6.2001, pag. 219.

Risposta dell'Onorevole Byrne a nome della Commissione

(25 marzo 2003)

1. La Commissione invita gli Onorevoli Parlamentari a far riferimento alla sua risposta all'interrogazione scritta E-3197/02 dell'on. Oomen Ruijten⁽¹⁾. La Commissione è dell'avviso che l'applicazione da parte delle autorità di controllo degli Stati membri delle direttive convenute da EWGLI miglioreranno la coerenza della strategia nel controllo e nella prevenzione della malattia del legionario tra i paesi europei. Queste direttive saranno adeguatamente pubblicate in un secondo tempo nel 2003.

La direttiva attuale sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano⁽²⁾ non copre il tema della legionella, ma nel contesto del processo di revisione di questa direttiva, la Commissione intende avviare un dibattito con gli Stati membri sull'importanza di includere in futuro questo parametro nella direttiva.

Riguardo alla ricerca, la Commissione ha promosso di recente una ricerca attraverso il finanziamento di un progetto sulla progettazione e il funzionamento dei sistemi d'acqua calda e la richiesta di diossido di cloro prodotto elettrochimicamente in loco per il controllo della legionella.

2. La Commissione auspica che qualsiasi centro che potrebbe essere creato potrebbe avere delle responsabilità nell'organizzazione del controllo, dell'avvertenza precoce e della risposta rapida.
3. L'informazione richiesta è disponibile. La Commissione è lieta di inviare direttamente agli Onorevoli Parlamentari e al Segretariato del Parlamento una sintesi relativa agli anni 2001 e 2002. Informazioni supplementari possono essere estratte dal sito internet EWGLI⁽³⁾.

4. e 5. La Commissione chiede a Ewglinet di informare sistematicamente le autorità nazionali cui spetta la responsabilità di adottare le misure previste. In seguito a una procedura ristretta, Ewglinet inserisce anche nomi di alberghi in cui si sono verificati casi di legionella sul sito aperto al pubblico, inclusi i tour operator. Qualora si rendano necessarie altre azioni comunitarie, saranno incluse nel quadro del network comunitario sulle malattie trasmissibili.

(¹) GU C 137 E del 12.6.2003, pag. 171.

(²) Direttiva del Consiglio 98/83/CE del 3 novembre 1998 sulla qualità dell'acqua destinata al consumo umano, GU L 330 del 5.12.1998.

(³) <http://www.ewgli.org/>.

(2003/C 192 E/232)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0489/03

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(21 febbraio 2003)

Oggetto: Registrazione del DNA dei neonati

Sulla base del modello adottato nel Regno Unito, dove già da due anni si scheda il DNA di ogni neonato, si richiede ora anche in Italia l'adozione di una simile prassi. Da un lato, si sostiene che in questo modo si contribuisce alle attività della ricerca scientifica nell'individuazione di malattie sconosciute, dall'altro, a parere del comandante del polizia scientifica, si potrà contribuire a individuare più facilmente i responsabili di eventuali delitti aumentando del 20 % la possibilità di successo delle indagini.

La Commissione sta attualmente effettuando studi atti ad individuare i vantaggi di tali misure? Vi sono già primi risultati? In caso affermativo, quali misure intende adottare la Commissione in vista di un'attuazione legislativa?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(8 aprile 2003)

Il programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica 2003-2008 non comprende studi sull'analisi dell'acido desossiribonucleico (DNA) per i neonati. Esso comprende tuttavia attività relative alla salute riproduttiva e sessuale, alla sorveglianza sanitaria, alle malattie rare, che pur non essendo direttamente legate all'analisi del DNA, ne hanno pero' attinenza. La base giuridica dell'art. 152 del Trattato su cui si fonda il programma d'azione, indirizza il programma stesso verso il miglioramento della sanità pubblica, la prevenzione delle malattie e delle fonti di pericolo per la salute, la lotta contro la morbilità e la mortalità precoce, tenendo conto del sesso e dell'età delle persone. Per raggiungere tale scopo le azioni dovrebbero essere basate sulla necessità di aumentare la speranza di vita in assenza di malattie e di invalidità, di promuovere la qualità della vita e ridurre al minimo le conseguenze economiche e sociali della malattia. E' stato pubblicato recentemente un invito a presentare proposte per progetti che potranno essere finanziati nell'ambito di questo programma.

(2003/C 192 E/233)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0497/03

di Cristiana Muscardini (UEN) alla Commissione

(21 febbraio 2003)

Oggetto: Anabolizzanti e salute dei bambini

In alcune città italiane, specialmente Milano e Torino, si è verificato un aumento abnorme del numero dei casi di pubertà precoce, patologia conosciuta con il nome di «telarca» che colpisce perlopiù bambini dai quattro ai sei anni, e in alcuni casi segnalati dalla stampa anche bambini di pochi mesi. Sussiste il rischio che tale aumento possa essere legato all'assunzione di omogeneizzati o carni provenienti da animali trattati, anche se tale nesso non è stato comunque scientificamente provato, visto che il problema era già stato segnalato negli ultimi anni. Si chiede quindi alla Commissione quanto segue:

1. È stata compiuta un'indagine conoscitiva anche in altri paesi dell'Unione per verificare l'ampiezza e la portata di questo fenomeno preoccupante?
2. Sono state avviate le opportune ricerche per poter escludere che tali casi possano essere ricondotti all'assunzione di omogeneizzati o carni provenienti da animali trattati?
3. In caso positivo, è possibile conoscere il risultato di tali ricerche?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(28 marzo 2003)

La Commissione è al corrente dei casi di sviluppo precoce degli organi sessuali dei bambini, osservati nella Regione Piemonte. Le autorità italiane hanno confermato che le autorità giudiziarie stanno svolgendo indagini accurate ma finora non è possibile trarre alcuna conclusione concreta riguardante la fonte del problema.

Nel 1998, la Commissione ha avviato 17 studi specifici per affrontare talune lacune nella ricerca sui rischi potenziali derivanti alla salute dell'uomo da residui di ormoni nella carne bovina e prodotti a base di carne. Uno di questi era uno studio retrospettivo sugli effetti a lungo termine sui bambini derivanti dall'esposizione a carne contaminata da estrogeni. Lo studio è stato pubblicato con il titolo «Ginecomastia fortuita nei bambini» nell'Acta Pathologica, Microbiologica et Immunologica Scandinavica (¹).

Il Comitato scientifico per le misure veterinarie relative alla salute pubblica (SCVPH) ha rivisto di recente tutti i 17 studi. Una lista degli studi e l'ultimo parere dell'SCVPH sono disponibili su Internet (²). Purtroppo lo studio in questione non fornisce risultati conclusivi.

Per questo motivo il tema n. 45 dal titolo «Fattori ambientali che influenzano l'inizio della pubertà» è stato inserito nel programma di ricerca della Commissione (Priorità 5: Qualità e sicurezza dei prodotti alimentari) per il 2004 come tema indicativo (³).

(¹) APMIS 109- Suppl 103: S203-9 2001.

(²) http://europa.eu.int/comm/food/fs/him/him_index_en.html.

(³) http://fp6.cordis.lu/fp6/call_details.cfm?CALL_ID=16.

(2003/C 192 E/234)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0508/03

di Laura González Álvarez (GUE/NGL) alla Commissione

(24 febbraio 2003)

Oggetto: Protezione degli animali durante il trasporto in Spagna

Nel 2002, e più recentemente lo scorso aprile, i rappresentanti dell'ufficio alimentare e veterinario della Commissione hanno visitato alcuni mercati e mattatoi in Spagna. Nel corso della visita, sono stati individuati problemi relativi al benessere generale degli animali e carenze relative al trasporto degli stessi.

La Commissione potrebbe indicare se, ad oggi, ha adottato misure volte a porre rimedio a questa situazione? La Spagna continua a non ottemperare alla direttiva 91/628 (¹)?

(¹) GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 17.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(25 marzo 2003)

In seguito alla missione effettuata dall'Ufficio alimentare e veterinario nell'aprile del 2002, il Ministero spagnolo dell'agricoltura, della pesca e dell'alimentazione ha fornito garanzie scritte secondo cui erano in preparazione misure per rimediare all'assenza di base giuridica in grado di punire le infrazioni alle norme relative al trasporto e stavano prendendo altre misure per migliorare la situazione, in particolare per

quanto riguarda l'autorizzazione dei trasportatori, l'ispezione dei veicoli e la condizione fisica degli animali da trasportare. Tuttavia non è ancora stata fornita alcuna assicurazione relativa ad un impegno sulla soluzione da apportare alle insufficienze rilevate nei mattatoi.

La Commissione rimane molto preoccupata sul livello della trasposizione dell'attuazione della norma comunitaria in questo settore in Spagna e non mancherà di prendere tutte altre misure necessarie, compresa l'apertura di una procedura d'infrazione conformemente all'art. 226 del Trattato CE.

(2003/C 192 E/235)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0525/03
di Ilda Figueiredo (GUE/NGL) alla Commissione

(24 febbraio 2003)

Oggetto: Chiusura della fabbrica BAWO in Portogallo

Un'altra multinazionale tedesca, la BAWO Confecções, Lda, sta preparando la possibile chiusura del suo stabilimento a Estarreja, Portogallo.

Le circa 80 lavoratrici che erano in ferie — forzate — hanno dovuto interromperle per impedire la chiusura della fabbrica, con il conseguente ritiro delle macchine, unico patrimonio dell'impresa, dato che lo stabilimento è stato preso in locazione. Pertanto chiedo alla Commissione che mi comunichi quanto segue:

1. La multinazionale BAWO ha ricevuto aiuti comunitari in Portogallo o in altri paesi dell'Unione europea? In caso affermativo, per quali importi e a quali condizioni?
2. Tenuto conto della responsabilità sociale delle aziende che azioni può compiere la Commissione per difendere i diritti di queste lavoratrici?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(4 aprile 2003)

La Commissione informa l'Onorevole Parlamentare che in seguito alle informazioni fornite dalle autorità portoghesi la ditta in questione non ha ricevuto aiuti comunitari né nell'ambito del Fondo sociale europeo (FSE), né nell'ambito del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR).

2. La Commissione vorrebbe ricordare che esistono numerose direttive relative alle procedure di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori⁽¹⁾. In particolare, la direttiva 98/59/CE⁽²⁾ del Consiglio del 20 luglio 1998 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi prevede procedure di informazione e consultazione con i rappresentanti dei lavoratori nei casi in cui il datore di lavoro preveda tali licenziamenti. Le consultazioni devono aver luogo in tempo utile allo scopo di raggiungere un accordo e per esaminare le possibilità di evitare o ridurre i licenziamenti collettivi e per attenuarne le conseguenze ricorrendo a misure sociali di accompagnamento. Tali misure sono intese in particolare a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati.

Inoltre la Commissione ha invitato le parti sociali europee ad impegnarsi in un dialogo allo scopo di anticipare e gestire il cambiamento per utilizzare un metodo dinamico per affrontare i problemi di tipo sociale legati alle ristrutturazioni delle aziende. Le parti sociali si sono accordate per inserire questo punto nel programma di lavoro pluriennale recentemente approvato.

⁽¹⁾ Direttiva 94/45/CE del Consiglio, del 22 settembre 1994, riguardante l'istituzione di un Comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie, GU L 254 del 30.9.1994; direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori, GU L 80 del 23.3.2002. La trasposizione di quest'ultima direttiva è prevista per il 23 marzo 2003.

⁽²⁾ Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, GU L 225 del 12.8.1998.

(2003/C 192 E/236)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0527/03
di Norbert Glante (PSE) alla Commissione**

(18 febbraio 2003)

Oggetto: Introduzione del componente software Palladio e del microprocessore TPM (Trusted Platform Module)

Dispone la Commissione di informazioni sui problemi tecnici inerenti alla sicurezza dei dati contestuali all'introduzione del componente software Palladio e del microprocessore TPM (Trusted Platform Module) da parte del consorzio «Trusted Computing Platform Alliance» (TCPA)? In caso affermativo, di quali informazioni si tratta?

Quali ripercussioni, in termini di concorrenza e di cartelli, ravvisa la Commissione specie per le piccole e medie imprese che producono software a seguito della progettata introduzione di una siffatta specificazione hardware?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(27 marzo 2003)

La Commissione è a conoscenza di Trusted Computing Platform Alliance (TCPA) e delle iniziative di settore collegate, come Palladium di Microsoft. Si tratta di un progetto ancora nelle fasi iniziali. Pertanto, in assenza di denunce formali, la Commissione non ha avviato in proposito alcuna indagine anti-trust. La Commissione è tuttavia pienamente consapevole degli effetti che tecnologie come TCPA/Palladium possono esercitare in vari campi, quali l'apertura dei mercati del software, i problemi connessi al controllo e ai diritti dell'utente, le questioni concernenti la riservatezza nonché la fornitura di contenuti. La Commissione è attivamente impegnata a dialogare con tutte le parti che hanno punti di vista da esprimere su TCPA/Palladium.

È intenzione della Commissione continuare a seguire quest'evoluzione nei mesi a venire, anche sotto il profilo della tutela dei dati. Nel quadro dei compiti di segretariato che svolge per il gruppo di lavoro «Articolo 29» e relativi sottogruppi, la Commissione intende partecipare alle discussioni della Task Force «Internet» del gruppo di lavoro «Articolo 29», che si propone di approfondire il problema TCPA/Palladium nei prossimi mesi.

(2003/C 192 E/237)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0531/03
di Theresa Zabell (PPE-DE) alla Commissione**

(18 febbraio 2003)

Oggetto: Licenza internazionale per le gare automobilistiche nella UE

Grazie alla UE anche lo sport in Europa trae beneficio dall'accresciuta mobilità, e ciò alla luce del fatto che risulta ora più agevole o accessibile, ovviamente in funzione del luogo in cui uno vive, praticare un'attività sportiva o partecipare a competizioni in un altro Stato membro.

Ciò nonostante, i galleggi e i portoghesi che desiderano partecipare a rally automobilistici nel paese vicino a partire da quest'anno dovranno pagare una tassa addizionale di circa 1 500 euro.

Quest'ostacolo, oltre al fatto di non esistere in altri sport, colpisce soltanto i piloti «non professionisti», cioè gli unici che in realtà potrebbero avere problemi economici.

Detto questo, può la Commissione far sapere se tale circostanza è compatibile col diritto comunitario in materia di libera prestazione dei servizi?

Non ritiene essa che 1 500 euro siano un importo un po' sproporzionato?

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(12 marzo 2003)

Rinvio l'onorevole parlamentare alle risposte fornite dalla Commissione alle interrogazioni scritte E-3066/02 del sig. Wynn⁽¹⁾ e E-3456/02 del sig. Heaton-Harris⁽²⁾ riguardanti le regole introdotte di recente nell'ambito della Federazione internazionale dell'automobile in materia di partecipazione a gare automobilistiche.

Le risposte della Commissione sottolineano che, a livello generale, le disposizioni comunitarie in materia di libera circolazione dei servizi non si oppongono a regolamentazioni o pratiche in ambito sportivo giustificate da motivi non economici e riguardanti il carattere ed il contesto specifico di talune competizioni, qualora manchino elementi atti a evidenziarne il carattere discriminante, ingiustificato o sproporzionato.

Inoltre la Commissione non dispone di elementi che le consentano di valutare se la tassa citata nell'interrogazione dell'Onorevole parlamentare sia o meno sproporzionata.

⁽¹⁾ V. pag. 94.

⁽²⁾ V. pag. 116.

(2003/C 192 E/238)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0534/03**di Glyn Ford (PSE) alla Commissione**

(26 febbraio 2003)

Oggetto: L'acquisto di biglietti aerei è diventato una barzelletta. Quando reagirà l'Unione?

La Commissione concorda con la necessità di considerare la questione di una politica delle tariffe aeree che sia equa, trasparente e chiara in tutta l'Unione, considerando che attualmente le prassi adottate da numerose compagnie aeree sono contrarie a tali principi? In ogni altro settore, prassi tariffarie di questo genere susciterebbero ilarità e costernazione.

Se invece che di compagnie aeree si parlasse di vernici:

Cliente: Buongiorno. Vorrei acquistare la vostra vernice da 12 EUR.

Commesso: Vede, signore, il prezzo dipende però da une serie di cose, anche se non vi sono differenze tra le nostre vernici. Il nostro prezzo minimo è di EUR 12 a litro e abbiamo 60 prezzi differenti che arrivano sino a EUR 200 a litro. Quando intende utilizzare la sua vernice?

Cliente: Volevo imbiancare domani, perché è il mio giorno libero.

Commesso: Allora la vernice per domani è quella da 200 EUR.

Cliente: E quando dovrei imbiancare per poter utilizzare quella da 12 EUR?

Commesso: Dovrebbe iniziare molto tardi, la sera, durante un fine settimana e tra circa tre settimane. Controllo e vedo se c'è disponibilità.

Cliente: Ma se avete gli scaffali PIENI di vernice! Eccola davanti a me!

Commesso: Ciò non significa che effettivamente vi sia vernice disponibile. Vendiamo solo una determinata quantità di litri al giorno. A proposito, il prezzo a litro è appena salito a 16 EUR. Cambiamo i prezzi e le regole centinaia di volte al giorno. Le consiglio di acquistare la sua vernice al più presto.

Cliente: Mi servono solo cinque litri. Facciamo sei, così mi basta in ogni caso.

Commesso: E' impossibile. I nostri piani si basano sull'idea che tutta la nostra vernice venga utilizzata, sino all'ultima goccia. Se Lei non dovesse utilizzare tutta la vernice, ci creerebbe tanti di quei problemi, per cui ogni litro che Lei acquista automaticamente diventa un litro da 200 EUR. Se Lei smette di imbiancare, perde il diritto ai litri di vernice che non ha utilizzato.

Cliente: Ma perché ci sono allora tutti questi cartelli con su scritto «vernice da EUR 10 al litro»?

Commesso: Vabbé, questa è la nostra offerta speciale. La vendiamo solo in contenitori da mezzo litro. Un mezzo litro da EUR 5 basta per imbiancare mezza stanza. Il secondo mezzo litro per finire la stanza costa EUR 20. Nessun barattolo ha l'etichetta, alcuni sono vuoti, ma non è previsto che vengano rimborsati, neanche se i barattoli sono vuoti.

Cliente: Al diavolo questo sistema! Comprerò quello che mi serve da un'altra parte!

Commesso: Non credo proprio. Potrà pure riuscire a comprare la vernice per il suo bagno da un'altra parte, ma la vernice per il vano scala la trova solo da noi. E si ricordi che se vuole imbiancare in una sola direzione, le costerà EUR 300 a litro.

Cliente: E se compro la vernice da EUR 200 per il salone, ma imbianco in una sola direzione?

Commesso: Allora dovrà pagare una sovrattassa, nonché la differenza sul prossimo litro di vernice.

Cliente: È pazzesco!

Commesso: Grazie per aver «dipinto» con United.

Risposta data dal sig. Byrne a nome della Commissione

(25 marzo 2003)

In linea di principio non esiste alcuna disposizione della legislazione comunitaria che vietи ad una compagnia aerea di praticare diversi prezzi se questi ultimi hanno una giustificazione economica legittima come l'aumento del coefficiente di occupazione. Naturalmente le linee aeree non possono ricorrere a pratiche pubblicitarie e commerciali che possano indurre in errore i consumatori. La Commissione è a conoscenza di un certo numero di reclami presentati da passeggeri a proposito di pratiche tariffarie ingannatrici nel settore del trasporto aereo. Infatti un aspetto fondamentale della politica comunitaria, dei consumatori e dei trasporti è costituita dal fatto che i passeggeri hanno diritto a informazioni complete e chiare. Ciò comprende una politica dei prezzi trasparente. L'omissione di informazioni essenziali può in talune circostanze costituire un caso di pubblicità ingannevole ai sensi della direttiva 84/450/CEE del 10m settembre 1984⁽¹⁾ modificata dalla direttiva 97/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 1997 relativa alla pubblicità ingannevole al fine di includervi la pubblicità comparativa⁽²⁾.

La proposta di direttiva quadro sulle prassi commerciali sleali, prevista dalla Commissione prima dell'estate tratterà e renderà chiare queste questioni. Per quanto riguarda i viaggi «tutto compreso», la direttiva 90/314/CEE del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti «tutto compreso»⁽³⁾ garantisce la trasparenza delle tariffe per i consumatori.

Per rispondere globalmente ai reclami dei viaggiatori sulle linee aeree, i servizi della Commissione hanno pubblicato il 7 giugno 2002 un documento di consultazione sui contratti delle compagnie aeree con i passeggeri. Esso riguarda tra l'altro le informazioni che devono essere fornite ai passeggeri prima dell'acquisto di un biglietto aereo. I paragrafi 42 e successivi si occupano più particolarmente dei problemi in materia di tariffe, tasse e spese. La consultazione ha permesso di ottenere numerosi contributi delle parti interessate; i servizi della Commissione stanno attualmente esaminando se è il caso di prendere nuove misure per risolvere i problemi identificati.

Inoltre i servizi della Commissione stanno preparando una riforma del regolamento (CEE) No 2299/89 del Consiglio, del 24 luglio 1989, relativo ad un codice di comportamento in materia di sistemi telematici di prenotazione⁽⁴⁾, nella sua forma ulteriormente modificata⁽⁵⁾. Il paragrafo 28 del documento di consultazione chiede esplicitamente contributi sull'informazione ai passeggeri nella fase anteriore al contratto. Lo scopo della riforma sopracitata e quello di garantire una trasparenza ottimale sui prezzi sia per i viaggiatori che per gli operatori turistici.

⁽¹⁾ GU L 250 del 19.9.1984.

⁽²⁾ GU L 290 del 23.10.1997.

⁽³⁾ GU L 158 del 23.6.1990.

⁽⁴⁾ GU L 220 del 29.7.1989.

⁽⁵⁾ GU C 310 del 16.11.1993.

(2003/C 192 E/239)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0535/03
di Christopher Huhne (ELDR) alla Commissione

(26 febbraio 2003)

Oggetto: Orari di lavoro e sentenza SiMAP

La Commissione può confermare se la sentenza emessa dalla Corte di giustizia delle Comunità europee in data 3 ottobre 2000 nella causa SiMAP si applicherà all'orario di lavoro dei medici che effettuano il tirocinio, dopo l'entrata in vigore della direttiva sull'orario di lavoro riguardante questi lavoratori, alla fine di quest'anno?

Quali sono, secondo la Commissione, i probabili effetti della sentenza sulla capacità degli operatori sanitari di fornire assistenza ai pazienti?

Come intende la Commissione affrontare l'impatto della direttiva sull'orario di lavoro sugli operatori sanitari?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(24 marzo 2003)

Dal 1º agosto 2004, la direttiva sull'orario di lavoro (Direttiva del Consiglio 93/104/CE del 23 novembre 1993 riguardante alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro⁽¹⁾) si applicherà ai medici in formazione, in applicazione di un'importante interpretazione rilasciata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee sulle sue decisioni.

La Commissione ha pertanto avviato un'analisi sulle conseguenze in tutti gli Stati membri della sentenza emessa dalla Corte nel caso Simap⁽²⁾. Ha già avuto luogo una riunione con gli esperti nazionali ed è stato pubblicato un invito a presentare offerte per lo svolgimento di uno studio che dovrebbe fornire una panoramica particolareggiata delle normative e delle prassi seguite negli Stati membri per quanto riguarda l'orario di lavoro dei medici, valutare le conseguenze dell'applicazione della sentenza Simap in tutti gli Stati membri e stimare le possibili ripercussioni in altri settori.

La Commissione intende inserire tale aspetto nella comunicazione sull'orario di lavoro che verrà adottata nel corso di quest'anno.

⁽¹⁾ GU L 307 del 13.12.1993.

⁽²⁾ Sentenza della Corte del 3 ottobre 2000 nella causa C-303/98, Sindicato de Médicos de Asistencia Pública (Simap) e Conselleria de Sanidad y Consumo de la Generalidad Valenciana, ECR 2000, I-07963.

(2003/C 192 E/240)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0546/03
di Stavros Xarchakos (PPE-DE) alla Commissione

(19 febbraio 2003)

Oggetto: Incidente a un terzo elicottero del Centro nazionale di pronto soccorso (EKAV) in Grecia

L'11 febbraio 2003, nella regione di Ikaria, si è verificato per la terza volta nel giro di pochissimi mesi un incidente in cui è stato coinvolto un elicottero del Centro nazionale di pronto soccorso (EKAV); questo elicottero, al pari degli altri due elicotteri precedentemente schiantatisi al suolo, era stato acquistato per assicurare il servizio di trasporto urgente di ammalati dalle isole e dalle regioni greche più periferiche. Il bilancio complessivo, tragico, dopo questo terzo incidente è di 14 morti (medici, infermieri, piloti e ammalati).

Può la Commissione far sapere se attraverso una qualsivoglia iniziativa comunitaria, fondo o prestito a basso interesse (ad esempio, attraverso la BEI ecc.) l'Unione europea ha finanziato la fornitura di questi elicotteri? In caso affermativo, che atteggiamento ha assunto nei confronti delle autorità elleniche, o quali azioni ha intrapreso e quando, al fine di accertare i motivi all'origine di questi continui incidenti?

Risposta data dal sig. Barnier al nome della Commissione

(17 marzo 2003)

Secondo le informazioni fornite dalle autorità elleniche, l'acquisto di due dei tre elicotteri che sono precipitati negli ultimi mesi era stato cofinanziato dalla Comunità per il tramite del Quadro comunitario di sostegno 1994-1999 per la Grecia, in particolare nel contesto del programma operativo «Salute e benessere». Più precisamente, il programma citato prevedeva il finanziamento dell'acquisto di cinque elicotteri per una spesa complessiva di 17,8 milioni di euro, di cui 13,3 milioni di euro erogati dalla Comunità. La consegna degli elicotteri è iniziata il 24 dicembre 1999 (primo elicottero) e si è conclusa il 29 marzo 2000 (quinto elicottero).

Conformemente alla direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novembre 1994, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste su incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile⁽¹⁾, ogni incidente deve essere oggetto di indagini da parte di un organismo indipendente istituito in ciascuno degli Stati membri con l'unico obiettivo di prevenire incidenti in futuro. Se possibile, entro un anno dall'incidente deve essere pubblicata una relazione contenente, se del caso, raccomandazioni materia di sicurezza; copia della relazione di cui trattasi deve essere inviata alla Commissione. L'attuazione di eventuali raccomandazioni in materia di sicurezza per evitare il ripetersi di tali incidenti è di esclusiva competenza degli Stati membri.

Inoltre, conformemente all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1681/94 della Commissione, dell'11 luglio 1994, relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento delle politiche strutturali nonché all'organizzazione di un sistema di informazione in questo settore⁽²⁾, se alla luce delle circostanze connesse all'incidente in parola le autorità elleniche dovessero giungere alla conclusione che la spesa per gli elicotteri costituisce una irregolarità a motivo delle lacune riscontrate nella procedura di aggiudicazione o nel contratto (a prescindere dai problemi di funzionamento), spetta allo Stato membro interessato notificare alla Commissione questa irregolarità prima di presentare la domanda di pagamento finale per il programma connesso («Salute e benessere»).

⁽¹⁾ GU L 319 del 12.12.1994.

⁽²⁾ GU L 178 del 12.7.1994.

(2003/C 192 E/241)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0551/03
di Jean-Maurice Dehoussé (PSE) alla Commissione**

(20 febbraio 2003)

Oggetto: Regime linguistico dei negoziati di adesione

Ringrazio la Commissione per la cortese risposta all'interrogazione P-3442/02⁽¹⁾ del 26 novembre 2002, di cui ho preso conoscenza con particolare interesse.

Prendo atto con soddisfazione che «il regime linguistico [dei negoziati con gli Stati candidati all'adesione all'Unione europea] non è mai stato limitato all'inglese o ad una qualsiasi altra lingua ufficiale dell'Unione e che tutte le lingue ufficiali dell'Unione hanno potuto essere utilizzate sin dall'inizio dei negoziati di adesione e ai diversi livelli di riunione».

Devo tuttavia constatare che, allo stato attuale, il testo provvisorio del trattato di adesione, costituita da 70 «files», è disponibile per i parlamentari unicamente nella versione inglese.

Se è stato effettivamente possibile utilizzare tutte le lingue, per quale motivo è disponibile per il momento solo la versione inglese?

⁽¹⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 213.

Risposta data dal sig. Verheugen in nome della Commissione

(13 marzo 2003)

La Commissione ribadisce che, come dichiarato nella risposta all'interrogazione scritta P-3442/02⁽¹⁾ dell'onorevole Parlamentare, il regime linguistico dei negoziati di adesione e l'ordine di presentazione di ciascuna versione linguistica del trattato di adesione sono fissati dagli Stati partecipanti e non dalla Commissione.

Nel frattempo l'onorevole Parlamentare ha senz'altro potuto osservare che poco tempo dopo la pubblicazione del trattato di adesione nella versione inglese erano disponibili anche le altre versioni linguistiche.

⁽¹⁾ GU C 110 E dell'8.5.2003, pag. 213.

(2003/C 192 E/242)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0552/03
di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione**

(27 febbraio 2003)

Oggetto: Diritto del lavoro in Slovacchia – violazione di norme UE

Il governo slovacco intende riformare il diritto del lavoro. Sono previste le seguenti misure:

- riduzione dei diritti dei lavoratori in materia di licenziamenti;
- riduzione dei diritti (speciali) dei portatori di handicap;
- abrogazione del diritto ad un salario minimo;
- abrogazione dei trattamenti previdenziali a livello dell'impresa;
- abrogazione del principio della settimana lavorativa di 5 giorni, nonché
- limitazioni dei diritti dei lavoratori e dei sindacati.

1. La Commissione può comunicarci se tali modifiche sono contrarie alle disposizioni comunitarie vigenti nell'Unione europea?
2. In questo modo si può ravvisare una violazione del trattato di adesione all'Unione europea?
3. Quali misure intende adottare la Commissione qualora la Slovacchia non dovesse ottemperare alle disposizioni comunitarie pertinenti oppure al trattato di adesione?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(3 aprile 2003)

1. La Commissione è estremamente consapevole della necessità di assicurarsi che i principi comunitari del diritto del lavoro siano recepiti ed applicati in modo efficace ed esaustivo nei paesi candidati.

Per quanto riguarda gli emendamenti in questione, la Commissione non ha ricevuto alcun progetto ufficiale di modifica che precisi l'attuale posizione dal governo della Slovacchia. Pertanto, al momento non è possibile esaminare se tali emendamenti siano o meno in linea con i principi comunitari del diritto del lavoro.

Per quanto riguarda il licenziamento individuale, i salari minimi ed i diritti collettivi, non esistono, in questi settori, disposizioni comunitarie relative al diritto del lavoro.

2. Al momento non vi è alcuna indicazione di violazioni del trattato d'adesione all'Unione.
 3. Al momento non vi è alcuna necessità di prendere in considerazione eventuali misure da adottare in caso di future possibili infrazioni.
-

(2003/C 192 E/243)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0564/03
di Frédérique Ries (ELDR) alla Commissione**

(27 febbraio 2003)

Oggetto: Proposta di regolamento sui farmaci pediatrici

Nel dicembre 2000 il Consiglio ha votato all'unanimità una risoluzione che invitava la Commissione a proporre misure regolamentari intese ad aumentare la disponibilità di trattamenti pediatrici. Il Consiglio aveva infatti riconosciuto l'esistenza di un'effettiva carenza in tale ambito sanitario. La Commissione si era impegnata a rispondere a questa richiesta del Consiglio. Benché la Commissione abbia confermato a più riprese questo impegno in occasione dei recenti dibattiti svoltisi in Parlamento in fase di revisione della legislazione farmaceutica, l'obbligo di sottoporre il progetto di regolamentazione pediatrica a uno studio d'impatto economico fa ora temere ulteriori ritardi nella pubblicazione di tale testo. Le scadenze cruciali che attendono le istituzioni europee nel 2004 rischiano di ritardare la concretizzazione di questo progetto.

La Commissione ha intenzione di presentare in tempi rapidi una proposta di regolamento su questo tema?

(2003/C 192 E/244)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0626/03
di Peter Liese (PPE-DE) alla Commissione**

(25 febbraio 2003)

Oggetto: Proposta della Commissione europea relativa ad un regolamento concernente i medicinali ad uso pediatrico

Nella sua risoluzione del 14 dicembre 2000 relativa ai medicinali ad uso pediatrico⁽¹⁾, il Consiglio invitava la Commissione europea a «presentare quanto prima proposte adeguate» al fine di migliorare la disponibilità di adeguati medicinali per bambini.

I medicinali per bambini devono essere sperimentati scientificamente prima che se ne faccia un ampio uso, e ciò si può ottenere soltanto garantendo che i farmaci i quali potrebbero avere un importante valore clinico per i bambini siano studiati in modo approfondito.

Nel febbraio 2002 la Commissione europea ha lanciato una campagna di consultazione pubblica sul tema «Medicinali migliori per i bambini»: nella rassegna sintetica delle risposte pubblicata nel giugno del 2002, si dichiarava che la grave preoccupazione espressa in tutti i commenti manifestava l'urgenza della questione. Nel suo programma di lavoro 2003 la Commissione ha annunciato la presentazione della proposta legislativa sulla materia per marzo 2003, ossia oltre 2 anni dopo la risoluzione del Consiglio.

Può la Commissione garantire che la proposta sarà presentata senza ulteriori indugi, in modo che ci sia almeno una possibilità di adottarla ai sensi della procedura di codecisione prima dell'ampliamento dell'Unione europea?

⁽¹⁾ GU C 17 del 19.1.2001, pag. 1.

**Risposta comune
data dal sig. Liikanen in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-0564/03 e P-0626/03**

(3 aprile 2003)

La Commissione intende presentare quanto prima il testo definitivo della proposta di regolamento sui farmaci pediatrici. Un primo progetto è stato elaborato nel settembre 2002. In base a tale progetto sono stati consultati gli Stati membri e l'Agenzia europea di valutazione dei medicinali. Tale processo di consultazione si è dimostrato più lungo del previsto dato che gli Stati membri, in occasione della riunione del Comitato farmaceutico del novembre 2002, hanno chiesto una proroga della scadenza per l'invio di commenti.

La Commissione ha deciso che tale proposta debba figurare fra le 43 proposte importanti nel quadro del programma legislativo e di lavoro del 2003, le quali devono essere oggetto di una valutazione di impatto approfondita. La valutazione di impatto approfondita costituisce un elemento importante del piano d'azione della Commissione per il miglioramento della legislazione.

La Commissione ha incominciato a preparare detta valutazione di impatto e intende condurla il più rapidamente possibile allo scopo di poter adottare la proposta.

(2003/C 192 E/245)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0582/03
di Erik Meijer (GUE/NGL) alla Commissione

(28 febbraio 2003)

Oggetto: Scomparsa del legno impregnato cancerogeno dopo il divieto di nuove applicazioni e indicazione «rifiuti pericolosi» sul materiale usato

1. La Commissione sa che l'azienda olandese Billiton, partecipata della Shell, dagli anni '80 ha potuto annualmente smaltire 300 000 chilogrammi di composti dell'arsenico per combattere il marciume del legno impregnandone il legno europeo che, in tal modo, avrebbe acquisito le caratteristiche di maggiore durata proprie del legno duro tropicale, e che ciò è stato possibile anche perché l'acido arsenico — considerato tossico da molto più tempo e che penetra attraverso la pelle umana persino in piccole quantità al solo contatto provocando poi danni al patrimonio genetico e persino l'insorgere del cancro — nei documenti ufficiali è stato sempre indicato con il termine, alquanto oscuro, di «pentossido di arsenico»?

2. Esistono dati affidabili e accessibili relativi alla misura in cui negli Stati membri e nei paesi candidati è stato impiegato da tempo e con frequenza legno per realizzare giocattoli per bambini, case, mobili da giardino, recinzioni, installazioni portuali, pali telefonici e cancelli agricoli trattato con acido arsenico o con l'ancora più pericoloso cromo VI? In quali Stati membri ciò è avvenuto più spesso e in quali più di rado?

3. La Commissione ricorda che, stando alla direttiva 2003/02/CE⁽¹⁾, entrata in vigore di recente, il legno di scarto impregnato viene considerato rifiuto pericoloso e si impedisce che in futuro il legno venga trattato con acido arsenico, ma che sussiste una lacuna nella normativa di tutela per quanto riguarda il legno impregnato per i fini originali e ancora in uso, il quale può mantenere la propria destinazione con l'unica precauzione di toccarlo esclusivamente indossando i guanti?

4. Perché si agisce in maniera diversa con il legno impregnato che è ancora in uso e l'amianto cancerogeno, anch'esso frequentemente utilizzato quale materiale da costruzione pratico e a basso costo, che ormai si mira ad eliminare attivamente da spazi destinati a scopo abitativo, lavorativo e ricreativo?

5. Come si aspetta la Commissione che verranno eliminate — e, in attesa di ciò, verranno protette — le odierne applicazioni? Quali norme integrative si attende che varino gli Stati membri e i paesi candidati; quanto tempo ci vorrà per trovare delle soluzioni; quali ulteriori incentivi UE prevede di adottare la Commissione dopo l'introduzione della direttiva 2003/02/CE?

Fonte: quotidiano olandese «Algemeen Dagblad» del 12.2.2003.

⁽¹⁾ GU L 4 del 9.1.2003, pag. 9.

Risposta del sig. Liikanen a nome della Commissione

(4 aprile 2003)

1. La Commissione non è al corrente delle presunte attività della società cui l'onorevole parlamentare si riferisce. Per quanto riguarda l'attuale impiego dell'arsenico nel trattamento del legno, la direttiva 89/677/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989⁽¹⁾, recante ottava modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati Membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi⁽²⁾ proibisce in generale l'uso di questi composti nella

conservazione del legno, consentendolo unicamente in soluzioni di sali inorganici del tipo RCA (rame, cromo, arsenico) utilizzati in determinati impianti industriali. L'acido arsenico è il composto dell'arsenico utilizzato nella formulazione dell'RCA. Gli Stati membri possono inoltre autorizzare sul proprio territorio l'uso di preparati DFA (dinitrofenolo, fluoruro, arsenico) in alcune applicazioni.

2. La Commissione non dispone dei dati necessari per fornire una risposta esaustiva in materia. Tuttavia una valutazione sui rischi derivanti dall'uso di arsenico nella conservazione del legno⁽³⁾ realizzata per la Commissione indica che tale sostanza viene utilizzata per la protezione del legno da diversi anni (a partire dagli anni Trenta) principalmente in formulazioni del tipo RCA. La formulazione dell'RCA e la sua fissazione sul legno sono cambiate nel corso del tempo. La relazione inoltre afferma che all'inizio degli anni Novanta il mercato mondiale dei prodotti per la conservazione del legno del tipo RCA ha conosciuto un declino costante. Nel 1996 il mercato comunitario dell'RCA era stimato a 11 000 tonnellate all'anno, il che rappresenta un calo di oltre 50 % del mercato globale rispetto al 1989. Lo studio identifica inoltre alcuni dei principali settori di impiego del legno trattato con RCA fra cui recinzioni, attrezzature per parchi giochi e legname da costruzione.

Per quanto riguarda l'impiego di legno trattato con RCA negli Stati membri, i Paesi Bassi hanno introdotto provvedimenti che vietano l'uso di conservanti del legno a base di rame fra cui l'RCA. La Commissione sta discutendo con i Paesi Bassi di tali provvedimenti nazionali alla luce del parere espresso dal Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente (CSTEE) a proposito della giustificazione di una notifica dei Paesi Bassi volta ad introdurre provvedimenti nazionali relativi al legno trattato con sostanze a base di rame⁽⁴⁾ ...

La Commissione è inoltre a conoscenza di un divieto generale di importazione, vendita ed uso di legno trattato con arsenico in vigore in Danimarca⁽⁵⁾.

3. I rifiuti di legno contenenti sostanze pericolose sono stati classificati come rifiuti pericolosi in applicazione della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000⁽⁶⁾, quale modificata da ultimo dalla decisione 2001/573/CE del Consiglio del 23 luglio 2001⁽⁷⁾, che ha modificato l'elenco europeo di rifiuti pericolosi.

La direttiva 2003/2/CE della Commissione del 6 gennaio 2003 relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso dell'arsenico⁽⁸⁾ vieta l'uso del legno trattato con arsenico in applicazioni destinate al consumatore (ad es. recinzioni e rivestimenti). Per quanto riguarda gli impieghi professionali ed industriali la direttiva consente l'uso di un certo tipo di formulazione di RCA contenente arsenico solo per il trattamento del legno destinato ad applicazioni specifiche a condizione che l'integrità strutturale del legno sia rispettata per garantire la sicurezza delle persone o del bestiame, che sia improbabile che il pubblico entri in contatto a livello cutaneo con tale legno nel corso della sua vita utile e che i rifiuti di questo legno siano trattati come rifiuti pericolosi da un'impresa organizzata. Il legno trattato deve inoltre rispettare determinate prescrizioni in tema di etichettatura.

4. La scelta dei metodi di riduzione dei rischi in ciascun caso specifico deve dipendere dal grado di rischio identificato. Nel caso dell'arsenico i rischi per la salute umana identificati nella valutazione riguardano essenzialmente la salute dei bambini per l'impiego di legno trattato con arsenico in attrezzature per parchi giochi e la salute umana in generale in occasione dello smaltimento del legno trattato con arsenico. Il rischio legato allo smaltimento riguarda principalmente le famiglie che inceneriscono rifiuti di legno trattato con arsenico. Il CSTEE ha valutato questo studio del rischio⁽⁹⁾ e ha concluso che i rischi principali erano stati correttamente identificati. Poiché non si conoscono bene gli effetti del legno trattato con arsenico nelle discariche il CSTEE ha inoltre consigliato di agire con prudenza limitando l'uso di conservanti per il legno a base di arsenico alle situazioni di assoluta necessità. In seguito a questa valutazione del rischio la direttiva 2003/02/EC ha introdotto una serie di provvedimenti descritti sopra che secondo la Commissione contribuiranno considerevolmente a tutelare la salute dei consumatori nonché l'ambiente in generale nell'Unione.

Per quanto riguarda l'uso del legno esistente i provvedimenti introdotti dalla direttiva 2003/02/CE non sono retroattivi e spetta agli Stati membri considerare gli eventuali provvedimenti di questo tipo giudicati necessari a livello nazionale.

In tale contesto va inoltre ricordato che l'Agenzia americana per la protezione dell'ambiente ha esaminato la questione e ha dichiarato di non vedere ragioni per eliminare o sostituire le strutture trattate con RCA, compresi i rivestimenti e le attrezzature per parchi giochi⁽¹⁰⁾.

5. L'applicazione della direttiva 2003/02/CE è di competenza degli Stati membri. La Commissione non prevede alcun incentivo dell'Unione dopo l'adozione della direttiva.

- (¹) GU L 398 del 30.12.1989.
 - (²) GU L 262 del 27.9.1976.
 - (³) Assessment of the Risks to Health and to the Environment of Arsenic in Wood Preservatives and of the Effects of Further Restrictions on its marketing and use, 1998.
 - (⁴) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out163_en.pdf.
 - (⁵) Notifica 96/0242/Dk.
 - (⁶) GU L 226 del 6.9.2000.
 - (⁷) GU L 203 del 28.7.2001.
 - (⁸) GU L 4 del 9.1.2003.
 - (⁹) http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out18_en.html.
 - (¹⁰) http://www.epa.gov/epahome/headline_021202.htm.
-

(2003/C 192 E/246)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0603/03
di Jens-Peter Bonde (EDD) alla Commissione**

(3 marzo 2003)

Oggetto: Appalto dei servizi ferroviari in Danimarca

Nella gara di appalto per la gestione dei servizi su una parte della rete ferroviaria nello Jutland centrale e occidentale in Danimarca, l'offerta più bassa è stata presentata dalla DSB, che fino a quel momento aveva gestito la rete, ma l'offerta della DSB è stata esclusa dal Ministro dei trasporti danese. L'appalto invece è stato vinto dall'Arriva, che aveva presentato la seconda miglior offerta.

L'esclusione della DSB come migliore offerente ha suscitato un'ampia discussione nell'opinione pubblica danese e l'incapacità dell'Arriva di rispettare i termini del contratto ha rinnovato tale dibattito.

Vorrei pertanto pregare la Commissione di chiarire se lo Stato danese, escludendo l'offerta della DSB e attribuendo all'Arriva il contratto di gestione della rete ferroviaria nello Jutland centrale e occidentale, ha agito nel rispetto della normativa dell'UE.

Risposta del sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 aprile 2003)

Il contratto tra il governo danese e Arriva è disciplinato dalla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992 che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (¹) (denominata qui di seguito «la direttiva»). I servizi di trasporto ferroviario oggetto del contratto in questione rientrano nel campo d'applicazione dell'allegato I B alla direttiva il quale, conformemente all'articolo 9 della direttiva, prevede che agli appalti di servizi di trasporto ferroviario non si applichino tutte le disposizioni dettagliate della direttiva.

Secondo l'articolo 37 della direttiva l'ente appaltante, prima di respingere le offerte anormalmente basse, chiede informazioni dettagliate sugli elementi costitutivi dell'offerta che considera pertinenti e li verifica tenendo conto delle spiegazioni ricevute. Questa disposizione non si applica ai servizi elencati nell'allegato I B alla direttiva.

Tuttavia il trattato CE e i suoi principi generali si applicano anche ai servizi non soggetti alle disposizioni dettagliate della direttiva. Per tale motivo è necessario stabilire se, nell'ambito del bando di gara, governo danese abbia rispettato il principio di non discriminazione, che prevede la parità di trattamento delle offerte.

Attualmente la Commissione non dispone di informazioni atte a stabilire se il governo danese abbia applicato le norme comunitarie in modo scorretto ed intende quindi esaminare ulteriormente tale questione.

(¹) GU L 209 del 24.7.1992.

(2003/C 192 E/247)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0605/03**di Bárbara Dührkop Dührkop (PSE) alla Commissione***(3 marzo 2003)*

Oggetto: Creazione di un'agenzia per la promozione della diversità linguistica

Agli inizi di febbraio di quest'anno, l'Ufficio europeo per le lingue meno usate, durante una riunione straordinaria tenutasi a Charleroi, ha approvato una risoluzione con la quale si chiede espressamente all'Unione europea di creare un'Agenzia con il compito di promuovere la diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue (il cui modello potrebbe richiamare quello dell'Osservatorio europeo sui fenomeni di razzismo e xenofobia di Vienna).

Considerando la grande ricchezza e la varietà delle lingue nell'Unione europea e il fatto che tra poco più di un anno 10 nuovi paesi aderiranno all'Unione europea; considerando, altresì, che oggi più di 40 milioni di cittadini dell'UE parlano ogni giorno una lingua minoritaria, come pure la mancanza di un'autentica politica di salvaguardia e di promozione delle lingue minoritarie nella UE (mancanza di una base giuridica, ecc.), qual è la posizione della Commissione in merito alla proposta approvata dall'Ufficio europeo per le lingue meno usate? La Commissione non ritiene forse che la creazione di un'agenzia con queste caratteristiche sia fondamentale nell'UE in vista di un'autentica politica di promozione della diversità linguistica e dell'apprendimento delle lingue nell'Unione allargata? La Commissione prenderà in considerazione questa proposta nel suo prossimo Piano d'azione sulla diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue o come complemento dello stesso? La Commissione intende presentare una proposta in tal senso al Consiglio?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione*(31 marzo 2003)*

La Commissione è al corrente della risoluzione recentemente approvata dall'Ufficio europeo per le lingue meno usate (UELNU), un ente che viene quasi completamente finanziato dalla Comunità.

Il documento contiene un gran numero di osservazioni e qualche proposta, tra cui la creazione di un'agenzia con il compito di promuovere la diversità linguistica e l'apprendimento delle lingue.

Il documento di lavoro dei servizi della Commissione «Promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica»⁽¹⁾ propone un metodo fondato sull'integrazione che tenga conto delle lingue regionali e minoritarie. Una delle questioni sollevate nel documento di lavoro riguarda il modo in cui l'unione potrebbe sostenere gli Stati membri nella promozione delle della diversità linguistica.

Il documento è stato frutto di una vasta consultazione pubblica che si è conclusa il 28 febbraio 2003 e i cui risultati sono attualmente analizzati dalla Commissione. Una conferenza di consultazione prevista per l'aprile 2003.

Il programma d'azione della Commissione per promuovere l'apprendimento delle lingue e la diversità linguistica consisterà in azioni che utilizzano risorse disponibili nei programmi e nelle attività comunitarie esistenti, e dovrebbe essere approvato verso la fine del 2003.

In occasione dell'elaborazione di questo programma la Commissione esaminerà accuratamente tutte le proposte fatte dagli enti o dagli individui al momento della consultazione e analizzerà con cura la proposta del UELNU. Allo stadio attuale, prima di effettuare la procedura di consultazione e l'analisi di tutte le risposte, la Commissione non è in grado di fare commenti sulle proposte ricevute.

⁽¹⁾ SEC(2002) 1234.

(2003/C 192 E/248)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0606/03**di Miquel Mayol i Raynal (Verts/ALE) alla Commissione**

(3 marzo 2003)

Oggetto: Ricezione dei canali televisivi catalani e baschi nella Repubblica francese

In seguito alla risposta fornita in merito a una precedente interrogazione relativa alla questione in oggetto presentata il 5 dicembre 2001 (H-0953/01⁽¹⁾), la Commissione ha trasmesso copia di una lettera del sig. Dominique Baudis, presidente del Consiglio superiore del settore audiovisivo francese.

Questi sottolinea il fatto che nell'intento di garantire il pluralismo socioculturale, la ricezione delle emittenti televisive catalana e basca nella Catalogna settentrionale e nei Paesi Baschi settentrionali è soggetta ad un'autorizzazione emessa dall'istituto che egli presiede.

La Commissione ritiene che tale regime di autorizzazioni sia conforme al principio della libertà di trasmissione e di ricezione dei servizi televisivi in seno all'UE, nonché all'articolo 2 bis, 1° capoverso della direttiva «Televisione senza frontiere», che assicura la libertà di ricezione delle trasmissioni televisive provenienti da un altro Stato membro?

⁽¹⁾ Risposta scritta del 5/2/2002.

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(8 aprile 2003)

La Commissione desidera precisare all'Onorevole Parlamentare che l'autorizzazione alla quale viene fatto riferimento nella lettera del presidente del consiglio superiore dell'audiovisivo francese, non è un'autorizzazione di ricezione cui sarebbero subordinate le reti televisive catalane e basche. La legge francese non prevede alcun regime specifico per i servizi di televisione transfrontalieri diffusi in una lingua regionale ovvero locale.

Per contro:

- L'uso, da parte di una rete televisiva, di una frequenza assegnata alla Francia è sottoposto ad autorizzazione, previo bando di gara indetto dal CSA, alle condizioni previste dalla legge n. 86-1067 del 30 settembre 1986 modificata, relativa alla libertà di comunicazione.
- In zona frontaliera, il superamento dei limiti da parte dei segnali diffusi per via terrestre da una rete televisiva di competenza di un altro Stato membro — come la Spagna — non ha bisogno di autorizzazione, rilasciata in esito a una gara d'appalto, se la frequenza utilizzata è di competenza di uno stato che non sia quello francese. Peraltra, se il superamento di cui si tratta dovesse comunque comportare disturbi a trasmissioni francesi, l'amministrazione francese competente in materia di gestione delle frequenze (l'Agenzia nazionale delle frequenze) dovrebbe contattare l'organismo omologo dello Stato interessato al fine di porre rimedio a tale situazione.

La Commissione considera che una tale situazione sia pienamente compatibile con la direttiva «Televisione senza frontiere»⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, riguardante il coordinamento di alcune disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di esercizio di attività televisiva, GU L 298 del 17.10.1989.

(2003/C 192 E/249)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0615/03**di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(25 febbraio 2003)

Oggetto: Proposte di revisione delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM)

Relativamente alle proposte di revisione delle Organizzazioni comuni di mercato (OCM), nel quadro della revisione intermedia della politica agricola comune,

può la Commissione dire se ha fatto ricorso, e a quale livello, ai servizi di consiglieri esterni e, in caso affermativo:

- chi sono stati i suddetti consiglieri, e
- quali onorari sono stati versati a tali servizi esterni?

Risposta data dal commissario Fischler a nome della Commissione

(13 marzo 2003)

La Commissione non ha fatto ricorso ai servizi di consulenti esterni per la preparazione e la formulazione delle proposte di riforma delle organizzazioni comuni di mercato nel quadro della revisione in atto della politica agricola comune.

Tuttavia, per quanto riguarda l'analisi dell'impatto delle proposte, per poter disporre della valutazione delle proprie proposte da parte di consulenti esterni e indipendenti, a complemento delle proprie analisi interne, la Commissione si è avvalsa della consulenza delle seguenti società:

- a) EuroCARE (European Centre for Agricultural, Regional and Environmental Policy Research) GmbH, Bonn, Germania;
- b) the Centre for World Food Studies (Sow-vu), Amsterdam, Paesi Bassi;
- c) Food and Agricultural Policy Research Institute (FAPRI), University of Missouri — Columbia, USA.

Gli onorari versati per i servizi delle suddette società per le valutazioni esterne e indipendenti dell'impatto delle proprie proposte ammontano in totale a 40 000 euro.

(2003/C 192 E/250)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0618/03

di Dagmar Roth-Behrendt (PSE)
e Christa Prets (PSE) alla Commissione

(3 marzo 2003)

Oggetto: Rischi per la salute dei subacquei a causa delle differenze nelle tabelle di decompressione (DECO)

Le tabelle DECO proteggono i subacquei da incidenti (decompressione). Sulla base della presunta durata di immersione a determinate profondità, il subacqueo può determinare le pause da rispettare nella fase di emersione al fine di evitare incidenti di decompressione.

Il mondo delle immersioni subacquee (professionali o sportive) si trova confrontato con il problema che negli Stati membri dell'UE non vi sono tabelle DECO comuni. La mancanza di norme comuni a livello comunitario per quanto riguarda le tabelle DECO fa sì che la durata di immersione a determinate profondità venga determinata in modo diverso nei vari Stati membri dell'UE aumentando così il rischio che si verifichino incidenti.

Nel 2000, alcuni Stati membri hanno modificato le tabelle DECO adottate nel 1992. Tuttavia, tale modifica non è stata uniforme.

Considerando che a livello comunitario non vi sono norme comuni in merito alle tabelle DECO e che pertanto i subacquei sono esposti ad un maggior rischio per la salute, chiedo che la Commissione risponda alle seguenti domande:

1. la Commissione è a conoscenza di tale problema?
2. la Commissione intende adottare misure atte a risolvere tale problema a livello europeo?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(26 marzo 2003)

1. La Commissione non è stata informata di questo problema specifico.
2. La Commissione non considera che la base giuridica dell'art. 152 del trattato CE relativo alla sanità pubblica permetta l'adozione di misure comunitarie in questo settore.

Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha adottato già dal 2000, su base volontaria, la norma EN 13319:2000 sui profondimetri e sugli strumenti destinati a misurare la profondità e il tempo. Questi permettono al subacqueo di sapere per quanto tempo è stato esposto ad una pressione determinata, legata alla profondità. La norma del CEN assicura un'elevata precisione per quanto riguarda gli aspetti sopra citati. Nei vari Stati membri esistono purtroppo informazioni divergenti per quanto riguarda i protocolli DCI (malattia dei cassoni) utilizzati e il problema non puo' essere risolto con le norme del CEN.

Va sottolineato il fatto che il CEN ha adottato la norma EN 1809:1997 sui requisiti funzionali e di sicurezza e i metodi di prova per i compensatori di galleggiamento nell'ambito della direttiva 89/686/CEE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuali⁽¹⁾. I riferimenti a questa norma sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale⁽²⁾. Le tabelle DECO sono utilizzate anche nell'ambito dei corsi per sub e dai servizi di sub offerti ai consumatori. La Commissione presenterà prossimamente una relazione generale sulla sicurezza dei servizi ai consumatori conformemente alla richiesta del Parlamento europeo e del Consiglio, formulata all'art. 20 della direttiva modificata 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti⁽³⁾. Tale relazione esaminerà numerose questioni e priorità relative alla sicurezza dei servizi ai consumatori. La Commissione non dispone ancora di dati relativi agli incidenti, né relativi ad una valutazione dei rischi legati all'uso di tabelle DECO diverse.

La Commissione è stata informata che il CEN prepara numerose norme relative ai servizi di immersione subacquea e la formazione dei subacquei autonomi e degli istruttori (CEN/TC 329 – servizi turistici, WG 3, progetti di norme prEN 14153-1, 14153-2, 14153-3, 14413-1, 14413-2 e 14467). Questi lavori si concentreranno sui principali elementi di rischio collegati alle immersioni subacquee organizzate e forniranno elementi per studiare l'utilità di una futura standardizzazione nel settore delle immersioni subacquee.

⁽¹⁾ Direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale, GU L 399 del 30.12.1989.

⁽²⁾ GU C 183 del 13.6.1998.

⁽³⁾ GU L 11 del 15.1.2002.

(2003/C 192 E/251)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0625/03

di Michael Cashman (PSE) alla Commissione

(25 febbraio 2003)

Oggetto: Recepimento del diritto comunitario

Può la Commissione far sapere se gli attuali Stati membri dell'Unione hanno adottato le misure necessarie per l'esecuzione della direttiva sulla parità di trattamento indipendentemente dalla razza (2000/43/CE⁽¹⁾) e della direttiva quadro per l'occupazione (2000/78/CE⁽²⁾)? In caso affermativo, può confermare che la scadenza per la trasposizione di queste due direttive, rispettivamente luglio 2003 e dicembre 2003, sarà rispettata?

Consta alla Commissione che qualche Stato membro abbia problemi o mostri riluttanza ad applicare le suddette direttive?

Può la Commissione far sapere quali azioni è disposta ad intraprendere in caso di mancata esecuzione entro le rispettive scadenze?

⁽¹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

(2003/C 192 E/252)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0712/03
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione

(4 marzo 2003)

Oggetto: Attuazione della legislazione antidiscriminazione

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito al recepimento della direttiva del Consiglio 2000/43/CE,⁽¹⁾ che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza o dall'origine etnica, in ciascuno Stato membro, dell'UE?

Di quali informazioni dispone la Commissione in merito al recepimento della direttiva del Consiglio 2000/78/CE⁽²⁾, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, in ciascuno Stato membro dell'UE?

⁽¹⁾ GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22.

⁽²⁾ GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16.

Risposta comune
data dal sig.ra Diamantopoulou in nome della Commissione
alle interrogazioni scritte P-0625/03 e P-0712/03

(24 marzo 2003)

Gli Stati membri sono tenuti ad attuare la direttiva del Consiglio 2000/43/CE del 29 giugno 2000, che stabilisce il principio della parità di trattamento per quanto riguarda la razza o l'origine etnica, nella normativa nazionale entro il 19 luglio 2003. La direttiva del Consiglio 2000/78/CE, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro giuridico per quanto riguarda la parità di trattamento sul lavoro, dovrà essere attuata entro il 2 dicembre 2003 (con la possibilità di una proroga di tre anni per quanto riguarda l'attuazione delle norme che riguardano la discriminazione in base all'età e alle disabilità).

Finora la Francia ha notificato alla Commissione l'attuazione di parti delle due direttive suindicate. La normativa francese è attualmente oggetto di esame per controllare la sua conformità con le direttive. La Commissione è al corrente del fatto che la normativa è stata adottata o sta per essere adottata in alcuni altri Stati membri, pur se non ha ancora ricevuto una notifica formale relativa alla normativa di applicazione.

La Commissione è in contatto con le autorità competenti degli Stati membri per favorire il processo di trasposizione. Questo approccio ha consentito di discutere alcune questioni riguardanti l'interpretazione delle direttive prima di darne attuazione. La Commissione spera che la maggior parte delle difficoltà incontrate riceveranno una soluzione in tal modo.

La commissione ha sottolineato l'importanza che vengano rispettate le scadenze di trasposizione, aggiungendo che la mancata osservanza di tali scadenze costituirebbe una violazione del diritto comunitario. Tutti gli Stati membri hanno segnalato la loro intenzione di trasporre le direttive entro i termini prestabiliti. In caso di mancato rispetto di tali scadenze o in caso di una trasposizione non corretta da parte di uno Stato membro, la Commissione si avvarrà dei poteri di cui all'articolo 226 del Trattato CE.

(2003/C 192 E/253)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0630/03
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione

(4 marzo 2003)

Oggetto: L'istruzione in Grecia

Stando a un documento della Commissione europea che verrà presentato al Consiglio «Istruzione», gli Stati membri devono adeguarsi, entro il 2010, a cinque criteri in materia di analisi comparativa dei sistemi di istruzione.

Poiché gli alunni delle scuole greche risultano più in difficoltà sia nella lettura e comprensione di un testo, sia in matematica e scienze, nonché in termini di apprendimento lungo l'intero arco della vita.

1. Quali provvedimenti ha adottato o intende adottare la Commissione per migliorare l'adeguamento della Grecia a tali criteri?
2. Quali azioni ha intrapreso lo Stato ellenico per porre rimedio ai problemi, di cui sopra, affrontati dagli alunni delle scuole greche e, se ne ha intraprese, ha chiesto all'UE di concorrervi?
3. E' la Commissione a conoscenza dei provvedimenti che la Grecia intende prendere per garantire il miglioramento della formazione lungo l'intero arco della vita?
4. Quali provvedimenti ha adottato la Grecia per migliorare l'istruzione e la formazione professionale del personale docente?
5. Ha varato misure per lo sviluppo delle competenze necessarie a una società della conoscenza?

Risposta data dalla sig.ra Reding a nome della Commissione

(31 marzo 2003)

In una comunicazione del 20 novembre 2002 relativa ai parametri di riferimento europei per l'istruzione e la formazione, la Commissione ha proposto cinque parametri di riferimento europei⁽¹⁾ e ha invitato il Consiglio ad adottarli per il mese di maggio 2003.

Durante la sessione del Consiglio del 6 febbraio 2003 si è avuto un ampio consenso nella maggioranza delle delegazioni per la selezione di parametri di riferimento proposti inizialmente nei cinque settori seguenti:

- abbandono scolastico;
- laureati in matematica, scienze e tecnologia;
- studenti che portano a termine l'istruzione secondaria superiore;
- competenze fondamentali (lettura, calcolo e scienze naturali);
- apprendimento lungo tutto l'arco della vita.

Attualmente il Comitato per l'istruzione (un gruppo di lavoro del Consiglio) sta negoziando e modificando tali criteri in previsione di una approvazione formale da parte del Consiglio nel maggio del 2003. La Commissione sottolinea che non si tratta di parametri che gli Stati membri devono soddisfare, ma di obiettivi fissati di comune accordo.

Per quanto riguarda le questioni specifiche poste dall'on. parlamentare:

1. Il programma di lavoro dettagliato sul follow-up circa gli obiettivi dei sistemi di istruzione e formazione in Europa⁽²⁾ contiene una risposta comune completa del Consiglio e della Commissione alle sfide legate alla società della conoscenza, la mondializzazione e l'ampliamento dell'Unione europea. Esso fissa anche i punti principali che devono essere affrontati per raggiungere i tre obiettivi strategici e i loro tredici obiettivi collegati che sono stati approvati.

Nel programma di lavoro dettagliato, il Consiglio e la Commissione fissano obiettivi ambiziosi ma realistici. Inoltre è stato deciso che la realizzazione di tali obiettivi sarà fondata su una cooperazione politica mediante il nuovo metodo aperto di coordinazione definito nelle conclusioni del Consiglio europeo di Lisbona (23 e 24 marzo 2000) come mezzo per diffondere le migliori prassi e raggiungere una maggiore convergenza verso i principali obiettivi dell'Unione europea. Essi sottolineano anche che il metodo aperto di coordinamento utilizzerà strumenti come gli indicatori, i criteri di valutazione, la comparazione delle migliori prassi, i controlli periodici, le valutazioni fra pari, ecc. il tutto concepito come un processo di apprendimento reciproco.

Una relazione sui progressi effettuati nell'ambito del programma di lavoro dettagliato sarà presentato al Consiglio europeo di primavera nel 2004.

2. a 5. Queste domande dovrebbero essere indirizzate al ministro greco per l'istruzione.

⁽¹⁾ COM(2002) 629 def.

⁽²⁾ GU C 142 del 14.6.2002.

(2003/C 192 E/254)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0631/03
di Antonios Trakatellis (PPE-DE) alla Commissione***(4 marzo 2003)*

Oggetto: Funzionamento dell'Ente per la formazione e l'addestramento professionale (OEEK)

Dagli inizi degli anni Novanta è operativo in Grecia l'OEEK, ente che si occupa della creazione e del funzionamento di pubblici Istituti per la formazione professionale (IEK), nonché della vigilanza su analoghi istituti privati.

Poiché detto Ente risultava pesantemente in deficit, come accertato da funzionari del ministero delle finanze (Efsthathia Gravia, Georgios Boutos, Georgios Lanis e Irini Papadopoulos) in occasione di un'ispezione disposta su ordinanza del ministero stesso e conclusasi nell'aprile 2002, e poiché detto deficit non fa che crescere,

si domanda alla Commissione:

1. Ha ricevuto copia della relazione sul controllo di gestione ed è a conoscenza del deficit riscontrato?
2. Quali sono le sanzioni per i responsabili delle irregolarità dell'Ente?
3. E' a conoscenza dell'esatto ammontare del deficit, nonché delle cause che l'hanno determinato?
4. E' informata circa l'andamento e il corretto funzionamento o meno di tale Ente, cofinanziato con fondi comunitari?
5. Quali azioni intende intraprendere rispetto alla cattiva gestione e alle illegalità accertate a carico delle amministrazioni che si sono continuamente succedute?
6. Quali provvedimenti intende adottare nei confronti delle procedure illegali e del conferimento diretto di incarichi che hanno comportato il deficit dell'Ente, onde garantire un miglior utilizzo degli aiuti comunitari?
7. E' soddisfatta la Commissione del funzionamento dell'Ente e dell'andamento della formazione professionale in Grecia?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione*(8 aprile 2003)*

L'on. parlamentare solleva una serie di interrogazioni per quanto riguarda l'organizzazione greca (OEEK) responsabile per la formazione e l'addestramento professionale, che ha ricevuto finanziamenti nell'ambito dell'attuale e precedente quadro comunitario di sostegno per la Grecia.

La Commissione non ha ricevuto la copia delle conclusioni della relazione sul controllo di gestione effettuato dal Ministero delle finanze nell'aprile del 2002.

Poiché l'OEEK è uno dei più importanti beneficiari finali del Fondo sociale europeo (FSE) in Grecia, la Commissione controlla da vicino l'effettivo uso dei fondi comunitari da parte di questo ente. La Commissione rivolgerà l'interrogazione relativa alla situazione dell'OEEK alle competenti autorità del QCS e controllerà se le relazioni sul controllo di gestione, come quella citata dall'on. parlamentare, siano o no state comunicate alla Commissione dalle autorità nazionali.

Il QCS3 (2000-2006) prevede che la formazione offerta dall'OEEK e dai centri per la formazione e l'addestramento professionale pubblici possono essere cofinanziati dal Fondo sociale europeo fino a metà del periodo di programmazione. Come parte integrante della procedura di valutazione che si effettua a metà del programma, uno studio esaminerà in che modo il settore privato parteciperà al finanziamento della formazione professionale in Grecia. Nella stessa occasione si effettuerà un riorientamento del settore dell'addestramento professionale.

(2003/C 192 E/255)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0647/03
di Jules Maaten (ELDR) alla Commissione**

(5 marzo 2003)

Oggetto: Obblighi di registrazione per i farmaci omeopatici

1. La Commissione europea è a conoscenza del fatto che, a causa dei diversi obblighi di registrazione nei vari Stati membri, i farmaci omeopatici che possono essere venduti in farmacia in Germania a partire dall'1 giugno 2002 sono vietati nei Paesi Bassi?
2. La Commissione europea ritiene che un'impresa possa commercializzare prodotti omeopatici, registrati in Germania, anche nei Paesi Bassi nonostante il fatto che tali prodotti non siano stati registrati nei Paesi Bassi?
3. In caso di risposta negativa, un'impresa non potrà commercializzare un prodotto nei Paesi Bassi neanche qualora detta impresa abbia dimostrato che i prodotti soddisfano le norme europee in materia di sicurezza? Il motivo per questa domanda è il dato secondo cui i costi di registrazione sono molto elevati e sono difficilmente sostenibili per le piccole imprese e gli importatori.
4. I pazienti olandesi devono ordinare e andare a prendere loro stessi in Germania la maggior parte dei farmaci omeopatici tedeschi, prescritti loro dal medico. Ciò è dovuto anche al fatto che i Paesi Bassi sono l'unico paese ad aver introdotto i requisiti europei per la registrazione a partire dall'1 giugno 2002. I farmaci prodotti in Germania soddisfano i requisiti tedeschi per la registrazione, ma non quelli europei (introduzione prevista in Germania solo nel 2008). La Commissione è al corrente di questo problema concreto e come pensa di risolverlo?
5. Questa situazione, a giudizio della Commissione europea, non rappresenta forse una barriera inaccettabile per il mercato interno europeo?
6. La Commissione europea intende cambiare questa situazione?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(9 aprile 2003)

1. La Commissione è consapevole delle differenze che sussistono tra le normative nazionali dei vari Stati membri in tema di registrazione e distribuzione di medicinali omeopatici. La ragione di queste differenze risiede nel fatto che questo settore non è stato pienamente armonizzato dalla legislazione europea: a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano⁽¹⁾, i medicinali omeopatici coperti da una registrazione o da un'autorizzazione rilasciata nell'ambito delle normative nazionali fino a tutto il 31 dicembre 1993 sono infatti esclusi dalle prescrizioni in tema di registrazione armonizzata stabilite dalla direttiva stessa. Inoltre la vigente legislazione europea non tratta la normativa sul commercio al dettaglio ed in particolare la questione se sia obbligatorio o no vendere i medicinali in farmacia.
2. L'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE dispone che nessun medicinale possa venir posto in commercio in uno Stato membro in assenza di una corrispondente autorizzazione rilasciata dalle competenti autorità dello Stato membro in questione a norma della direttiva stessa, ovvero di un'autorizzazione rilasciata a norma del regolamento del Consiglio (CEE) 2309/93 del 22 luglio 1993 che stabilisce le procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce un'agenzia europea di valutazione dei medicinali⁽²⁾. Queste disposizioni valgono per tutti i medicinali, inclusi quelli omeopatici. Di conseguenza un medicinale omeopatico non può venir commercializzato nei Paesi Bassi se non ha ottenuto un'autorizzazione nazionale all'immissione in commercio od una registrazione nei Paesi Bassi ovvero un'autorizzazione comunitaria all'immissione in commercio.
3. Le prescrizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE costituiscono una condizione rigorosa e indispensabile per la commercializzazione di un medicinale. Vale quindi la risposta data alla seconda domanda, a prescindere dal fatto che le prescrizioni europee in tema di sicurezza siano rispettate o no.

4. Stando alle informazioni di cui dispone la Commissione la situazione di cui alla quarta domanda non è descritta correttamente. La legislazione armonizzata per l'autorizzazione e la registrazione dei medicinali omeopatici quale figura nella direttiva 2001/83/CE è applicata in tutti gli Stati membri, Germania inclusa. Come spiegato nella risposta alla prima domanda tuttavia questa legislazione è obbligatoria unicamente per le autorizzazioni/registrazioni successive al 31 dicembre 1993. Per le autorizzazioni o le registrazioni già esistenti a tale data la legislazione europea non contiene disposizioni obbligatorie. Spetta agli Stati membri quindi decidere quali regole applicare a tali autorizzazioni o registrazioni; la Commissione non è competente ad imporre alcuna regola vincolante in questo campo.

5. A causa dell'articolo 6 della direttiva 2001/83/CE la circolazione di medicine approvate a livello nazionale non è interamente libera giacché per ogni Stato membro in cui un dato prodotto è commercializzato è necessaria un'approvazione separata. Uno tra gli obiettivi fondamentali che tale direttiva si prefigge è tuttavia quello di agevolare la libera circolazione dei medicinali in questione, in particolare disponendo il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni all'immissione in commercio. Per le autorizzazioni o le registrazioni concesse prima del 31 dicembre 1993 l'articolo 13, paragrafo 1 della direttiva 2001/83/CE fa obbligo agli Stati membri di tenere nel debito conto tali approvazioni quando un'autorizzazione o registrazione per lo stesso prodotto venga richiesto in un altro Stato membro. Questo sistema promuove dunque il mercato unico, pur tenendo conto delle divergenze esistenti tra Stati membri.

6. Come indicano le risposte date alle altre domande la Commissione non ha il diritto di stabilire in quale trattamento gli Stati membri debbano riservare alle autorizzazioni o registrazioni di medicinali omeopatici già esistenti alla data del 31 dicembre 1993. Per le autorizzazioni e le registrazioni rilasciate dopo tale data la legislazione europea dispone regole ampiamente armonizzate. Nessun problema specifico relativo all'applicazione di tali regole è stato portato all'attenzione della Commissione, cosicché in questo campo non è contemplato alcun particolare provvedimento.

(¹) GU L 311 del 28.11.2001.

(²) GU L 214 del 24.8.1993.

(2003/C 192 E/256)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0693/03

di Konstantinos Hatzidakis (PPE-DE) alla Commissione

(7 marzo 2003)

Oggetto: diniego opposto dal DIKATSA al riconoscimento di un titolo di studio europeo in Grecia

L'Unione europea finanzia dal 1991 la European Association of Environmental Management Education, alla quale partecipavano principalmente università di fama internazionale, come l'Ethniko ke Kapodistriako Panepistimio di Atene, l'Université Libre di Bruxelles, l'Ecole polytechnique fédérale di Losanna, l'Università di Ginevra, l'Università di Treviri, l'Università Erasmus.

L'Unione finanzia studi post lauream (master in gestione ambientale) riconosciuti in tutti i paesi dell'UE, tranne la Grecia. A seguito del ricorso presentato da un cittadino al Consiglio di Stato, tale corte suprema ha invalidato la decisione del DIKATSA (ente competente per il riconoscimento dei diplomi in Grecia) di non riconoscere i titoli di studio post lauream di cui sopra.

Ciò non di meno, tanto il ministero della pubblica istruzione della Repubblica ellenica, quanto il DIKATSA, che opera su mandato del ministero stesso, con vari pretesti rifiutano di riconoscere detti titoli.

E' al corrente la Commissione di questa singolare situazione? Come intende agire allo scopo dare soluzione al problema?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(7 aprile 2003)

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare non risultano sufficientemente particolareggiate perché la Commissione possa stabilire se il mancato riconoscimento del diploma in questione configuri una violazione del diritto comunitario.

La direttiva del Consiglio 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di tre anni⁽¹⁾, ha posto in essere un sistema generale per il riconoscimento delle qualifiche professionali mirante a garantire l'accesso alle professioni regolamentate nei vari Stati membri. Tale direttiva consente ai cittadini europei che siano pienamente qualificati ad esercitare una data professione nello Stato membro d'origine di accedere alla stessa professione in un altro Stato membro. La direttiva si applica soltanto quando il lavoratore migrante desideri perseguire in un altro Stato membro un'attività professionale regolamentata, vale a dire relativa ad una professione il cui esercizio è subordinato in forza di disposizioni giuridiche, regolamentari od amministrative al possesso di una qualifica specifica. Il lavoratore migrante deve essere in possesso di un diploma corrispondente alla definizione di cui all'articolo 1, lettera a) della direttiva, vale a dire un diploma od una serie di diplomi dai quali risulti che il titolare possiede le qualifiche professionali prescritte per intraprendere o continuare un'attività professionale regolamentata nello Stato membro in cui i diplomi sono stati ottenuti.

Alla luce di questi principi il rifiuto di riconoscere il diploma di master in questione può costituire un'infrazione alla direttiva 89/48/CEE soltanto se il riconoscimento del diploma stesso viene richiesto nell'intento di accedere ad una professione regolamentata in Grecia e se tale diploma conferisce al titolare il diritto di praticare una specifica professione nello Stato membro d'origine.

Il mancato riconoscimento del titolo accademico di specializzazione in questione può anche porre problemi nell'ambito dell'articolo 39 del trattato CE qualora, nel contesto dell'accesso al pubblico impiego, il titolo stesso non venga tenuto dalle autorità greche nella stessa considerazione in cui sono tenute qualifiche greche dello stesso livello.

Nel presente stadio di sviluppo del diritto comunitario il riconoscimento dei diplomi per finalità accademiche (vale a dire nell'intento di consentire alle persone di proseguire i loro studi in un altro Stato membro) rientra nelle competenze degli Stati membri. Non vi sono regole comunitarie che impongano il reciproco riconoscimento dei diplomi; ogni Stato membro è responsabile del proprio sistema educativo, inclusi i contenuti e le modalità organizzative. Attualmente non vi sono diplomi riconosciuti a livello europeo. Le università sono istituti autonomi e hanno la completa responsabilità del contenuto dei loro piani studi e del rilascio di diplomi e certificati agli studenti. Le autorità degli Stati membri hanno il diritto di subordinare l'accesso all'istruzione al riconoscimento accademico delle qualifiche e la facoltà di valutare se il contenuto dell'istruzione ricevuta dal titolare di un diploma corrisponda al livello prescritto dalla legislazione nazionale. Esse sono parimenti libere di stabilire le regole che disciplinano tale tipo di procedura, anche se in forza dell'articolo 12 del trattato CE sono tenute a non praticare alcuna discriminazione diretta od indiretta in funzione della nazionalità.

Le informazioni disponibili non consentono peraltro di stabilire se si sia avuta discriminazione di questo tipo.

⁽¹⁾ GU L 19 del 24.1.1989.

(2003/C 192 E/257)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0711/03
di Luigi Vinci (GUE/NGL) alla Commissione**

(10 marzo 2003)

Oggetto: Ampliamento dell'aeroporto di Malpensa

Non ritiene la Commissione che le procedure per l'aggiudicazione degli appalti per l'ampliamento dell'aeroporto italiano di Malpensa siano in contrasto con la legislazione europea vigente, soprattutto quella relativa agli appalti pubblici e che i piani di ampliamento vadano assolutamente oltre la cubatura approvata nel progetto iniziale, configurandosi come vera e propria violazione del progetto iniziale? Non ritiene la Commissione che sia necessaria una procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA) prima che partano i lavori?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 aprile 2003)

Le informazioni fornite dall'onorevole parlamentare nella sua interrogazione scritta e nei numerosi documenti ad essa acclusi non consentono alla Commissione di determinare le eventuali violazioni della disciplina comunitaria degli appalti pubblici commesse dall'amministrazione aggiudicatrice SEA in

occasione dell'appalto dei lavori d'ampliamento dell'aeroporto della Malpensa. Con tutto ciò la Commissione desidera informare l'onorevole parlamentare della disponibilità dei suoi servizi (Direzione generale Mercato interno, Direzione Politica degli appalti pubblici) ad esaminare qualsiasi elemento supplementare atto a chiarire la natura e la portata della violazione della disciplina comunitaria degli appalti pubblici denunciata nell'interrogazione scritta di cui sopra.

La direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽¹⁾, quale modificata dalla direttiva del Consiglio 97/11/CE del 3 marzo 1997⁽²⁾ e denominata nel seguito «la direttiva», dispone che prima di ottenere l'autorizzazione i progetti atti ad avere ripercussioni di rilievo sull'ambiente, segnatamente per la loro natura, le loro dimensioni o la loro ubicazione, siano oggetto di una valutazione del loro impatto. I progetti di cui all'allegato I di tale direttiva sono oggetto di una valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Per i progetti di cui all'allegato II gli Stati membri determinano, mediante a) un esame dei singoli casi ovvero b) soglie o criteri stabiliti dallo Stato membro interessato, se il progetto vada sottoposto ad una procedura di valutazione a norma degli articoli da 5 a 10.

Gli aeroporti la cui pista ha una lunghezza di 2 100 metri o più sono menzionati nell'allegato I della direttiva (classe 7a). Ogni modifica od estensione di progetti di cui all'allegato I od all'allegato II già autorizzati, realizzati od in fase di realizzazione che possa avere considerevoli ripercussioni negative sull'ambiente è ripresa nell'allegato II della direttiva (classe 13).

Per raccogliere informazioni in merito al caso in questione e valutare se ed in che misura siano state rispettate le summenzionate disposizioni del diritto comunitario la Commissione ha recentemente indirizzato alle autorità italiane una richiesta d'informazioni. Se ciò portasse alla luce una mancata ottemperanza alle disposizioni di cui sopra in rapporto al caso sollevato dall'onorevole parlamentare la Commissione non esiterà a prendere i provvedimenti del caso per garantire il rispetto del diritto comunitario avvalendosi delle facoltà conferite dall'articolo 211 del trattato CE.

⁽¹⁾ GU L 175 del 5.7.1985.

⁽²⁾ GU L 73 del 14.3.1997.

(2003/C 192 E/258)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0750/03

di Rodi Kratsa-Tsagaropoulou (PPE-DE) alla Commissione

(5 marzo 2003)

Oggetto: I senzatetto nell'Unione europea

Il numero dei senzatetto è in continua crescita nell'Unione europea. L'associazione che raggruppa gli organismi nazionali operanti nel settore, la FEANSTA, stima che i senzatetto siano 3 milioni e che il 10% di essi di solito trascorre la notte all'addiaccio. L'entità di questo fenomeno varia a seconda del paese, anche se, in mancanza di dati statistici e di una precisa definizione, è difficile fotografare l'effettiva situazione e operare raffronti fra i diversi paesi,

Dispone la Commissione di studi su un fenomeno come questo che mette a repentaglio la coesione sociale e svilisce il nostro modello di società? Dispone inoltre di valutazioni delle politiche condotte dai diversi Stati membri a favore dei senzatetto? Intende attivarsi per affrontare il problema?

Risposta data dalla sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(31 marzo 2003)

La questione dei senzatetto costituisce un aspetto importante del metodo di coordinamento aperto nel campo della integrazione sociale. Nell'ambito dell'obiettivo 1 degli obiettivi comuni in materia di povertà ed emarginazione sociale, adottati in occasione del Consiglio europeo di Nizza nel dicembre 2000, è stato deciso di: «mettere in opera politiche tendenti a facilitare l'accesso per tutti ad alloggi sani e decenti e a servizi di base indispensabili ad una vita normale rispetto al contesto locale». Un obiettivo più specifico è stato deciso nell'ambito dell'obiettivo 2: «mettere in opera politiche tese a prevenire crisi familiari che possono portare a situazioni di esclusione sociale, come l'indebitamento, l'esclusione scolastica o la perdita dell'alloggio».

Il problema dei senzatetto è molto complesso e non si tratta unicamente di un problema di alloggio. Numerosi senzatetto sono anche confrontati a numerosi problemi: salute mentale e fisica, disoccupazione, che li trascinano nella spirale della povertà. Ecco perché è indispensabile non solo occuparsi delle persone che vivono nelle strade ma di affrontare il problema dei senzatetto in modo più ampio. Una casa decente e condizioni di vita accettabili costituiscono la base per ogni individuo. Poter accedere ad un alloggio adatto costituisce spesso una condizione indispensabile per poter usufruire dei diritti fondamentali a cui ciascun uomo dovrebbe poter accedere.

Questo tema è messo in evidenza nella relazione congiunta sull'integrazione sociale, che è basata su un'analisi dei programmi d'azione nazionali, adottata nel dicembre 2001⁽¹⁾). La relazione identifica otto sfide importanti per il futuro, la maggior parte delle quali dovrebbe contribuire a risolvere il problema dei senzatetto. In particolare, «garantire una buona sistemazione per tutti» riguarda l'accesso ad una sistemazione economicamente sostenibile e di buona qualità e rappresenta un bisogno e un diritto fondamentali. La soddisfazione di questo bisogno è ancora un significativo impegno per vari Stati membri. Inoltre, molti paesi si trovano di fronte alla sfida cruciale di elaborare risposte adeguate e integrate per prevenire e combattere il problema rappresentato dalle persone senza fissa dimora. Gli Stati membri sono invitati a presentare iniziative destinate a risolvere questi problemi nei programmi d'azione nazionali che presenteranno nel luglio 2003.

Sono state prese importanti misure allo scopo di mettere fine alle lacune che esistono nei dati relativi alla povertà e alla emarginazione sociale. Si tratta però di un campo nel quale è molto difficile raggiungere una copertura soddisfacente per quanto riguarda i dati. Il Panel comunitario delle famiglie (PCF) che costituisce lo strumento statistico utilizzato per raccogliere i dati comparabili sui redditi e le condizioni di vita, si occupa delle condizioni degli alloggi e di vita decenti. Non può però rispondere adeguatamente alla necessità di misurare l'estensione del fenomeno dei senzatetto, in quanto si tratta di una indagine fondata sulle famiglie, e ciò per definizione esclude i senzatetto. A partire dal 2003 il PCF sarà sostituito da un nuovo strumento statistico dell'Unione europea «Statistiche sul reddito e le condizioni di vita» ma tale strumento continuerà a fornire statistiche basate sulle famiglie.

Per ovviare a questa lacuna Eurostat ha creato un gruppo di esperti specifico il cui obiettivo è:

- fare il punto sulla disponibilità attuale di statistiche nei quindici Stati membri e nei tredici paesi candidati, oltre che nei paesi membri dell'OCSE (Organizzazione per lo Sviluppo e la Cooperazione Economica), per quanto riguarda le definizioni, i metodi di campionamento, le domande presentate e la disponibilità dei dati;
- elaborare una metodologia armonizzata per raccogliere i dati in futuro, che comprenda una definizione relativa all'assenza di un domicilio fisso, orientamenti per il campionamento e le statistiche da raccogliere;
- proporre un elenco di indicatori appropriati, che il Comitato per la protezione sociale esaminerà allo scopo di arrivare ad un accordo comune.

⁽¹⁾) COM(2001) 565 def.

(2003/C 192 E/259)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0753/03
di María Rodríguez Ramos (PSE) alla Commissione**

(5 marzo 2003)

Oggetto: Abbattimento mediante armi da fuoco di 70 capi di bestiame bovino nella Castiglia-León

Il dipartimento dell'Agricoltura della Comunità autonoma di Castiglia-León, vista la propria incapacità di raggruppare gli oltre 250 capi che in seguito alla morte del proprietario vagano da cinque anni per le montagne demaniali di Cabrera (León), ha autorizzato l'abbattimento degli stessi mediante colpi d'arma da fuoco da parte dei cacciatori della zona. Durante il primo week-end di questo mese ne sono stati uccisi 70, alcuni dei quali sono stati finiti a colpi di pistola dopo una lunga agonia; e s'intende continuare con l'applicazione di questa misura.

Può la Commissione impedire in modo immediato che le autorità spagnole consentano nel loro territorio il ricorso a questi barbari metodi di soppressione, contrari a tutta la normativa comunitaria in materia di abbattimento degli animali?

Risposta del sig. Byrne a nome della Commissione

(3 aprile 2003)

La Commissione non era stata precedentemente messa al corrente della situazione descritta dall'onorevole parlamentare.

Se gli animali in questione sono effettivamente diventati selvaggi dopo aver vagabondato liberamente in una zona di montagna per cinque anni, la loro uccisione non dovrebbe, secondo la Commissione, rientrare nei casi contemplati dalla direttiva n. 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, sulla tutela degli animali durante la macellazione o l'abbattimento⁽¹⁾.

Anche nel caso in cui la direttiva si applichi, l'abbattimento mediante arma da fuoco con conseguente morte istantanea è uno dei metodi consentiti per le specie rientranti nel campo di applicazione della direttiva.

Essendo gli animali ritornati allo stato selvaggio, probabilmente sarebbe stato impossibile radunarli per poi abbatterli in altro modo o, per coloro che li hanno abbattuti, avvicinarsi abbastanza da garantire a tutti una morte immediata.

La Commissione, quindi, non ritiene che tale questione richieda il suo intervento presso le autorità spagnole.

⁽¹⁾ GU L 340 del 31.12.1993.

(2003/C 192 E/260)

**INTERROGAZIONE SCRITTA P-0754/03
di Philip Bushill-Matthews (PPE-DE) alla Commissione**

(5 marzo 2003)

Oggetto: Crisotilo (amianto bianco)

A seguito della sua risposta del 15 marzo 2002 all'interrogazione scritta E-0200/02⁽¹⁾ sull'amianto, può la Commissione precisare quali sono le «numerose entità scientifiche» ivi menzionate, specificatamente quelle che hanno effettuato e pubblicato delle ricerche sul grado di cancerogenità del crisotilo, distinguendo tra le pubblicazioni che considerano l'amianto bianco una forma di amianto diverso da quello «blu» e «marrone» e quelle per cui tutte le forme di amianto presentano analoghe qualità cancerogene?

⁽¹⁾ GU C 160 E del 4.7.2002, pag. 197.

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(26 marzo 2003)

Oltre che alla risposta data all'interrogazione scritta E-0200/02 degli onorevoli Tannock, Arvidsson e Trakatellis la Commissione rinvia l'onorevole parlamentare ai pareri espressi dal Comitato scientifico tossicità, ecotossicità ed ambiente (CSTEA) il 15 settembre 1998⁽¹⁾ ed il 17 dicembre 2002⁽²⁾. Detti pareri contengono riferimenti ad ottantadue pubblicazioni scientifiche, trentuno delle quali trattano specificamente del crisotilo.

In base a questi dati scientifici il CSTEA ha confermato che sono provate le proprietà cancerogene del crisotilo negli esseri umani.

⁽¹⁾ Parere su Chrysotile asbestos and candidate substitutes, espresso il 15 settembre 1998 in occasione della 5^a riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles. Disponibile sul sito Web: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/out17_en.html.

⁽²⁾ Parere su Risk to human health from chrysotile asbestos and organic substitutes, espresso il 17 dicembre 2002 in occasione della 35ma riunione plenaria, tenutasi a Bruxelles. Disponibile sul sito Web: http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/sct/outcome_en.html.

(2003/C 192 E/261)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0783/03
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione

(14 marzo 2003)

Oggetto: Mercato unico europeo

In risposta alla mia interrogazione E-3516/01⁽¹⁾ dell'8 gennaio 2002, concernente la frammentazione del mercato unico interno, la Commissione asserisce che la Grecia evidenzia il più elevato deficit nel recepimento delle direttive europee nell'ordinamento nazionale ed evidenzia come i ritardi con cui avviene la trasposizione contribuiscano alla frammentazione del mercato unico, minandone il potenziale di sviluppo e la capacità di creare occupazione. Inoltre, afferma che la mancata certezza del diritto che ne scaturisce ha un costo considerevole per i cittadini e le imprese.

Qual è, attualmente, la posizione della Grecia e degli altri Stati membri? Qual è il costo di questo stato di cose per l'economia europea? La Grecia ha recepito le direttive comunitarie in materia di appalti pubblici? Quali provvedimenti intende adottare la Commissione per il pieno stabilimento del mercato unico interno a livello europeo, ove esso non possa ancora dirsi compiuto?

⁽¹⁾ GU C 134 E del 6.6.2002, pag. 241.

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(9 aprile 2003)

Stando ai dati più recenti, forniti in occasione del Consiglio europeo della scorsa primavera (21 marzo 2003), il tasso di mancato recepimento per la Grecia risulta attualmente pari a 3,8 %, il che colloca la Grecia al terzo posto nella graduatoria discendente degli Stati membri e corrisponde a 58 direttive non attuate entro il termine. Il disavanzo greco ha registrato un considerevole incremento rispetto al Consiglio europeo di Barcellona dell'anno scorso (2,6 %). Il tasso medio di mancato recepimento per tutti gli Stati membri ha parimenti registrato un aumento, passando dall'1,8 % di Barcellona al 2,6 %. Attualmente tuttavia tutte le direttive in tema di appalti pubblici sono state recepite nelle legislazioni nazionali dalla Grecia e dagli altri stati membri.

La Commissione sta attualmente esaminando il problema di quantificare le ripercussioni negative dei ritardi nell'attuazione della legislazione pertinente al mercato interno, ma ha già dichiarato che si tratta di un compito estremamente difficile (si veda la risposta all'interrogazione scritta E-3516/01).

Nel dicembre 2002 la Commissione ha presentato diverse proposte volte a migliorare il controllo dell'applicazione del diritto comunitario⁽¹⁾. La Strategia per il mercato interno 2003-2006 di prossima pubblicazione formulerà altre importanti proposte per affrontare molti dei restanti problemi. Visto il rapporto favorevole del Parlamento in merito alla rassegna 2002 della strategia per il mercato interno (relatore: on. Malcolm Harbour), la Commissione ritiene che il Parlamento dovrebbe essere in grado di appoggiare pienamente la comunicazione di dicembre e la strategia proposta.

⁽¹⁾ COM(2002) 725 def.

(2003/C 192 E/262)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0795/03
di Alexandros Alavanos (GUE/NGL) alla Commissione

(14 marzo 2003)

Oggetto: Dati personali di cittadini europei

Il docente universitario greco Evgenios Angelopoulos è stato fermato e interrogato dalle autorità statunitensi, non appena giunto all'aeroporto di New York, sebbene fosse in possesso di regolare visto d'ingresso negli USA rilasciato ad Atene dalle competenti autorità consolari statunitensi.

Stando a quanto riportato da un quotidiano ateniese, che cita fonti bene informate in seno alla Commissione, le autorità statunitensi avrebbero avuto a disposizione una gran messe di dati personali su questo cittadino greco, dati trasmessi loro dalle autorità europee in base a un accordo di principio concluso fra l'Unione e gli USA che prevede la trasmissione alle autorità statunitensi dei dati personali di quanti viaggino dagli Stati membri dell'Unione negli USA.

1. Nell'accordo di principio concluso con gli Stati Uniti sulla comunicazione di dati personali sensibili è contemplata la trasmissione di dati personali sensibili sui viaggiatori europei che si rechino negli USA? Di questo aspetto si è occupato, a qualsiasi titolo, il Consiglio «Giustizia» del 27-28 febbraio 2003?

2. Può indicare la Commissione quali Stati membri abbiano già sottoscritto accordi bilaterali con gli USA sulla trasmissione di dati personali dei propri cittadini e in quali di detti accordi sia prevista la trasmissione dei dati personali di tutti coloro che si rechino negli Stati Uniti?

Risposta data dal sig. Bolkestein a nome della Commissione

(14 aprile 2003)

La Commissione è a conoscenza del caso menzionato dall'onorevole parlamentare, che le è stato riferito dall'autorità greca incaricata della protezione dei dati di carattere personale. Essa non dispone tuttavia di alcuna informazione in merito alla fonte dei dati in possesso delle autorità americane che hanno portato all'arresto di un professore universitario greco e non può quindi confermare o refutare il legame tra questo arresto e le informazioni pubblicate nella stampa greca.

Ciononostante la Commissione ha avviato un dialogo con le autorità americane in seguito all'introduzione da parte degli Stati Uniti di diversi atti legislativi che rendono obbligatoria la trasmissione di dati di carattere personale relativi ai passeggeri ed ai membri dell'equipaggio da parte delle compagnie aeree che offrono voli per destinazioni ubicate negli Stati Uniti (e non da parte delle autorità europee). Questi obblighi riguardano le compagnie che operano a partire dall'Europa; il dialogo in corso mira a rendere possibile una soluzione che garantisca ai dati così trasmessi negli Stati Uniti una protezione adeguata, conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 95/46/CE⁽¹⁾ relativa alla protezione dei dati.

Queste discussioni non hanno portato ad alcun accordo di massima, ma bensì ad una «dichiarazione comune» delle dogane americane e della Commissione e ad un impegno delle dogane americane per quanto riguarda più specificamente la protezione dei dati di natura riservata.

La Commissione non è infine a conoscenza dell'esistenza di accordi bilaterali tra Stati membri e Stati Uniti a questo proposito.

⁽¹⁾ Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati; GU L 281 del 23.11.1995.

(2003/C 192 E/263)

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0844/03

di Herbert Bösch (PSE) alla Commissione

(18 marzo 2003)

Oggetto: Contratti con società di consulenza

In questo ultimo periodo, società che forniscono servizi di consulenza alle imprese quali Andersen Consulting o Ernst & Young si sono trovati più volte nei titoli dei giornali accusate di fornire servizi di scarsa qualità. La Andersen è stata coinvolta nello scandalo Enron, mentre contro la Ernst & Young pende una richiesta di risarcimento danni di 3 miliardi di franchi svizzeri presentata dal governo svizzero per presunti servizi di scarsa qualità prestati alla Banca Cantonale di Ginevra.

In considerazione di tali eventi si pongono le seguenti domande:

- quanti contratti ha concluso la Commissione nel 2002 con società di consulenza aziendale e per quale importo totale?
- La Commissione ha mai dovuto constatare che i servizi di consulenza commissionati non fossero di sufficiente qualità? Quali criteri adotta la Commissione per valutare la qualità dei servizi di consulenza?
- La Commissione ha mai subito danni derivanti da un contratto con un consulente esterno?
- In caso affermativo, qual è l'entità del danno subito? È stata presentata una richiesta di risarcimento danni e, in caso contrario, per quale motivo?
- Perché la Commissione incarica società di consulenza per determinati servizi invece di affidarli ai funzionari?

Risposta data dalla sig.ra Schreyer in nome della Commissione

(25 aprile 2003)

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.

(2003/C 192 E/264)

INTERROGAZIONE SCRITTA P-0849/03

di Encarnación Redondo Jiménez (PPE-DE) alla Commissione

(13 marzo 2003)

Oggetto: Ripercussioni della riforma della PAC sulla produzione di patate

Nell'anno in corso, i produttori comunitari di patate stanno attraversando una delle loro abituali crisi cicliche che evidenziano la necessità di creare un'organizzazione comune di mercato (OCM) in tale settore. Nonostante gli sforzi degli agricoltori volti ad autoregolamentare la produzione, la sensibilità dei prezzi alle oscillazioni di mercato rende praticamente inevitabili le crisi.

In tale contesto di crolli periodici dei prezzi, non ritiene la Commissione che la sua proposta di riforma della PAC, in cui si prevede la possibilità che gli agricoltori aventi diritto agli aiuti disgiunti possano orientarsi verso coltivazioni non ammissibili, porti a una maggiore instabilità nel settore della patata? Quando intende la Commissione presentare una valutazione d'impatto sulle ripercussioni degli aiuti disgiunti su dette coltivazioni? Ha la Commissione escluso definitivamente l'introduzione di una OCM atta a regolamentare la produzione della patata?

Risposta data dal sig. Fischler in nome della Commissione

(1º aprile 2003)

La proposta della Commissione relativa alla riforma della politica agricola comune mira effettivamente a sfociare in un'agricoltura orientata al mercato. In tale contesto, le regole del mercato dovrebbero svolgere pienamente la propria funzione di argine ed evitare qualsiasi squilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di un determinato prodotto.

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a leggere attentamente le disposizioni contenute nel capitolo 5 del titolo III della proposta di riforma. Queste offrono agli Stati membri la possibilità di optare per un'impostazione regionale, che potrebbe rivelarsi molto conveniente per i produttori tradizionali di patate.

Va inoltre ammesso che, come la maggior parte delle colture, la patata necessita di un certo grado di specializzazione, investimenti a livello di attrezzature aziendali e una solida esperienza per conformarsi ai requisiti imposti dalla commercializzazione di questo prodotto sul mercato.

Per quanto riguarda l'istituzione di un'organizzazione comune del mercato della patata, la Commissione segnala all'onorevole parlamentare di aver recentemente ritirato la proposta presentata al Consiglio nel novembre 1991, poiché questa non ha mai potuto essere oggetto di intesa da parte degli Stati membri.

In ogni caso, la Commissione ritiene che una tale proposta non risulti più opportuna a seguito della sua proposta di riforma della politica agricola.

(2003/C 192 E/265)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0852/03
di Christos Folias (PPE-DE) alla Commissione**

(20 marzo 2003)

Oggetto: Appalti pubblici

La legge greca n. 2955/2001, articolo 7.2, consente la fornitura di prodotti all'ente interessato senza la dovuta programmazione dei fabbisogni annuali e senza la stipula di contratti di appalto; non prevede alcuna procedura in merito a quale prodotto sia il più adatto al paziente e consente inoltre la definizione di una soglia massima di prezzo vincolante, limitando in questo modo la libera concorrenza. Inoltre la delibera ministeriale comune DY6a/G.P/73754/24-7-02/Gazzetta Ufficiale 984/31-7-02 emessa in applicazione della legge di cui sopra, non si basa su alcun elemento tecnico per la caratterizzazione delle forniture che descrive come non confrontabili tra di loro; definisce l'insieme dei prodotti di vaste categorie come non raffrontabili tra di loro, adottando il principio secondo il quale ogni produttore fornisce articoli che non sono paragonabili con forniture di altro produttore. Inoltre autorizza gli enti statali ad approvvigionarsi a loro discrezione di forniture senza la stipula di contratti di appalto e senza la determinazione dei loro fabbisogni annuali, tanto in merito ai prodotti specifici, quanto in merito alle relative quantità.

La legge greca n. 2955/2001 e la delibera ministeriale emessa in applicazione di detta legge sono conformi al diritto dell'Unione europea in merito a forniture ed in particolare alla direttiva 93/36/CEE⁽¹⁾? In caso contrario quali provvedimenti intende adottare la Commissione per la piena applicazione della direttiva di cui sopra da parte della Grecia? E quando?

⁽¹⁾ GU L 199 del 9.8.1993, pag. 1.

Risposta del Commissario Bolkestein a nome della Commissione

(15 aprile 2003)

La Commissione esaminerà la legge greca in questione (n. 2955/2001) e il relativo decreto ministeriale di applicazione (DY6a/GP/73754/24-7-02/FEK 984/31-7-02) per verificarne la conformità con le disposizioni della direttiva 93/36/CEE⁽¹⁾ (appalti pubblici di forniture).

Per facilitare la verifica, la Commissione invita l'onorevole parlamentare a farle pervenire le informazioni pertinenti di cui egli disponga.

⁽¹⁾ Direttiva 93/36/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture, GU L 199 del 9.8.1993.

(2003/C 192 E/266)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0914/03
di Claude Moraes (PSE) alla Commissione**

(24 marzo 2003)

Oggetto: Consiglio europeo di Siviglia

Quali progressi sono stati ottenuti nell'ambito dell'attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo di Siviglia in materia di giustizia e affari interni? In particolare, quali progressi sono stati compiuti relativamente alla prospettiva che la Commissione e il Consiglio esaminassero le azioni da intraprendere per istituire una Guardia di frontiera europea?

Risposta data dal Sig Vitorino in nome della Commissione*(5 maggio 2003)*

La Commissione si prega di rinviare l'Onorevole Parlamentare alla risposta da essa data alla Sua interrogazione orale H-0193/03 fatta nell'ora delle interrogazioni della sessione di aprile 2003⁽¹⁾ del Parlamento.

⁽¹⁾ Risposta scritta dell'8.4.2003.

(2003/C 192 E/267)

**INTERROGAZIONE SCRITTA E-0929/03
di Jorge Moreira Da Silva (PPE-DE) alla Commissione***(24 marzo 2003)*

Oggetto: Morbo del legionario

Considerando la relazione diretta tra la scarsa manutenzione delle installazioni di riscaldamento dell'acqua e degli impianti di aria condizionata negli edifici pubblici e la comparsa di casi molto gravi di polmonite da Legionella:

1. La Commissione europea ritiene che la legislazione nazionale sulla costruzione e manutenzione degli edifici pubblici assicuri la tutela dei cittadini dal morbo del legionario? In che paesi la normativa offre tali garanzie?
2. La Commissione europea prepara iniziative legislative europee tese a imporre norme comuni a livello di manutenzione degli edifici pubblici tese a difendere la salute pubblica?

Risposta data dal Sig Byrne in nome della Commissione*(25 aprile 2003)*

La Commissione sta raccogliendo le informazioni necessarie per poter rispondere al quesito. Essa non mancherà di comunicare il risultato delle sue ricerche non appena possibile.
